



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 131

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di giovedì 12 dicembre 2013

I N D I C E

Commissioni congiunte

3 ^a (Affari esteri-Senato) e III (Affari esteri e comunitari-Camera):	
<i>Plenaria</i>	Pag. 5
4 ^a (Difesa-Senato) e IV (Difesa-Camera):	
<i>Plenaria</i>	» 7

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 4 ^a (Difesa):	
<i>Plenaria</i>	Pag. 9
8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo):	
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 8)</i>	» 12

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:	
<i>Plenaria</i>	Pag. 13
5 ^a - Bilancio:	
<i>Plenaria</i>	» 381
6 ^a - Finanze e tesoro:	
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	» 393
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 404
11 ^a - Lavoro:	
<i>Plenaria</i>	» 420
12 ^a - Igiene e sanità:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 44)</i>	» 424
<i>Plenaria</i>	» 424

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica con Monti per l'Italia: SCMpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPp; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

Plenaria *Pag.* 433**Commissioni bicamerali**

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:

Ufficio di Presidenza *Pag.* 437

Per la sicurezza della Repubblica:

Plenaria » 438

**Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee
parlamentari internazionali***Pag.* 439

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Giovedì 12 dicembre 2013

Plenaria

5^a Seduta

Presidenza del Presidente della III Commissione della Camera
CICCHITTO

Interviene il ministro degli affari esteri Emma Bonino.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente CICCHITTO avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Avverte inoltre che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico, che sarà reso disponibile in tempi brevi.

Prendono atto le Commissioni.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo sui recenti sviluppi bilaterali e multilaterali nell'ambito della politica estera italiana ed europea

Il ministro Emma BONINO rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono per formulare osservazioni e porre quesiti la deputata MOGHERINI (PD), la senatrice DE PIETRO (M5S), i deputati Gea SCHIRÒ (PI), SCOTTO (SEL), VALENTINI (FI-PdL), GENTILONI SILVERI (PD) e il senatore ORELLANA (M5S).

Il ministro Emma BONINO risponde ai quesiti e fornisce ulteriori precisazioni.

Intervengono successivamente il deputato AMENDOLA (PD) e il senatore ZIN (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), cui replica brevemente il ministro Emma BONINO.

Il presidente CICCHITTO dichiara conclusa la procedura informativa in titolo.

La seduta termina alle ore 16,20.

COMMISSIONI CONGIUNTE

4^a (Difesa)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Giovedì 12 dicembre 2013

Plenaria

8^a Seduta

Presidenza del Presidente della 4^a Commissione del Senato
LATORRE

Interviene il ministro della difesa Mauro, accompagnato dal generale di squadra aerea Carlo Magrassi, Capo di Gabinetto, e dal generale di brigata dell'Arma dei Carabinieri Paolo Romano, Capo dell'Ufficio legislativo.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente LATORRE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, della trasmissione radiofonica e del canale *Youtube* del Senato e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro della difesa in relazione agli Atti del Governo n. 32 (schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle forze armate) e n. 33 (schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione)

Il presidente LATORRE rivolge un indirizzo di saluto al Ministro della difesa, al Presidente della Commissione difesa della Camera dei deputati ed ai parlamentari presenti.

Dà quindi la parola al Ministro per lo svolgimento del suo intervento.

Il ministro MAURO svolge le proprie considerazioni.

Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati CICU (*FI-PdL*), SCANU (*PD*) e ARTINI (*M5S*), il senatore ICHINO (*SCMpl*) e la deputata DURANTI (*SEL*).

Si apre un breve dibattito sull'ordine dei lavori, con gli interventi dell'onorevole VILLECCO CALIPARI (*PD*), del presidente LATORRE e del presidente della Commissione difesa della Camera dei deputati VITO.

Il dibattito prosegue con l'intervento del deputato ROSSI (*PI*).

Replica agli intervenuti il ministro MAURO.

Il presidente LATORRE, nel ringraziare il Ministro per la sua disponibilità, dichiara infine conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,40.

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

4^a (Difesa)

Giovedì 12 dicembre 2013

Plenaria

5^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 1^a Commissione
MORRA

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sabrina De Camillis.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale (n. 39)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 dicembre.

Il relatore per la Commissione affari costituzionali MARAN (*SCMpI*) rinvia alle considerazioni svolte in sede di illustrazione e avanza una proposta di parere favorevole, che recepisce le osservazioni avanzate nel parere del Consiglio di Stato, con particolare riguardo ai rilievi formulati nell'articolo 9.

Il relatore per la Commissione difesa CUCCA (*PD*) si associa alla proposta del relatore Maran.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, le Commissioni riunite approvano quindi la proposta di parere favorevole con osservazioni pubblicata in allegato.

La seduta termina alle ore 8,50.

**PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI
RIUNITE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 39**

Le Commissioni riunite affari costituzionali e difesa, esaminato lo schema di regolamento in titolo,

esprimono parere favorevole, invitando il Governo a tenere conto delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel proprio parere. In particolare, con riferimento all'articolo 9 dello schema, si sottolinea l'opportunità di sopprimere il richiamo al comma 6 dell'articolo 24 della legge n. 241 del 1990 e la necessità di richiamare la clausola di «conoscenza essenziale dell'interessato» espressa nell'articolo 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990.

COMMISSIONI 8^a e 10^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

10^a (Industria, commercio, turismo)

Giovedì 12 dicembre 2013

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 8

Presidenza della Vice Presidente della 10^a Commissione
PELINO

indi del Vice Presidente della 8^a Commissione
Stefano ESPOSITO

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,20

*AUDIZIONE INFORMALE DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 40*

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 12 dicembre 2013

Plenaria

79^a Seduta

Presidenza del Presidente
FINOCCHIARO

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE

(958) Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo

(Rinvio del seguito dell'esame)

La PRESIDENTE avverte che sono stati presentati numerosi emendamenti, pubblicati in allegato, e si riserva di valutarli ai fini della dichiarazione di ammissibilità.

Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 356 E CONNESSI (MATERIA ELETTORALE)

La PRESIDENTE riferisce sulla lettera – appena ricevuta – con cui il Presidente del Senato ha comunicato che la Presidente della Camera dei deputati ha promosso l'avvio della procedura di intese al fine di stabilire quale ramo del Parlamento debba definire in prima lettura il testo del provvedimento di riforma della legge elettorale e ha chiesto di esprimere con la massima sollecitudine l'orientamento della Commissione affari costituzionali.

Dà conto anche della lettera trasmessa per conoscenza dallo stesso Presidente del Senato, in cui la Presidente della Camera dei deputati riferisce la proposta, avanzata da alcuni Gruppi politici in seno alla I Commissione di quel ramo del Parlamento, di dare priorità alla Camera dei deputati nell'esame dei progetti in materia elettorale.

Ricorda che in data odierna è convocato il comitato ristretto costituito dalla Commissione per l'esame dei disegni di legge in materia elettorale. La comunicazione della Presidente della Camera e la conseguente richiesta del Presidente del Senato la inducono, prima di ogni altro adempimento, a rivolgersi ai Gruppi parlamentari affinché esprimano in proposito il rispettivo orientamento.

Il senatore BRUNO (*FI-PdL XVII*) chiede se i disegni di legge all'esame della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati abbiano per oggetto la stessa, limitata materia di quelli su cui è in corso il lavoro della Commissione affari costituzionali del Senato. Infatti, l'esame di quelle iniziative è stato compiuto nel presupposto che si dovesse predisporre con urgenza una legge elettorale, idonea a risolvere i dubbi di legittimità costituzionale gravanti sulla legge vigente, e di rinviare a una fase successiva l'approvazione di una legge elettorale definitiva, conseguente all'esito della procedura di revisione costituzionale concernente l'assetto del Parlamento e la forma di governo.

L'ipotesi su cui si fonda la richiesta di trasferimento dell'esame all'altro ramo del Parlamento sembra invece avere il senso di compiere un tentativo per approvare propedeuticamente una riforma costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari e per la revisione del bicameralismo perfetto per poi redigere la legge elettorale. Tale procedura però non potrà svolgersi in tempi ravvicinati e il Paese rimarrebbe nella condizione di non disporre di una legge elettorale valida nel caso in cui si interrompesse anticipatamente la legislatura. Né può aiutare la rassicurazione che saranno rese note, a breve, le motivazioni della recente sentenza con cui Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di parti importanti della legge vigente.

Dunque, ritiene che non vi siano ragioni sufficienti per un trasferimento dell'esame all'altro ramo del Parlamento: la discussione sulle correzioni della legge elettorale, in funzione di salvaguardia di un sistema idoneo di scelta della rappresentanza politica, può proseguire al Senato. Stigmatizza, quindi, il comportamento del Presidente del Gruppo del Partito democratico che, a suo avviso, non è stato rispettoso del ruolo della Commissione. Infatti, il senatore Zanda ha sostenuto le richieste di rinvio della votazione sugli ordini del giorno presentati al fine di formulare un indirizzo per i relatori nella predisposizione di un testo base, ma l'inerzia così determinata ha costituito a sua volta il presupposto per promuovere il trasferimento dell'esame, proprio da parte di chi aveva chiesto, più volte, di sospendere ogni decisione di merito al fine di poter definire un orientamento nell'ambito del proprio partito. A nome del suo Gruppo, inoltre, contesta la circostanza che un segretario di partito, chiunque sia, per cal-

colo politico e solo per calcolo politico, pretende di decidere cosa debba fare o non fare il Parlamento. A tali pretese, la sua parte politica si opporrà con ogni mezzo parlamentare.

In conclusione, ribadisce che il suo Gruppo è favorevole a proseguire al Senato l'esame in prima lettura dei disegni di legge in materia elettorale.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) condivide le annotazioni critiche del senatore Bruno. Si tratta di uno scenario politico che egli aveva anticipato in occasione delle ripetute richieste di rinvio avanzate dal Gruppo del Partito democratico, motivate con l'esigenza di ulteriori approfondimenti; infine, quando si doveva procedere alla votazione degli ordini del giorno diversi da quello proposto dai senatori di quel partito, insieme ad altri, e non approvato, la seduta della Commissione fu inopinatamente sconvocata solo mediante messaggio telefonico e senza spiegazioni, ancora su richiesta, tra gli altri, del Partito democratico.

La sua parte politica è contraria allo spostamento dell'esame, in quanto ciò avrebbe il significato di attribuire alla Commissione una inerzia che è imputabile solo alla responsabilità di chi ha chiesto di rinviare le votazioni e oggi sostiene quello spostamento.

Del resto, la decisione di avviare l'esame della riforma elettorale presso il Senato era fondata sulla dichiarata volontà di perseguire il consenso più ampio possibile e sulla considerazione che la rappresentanza dei partiti in questo ramo del Parlamento fosse più equilibrata rispetto a quella della Camera dei deputati, in particolare per l'attribuzione del premio di maggioranza sulla base di criteri poi censurati anche dalla Corte costituzionale.

Conclude, avanzando la richiesta di procedere alla votazione dell'ordine del giorno da lui presentato, per riaffermare la dignità del lavoro svolto dalla Commissione, e chiede che sia iscritto all'ordine del giorno della Commissione l'esame del disegno di legge costituzionale n. 1195, di cui è primo firmatario, che propone la revisione del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la razionalizzazione del procedimento legislativo.

La PRESIDENTE osserva che a seguito dell'avvio della procedura per definire le intese in merito all'esame dei disegni di legge in materia elettorale è opportuno sospendere ogni valutazione di merito, inclusa la votazione degli ordini del giorno.

Replicando al senatore Bruno, precisa che i disegni di legge sui quali è stato avviato l'esame della Commissione affari costituzionali di quel ramo del Parlamento sono tutti di iniziativa parlamentare e investono, in modi e misure diverse, la stessa materia delle iniziative in esame presso il Senato. Conviene sull'osservazione che l'obiettivo del lavoro fin qui svolto era di predisporre uno strumento elettorale contingente, in attesa della riforma costituzionale. Tuttavia, appare evidente che il contesto è mutato dopo la sentenza della Corte costituzionale che ha sancito l'illegittimità della legge vigente, ancorché non ne siano ancora note le motivazioni.

Il senatore ZANDA (*PD*) ritiene che la Presidente debba rispondere alla richiesta del Presidente del Senato rappresentando le posizioni dei Gruppi parlamentari.

Sottolinea l'opportunità di non richiamare con argomentazioni parziali la sentenza della Corte costituzionale: infatti, se si allude a una supposta invalidità dei titoli dei deputati eletti in virtù dell'attribuzione del premio di maggioranza, si dovrebbe ugualmente argomentare per la invalidità di tutti i parlamentari, eletti sulla base di liste bloccate. Dalle motivazioni, che saranno rese note a breve, si potranno comprendere gli effetti giuridici determinati dalla sentenza di illegittimità costituzionale.

Informa che il Gruppo del Partito democratico, riunitosi insieme all'omologo Gruppo della Camera dei deputati, propende per un trasferimento dell'esame, pur prendendo atto del lavoro della Commissione affari costituzionali del Senato, svolto con capacità e competenza, che però non ha raggiunto ancora un esito. Il passaggio alla Camera, suo avviso, non lede le prerogative del Senato, in un sistema che continua a rimanere bicamerale perfetto, e d'altra parte potrebbe far compiere un progresso al tentativo di riforma. A suo avviso, non è opportuno alimentare un conflitto fra i rami del Parlamento: i Presidenti delle Camere sapranno trovare le opportune intese per coordinare i lavori.

Il senatore MARAN (*SCMpl*) manifesta la contrarietà del suo Gruppo all'ipotesi di spostare l'esame alla Camera dei deputati. Infatti, i partiti avevano convenuto sull'opportunità di predisporre una soluzione legislativa di «salvaguardia», in attesa dell'auspicata modifica dell'assetto istituzionale. Di qui, l'accordo per iniziare al Senato l'esame dei disegni di legge in materia elettorale, in considerazione della composizione più equilibrata della rappresentanza. Tale motivo appare ancora più rilevante dopo che la Corte costituzionale ha censurato i criteri di attribuzione del premio di maggioranza alla Camera dei deputati.

Conclude, osservando che il trasferimento alla Camera dei deputati, con il proposito di porre il Senato di fronte a un fatto compiuto, non risolverebbe le difficoltà incontrate e anzi farebbe aumentare le perplessità sul tentativo di riforma.

Il senatore AUGELLO (*NCD*) ritiene che un trasferimento dell'esame all'altro ramo del Parlamento allontanerebbe l'obiettivo di approvare in tempi ragionevoli la riforma elettorale. Infatti, le difficoltà incontrate non sono determinate da motivi tecnici, ma discendono da incomprensioni e contrasti politici. Vi è dunque il rischio di vanificare il lavoro svolto, che avrebbe potuto trovare un seguito in sede di comitato ristretto: è incomprensibile, a suo avviso, che si assuma una decisione di trasferimento prima di verificare la concreta possibilità di procedere e prima di acquisire le motivazioni della sentenza della Corte costituzionale.

Infine, critica il modo con cui è stata posta la questione: anche in termini comunicativi, da parte di alcuni, il lavoro della Commissione è stato

rappresentato strumentalmente come dilatorio, con una mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*), condividendo le obiezioni del senatore Augello, manifesta la contrarietà del suo Gruppo ad accogliere la richiesta di trasferimento dell'esame alla Camera dei deputati.

Prende atto delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, il quale ha alluso all'impossibilità di approvare con un'ampia maggioranza il disegno di legge costituzionale che prevede una procedura speciale per l'approvazione della riforma costituzionale, nel presupposto, che però non è stato ancora reso esplicito, che il Gruppo di Forza Italia non acconsentirebbe nell'ultima votazione.

La circostanza che alcune vicende politiche stanno influenzando le procedure parlamentari rende evidente che non sono veritiere le dichiarazioni nel senso che la riforma della legge elettorale è urgente: l'opinione pubblica avrà chiare le vere responsabilità degli ostacoli al tentativo di riformare la legge elettorale.

Il senatore CAMPANELLA (*M5S*) ribadisce l'auspicio della sua parte politica per una riforma elettorale che sia approvata al più presto. Di fronte alla richiesta di trasferire l'esame alla Camera dei deputati, e nella consapevolezza che il testo comunque dovrà essere approvato dal Senato, il suo Gruppo si dichiara favorevole. Sottolinea, tuttavia, che il Gruppo del Partito democratico ha la maggiore responsabilità in termini numerici dell'esito che potrà avere il tentativo di riforma.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) condivide le perplessità manifestate dal senatore Maran sull'opportunità di trasferire all'altro ramo del Parlamento l'esame della riforma elettorale. Si tratta di una discussione alla quale egli partecipa malvolentieri e che considera per certi versi umiliante: si rammarica per le conseguenze che tale decisione potrà determinare sull'immagine della Commissione affari costituzionali del Senato che fin qui ha svolto un lavoro intenso e approfondito.

Conclude, esprimendo a nome del suo Gruppo la preferenza per il mantenimento in Senato dell'esame dei disegni di legge in materia elettorale.

La PRESIDENTE informa che la senatrice De Petris, che non ha potuto partecipare alla seduta, ha annunciato a nome del suo Gruppo il consenso al trasferimento dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Poiché non si fanno osservazioni, s'intende accolta la richiesta del senatore Calderoli di iscrivere all'ordine del giorno il disegno di legge costituzionale n.1195, nell'intesa che per iniziare l'esame si attenderà la presentazione del disegno di legge costituzionale sulle stesse materie preannunciato dal Governo.

Il senatore ZANDA (PD) ricorda che il Presidente del Consiglio, nel rinnovare la richiesta di fiducia al Parlamento, ha sottolineato che la procedura speciale per la modifica della Costituzione prevista dal disegno di legge costituzionale n. 813 sarà abbandonata e che il Governo intende promuovere le riforme utilizzando la procedura prevista dall'articolo 138 della Costituzione. Tuttavia, non ha precisato se il Governo presenterà proposte di revisione costituzionale distinte sulle singole materie indicate: in tal caso, le Camere potrebbero occuparsi parallelamente di quelle iniziative e accelerare per quanto è possibile i tempi dell'*iter*. Invita, quindi, la Presidente a sollecitare presso il Governo un chiarimento in proposito.

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) ricorda che uno dei rinvii delle votazioni sugli ordini del giorno fu richiesto in considerazione della presentazione imminente da parte del Governo di un disegno di legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari e sulla riforma del bicameralismo. Auspica che i lavori della Commissione non debbano fermarsi ancora per attendere la presentazione del disegno di legge del Governo, che tarda ormai da più di un mese.

La PRESIDENTE ritiene che la presentazione del disegno di legge costituzionale da parte del Governo sia imminente, considerate anche le dichiarazioni del Presidente del Consiglio in sede di richiesta della fiducia alle Camere. Inoltre, ricorda che l'articolo 51, comma 2, del Regolamento, prevede che quando il Governo informa di voler presentare un proprio disegno di legge su una materia che sia già oggetto di un'iniziativa parlamentare assegnata a una Commissione, questa può differire o sospendere la discussione, per non più di un mese, fino alla presentazione del progetto governativo.

Infine, ricorda che il ministro Quagliariello ha dichiarato l'intenzione del Governo di presentare al Senato il preannunciato disegno di legge costituzionale, per evidenti ragioni di opportunità istituzionale.

IN SEDE REFERENTE

(579) DI BIAGIO. – *Introduzione dell'articolo 17-quater della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente il riacquisto della cittadinanza da parte degli italiani emigrati all'estero e dei loro discendenti*

(687) GIACOBBE ed altri. – *Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza*

– e **petizione n. 777 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 687, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 579 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 dicembre.

Su proposta della PRESIDENTE, la Commissione conviene di trattare il disegno di legge n. 579, d'iniziativa del senatore Di Biagio, congiuntamente al disegno di legge n. 687.

La PRESIDENTE propone inoltre che il disegno di legge n. 687 resti comunque il testo base per il seguito dell'esame, in considerazione della sua maggiore ampiezza di contenuto e del fatto che ad esso sono riferiti gli emendamenti, già presentati e pubblicati in allegato.

La Commissione conviene.

Si procede all'esame degli emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 687.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) illustra l'emendamento 1.3 che, ai fini della concessione della cittadinanza italiana, prevede di acquisire il parere del sindaco del comune di residenza anagrafica del richiedente. Dà conto anche dell'emendamento 1.4, che prevede la revoca della cittadinanza in caso di sentenza di condanna passata in giudicato per reati di particolare gravità.

Gli altri emendamenti si intendono illustrati.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede se sia stata compiuta una valutazione sull'ammissibilità degli emendamenti in esame: è evidente, a suo parere, l'incompatibilità costituzionale dell'emendamento 1.4.

La PRESIDENTE si riserva di pronunciarsi sull'ammissibilità degli emendamenti.

La relatrice DE MONTE (*PD*) si riserva di esprimere il parere sui singoli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,55.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 958

ordini del giorno

G/958/2/1

PANIZZA, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO

Il Senato,

premessò che:

tutti i titolari di partita Iva sono stati obbligati ad essere titolari di un indirizzo d'imposta certificata (Pec);

considerato che il Ministero dello sviluppo economico si occupa, tra l'altro, di raccogliere gli indirizzi Pec che sono stati comunicati al registro imprese ed ordini professionali;

visto che la maggior parte delle comunicazioni spedite dalla pubblica amministrazione avvengono utilizzando la posta ordinaria oppure tramite raccomandate,

impegna il Governo:

a prevedere che tutte le comunicazioni che vengono inviate da uffici della pubblica amministrazione tramite posta ordinaria o raccomandata, vengano trasmesse agli indirizzi Pec dei contribuenti titolari di partita Iva, come già succede per alcune comunicazioni effettuate dalle Camere di commercio e dall'Inail. In questo modo si ridurrebbero i costi di spedizione e si migliorerebbe la tracciabilità delle comunicazioni inviate.

G/958/1/1

TARQUINIO, PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, IURLARO, ZIZZA, AMORUSO, LIUZZI, BRUNO

Il Senato,

in sede di discussione di A.S. 958 recante «Misure di semplificazione degli adempimenti per i cittadini e le imprese e di riordino normativo»;

premessi che:

le frodi nel settore agricolo e agroalimentare rappresentano un fenomeno preoccupante e, nonostante l'intensificarsi dei controlli, continuano a svilupparsi in maniera costante;

come riportato spesso dal Corpo forestale dello Stato, che nella lotta alla contraffazione agroalimentare è sempre in prima linea, sono numerosissimi i casi di pirateria agroalimentare presenti nel territorio ed il fenomeno della contraffazione è, purtroppo, un fenomeno in ascesa che colpisce non solo i produttori ma anche i consumatori. In questi anni sono state tante le operazioni condotte dal Corpo forestale dello Stato contro tale fenomeno a tutela dei consumatori;

considerato che:

sono sempre di più le specialità alimentari nostrane sottoposte a forme di contraffazione; per citarne solo alcuni ricordiamo: il parmigiano reggiano e grana padano, il prosciutto di Parma e San Daniele, la mozzarella di bufala, l'extravergine di oliva;

è importante che l'etichetta di un prodotto non possa essere contraffatta al fine di garantire che il prodotto italiano possa essere riconosciuto in tutto il mondo senza possibilità di effettuare falsificazioni o imitazioni dell'etichetta;

pertanto, si rende particolarmente urgente, l'emanazione da parte del Ministero dell'agricoltura del regolamento attuativo dell'articolo 59-bis del decreto 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede la definizione della modalità per l'etichettatura dei prodotti agroalimentari al fine di assicurare la tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale attraverso la predisposizione di sistemi di etichettatura atti ad ostacolare le pratiche ingannevoli nella commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità;

nello specifico è stata introdotta una norma allo scopo di arrivare ad un sistema di etichettatura che consenta di contrastare tutte le pratiche ingannevoli nella commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità (Dop, Igp, Stg, biologici o anche solo vincolati alle norme qualitative delle singole Ocm);

tale norma dispone inoltre che il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali emanasse entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della predetta legge n. 134 del 2012, un regolamento per consentire l'integrazione delle etichette con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, quale unico organo pubblico competente per la produzione di sistemi ufficiali ed istituzionali di sicurezza;

le finalità generali dell'articolo 59-bis del decreto-legge n. 83 del 2012 nel testo vigente, sono indirizzati alla tutela del *Made in Italy*, soprattutto per contrastare il fenomeno delle contraffazioni alimentari e nascono dal lodevole intento di difendere produttori e consumatori da un uso scorretto delle denominazioni;

impegna il Governo:

ad emanare entro 30 giorni il regolamento previsto dall'articolo 59-*bis* del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012, visto che il termine di sei mesi indicato dalla norma per l'emanazione dello stesso è già decorso;

a prevedere che i settori ed i relativi produttori interessati dagli obblighi recati dal decreto, siano individuati con progressività e secondo ordini maggiori di importanza e di valore economico, ad ogni modo non applicandolo inizialmente e fino a che il nuovo sistema non sia consolidato e verificato anche sotto l'aspetto dei suoi costi di applicazione, al settore vitivinicolo ed a quello in cui sia preponderante l'aspetto della produzione manuale o artigianale e del consumo fresco;

a valutare la possibilità di prevedere, anche a causa della crisi economica congiunturale in atto, l'introduzione di incentivi economici per sostenere le imprese nel perseguimento gli adempimenti richiesti dall'articolo 59-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012.

G/958/3/1

PANIZZA, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO

Il Senato,

premesso che:

per essere iscritti nell'elenco degli Enti ai quali i contribuenti possono decidere di assegnare il 5 per mille dell'Irpef è prevista la seguente procedura: iscrizione telematica tramite Entratel o Fisconline, e l'invio con raccomandata della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Nel caso di omissione o invio tardivo anche di uno solo degli adempimenti di cui sopra si viene esclusi dall'elenco dei beneficiari del 5 per mille. Il controllo viene effettuato dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate che verificano anche l'iscrizione nel registro Onlus ed enti del volontariato;

nel disegno di legge di stabilità 2014, l'articolo 7 comma 5 estende all'esercizio finanziario 2014 la disciplina del 5 per mille 2010, contenuta nell'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies* del decreto-legge n. 40 del 2010. Si prevede nuovamente, quindi, la possibilità di destinazione del 5 per mille dell'IRPEF in base alle scelte del contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi;

considerato che:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2006 di attuazione dell'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria) prevedeva per l'anno finanziario 2006, a titolo sperimentale, la destinazione in base alla scelta del contribuente

di una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e delle associazioni di promozione sociale, di finanziamento della ricerca scientifica e delle università, di finanziamento della ricerca sanitaria, nonché ad attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente, e stabilisce che «I soggetti di cui all'articolo 1, comma 337, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che intendono partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta individuata dal medesimo comma, si iscrivono in un apposito elenco tenuto dall'Agenzia delle Entrate;

l'iscrizione si effettua in via telematica, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile nel sito web della predetta Agenzia all'indirizzo www.agenziaentrate.gov.it;

l'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recita: «Entro il 30 giugno 2006 i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco definitivo di cui al comma 3 spediscono, con raccomandata a.r., alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dei medesimi soggetti una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla persistenza dei requisiti di cui al comma 2»;

i due adempimenti per l'iscrizione degli enti, previsti dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2006, vengono confermati con scadenze aggiornate ogni anno da decreti *ad hoc* del Presidente del Consiglio con l'introduzione della possibilità dell'invio tramite Pec;

la circolare n. 30/E del 22 maggio 2007 ha come oggetto: «Articolo 1, comma 337, legge 23 dicembre 2005, n. 266 – Chiarimenti». Al punto 10 si stabilisce la modalità di esclusione dei soggetti non in possesso dei requisiti dagli elenchi dei beneficiari. «Al riguardo si rammenta che, trattandosi di procedimento ad istanza di parte, occorre adottare la procedura dettata dall'articolo 10-*bis* della legge n. 241 del 7 agosto 1990; pertanto, prima dell'adozione del provvedimento di diniego, occorre comunicare tempestivamente all'ente istante i motivi ostativi all'accoglimento della sua domanda. In tal modo l'interessato potrà produrre – entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione – eventuali osservazioni e documentazione. Si precisa, altresì, che l'atto con cui si procede all'esclusione dall'elenco deve contenere, tra le motivazioni, anche le ragioni relative al mancato accoglimento delle osservazioni eventualmente pervenute. Sia la comunicazione relativa ai motivi ostativi sia il successivo provvedimento definitivo vanno notificati, a mezzo raccomandata a.r., al legale rappresentante dell'Ente;

quindi, oltre al doppio onere imposto agli Enti interessati, anche il controllo e l'esclusione comportano impiego di risorse pubbliche, che potrebbero, invece, essere utilizzate per un controllo più approfondito nel merito piuttosto che nella forma,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, già dal prossimo anno, di modificare la disciplina relativa al doppio invio: quello telematico e cartaceo – considerata anche la necessità procedere a sburocratizzazioni – e confermare l'obbligatorietà della sola iscrizione telematica, eliminando, quindi, l'obbligo della trasmissione del modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà cartaceo.

emendamenti

Art. 1.

1.1

BOCCHINO, SERRA, MONTEVECCHI, BIGNAMI, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «Entro due anni» con le seguenti: «Entro dodici mesi».

1.2

MONTEVECCHI, BOCCHINO, SERRA, BIGNAMI, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «dodici mesi».

1.3

CAMPANELLA, BERTOROTTA, SERRA, CRIMI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere la lettera b);

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fermo restando quanto previsto agli articoli 2 e 3 per le relative materie, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono comunque adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni già oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo;

b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

c) coordinamento formale delle disposizioni, apportando le modifiche strettamente necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie;

e) consolidamento formale della disciplina, nella misura necessaria ad assicurare la massima trasparenza e pubblicità delle procedure, la semplificazione dell'accesso del pubblico alle informazioni, anche mediante utilizzazione delle tecnologie dell'informazione;

f) consolidamento formale della disciplina, nella misura necessaria ad assicurare effettività ed efficacia al sistema sanzionatorio vigente e del sistema di controllo pubblico;

g) protezione di interessi primari, costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale.»;

c) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dei Ministri competenti, previa acquisizione dei pareri della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del Consiglio di Stato, che si pronunciano rispettivamente nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto. Gli schemi dei decreti sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi. I predetti schemi devono altresì essere corredati di relazione tecnica. Il Governo, tenuto conto dei pareri, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da

parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa».

1.4

BONFRISCO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.5

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, BLUNDO, CATALFO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «schemi dei decreti» aggiungere le seguenti: «accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione»;

b) al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque emanati»;

c) dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: «Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge. Il Governo, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa».

1.6

MONTEVECCHI, BOCCHINO, SERRA, BIGNAMI, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 4, sostituire le parole: «Entro due anni» con le seguenti: «Entro dodici mesi».

1.0.1

DE PETRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga delle concessioni sul demanio marittimo, lacuale e portuale)

1. Le concessioni sul demanio marittimo ad uso diverso da quello turistico-ricreativo, da quelle aventi finalità sportive, nonché da quelle destinate a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, in essere alla data del 31 dicembre 2012, sono prorogate fino al 31 dicembre 2020, fermo restando quanto disposto all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, come successivamente modificato dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228».

1.0.2

NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, CANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Semplificazione in materia di autenticazione delle sottoscrizioni)

1. L'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, si interpreta nel senso che i soggetti ivi elencati, competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni degli elettori, possono esercitare la funzione autenticante senza alcuna limitazione territoriale, anche al di fuori del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari e per consultazioni che non si svolgono nel suddetto territorio».

Art. 2.**2.1**

TOCCI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

Sopprimere l'articolo.

2.2

PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «I decreti legislativi» fino alle seguenti: «università e ricerca» con le seguenti: «I decreti legislativi di cui all'articolo 1, contenenti disposizioni, anche modificative, della disciplina vigente ai soli fini del riordino, – dell'armonizzazione e del coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di università e ricerca per garantire loro coerenza giuridica, logica e sistematica».

2.3

PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: «istruzione».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «ivi compresi gli organi collegiali della scuola».

2.4

PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.5

PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «nonché per assicurare» sino alla fine della lettera.

2.6

PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «ivi compresi gli organi collegiali della scuola e dei procedimenti».

2.7

PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «ivi compresi gli organi collegiali della scuola».

2.8

RUTA

Dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) innalzamento dell'obbligo scolastico da dieci a dodici anni e introduzione delle discipline giuridiche ed economiche nel biennio delle scuole secondarie superiori a partire dall'anno scolastico 2014/2015.»

2.9

SANTANGELO, BOCCHINO, FUCSIA, CATALFO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:

«d-bis) adeguamento dello stato giuridico dei ricercatori universitari e degli enti pubblici di ricerca alla Carta Europea dei Ricercatori contenuta nella raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005.».

2.10

SERRA, MONTEVECCHI, BIGNAMI, BOCCHINO, CATALFO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:

«d-bis) semplificazione e riordino in materia di reclutamento del personale docente della Scuola».

2.11

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI, MORRA, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) adozione di misure adeguate a:

1) valorizzare in ogni modo le potenzialità della cultura umanistica nel suo complesso e ad ampio spettro quale elemento fondante dei valori e

dei principi dello Stato, provvedendo ad ampliare, entro il piano dell'offerta formativa, le competenze storiche, geografiche, linguistico-letterarie, artistiche, ma anche giuridiche ed economiche quale parte integrante ed essenziale per comprendere la realtà politica e sociale;

2) promuovere la diffusione della lingua e della cultura italiana al fine di prevenire la dispersione scolastica e istituire percorsi specificamente mirati all'integrazione scolastica degli studenti stranieri relativamente alla didattica interculturale, al bilinguismo e all'italiano come lingua 2;

3) trasformare la disciplina "religione" in "storia delle religioni", al fine di favorire e promuovere i processi di integrazione degli studenti provenienti dall'estero appartenenti a tradizioni e culture differenti da quella italiana».

2.12

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI, CATALFO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) adozione di misure adeguate a valorizzare in ogni modo le potenzialità della cultura umanistica nel suo complesso e ad ampio spettro quale elemento fondante dei valori e dei principi dello Stato, provvedendo ad ampliare, entro il piano dell'offerta formativa, le competenze storiche, geografiche, linguistico-letterarie, artistiche, ma anche giuridiche ed economiche quale parte integrante ed essenziale per comprendere la realtà politica e sociale».

2.13

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) adozione di misure adeguate a promuovere la diffusione della lingua e della cultura italiana al fine di prevenire la dispersione scolastica e istituire percorsi specificamente mirati all'integrazione scolastica degli studenti stranieri relativamente alla didattica interculturale, al bilinguismo e all'italiano come lingua 2».

2.14

SERRA, MONTEVECCHI, BOCCHINO, BIGNAMI, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) adozione di misure adeguate a trasformare la disciplina "religione" in "storia delle religioni", al fine di favorire e promuovere i processi di integrazione degli studenti provenienti dall'estero appartenenti a tradizioni e culture differenti da quella italiana».

2.15

SERRA, MONTEVECCHI, BOCCHINO, BIGNAMI, MORRA, CATALFO, CRIMI, SANTANGELO, CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) previsione di disposizioni volte all'individuazione e al rafforzamento della responsabilità civile e penale, per tutti i soggetti istituzionalmente delegati a valutare la fruibilità e a certificare l'agibilità e la sicurezza degli edifici scolastici, in funzione delle caratteristiche strutturali dell'edificio, della sua ubicazione, delle sue parti eventualmente deteriorate e della necessità di lavori di ristrutturazione, bonifica o messa in sicurezza, a fronte dell'oggettiva possibilità del verificarsi di eventi calamitosi».

2.16

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI, CATALFO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) riordino della disciplina concernente la certificazione di agibilità degli edifici scolastici con particolare riferimento ai seguenti punti:

- 1) il certificato di agibilità degli edifici scolastici deve essere aggiornato con cadenza triennale;
 - 2) l'aggiornamento di cui al punto 1) è obbligatorio in ogni caso qualora si verifichino eventi calamitosi e/o di mutamento sul territorio su cui la struttura è allocata;
 - 3) il certificato di cui al punto 1) e 2) deve essere reperibile e consultabile *on-line*».
-

2.17

SANTANGELO, BOCCHINO, CATALFO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) adeguamento dello stato giuridico dei ricercatori universitari e degli Enti pubblici di ricerca alla Carta europea dei ricercatori contenuta nella raccomandazione della Commissione europea dell'11 marzo 2005».

2.18

BIGNAMI, BOCCHINO, SERRA, MONTEVECCHI, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) adozione di misure adeguate a ripristinare la composizione massima di dodici alunni nelle pluriclassi della scuola elementare, così come previsto nell'articolo 15, comma 1, del decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, al fine di individuare soluzioni adeguate a ciascuna realtà scolastica e offrire un ambiente favorevole alla crescita e al processo di formazione evolutivo degli studenti».

2.19

BIGNAMI, SERRA, BOCCHINO, MONTEVECCHI, CATALFO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) prevedere misure volte a favorire l'adozione gratuita nelle scuole primarie di libri di testo nella versione digitale o mista, adeguati alle esigenze degli alunni diversamente abili, in particolare per le categorie DSA (disturbi specifici di apprendimento) e BES (bisogni educativi speciali)».

2.20

PUGLIA, SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI, MONTEVECCHI, CATALFO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) previsione di misure volte a prevenire l'insorgenza di disturbi funzionali e, nei casi più gravi, di alterazioni anatomiche strutturate, talvolta evolutive, a carico della colonna vertebrale dei bambini e degli ado-

lescenti, con riferimento al peso, al trasporto e all'uso dei libri di testo nelle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado».

2.21

BOCCHINO, BIGNAMI, SERRA, MONTEVECCHI, MORRA, CRIMI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previa consultazione obbligatoria di appositi tavoli tecnici di confronto, istituiti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in materia rispettivamente di istruzione primaria e secondaria e di università e ricerca, ai quali partecipano i rappresentanti di tutte le istanze interessate ai settori oggetto del presente articolo».

2.0.1

PUGLIA, SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI, MONTEVECCHI, CATALFO, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Delega al Governo in materia di corsi di primo soccorso nelle scuole primarie, secondarie di primo grado)

1. A decorrere dall'anno 2014, al fine di garantire una preparazione adeguata nell'affrontare situazioni di emergenza tramite l'apprendimento delle tecniche elementari di primo soccorso, il Governo è delegato a organizzare, coordinare e promuovere – nell'ambito dell'attività didattica degli istituti di scuola primaria e secondaria di primo grado, e nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica – corsi di primo soccorso rivolti alle classi quinte delle scuole primarie e alle classi seconde delle scuole secondarie di primo grado.

2. I corsi di primo soccorso di cui al comma 1, sono suddivisi per argomenti, con parti teoriche, eventualmente integrate da parti pratiche, e sono effettuati con l'ausilio di materiale didattico su supporto informatico (DVD), allo scopo di fornire agli studenti un'istruzione omogenea. Le attività didattiche di primo soccorso possono essere proposte attraverso giochi, proiezione di diapositive e simulazioni di emergenze con approccio alle tecniche rianimatorie.

3. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, gli istituti di scuola primaria e secondaria di primo grado devono dotarsi di un laboratorio multimediale attrezzato con manichini, in numero non inferiore a uno ogni due allievi partecipanti alla seduta di addestramento, e attrezzato, altresì, per la proiezione di filmati di assistenza alle manovre rianimatorie allo scopo di guidare gli alunni.

4. La consulenza tecnica per la parte sanitaria, la formazione e la supervisione degli insegnanti che assistono gli alunni nei corsi di cui al comma 1, sono affidate a personale del servizio di emergenza territoriale 118, in possesso di *curriculum* idoneo all'insegnamento dell'emergenza medica. A tal fine, le istituzioni scolastiche stipulano apposite convenzioni con i servizi di emergenza territoriale 118.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero della salute, una commissione tecnica, con lo scopo di garantire l'omogeneità, su tutto il territorio nazionale, del materiale didattico utilizzato per i corsi di cui al comma 1, cui partecipano i rappresentanti di tutte le istanze interessate ai settori oggetto della presente delega.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute, provvede alla verifica degli specifici effetti finanziari determinati dall'attuazione della presente legge, che in ogni caso sono contenuti nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. A seguito della predetta verifica, per le finalità di cui alla presente legge, si provvede, per l'anno 2014, ove occorra e in via transitoria, a valere sulle risorse del fondo d'istituto delle istituzioni scolastiche, da reintegrare con quota parte delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

2.0.2

Giovanni MAURO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. La competenza ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, nonché di professori associati e di ricercatori è trasferita alle università. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regola-

menti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro" sono disciplinate le modalità di espletamento delle predette procedure in conformità ai criteri contenuti nella presente legge.

2. Le università possono emanare, con propri regolamenti, disposizioni modificative e integrative delle disposizioni di cui al comma 1, limitatamente ai criteri di valutazione di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 2. Con regolamenti emanati dalle università sono stabilite le procedure per la copertura dei posti di cui al comma 1 mediante trasferimento, nonché per la mobilità nell'ambito della stessa sede dei professori e dei ricercatori.

3. In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, i regolamenti di cui al comma 2 sono deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore.

4. Il Ministro può per una sola volta, con proprio decreto, rinviare regolamenti alla università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei loro componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro può ricorrere contro l'atto emanato dal rettore in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.

5. I regolamenti di cui al comma 2 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

6. Le nomine in ruolo e i trasferimenti di cui alla presente legge sono disposti con decreto rettorale e decorrono di norma dal 1° novembre successivo, ovvero da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico. Nel caso in cui l'interessato provenga dai ruoli di altre università, l'anticipo della decorrenza può essere disposto solo sulla base di un accordo tra le università interessate, approvato dagli organi accademici competenti, previo nulla osta della facoltà di provenienza».

2.0.3

Giovanni MAURO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. Il comma 10 dell'articolo 29 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è abrogato».

2.0.4

PELINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.**

1. Al fine di eliminare definitivamente gli incarichi annuali di dirigenza scolastica in previsione del passaggio al nuovo sistema di reclutamento i termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006-2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie.

2. La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale, che consta di un corso-concorso, riservata per titoli ed esami, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso. La procedura concorsuale organizzata su base regionale, consta della valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale, e di una prova scritta selettiva, superata con il punteggio dei almeno 21/30, il cui oggetto e i cui criteri di valutazione e superamento sono stabiliti dal decreto di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 gennaio 2011, n. 2. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della procedura di cui al precedente periodo sono inseriti, per ordine di punteggio ottenuto e immessi in ruolo in coda ai vincitori inseriti nelle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero

dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 564 serie speciale del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014-2015. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 *pro capite*.

3. I candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento di un concorso a dirigente scolastico indetto antecedentemente al 1° gennaio 2011, con esclusione delle procedure di cui alla legge 3 dicembre 2010, n. 202, che non hanno partecipato al corso di formazione, sono collocati a domanda, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, in coda alle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 564 serie speciale del 15 luglio 2011, sulla base del punteggio all'epoca conseguito. Al termine del periodo di formazione e di prova di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Area V 11 aprile 2006, i soggetti di cui al presente comma sono sottoposti ad una prova scritta e ad una prova orale selettive, superate con il punteggio di almeno 21/30. In caso di esito positivo delle stesse, si procede secondo quanto disposto al comma 6 del predetto articolo 14. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio. In caso di esito negativo della procedura o del periodo di prova, l'aspirante è ricollocato nei ruoli di appartenenza, nei modi e nei termini di cui al comma 9 del citato articolo 14, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, del CCNL Area V 15 luglio 2010. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 *pro capite*.

4. I soggetti non in quiescenza per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 serie speciale n. 94 del 26 novembre 2004, nonché avverso gli esiti della procedura di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, sono ammessi alla frequenza di un corso-concorso, con rilascio di attestato positivo da parte del direttore del corso, al termine del quale gli stessi presentano una relazione sugli argomenti del corso medesimo e sostengono una prova orale selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30. I candidati risultati idonei a seguito del superamento delle prove di cui al precedente periodo sono inseriti per ordine di punteggio ottenuto nelle graduatorie del concorso predetto, ove ancora non concluso, o di quelle della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 564 serie speciale del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014-2015.

L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha effettuato il concorso indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 *pro capite*.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità dei corsi intensivi di formazione di cui ai commi 2, 3 e 4, di durata non superiore a quattro mesi, le modalità di nomina delle commissioni giudicatrici e i termini per consentire l'espletamento delle procedure di cui ai predetti commi, ai fini dell'assunzione degli aspiranti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per i posti vacanti e disponibili, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, detratto un numero pari al 20 per cento dai posti a valere su quelli relativi alle facoltà assunzionali annualmente autorizzate per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiare singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico.

6. Al fine di attuare le procedure di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di euro 300.000 nel 2014 e di euro 300.000 nel 2015, agli oneri della quale si provvede: *a)* quanto, a euro 300.000 per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, nonché, ove occorra, mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma "Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio", della missione "istruzione scolastica", e, ove occorra, mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, programma "Sistema universitario e formazione post-universitaria", della missione "Istruzione universitaria"; *b)* quanto a euro 300.000 per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, degli stanziamenti destinati all'edilizia e alle attrezzature didattiche e strumentali, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, iscritti nel programma "Istituti di alta cultura" della missione "Istruzione universitaria", nonché del fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Dalle somme di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma sono detratte quelle percepite ai sensi dei commi precedenti come contributo pagato dai candidati per le spese delle procedure concorsuali previste. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 marzo 2014, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il

raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità, o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle risorse occorrenti».

Art. 3.

3.1

ARRIGONI, BISINELLA, CALDEROLI

Sopprimere l'articolo.

3.2

LUCIDI, NUGNES, MARTELLI, MORONESE, CRIMI, CAMPANELLA

Sopprimere l'articolo.

3.3

ARRIGONI, BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, dopo le parole: «sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 2», inserire le seguenti: «di quelli di cui all'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308».

3.4

CALEO, VACCARI

Al comma 1, dopo le parole: «principi e criteri direttivi di cui» inserire le seguenti: «l'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, di quelli di cui».

3.5

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVellini, DE CRISTOFARO,
URAS

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3.6

ARRIGONI, BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).

3.7

CALEO, VACCARI

*Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: «da esso vigilati»,
inserire le seguenti: «nel rispetto di quanto stabilito nel decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300».*

3.8

CALEO, VACCARI

*Al comma 1, lettera b), numero 6), aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «attraverso la puntuale modifica della legge 6 dicembre 1991, n.
394, nel rispetto dell'attività legislativa e di indirizzo posta in essere dalle
competenti commissioni parlamentari;».*

3.9

RUTA

*Al comma 1, lettera b), numero 7), dopo la parola: «desertificazione»
aggiungere le seguenti: «nello specifico intendendo per suolo: lo strato su-
perficiale della crosta terrestre, formato da particelle minerali, materia or-
ganica, acqua, aria e organismi viventi. Esso, grazie alla propria fertilità
fisica, chimica e biologica, produce insostituibili funzioni e servizi ecosi-
stemici nella produzione di alimenti e di altre biomasse, nell'immagazzi-
nare e trasformare minerali, materia organica, acqua, energia e sostanze
chimiche, nel filtrare le acque e gli inquinanti. Il suolo rappresenta la piat-
taforma dell'attività umana, oltre a costituire l'habitat di gran parte degli*

organismi della biosfera; esso è fonte di materie prime ed è testimone degli ambienti del passato; esso inoltre è componente essenziale della Zona Critica della Terra, cioè dello strato che si estende dal limite più esterno della vegetazione fino alla zona in cui circolano le acque sotterranee. Il suolo è una risorsa soggetta a processi di formazione estremamente lenti e pertanto è da considerarsi una risorsa non rinnovabile».

3.10

FUCKSIA, CATALFO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

3.11

DI BIAGIO

Al comma 2, sopprimere la lettera i).

3.12

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, CRIMI, CAMPANELLA, FUCKSIA

Al comma 2, lettera i), sopprimere le parole da: «depenalizzazione degli illeciti» fino a: «vigente sanzione dell'ammenda».

3.13

DE PETRIS

Al comma 2, lettera i) sopprimere le parole da: «depenalizzazione degli illeciti ambientali» fino alle parole: «quali illeciti di natura penale».

3.14

FEDELI, SOLLO, PUPPATO, MANASSERO

Al comma 2, lettera i), sopprimere le parole da: «depenalizzazione degli illeciti» fino alle seguenti: «illeciti di natura penale».

3.15

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, BLUNDO, MORRA, CATALFO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 2, lettera m), sostituire le parole: «ai soli fini statistici e di monitoraggio» con le seguenti: «al fine di compilare un albo dei soggetti condannati per reati ambientali da rendere pubblico anche ai fini dell'esecuzione dei provvedimenti di cui alla lettera i)».

3.16

CALEO, VACCARI

Al comma 4, sostituire le parole: «procedura di cui all'articolo 1, comma 3», con le seguenti: «procedura di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 15 dicembre 2004, n. 308,».

3.17

ARRIGONI, BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 4, sostituire le parole: «con la procedura di cui articolo 1, comma 3,» con le seguenti: «con la procedura di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 15 dicembre 2004, n. 308,».

3.18

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 4, dopo le parole: «previa consultazione pubblica» inserire le seguenti: «che coinvolga almeno le associazioni di tutela ambientale maggiormente rappresentative a livello nazionale».

3.19

DE PETRIS

Al comma 4, dopo le parole: «previa consultazione pubblica», inserire le seguenti: «in particolare delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative».

3.20

CALEO, VACCARI

Al comma 4, dopo le parole: «previa consultazione pubblica» inserire le seguenti: «le cui modalità di svolgimento sono definite tramite apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

3.21

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro 60 giorni dal termine delle consultazioni, il MATTM rende pubbliche sul proprio sito le valutazioni sulle osservazioni eventualmente ricevute nel corso della consultazione pubblica e, se del caso, le modalità del loro recepimento».

3.22

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, MORRA, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri direttivi di cui alla presente legge. Il Governo, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza dall'esercizio della delega legislativa».

3.0.1

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 1, comma 1, lettera *b*) del decreto Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, sopprimere le seguenti parole: «quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide».

3.0.2

DI MAGGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 14 (Iniziative per la promozione economica e sociale) della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Per le finalità di cui al presente articolo l'Ente parco può affidare la gestione di beni e servizi in favore di imprese sociali e cooperative sociali, purché i relativi progetti siano finalizzati a realizzare, nel rispetto del decreto legislativo n. 155 del 2006 e della legge n. 381 del 1991 e s.m.i., inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati, con priorità per quelli di età compresa fra i 18 ed i 35 anni. Per le finalità di cui al presente comma trova applicazione, in quanto compatibile, la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 2005 e s.m.i".

2. Al comma 1 articolo 19 (Gestione delle aree protette marine) aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché alle imprese sociali, alle cooperative sociali e alle Onlus per finalità di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati ai sensi del decreto legislativo n. 155 del 2006 e della legge n. 381 del 1991 e s.m.i., con priorità per quelli di età compresa fra i 18 e 35 anni.

3. All'articolo 25 (Strumenti di attuazione) aggiungere i seguenti commi:

"6. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge gli Enti gestori della aree naturali protette possono affidare parte dei servizi alle cooperative sociali per finalità di inserimento lavorativo di soggetti

svantaggiati ai sensi della legge n. 381 del 1991 e s.m.i., con priorità per quelli di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

7. Per le finalità del presente articolo trova applicazione, in quanto compatibile, la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 2005 e s.m.i".».

Art. 4.

4.1

MARAN

Al comma 1, dopo le parole: «della presente legge», inserire le seguenti: «previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

4.2

PAGLIARI

Al comma 1, dopo le parole: «della presente legge», inserire le seguenti: «previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

4.3

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, dopo le parole: «della presente legge», inserire le seguenti: «previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

4.4

DE PETRIS

Al comma 1, dopo le parole: «n. 39,» inserire le seguenti: «previo parere della Conferenza Unificata».

Art. 5.**5.1**

DE PETRIS

*Sopprimere l'articolo.***5.2**MARCUCCI, PUGLISI, CONTE, COLLINA, DE MONTE, DI GIORGI, IDEM, MARTINI,
MINEO, TOCCI, ZAVOLI*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 della citata legge n. 137 del 2002, con riferimento ai seguenti specifici ambiti tematici:

a) definizione più specifica degli strumenti di tutela applicabili nelle aree e per gli immobili compresi nella lista del Patrimonio dell'umanità della Convenzione UNESCO del 16 novembre 1972;

b) coordinamento delle disposizioni del Codice con la giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori;

c) coordinamento e corretta sistematizzazione delle modifiche normative apportate al Codice successivamente all'approvazione dei decreti legislativi correttivi nn. 62 e 63 del 2008, anche mediante l'abrogazione delle norme incompatibili con il complessivo sistema di tutela;

d) coordinamento degli istituti e degli strumenti giuridici di tutela con quelli generali di semplificazione amministrativa, in modo da assicurare che la semplificazione non determini in nessun caso una diminuzione dei livelli di tutela e sia sempre assicurata una valutazione preventiva della-compatibilità degli interventi con la tutela del patrimonio culturale».

5.3

MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI, BOCCHINO, MORRA, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"», *inserire le seguenti:* «, previa consultazione obbligatoria di appositi tavoli tecnici di confronto, istituiti presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a cui partecipano i rappresentanti di tutte le istanze interessate ai settori oggetto della presente delega, concernenti beni d'interesse artistico, storico, archivistico, librario, archeologico o etnoantropologico».

5.4

MONTEVECCHI, SERRA, BOCCHINO, BIGNAMI, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione del criterio relativo al coinvolgimento delle fondazioni bancarie tra gli organismi di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 10 della legge 137/2002».

5.5

Giuseppe ESPOSITO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10, comma 2, lettera d) della legge 6 luglio 2002, n. 137, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "rivedere il sistema sanzionatorio degli illeciti concernenti i beni culturali con particolare riguardo agli illeciti amministrativi relativi ai beni paesaggistici, introducendo sanzioni opportunamente graduate in funzione della condotta posta in essere e della assenza o della totale o parziale difformità dall'autorizzazione paesaggistica"».

5.6

TOMASELLI, FILIPPI, ASTORRE, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, COLLINA, Stefano ESPOSITO, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, MARGIOTTA, ORRÙ, RANUCCI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10, comma 2, lettera d) della legge 6 luglio 2002, n. 137, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "rivedere il sistema sanzionatorio degli illeciti concernenti i beni culturali con particolare riguardo

agli illeciti amministrativi relativi ai beni paesaggistici, introducendo sanzioni opportunamente graduate in funzione della condotta posta in essere e della assenza o della totale o parziale difformità dall'autorizzazione paesaggistica"».

5.7

GIBIINO, Mariarosaria ROSSI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10, comma 2, lettera *d*) della legge 6 luglio 2002, n. 137, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "rivedere il sistema sanzionatorio degli illeciti concernenti i beni culturali con particolare riguardo agli illeciti amministrativi relativi ai beni paesaggistici, introducendo sanzioni opportunamente graduate in funzione della condotta posta in essere e della assenza o della totale o parziale difformità dall'autorizzazione paesaggistica"».

5.8

COMPAGNONE, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10, comma 2, lettera *d*) della legge 6 luglio 2002, n. 137, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "rivedere il sistema sanzionatorio degli illeciti concernenti i beni culturali con particolare riguardo agli illeciti amministrativi relativi ai beni paesaggistici, introducendo sanzioni opportunamente graduate in funzione della condotta posta in essere e della assenza o della totale o parziale difformità dall'autorizzazione paesaggistica"».

5.9

MARAN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10, comma 2, lettera *d*) della legge 6 luglio 2002, n. 137, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "rivedere il sistema sanzionatorio degli illeciti concernenti i beni culturali con particolare riguardo agli illeciti amministrativi relativi ai beni paesaggistici, introducendo sanzioni opportunamente graduate in funzione della condotta posta in essere e

della assenza o della totale o parziale difformità dall'autorizzazione paesaggistica"».

5.10

ARRIGONI, BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10, comma 2, lettera d) della legge 6 luglio 2002, n. 137, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "rivedere il sistema sanzionatorio degli illeciti concernenti i beni culturali con particolare riguardo agli illeciti amministrativi relativi ai beni paesaggistici, introducendo sanzioni opportunamente graduate in funzione della condotta posta in essere e della assenza o della totale o parziale difformità dall'autorizzazione paesaggistica"».

5.11

DI BIAGIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Con decreto da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il ministero dei beni culturali e del turismo in accordo con le regioni e gli enti locali provvede a censire attraverso una specifica mappatura, i parchi archeologici nazionali che sono a rischio degrado architettonico ed ambientale e che necessitano di interventi urgenti di bonifica, di riqualificazione ambientale e valorizzazione turistica, e delinea un piano di interventi di natura straordinaria da attuare entro la fine del 2014».

5.12

BONFRISCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42, il comma 1-bis è soppresso».

5.13

BONFRISCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 52 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2014, n. 42, al comma 1-bis, in fondo, aggiungere il seguente periodo: "In ogni caso devono essere considerate le posizioni degli esercenti legittimamente autorizzati. I provvedimenti delle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e delle sovrintendenze, finalizzati alla tutela del patrimonio culturale, sono adottati d'intesa con gli enti locali e le organizzazioni sindacali di categoria"».

5.0.1

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Delega al Governo per il riordino, la soppressione e la riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto legislativo finalizzato al riordino e alla riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, allo scopo di rendere maggiormente efficienti i servizi offerti nell'ambito del settore agro alimentare, di accrescere le sinergie con altri Ministeri ed enti da essi controllati, ed eliminare le sovrapposizioni negli interventi attraverso la fusione, incorporazione o unificazione strutturale di enti o loro rami di attività appartenenti allo stesso settore.

2. Il Governo opera la riorganizzazione di cui al comma 1 in sintonia con gli obiettivi indicati dall'agenda digitale italiana, ai sensi dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e provvede alla modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese agricole e allo snel-

limento degli adempimenti a carico delle medesime imprese attraverso la attivazione della Carta dell'impresa agricola. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di rilascio della Carta dell'impresa agricola, i dati informativi ed identificativi del titolare contenuti nella stessa, le modalità di funzionamento ed utilizzo nonché i servizi digitali operabili.

3. Nella predisposizione del decreto di cui al comma 1, il Governo è tenuto ad osservare i seguenti principi e criteri diretti vi:

a) revisione e contenimento della spesa pubblica, in attuazione del principio di cui all'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

b) riduzione a non più di quattro, attraverso soppressione, fusione o incorporazione degli enti esistenti e loro rami di attività, del numero degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui:

1) un ente cui siano attribuite funzioni di promozione e controllo delle attività di ricerca e di sperimentazione nel settore agro alimentare, e che eserciti l'indirizzo e il coordinamento, assieme a regioni e soggetti privati, delle attività di ricerca e sperimentazione gestite da società territoriali partecipate, come rete di *spin-off* universitari, così da permettere altresì una maggiore cooperazione tra gli enti pubblici nazionali di ricerca e il sistema delle autonomie regionali;

2) un ente cui siano attribuite le funzioni di trattamento delle informazioni e l'analisi dati in materia agricola, ittica e agroalimentare, nonché la costruzione delle elaborazioni socio-economiche a supporto delle politiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso l'utilizzo di dati raccolti unitariamente ed in maniera esclusiva dall'ISTAT;

3) un ente per la gestione efficace dei flussi finanziari derivanti dalla Politica agricola comune (PAC) e il coordinamento degli organismi pagatori, attraverso la riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e delle analoghe agenzie regionali, al fine di realizzare gradualmente un sistema di pagamenti effettuati da istituti di credito convenzionati con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e regioni a mezzo della Carta dell'impresa agricola di cui al comma 2, nonché attraverso lo scorporo delle funzioni di controllo attribuite all'Agenzia pubblica per i controlli in agricoltura (AGECONTROL), che garantisce effettive caratteristiche di terzi età ed operi in collegamento con gli organi di controllo e repressione frodi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e degli altri Ministeri;

4) un ente responsabile delle attività economiche e dei servizi economico-finanziari a sostegno delle imprese agricole, con limitata gestione diretta dei servizi economico-finanziari attraverso la messa in rete e la connessione con la strumentazione finanziaria privata, in particolare al fine di favorire i processi di modernizzazione, internazionalizzazione,

accrescimento dimensionale e occupazionale, e, attraverso un processo di concentrazione delle risorse, lo sviluppo e il sostegno dei consorzi fidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agro alimentare;

c) integrazione delle attività di promozione ed internazionalizzazione delle imprese agricole e di assistenza all'estero attraverso la specializzazione di un ramo dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed il coordinamento con agenzie, enti e strumenti di promozione di livello regionale;

d) potenziamento delle misure per la valorizzazione e il sostegno alle imprese operanti nel settore agro alimentare;

e) definizione della struttura degli enti e degli organi direttivi e di controllo, delle rispettive competenze e delle procedure di funzionamento, nonché di criteri di nomina che garantiscano la comprovata qualificazione scientifica e professionale dei componenti degli organi stessi nei settori in cui opera l'ente, con particolare riguardo ai presidenti degli enti medesimi;

f) ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con la valorizzazione delle professionalità esistenti;

g) utilizzo di quota parte dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione e riordino degli enti vigilati per politiche per la mobilità, la ricollocazione e la riqualificazione dei lavoratori dei suddetti enti, salvaguardando gli attuali livelli occupazionali;

h) razionalizzazione del sistema dei controlli da operare sulle imprese agricole e agroalimentari.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato tecnico per l'elaborazione del Piano di riordino del sistema degli enti vigilati. Il Comitato è composto da sei esperti di rilevanza nazionale nella ricerca concernente i settori agricolo, ittico ed agro alimentare, nonché nelle materie giuridiche, gestionale, economiche e dell'analisi statistica. Attraverso il Piano di riordino, che deve contenere le linee guida sulla base delle quali procedere alla predisposizione del decreto di cui al comma 1, il Comitato evidenzia le aree di attività di ciascun ente esistente, le sovrapposizioni operative e organizzative e le eventuali duplicazioni delle funzioni e delle attività, anche con riferimento alle strutture di livello regionale che svolgono compiti analoghi; imposta il progetto esecutivo su cui procedere alla riforma del sistema degli enti; valuta e definisce i necessari scorpori ed accorpamenti di rami di attività degli enti vigilati; definisce modalità e

tappe della transizione al nuovo sistema di enti vigilati, nonché i rispettivi ruoli dello Stato, delle regioni e degli enti locali. Il Comitato, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, monitora il rispetto delle linee guida elaborate nel Piano di riordino e segue, per i primi tre anni, l'andamento qualitativo e quantitativo derivante dall'applicazione del medesimo decreto.

5. Lo schema di decreto, previa intesa da sancire in sede di Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il loro parere entro il termine di due mesi dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, ritrasmette il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro un mese dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda conformarsi all'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità dall'intesa. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 3, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al presente comma, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive, anche sulla base del monitoraggio operato dal Comitato tecnico di cui al comma 4».

5.0.2

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Delega al governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura)

1. Al fine di procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura, il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle politiche-agricole alimentari e forestali, d'intesa

con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e di concerto con gli altri Ministri interessati, uno o più decreti legislativi meramente ricognitivi della legislazione vigente, con i quali provvede a raccogliere in un apposito testo unico tutte le norme in materia.

2. Gli schemi dei decreti di cui al comma 1, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, compreso quello della Commissione parlamentare per la semplificazione, da rendersi entro sessanta giorni dall'assegnazione alle commissioni medesime. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, ritrasmette il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, perché su di esso sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine per l'espressione del parere parlamentare, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.

3. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

b) organizzazione delle disposizioni per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse;

c) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

d) risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto dei consolidati orientamenti giurisprudenziali».

Art. 6.

6.1

CASTALDI, GIROTTI, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, capoverso «5», primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «30 giugno 2014».

6.2

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 1, capoverso «5», primo periodo, sostituire le parole: «dei Ministri competenti» con le seguenti: «sentiti i Ministeri interessati e le associazioni imprenditoriali.».

6.3

SOLLO, BRUNI, DE MONTE, D'ONGHIA, FUCKSIA, CAMPANELLA, SAGGESE, CUCCA, CENTINAIO, PAGLIARI, ANGIONI

Al comma 1, capoverso «5», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I regolamenti di delegificazione di cui al presente comma, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1988 sono sottoposti al parere della Commissione parlamentare per la semplificazione di cui all'articolo 14, comma 19 della legge 28 novembre 2005, n. 246, che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta.».

6.4

BARANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 83-bis, comma 12, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppresse le parole "che deve avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto"».

6.0.1

FISSORE, ZANDA, MARTINI, LEPRI, MATURANI, TONINI, ALBANO, ANGIONI, ASTORRE, BIANCO, BORIOLI, CALEO, CANTINI, CAPACCHIONE, CARDINALI, CIRINNÀ, COLLINA, CUCCA, CUOMO, DE BIASI, DEL BARBA, DE MONTE, Stefano ESPOSITO, FABBRI, FAVERO, FEDELI, Elena FERRARA, FILIPPIN, FORNARO, GATTI, Rita GHEDINI, GIACOBBE, GINETTI, GOTOR, GRANAIOLA, LAI, LO GIUDICE, LUMIA, MANASSERO, MARGIOTTA, Mauro Maria MARINO, MATTESINI, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MIRABELLI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PADUA, PARENTE, PEGORER, PIZZETTI, RANUCCI, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, RUSSO, SAGGESE, SANGALLI, SCALIA, SILVESTRO, SOLLO, SONEGO, SPILABOTTE, TOCCI, TOMASELLI, TURANO, VACCARI, VATTUONE, ZANONI, AIELLO, ALBERTINI, ANITORI, ARACRI, BENCINI, BERGER, BISINELLA, BOCCA, BRUNI, BUEMI, CAMPANELLA, CANDIANI, CARIDI, CENTINAIO, CERVellini, CONSIGLIO, CONTE, CONTI, COTTI, DALLA ZUANNA, D'AMBROSIO LETTIERI, D'ANNA, DE CRISTOFARO, DE PETRIS, DE PIETRO, DELLA VEDOVA, DI BIAGIO, D'ONGHIA, FLORIS, FRAVEZZI, GAMBARO, GASPARRI, GIANNINI, IURLARO, LANGELLA, LANZILLOTTA, LEZZI, LIUZZI, MARAN, Luigi MARINO, MARTON, MOLINARI, MORONESE, MORRA, MUSSINI, NACCARATO, NENCINI, NUGNES, OLIVERO, ORELLANA, PALMA, PANIZZA, PELINO, PERRONE, PETRAGLIA, PICCOLI, RAZZI, ROMANO, Maurizio ROSSI, SACCONI, SANTANGELO, SERRA, SUSTA, TARQUINIO, TAVERNA, TORRISI, URAS, VOLPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è soppresso.

2. Il requisito del rilascio di garanzia fideiussoria per l'erogazione degli anticipi, a favore di soggetti privati, sulla quota nazionale relativa al cofinanziamento dei programmi di politica comunitaria, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, viene meno per tutte le pratiche in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

6.0.2

ZIZZA, AMORUSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Semplificazione degli oneri e certezza dell'identità in merito alla risoluzione consensuale del rapporto e alla richiesta di dimissioni volontarie)*

1. All'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 16 è sostituito dal seguente: "Il comma 4 dell'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente: 4. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9, devono essere effettuate su moduli resi disponibili presso i rivenditori autorizzati alla rivendita dei documenti aventi valenza fiscale di cui agli articoli 10 e 11 del decreto ministeriale 29 novembre 1978. Tali moduli, numerati progressivamente con le stesse modalità dei documenti aventi valenza fiscale, dovranno riportare i dati del distributore autorizzato ed i dati dello scontrino e/o documento fiscale di acquisto. Il modulo non dovrà avere data di acquisto anteriore a 15 giorni rispetto alla data delle dimissioni. Il modulo sarà redatto in triplice copia (copia datore di lavoro, copia lavoratore e copia per il servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio). La copia per il servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio potrà essere consegnata a mano o inviata per raccomandata con avviso di ricevimento a cura del lavoratore che dovrà conservare copia del modulo di avvenuta ricezione insieme alla prova attestante la ricezione da parte del datore di lavoro (firma in calce alla copia del lavoratore o copia della ricevuta postale di avvenuta ricezione da parte del datore di lavoro). Le dimissioni si ritengono presentate alla data attestata sulla ricevuta dell'avvenuta consegna a mano, o sull'avviso di ricevimento in caso di invio per raccomandata, al datore di lavoro. L'acquisizione dei dati identificativi dell'acquirente da parte del rivenditore autorizzato avvengono secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, per i rivenditori di documenti aventi valenza fiscale. La trasmissione di tali dati da parte del rivenditore autorizzato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avviene se-

condo quanto disposto dallo stesso decreto o su richiesta da parte dello stesso Ministero";

b) i commi 17-23 sono sostituiti dal seguente: "17. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice e dal lavoratore, pena la sua nullità, è presentata tramite le stesse modalità di cui al comma 16".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

6.0.3

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, misurazione degli oneri amministrativi e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell'Unione europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 40 la rubrica è sostituita dalla seguente: "40. (L) Certificati", e sono premessi i seguenti commi:

"2. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

3. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura 'Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi'";

b) all'articolo 41, il comma 2 è soppresso;

c) all'articolo 43, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato";

d) dopo l'articolo 44 è inserito il seguente: "44-bis. Acquisizione d'ufficio di informazioni. 1. Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore. 2. La documentazione antimafia è acquisita d'ufficio dalle pubbliche amministrazioni procedenti nel rispetto della specifica normativa di settore.";

e) l'articolo 72 è sostituito dal seguente: "72. Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli. 1. Ai fini dell'accertamento d'ufficio di cui all'articolo 43, dei controlli di cui all'articolo 71 e della predisposizione delle convenzioni quadro di cui all'articolo 58 del CAD, le amministrazioni certificanti individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti. 2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione. 3. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei responsabili dell'omissione.";

f) all'articolo 74, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) la richiesta e l'accettazione di certificati o di atti di notorietà" ed è aggiunta la seguente lettera: "d) il rilascio di certificati non conformi a quanto previsto all'articolo 40, comma 2.".

3. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. La relazione AIR di cui al comma 5, lettera a), dà conto, tra l'altro, in apposite sezioni, della valutazione del rispetto dei livelli minimi di regolazione comunitaria ai sensi dei commi 25, 26 e 27, della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese, degli oneri amministrativi e della stima dei relativi costi, introdotti o eliminati nei confronti di cittadini e imprese. Per oneri amministrativi si intendono gli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche ammini-

strazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"25. Gli atti di recepimento di direttive comunitarie non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 27.

26. Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie:

a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, *standard*, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;

b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;

c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.

27. L'amministrazione dà conto delle circostanze eccezionali, valutate nell'analisi d'impatto della regolamentazione, in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione comunitaria. Per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano comunque, i metodi di analisi definiti dalle direttive di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246."».

6.0.4

Giovanni MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, Mario FERRARA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'Allegato II di cui all'articolo 16, comma 4 del decreto legislativo n. 115 del 2008 sono apportate le seguenti modifiche:

– all'articolo 4, comma 1, lettera a) è aggiunto, in fine, il seguente punto:

"3) per la prima stipula contrattuale, la riduzione dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 10 per cento rispetto al corrispondente indice riportato sull'attestato di certificazione energetica, nei tempi concordati tra le parti e comunque non oltre il primo

anno di vigenza contrattuale, attraverso la realizzazione degli interventi strutturali di riqualificazione energetica degli impianti o dell'involucro edilizio indicati nell'attestato di certificazione energetica e finalizzati al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia.";

– all'articolo 5, comma 1, lettera *a*) le parole "10 per cento" sono sostituite con le parole "15 per cento";

– all'articolo 5, comma 1, lettera *c*) le parole "5 per cento" sono sostituite con le parole "10 per cento";

– all'articolo 5, comma 3, lettera *b*) le parole "un contratto servizio energia 'Plus' ha validità equivalente a un contratto di locazione finanziaria nel dare accesso ad incentivanti e agevolazioni di qualsiasi natura finalizzati alla gestione ottimale e al miglioramento delle prestazioni energetiche" sono soppresse;

– all'articolo 6, comma 2, la lettera *a*) è soppressa;

– all'articolo 6, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La remunerazione del servizio fornito deve essere misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati e non deve essere riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita."».

6.0.5

Giovanni MAURO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, SCAVONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

All'articolo 16 del decreto legislativo n. 115 del 2008, dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Allo scopo di garantire l'indipendenza e la concorrenza nell'attività di fornitura dei servizi energetici e nella vendita di energia al dettaglio nei confronti dell'utente finale, anche sulla base di quanto disposto dall'articolo 6, comma 3 e dall'articolo 12, comma 1 della direttiva europea 2006/32/CE, nonché al fine di assicurare una reale efficacia alle misure di miglioramento dell'efficienza energetica, le società di vendita di energia al dettaglio e i distributori di energia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *q*) e *s*) del presente decreto, ivi incluse le società eventualmente a esse collegate di esse controllanti o da esse controllate, non possono rivestire contemporaneamente il ruolo di fornitore di servizi energetici in qualità di ESCO e di venditore o distributore di energia nei confronti del medesimo cliente finale."».

6.0.6.

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Semplificazioni per le imprese)*

1. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano alle attività di cui all'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, e all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228".».

Art. 7.**7.1**

ASTORRE, TOMASELLI, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» aggiungere le seguenti: «e sentite le organizzazioni dei settori economici interessati».

Conseguentemente, al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «Entro il 31 dicembre 2014, le amministrazioni titolari di banche dati certificanti garantiscono l'accesso per via telematica alle banche dati stesse da parte delle amministrazioni precedenti e delle Agenzie per le imprese accreditate ai sensi dell'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali e accesso telematico ai dati delle pubbliche amministrazioni».

7.2

SCIBONA, BLUNDO, CIOFFI, CATALFO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e trasmette annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi di semplificazione».

7.3

SOLLO, BRUNI, DE MONTE, D'ONGHIA, FUCKSIA, CAMPANELLA, SAGGESE, CUCCA, CENTINAIO, PAGLIARI, ANGIONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione illustra alla Commissione parlamentare per la semplificazione i contenuti dell'Agenda entro 45 giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri».

7.4

PICCOLI

Al comma 4, sostituire le parole: «a carico dei comuni verso altre pubbliche amministrazioni, autorità ed istituzioni di controllo» *con le seguenti:* «tra le pubbliche amministrazioni, autorità ed istituzioni di controllo, ivi comprese le Sezioni di Controllo della Corte dei Conti».

7.5

DE PETRIS

Al comma 4, dopo le parole: «comunicazioni a carico» *inserire le seguenti:* «delle Regioni e».

7.6

PICCOLI

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono obblighi di invio di dati e informazioni da e per gli enti locali da parte di soggetti terzi».

7.7

DE PETRIS

Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «enti locali» *con:* «amministrazioni regionali e locali».

7.8

PICCOLI

Al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) razionalizzazione, anche mediante revisione e integrazione della disciplina vigente, degli obblighi di invio dei dati e informazioni al fine di evitare duplicazioni di adempimenti in capo alle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, innanzitutto preventivamente comparando i costi derivanti dall'assolvimento dell'obbligo di invio da parte degli uffici e delle amministrazioni con i benefici generali provenienti dallo stesso adempimento in favore del buono svolgimento dell'attività amministrativa e inoltre prevedendo la comunicazione ad un unico soggetto, nonché garantendo l'accessibilità delle informazioni agli altri soggetti interessati».

7.9

DE PETRIS

Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: «ai comuni» con le seguenti: «amministrazioni regionali e locali».

7.10

PICCOLI

Al comma 4, alla lettera c), sostituire, in fine, le parole: «dei comuni» con le seguenti: «delle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali».

7.11

DE PETRIS

Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «e delle Regioni».

7.12

PICCOLI

Al comma 4, alla lettera d), dopo le parole: «dati ed informazioni», inserire le seguenti: «favorendo in particolare forme di cooperazione applicativa e di accesso diretto certificato agli archivi di dati».

7.13

PICCOLI

Al comma 4, alla lettera e), dopo le parole: «entro i quali le rilevazioni» inserire le seguenti: «o le procedure di interscambio».

7.14

PICCOLI

Al comma 4, alla lettera f), dopo le parole: «al fine di evitare duplicazioni», aggiungere le seguenti: «nella raccolta dei medesimi dati».

7.15

DE PETRIS

Al comma 4, lettera g), dopo le parole: «enti locali» inserire le seguenti: «alle Regioni, al Centro interregionale Studi e documentazione (Cinsedo),».

7.16

PICCOLI

Al comma 4, alla lettera g), dopo le parole: «resi disponibili agli enti locali» inserire le seguenti: «in forma singola o associata ai sensi del Capo V del Titolo II del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267».

7.17

PICCOLI

Al comma 4, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«h) le procedure di interscambio dei dati e di cooperazione applicativa devono essere previste in modo da garantirne agli utenti la più semplice ed efficace fruizione, senza determinare nuovi oneri a carico dei vari soggetti interessati».

7.18

PICCOLI

Al comma 5 dopo le parole: «le province autonome e gli enti locali» inserire le seguenti: «, in forma singola o associata ai sensi del Capo V, del Titolo II, del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267,».

7.19

PICCOLI

Al comma 9, sostituire le parole: «le amministrazioni titolari di banche dati certificanti garantiscono l'accesso per via telematica alle banche dati stesse da parte degli amministratori precedenti» con le seguenti: «le amministrazioni titolari di banche dati certificanti garantiscono l'accesso per via telematica, anche in modalità di interscambio e cooperazione applicativa, alle banche dati stesse da parte degli amministratori e dei pubblici ufficiali precedenti»

7.20

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All'articolo 45, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, a decorrere dalla data del primo accesso alla casella di posta elettronica successivo alla trasmissione.».

7.21

PICCOLI

Al comma 10, lettera b), dopo le parole: «accessibili mediante mezzi elettronici» inserire le seguenti: «e sistemi di interscambio e cooperazione applicativa».

7.22

ALBERTI CASELLATI, AUGELLO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di conseguire maggiore efficienza, tempestività e uniformità su tutto il territorio nazionale nell'erogazione di servizi pubblici anche digitali e di consentire agli utenti la semplificazione nel relativo accesso, le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali possono stipulare, nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, convenzioni con concessionari di pubblici servizi essenziali su tutto il territorio nazionale dotati di infrastrutture fisiche, logistiche e piattaforme tecnologiche integrate per l'erogazione dei servizi, su scala nazionale, delegati della pubblica amministrazione che necessitino della identificazione personale degli aventi diritto. L'interessato oltre al servizio standard potrà chiedere servizi aggiunti vi nonché l'effettuazione dei servizi anche digitali resi, ove disponibili, in mobilità a domicilio per i quali corrisponderà direttamente al concessionario il relativo onere, reso preventivamente noto attraverso apposita informativa all'utenza. L'interessato provvederà al pagamento dei servizi ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. All'attuazione delle predette disposizioni si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione e dello Sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le aree dei servizi delegati della pubblica amministrazione, anche a valore aggiunto, che possono essere oggetto delle succitate convenzioni, il livello e le modalità delle relative prestazioni, le caratteristiche che i soggetti erogatori dei servizi di cui al comma precedente devono avere al fine di garantire su tutto il territorio nazionale prestazioni uniformi, tempestive e di qualità nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni nonché in con-

formità delle previsioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni».

7.23

ALBERTI CASELLATI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di conseguire maggiore efficienza, tempestività e uniformità su tutto il territorio nazionale nell'erogazione di servizi pubblici anche digitali e di consentire agli utenti la semplificazione nel relativo accesso, le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali possono stipulare, nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, convenzioni con concessionari di pubblici servizi essenziali su tutto il territorio nazionale dotati di infrastrutture fisiche, logistiche e piattaforme tecnologiche integrate per l'erogazione dei servizi, su scala nazionale, delegati della pubblica amministrazione che necessitino della identificazione personale degli aventi diritto. L'interessato oltre al servizio standard potrà chiedere servizi aggiuntivi nonché l'effettuazione dei servizi anche digitali resi, ove disponibili, in mobilità a domicilio per i quali corrisponderà direttamente al concessionario il relativo onere, reso preventivamente noto attraverso apposita informativa all'utenza. L'interessato provvederà al pagamento dei servizi ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e Semplificazione e dello Sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le aree dei servizi delegati della pubblica amministrazione, anche a valore aggiunto, che possono essere oggetto delle succitate convenzioni, il livello e le modalità delle relative prestazioni, le caratteristiche che i soggetti erogatori dei servizi devono avere al fine di garantire su tutto il territorio nazionale prestazioni uniformi, tempestive e di qualità nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni nonché in conformità delle previsioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni».

7.0.1

Giovanni MAURO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, SCAVONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.**

1. Senza ulteriori oneri per lo Stato è istituito il Comitato per la Certificazione Digitale che provvede al monitoraggio dell'acquisizione e adozione di nuove tecnologie da parte di tutti gli Enti inclusi nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, informando semestralmente la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5. Compito del Comitato è ratificare la conformità dell'operato degli Enti sopra menzionati, nonché di certificarne periodicamente l'adeguamento organizzativo e nella attività svolte agli adempimenti relativi all'uso di nuove tecnologie. Nell'espletamento di questa funzione il Comitato può irrogare sanzioni. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite la composizione, le modalità e disciplina di funzionamento del Comitato di cui sopra, nonché le fattispecie sanzionatorie».

7.0.2

DE PETRIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.**

*(Semplificazione dell'accesso ai servizi on-line
della Pubblica Amministrazione)*

1. All'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente comma:

"9. Gli *account* ed i servizi *on-line* della Pubblica Amministrazione che richiedono un accesso tramite credenziali di tipo alfanumerico, prevedono l'accesso da parte del cittadino in relazione al proprio *account* anche

tramite Carta Nazionale dei Servizi, Carta di identità Elettronica e, in futuro, tramite Documento Unificato".

2. Per consentire alle Pubbliche Amministrazioni di predisporre l'accesso alternativo tramite Carta Nazionale dei Servizi, Carta di identità Elettronica e, in futuro, tramite Documento Unificato, le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano dopo 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

7.0.3

CANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. L'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, si interpreta nel senso che i soggetti ivi elencati, competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni degli elettori, possono esercitare la funzione autenticante senza alcuna limitazione territoriale, anche al di fuori del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari e per consultazioni che non si svolgono nel suddetto territorio».

7.0.4

SOLLO, BRUNI, DE MONTE, D'ONGHIA, FUCKSIA, CAMPANELLA, SAGGESE, CUCCA, CENTINAIO, PAGLIARI, ANGIONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, in materia di funzioni della Commissione parlamentare per la semplificazione)

1. All'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono approntate le seguenti modificazioni:

a) il comma 20 è sostituito dal seguente:

"20. Le spese per il funzionamento della Commissione e quelle per le consulenze e collaborazioni esterne ritenute necessarie sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.";

b) dopo il comma 21 sono inseriti i seguenti:

"21-*bis*. Alla Commissione sono altresì attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza in materia di semplificazione normativa e amministrativa. In particolare, la Commissione effettua un monitoraggio della normativa vigente, formulando le proposte ritenute opportune per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato in materia di semplificazione normativa ed amministrativa. A tal fine, il Governo presenta alla Commissione, entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione che indica in forma sintetica:

a) l'implementazione degli interventi di semplificazione, con specifico riguardo all'attuazione data all'Agenda per la semplificazione ed ai procedimenti di delega aperti;

b) i risultati conseguiti nell'anno solare precedente, specificando gli oneri regolatori oggetto di misurazione, quelli semplificati e quelli eliminati, nonché i nuovi oneri eventualmente introdotti;

c) gli obiettivi perseguiti, con la specificazione dei tempi necessari per il loro conseguimento.

21-*ter*. I progetti di legge contenenti misure di semplificazione sono sottoposti al parere della Commissione con le modalità, le procedure ed i termini determinati dai regolamenti parlamentari"».

7.0.5

SOLLO, BRUNI, DE MONTE, D'ONGHIA, FUCKSIA, CAMPANELLA, SAGGESE, CUCCA, CENTINAIO, PAGLIARI, ANGIONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.7-*bis*.

(Modifica dell'articolo 11-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di testi unici compilativi)

1. All'articolo 17-*bis*, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ciascun testo unico, sentita la Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta, è emanato con decreto del Presidente' della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri"».

7.0.6

VACCARI, CALEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)

1. All'articolo 21, comma 1, lettera *m*) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la parola "Alpi," sono inserite le seguenti: "e per la attuazione della caccia di selezione agli ungulati,"».

7.0.7

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Perentorietà dei termini)

1. All'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Tutti i termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi sono perentori ed alla loro scadenza si intende formato il provvedimento amministrativo positivo"».

7.0.8

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure di semplificazione amministrativa)

1. Le pubbliche amministrazioni, pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'i-

stante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza, nonché l'elenco dei responsabili incaricati al rilascio degli atti relativi al procedimento».

7.0.9

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per locazioni)

1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle spese degli enti territoriali, gli enti locali, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a pubblicare sui propri siti istituzionali i canoni di locazione o di affitto versati dall'amministrazione per il godimento di beni immobili, le finalità di utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione degli stessi come risultanti dal contratto di locazione».

7.0.10

CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Accesso diffuso ai poteri dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato sugli atti amministrativi che determinano distorsioni della concorrenza)

1. All'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. I poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui al presente articolo sono attivabili, entro trenta giorni, anche mediante segnalazione dei soggetti nei confronti dei quali il provvedimento amministrativo è destinato a produrre effetti diretti ovvero da qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché dai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento. In tal caso i termini di cui al comma 2 decorrono dalla data della segnalazione"».

7.0.11

CATALFO, FUCKSIA, CAMPANELLA, CRIMI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Riordino della disciplina concernente la rilevazione di informazioni e la trasmissione di dati e comunicazioni relativi all'incontro tra domanda e offerta di lavoro)

1. Tutti i soggetti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e alle note circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13/SEGR/000440 del 4 gennaio 2007 e n. 13/SEGR/0004746, compresi i datori di lavoro, hanno l'obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella Banca dati di cui al decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e di trasmettere tutti i dati elaborati in loro possesso relativi agli utenti.

2. I soggetti di cui al precedente comma procedono all'incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro reperendo i lavoratori dalla Banca dati di cui al decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99».

7.0.12

CATALFO, FUCKSIA, CAMPANELLA, CRIMI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Riordino della disciplina concernente la rilevazione di informazioni e la trasmissione di dati e comunicazioni relativi all'incontro tra domanda e offerta di lavoro)

1. Ai fini dell'efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo dei soggetti disoccupati, dei soggetti percettori di ammortizzatori sociali e di tutti i soggetti coinvolti nell'incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro, vengono attribuite le seguenti competenze:

a) le strutture dei centri per l'impiego hanno il compito di prendere in carico l'utente, di ricevere l'anagrafica e l'informativa utente dei soggetti di cui al precedente comma. I centri per l'impiego gestiscono le pro-

cedure, coordinano le attività di tutti gli enti che si occupano a vario titolo di incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro;

b) i comuni hanno il compito di implementare i dati relativi all'anagrafica utenti e tutti i dati loro richiesti utili a supportare le procedure per l'efficace incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro;

c) le regioni hanno il compito di favorire, in coordinamento con i centri per l'impiego, i comuni e in accordo con i ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà imprenditoriali, attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivando iniziative fra i comuni anche consorziati tra loro. Le regioni attraverso l'Osservatorio del mercato del lavoro e delle politiche di *welfare* a livello regionale monitorano la distribuzione del reddito, la struttura della spesa sociale e forniscono le statistiche su disoccupati, inoccupati, occupati;

d) le direzioni regionali e territoriali del lavoro per quanto attiene alle attività da esse esercitate alimentano la banca dati di cui al comma 2;

e) le scuole di ogni ordine e grado forniscono ai centri per l'impiego ed ai comuni le informazioni relative all'assolvimento degli obblighi scolastici ed implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei soggetti beneficiari;

f) le agenzie formative accreditate ai sensi: dell'Accordo Stato Regioni del 20 marzo 2008, dell'Accordo 131/2003 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, dell'Accordo Stato Regioni 1° agosto 2002, del decreto ministeriale (MIps) 25 maggio 2001, n. 166, dell'Accordo Stato Regioni del 18 febbraio 2000, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, legge 24 giugno 1997, n. 196, forniscono ai centri per l'impiego ogni informazione in relazione alla programmazione dei corsi e dei percorsi formativi e alla frequenza ai corsi ed ai percorsi formativi svolta dai cittadini ed implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei soggetti tramite la Struttura informativa centralizzata;

g) le Università e gli istituti di alta formazione alimentano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei cittadini tramite la Struttura informativa centralizzata.

h) l'INPS condivide, mediante la Banca dati di cui al comma 2, con i centri per l'impiego i dati riguardanti l'erogazione di tutti i sussidi che ha in gestione.

2. Le strutture di cui al comma 1, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dati definite dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ampliano, implementano ed utilizzano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la Banca dati di cui al decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nella quale confluiscono almeno: dati anagrafici del cittadino, stato di famiglia, certificazione isee, dati in possesso dell'INPS, competenze certificate del cittadino acquisite in ambito formale, non formale e informale, stato di frequenza scolastica dello studente.

3. Tutti i soggetti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modificazioni, e alle note circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.13/SEGR/000440 del 4 gennaio 2007 e n. 13/SEGR/0004746, compresi i datori di lavoro, hanno l'obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella Banca dati di cui al decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e di trasmettere tutti i dati elaborati in loro possesso relativi agli utenti.

4. I soggetti di cui al precedente comma procedono all'incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro reperendo i lavoratori dalla Banca dati di cui al decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99».

7.0.13

MANDELLI, BERNINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Semplificazioni in materia farmaceutica)

1. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "ad uno dei soci" sono sostituite dalle seguenti: "ad un farmacista iscritto all'albo";

b) al comma 4-bis, la parola: "quattro" è sostituita dalle seguenti: "dieci"».

7.0.14

MANDELLI, BERNINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Semplificazioni in materia farmaceutica)

1. All'articolo 7, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due anni"».

7.0.15

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Semplificazioni in materia farmaceutica)

1. L'articolo 68, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sostituito dal seguente:

"Art. 68. – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottempera alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita, di carico e scarico e di lavorazione, nonché all'obbligo di trasmissione dei dati e di denuncia di cui agli articoli da 60 a 67 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 3.000"».

7.0.16

MANDELLI, BERNINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Semplificazioni in materia farmaceutica)*

1. All'articolo 12, comma 8, della legge 2 aprile 1968, n. 475 le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi"».

7.0.17

MANDELLI, BERNINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Semplificazioni in materia farmaceutica)*

1. L'articolo 11, comma 17, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è soppresso».

7.0.18

MANDELLI, BERNINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Semplificazioni in materia farmaceutica)*

1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 102. – *1.* Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.

Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali.

2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000».

7.0.19

MANDELLI, BERNINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Semplificazioni in materia farmaceutica)

1. Fermo restando quanto stabilito in regime di Servizio Sanitario Nazionale, i servizi di cui al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 e di cui all'elencazione dei relativi decreti ministeriali di attuazione nonché ogni altro servizio conforme alla normativa vigente sono erogabili dalle farmacie con oneri interamente a carico del cittadino».

7.0.20

MANDELLI, BERNINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Semplificazioni in materia farmaceutica)

1. L'autorizzazione sanitaria all'esercizio della farmacia, in caso di condanna con sentenza di primo grado per il reato di cui all'articolo 348 del codice penale, non può essere trasferita per atto tra vivi fino alla conclusione del procedimento penale. La sentenza definitiva di condanna comporta di diritto la decadenza dalla titolarità della farmacia».

7.0.21

MANDELLI, BERNINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Semplificazioni in materia farmaceutica)

1. Per eseguire le preparazioni magistrali di medicinali per i quali non esista in commercio un equivalente medicinale industriale, il farmacista può, nel rispetto delle norme di buona preparazione della Farmacopea Ufficiale, utilizzare quale materia prima medicinali di origine industriale di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro paese dell'Unione europea qualora il principio attivo non sia prontamente reperibile. Nell'allestimento di preparazioni galeniche, il prezzo delle sostanze impiegate si determina raddoppiando quello di acquisto, del quale deve essere conservata prova documentale».

7.0.22

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Decadenza dalla titolarità della farmacia)

1. All'articolo 443 del codice penale le parole: "detiene per il commercio," sono soppresse».

Conseguentemente il comma 3 dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 443 del codice penale, la detenzione di medicinali scaduti in farmacia, qualora risultino guasti o imperfetti, è punita con la sanzione amministrativa da ' 500 ad euro 1.500».

7.0.23

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Accesso al Servizio Sanitario Nazionale)

1. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, sostituire il comma 4 con 1 seguenti:

"1. L'attività del direttore di farmacia privata aperta al pubblico, risultante da atti formali, è valutata, per il 25 per cento della sua durata, con il punteggio previsto per la qualifica di direttore presso le farmacie comunali o municipalizzate.

2. Il servizio prestato in qualità di collaboratore presso farmacie private aperte al pubblico, risultante da atti formali, con iscrizione previdenziale, e il servizio prestato presso aziende farmaceutiche in qualità di informatore-scientifico del farmaco, risultante da atti formali, sono valutati, per il 25 per cento della rispettiva durata, con il punteggio previsto per la qualifica di collaboratore presso le farmacie comunali o municipalizzate"».

7.0.24

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219)*

1. All'articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 dopo la parola: "dipendono" aggiungere le seguenti: "ovvero alle farmacie"».

7.0.25

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Semplificazioni in materia alimentare)

1. All'articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, con la legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 11-*bis*, è aggiunto il seguente:

11-*ter*. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari stipulati tra gli operatori della filiera del farmaco».

7.0.26

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Delega al Governo in materia di contrassegni di legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati)

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative dell'articolo 39-*duodecies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere alla dematerializzazione dei contrassegni di cui all'articolo 39-*duodecies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e la loro sostituzione tramite apposizione sui singoli condizionamenti delle sigarette di un codice alfa-numerico-univoco per ciascun condizionamento e generato da apposito sistema informatico centralizzato gestito dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

b) definire le caratteristiche e la funzionalità del codice alfa-numerico di cui alla lettera a), che deve consentire l'autenticazione di ogni singolo condizionamento, compresa l'identificazione della data, del luogo e del macchinario di produzione, nonché del soggetto titolare della fabbrica di produzione;

c) definire la tempistica relativa alla graduale applicazione del codice alfa-numerico di cui alla lettera a) in sostituzione dei contrassegni di legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati di Stato.

2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

7.0.27

DI MAGGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Al decreto ministeriale 28 maggio 1993 "Individuazione ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, dei servizi locali indispensabili dei comuni, delle province e delle comunità montane" sono aggiunte le prestazioni previste dall'articolo 22 (*Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*) della legge 8 novembre 2000, n. 328"».

Art. 8.

8.1

PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 1, dopo la parola: «inglese» inserire le seguenti: «francese, tedesca e spagnola».

Art. 9.**9.1**

DELLA VEDOVA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Non può essere concessa la residenza ai richiedenti nei confronti dei quali sia stato avviato, in relazione all'immobile oggetto della richiesta, il procedimento penale per il reato di occupazione abusiva di cui all'articolo 633, primo comma, del codice penale.

1-ter. Ove la residenza sia stata concessa, l'Ufficiale di stato civile, nel caso di cui al comma 1-bis, procede alla cancellazione della stessa».

9.0.1

ZANDA, FINOCCHIARO, DI GIORGI, FEDELI, Rita GHEDINI, LO MORO, TONINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 9-bis***(Norme in materia di luogo legale di nascita)*

1. A tutti gli effetti anagrafici, di stato civile, statistici si considera luogo di nascita della persona il comune in cui la madre ha residenza e stabile dimora, ancorché il parto sia avvenuto in un comune diverso;

2. Qualora la madre non intenda riconoscere il neonato e vi provveda invece il padre si considera luogo di nascita il comune di residenza e stabile dimora del padre.

3. In mancanza del riconoscimento di entrambi i genitori luogo di nascita è il comune in cui è avvenuto il parto.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai nati all'estero.

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare l'articolo 30 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n.396, disponendo che la dichiarazione di nascita venga resa direttamente all'ufficiale di stato civile del luogo legale di nascita, ovvero che a questi venga trasmessa per la trascrizione la dichiarazione resa alla direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuto il parto».

9.0.2

CIOFFI, PUGLIA, SCIBONA, BLUNDO, MORRA, CATALFO, CRIMI, CAMPANELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art.9-bis***(Adempimenti per facilitare la partecipazione popolare)*

1. I comuni privi dei regolamenti attuativi degli istituti ed organismi di partecipazione popolare di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono approvarli entro e non oltre 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione della presente legge».

Art. 10.**10.1**

ENDRIZZI, CRIMI, CAMPANELLA

*Sopprimere l'articolo.***10.2**

CROSIO, BISINELLA, COMAROLI, CALDEROLI

*Sopprimere l'articolo.***10.3**

FILIPPI

*Sopprimere l'articolo.***10.4**

MARAN

Sopprimere l'articolo.

10.5

Giovanni MAURO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, SCAVONE

*Sopprimere l'articolo.***10.6**

ENDRIZZI, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Misure di semplificazione del regime giuridico dei veicoli e soppressione del PRA*) - 1. A decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi cessano di essere sottoposti alle disposizioni riguardanti i beni mobili registrati, di cui all'articolo 2683, numero 3), e all'articolo 2810, commi secondo, per la parte relativa agli autoveicoli, e terzo, del codice civile. Ai predetti autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si applicano, ai sensi del terzo comma dell'articolo 812 del codice civile, le disposizioni sui beni mobili, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.

2. Gli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro conservativo e il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli i rimorchi, sono registrati nell'Archivio nazionale dei veicoli istituito ai sensi degli articoli 225 e 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per l'efficacia nei confronti dei terzi, ai sensi dell'articolo 2644 del codice civile. Gli stessi atti sono soggetti ad annotazione nella carta di circolazione.

3. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente articolo ed è soppresso il pubblico registro automobilistico (PRA) di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510 e successive modificazioni, e di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e successive modificazioni.

4. Al personale dell'Automobile Club d'Italia, già adibito al funzionamento del pubblico registro automobilistico, che conserva comunque il rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, assicurando in ogni caso al Ministero delle infrastrutture le risorse umane necessarie all'espletamento dei compiti di cui al comma 2.

5. Il personale dipendente di cui al comma 4 che mantiene il trattamento economico in atto al momento della soppressione del pubblico registro automobilistico, è trasferito presso l'Autorità dei trasporti di cui all'articolo 36 del presente decreto.

6. Il personale dipendente di cui al comma 4, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL di comparto o di area, può essere ricollocato attraverso passaggio diretto mediante specifiche intese con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché mediante specifici accordi nella Conferenza Unificata di cui al Capo III del decreto-legislativo 28 agosto 1997 n. 281.

7. Entro il termine di cui al comma 1, con uno o più decreti regolamentari, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno, sono dettate disposizioni attuative della disciplina di cui al medesimo comma 1 e, in particolare, è disciplinato il trasferimento all'Archivio nazionale dei veicoli, entro i successivi novanta giorni, dei dati già acquisiti al pubblico registro automobilistico. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono determinati gli importi delle tariffe applicabili alle annotazioni di cui al comma 1, garantendo comunque l'invarianza del gettito».

10.7

CROSIO, BISINELLA, COMAROLI, CALDEROLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Semplificazione di procedure del pubblico registro automobilistico*) – 1. Le richieste per lo svolgimento delle formalità d'ufficio di cui all'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 ottobre 1992, n. 514, sono inoltrate al pubblico registro automobilistico (PRA) da parte delle pubbliche amministrazioni o dell'autorità giudiziaria competente, esclusivamente mediante posta elettronica certificata o, senza oneri e costi a carico delle medesime, attraverso l'utilizzo di apposita procedura telematica predisposta dall'Automobile Club d'Italia (ACI), quale ente gestore del PRA. Analogamente si procede per l'invio in formato digitale al PRA della copia conforme del provvedimento amministrativo, della sentenza o di altro provvedimento giudiziario a supporto della richiesta. A decorrere dal 1° luglio 2014, non sono più eseguite le richieste di aggiornamento degli archivi del PRA trasmesse con modalità diverse da quelle indicate nel presente comma.

2. Gli uffici del PRA provvedono alla conservazione sostitutiva in formato digitale, per il periodo minimo previsto dalla legge, dei documenti di cui al comma 1 in sostituzione del documento originale cartaceo. Tali documenti costituiscono prova legale al pari degli originali cartacei.

3. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i comuni trasmettono agli uffici del PRA, in via telematica o su supporto magnetico, i dati relativi all'avvenuto trasferimento di residenza dei proprietari di veicoli iscritti nel PRA, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. I predetti dati possono essere acquisiti dal PRA mediante idonee soluzioni di interoperabilità delle banche dati, sulla base di un accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. L'annotazione nel PRA della perdita di possesso del veicolo per furto e del relativo rientro in possesso, per gli effetti di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, è curata d'ufficio dall'autorità che ha ricevuto la denuncia, secondo le modalità definite congiuntamente dal Ministero dell'interno e dall'ACI.

5. Il PRA comunica con posta elettronica o con altra modalità telematica, ai soggetti che ne facciano preventiva richiesta e senza oneri a carico degli stessi, le informazioni relative agli aggiornamenti della situazione giuridico-patrimoniale dei veicoli loro intestati.

6. Le dichiarazioni unilaterali di vendita del veicolo previste dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, sono sostituite da atti bilaterali recanti la sottoscrizione autenticata del venditore e dell'acquirente.

7. Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documento analogico originale presentato al PRA, formate ai sensi dell'articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 del medesimo decreto legislativo, sono conservate con valore sostitutivo dell'originale cartaceo.

8. Per tutti gli atti presentati al PRA, il pagamento dell'imposta di bollo è assolto esclusivamente con modalità virtuali ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

9. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

10.8

Giovanni MAURO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, SCAVONE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 10. - (*Delega per il riordino della normativa e prassi automobilistiche*) - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri interessati, sentita la Conferenza unificata e con il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimersi

entro quarantacinque giorni, un decreto legislativo di riforma della circolazione giuridica dei veicoli, secondo i seguenti criteri:

a) consolidamento, nell'Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) di cui all'articolo 226, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), delle pertinenti informazioni sui veicoli stradali contenute nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA);

b) individuazione della carta di circolazione, definita dalla Direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 e successive modifiche, quale unico documento dei veicoli stessi;

c) revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di quanto previsto alle lettere a) e b).

2. Con lo stesso decreto legislativo sono disciplinati tutti i profili strutturali, organizzativi, operativi e tecnici necessari o conseguenti alla suddetta riforma.

3. Entro dodici mesi dall'applicazione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, secondo le medesime disposizioni, uno o più decreti legislativi correttivi, modificativi o integrativi.

4. Dall'attuazione del disposto del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

10.9

MARAN

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 10. - (*Delega per il riordino della normativa e prassi automobilistiche*) - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri interessati, sentita la Conferenza unificata e con il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimersi entro quarantacinque giorni, un decreto legislativo di riforma della circolazione giuridica dei veicoli, secondo i seguenti criteri:

a) consolidamento, nell'Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) di cui all'articolo 226, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), delle pertinenti informazioni sui veicoli stradali contenute nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA);

b) individuazione della carta di circolazione, definita dalla Direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 e successive modifiche, quale unico documento dei veicoli stessi;

c) revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di quanto previsto alle lettere a) e b).

2. Con lo stesso decreto legislativo sono disciplinati tutti i profili strutturali, organizzativi, operativi e tecnici necessari o conseguenti alla suddetta riforma.

3. Entro dodici mesi dall'applicazione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, secondo le medesime disposizioni, uno o più decreti legislativi correttivi, modificativi o integrativi.

4. Dall'attuazione del disposto del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

10.10

FILIPPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Delega per il riordino della normativa e prassi automobilistiche*) - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri interessati, sentita la Conferenza unificata e con il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimersi entro quarantacinque giorni, un decreto legislativo di riforma della circolazione giuridica dei veicoli, secondo i seguenti criteri:

a) consolidamento; nell'Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV) di cui all'articolo 226, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), delle pertinenti informazioni sui veicoli stradali contenute nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA);

b) individuazione della carta di circolazione, definita dalla Direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 e successive modifiche, quale unico documento dei veicoli stessi;

c) revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di quanto previsto alle lettere a) e b).

2. Con lo stesso decreto legislativo sono disciplinati tutti i profili strutturali, organizzativi, operativi e tecnici necessari o conseguenti alla suddetta riforma.

3. Entro dodici mesi dall'applicazione del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, secondo le medesime disposizioni, uno o più decreti legislativi correttivi, modificativi o integrativi.

4. Dall'attuazione del disposto del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

10.11

Giovanni MAURO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, SCAVONE

*Sostituire l'articolo con il seguente:**«Art. 10. - (Riforma della disciplina amministrativa dei veicoli) -*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la carta di circolazione viene a costituire l'unico documento del veicolo e quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nonché gli altri eventi giuridico-patrimoniali sui veicoli, si registra nel solo archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera *b*) e 226, comma 5, del decreto legislativo stesso, attraverso procedure e modalità stabilite con idonee modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada).

2. Sono abrogate le previsioni del Codice Civile che trattano i veicoli stradali quali beni mobili registrati, ed in particolare l'articolo 2683, primo comma, numero 3), del Codice Civile stesso.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati l'implementazione dell'archivio di cui al comma 1 con i pertinenti dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e l'assetto del personale centrale periferico di quest'ultimo ente».

10.12

CROSIO, BISINELLA, COMAROLI, CALDEROLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:**«Art. 10 - (Riforma della disciplina amministrativa dei veicoli) -*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la carta di circolazione viene a costituire l'unico documento del veicolo e quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nonché gli altri eventi giuridico-patrimoniali sui veicoli, si registra nel solo archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera *b*) e 226, comma 5, del decreto legislativo stesso, attraverso procedure e modalità stabilite con idonee modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada).

2. Sono abrogate le previsioni del Codice Civile che trattano i veicoli stradali quali beni mobili registrati, ed in particolare l'articolo 2683, primo comma, numero 3), del Codice Civile stesso.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati l'implementazione dell'archivio di cui al comma 1 con i pertinenti

dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e l'assetto del personale centrale periferico di quest'ultimo ente».

10.13

Giovanni MAURO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, SCAVONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Nuova disciplina giuridico-amministrativa dei veicoli*) -

1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è riformata la disciplina, nonché sono individuati documenti e le procedure, per la circolazione giuridica e amministrativa dei veicoli, indicando inoltre la data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, data dalla quale viene soppresso il pubblico registro automobilistico (PRA) e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili.

2. In attuazione del comma 1, il personale del PRA, senza pregiudizio per lo status maturato fino alla soppressione, passa ad altre Pubbliche Amministrazioni secondo il piano stabilito dal Dipartimento della funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali».

10.14

FILIPPI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - (*Carta di circolazione e archivio unici dei veicoli*) -

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'unico documento del veicolo diventa la carta di circolazione definita dalla Direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 e successive modifiche, e le operazioni di cui agli articoli 93, 94 e 103 di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché le formalità di cessazione dalla circolazione dei veicoli e gli eventi giuridico-patrimoniali sui veicoli stessi, si registrano in un unico archivio di Stato. Con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'implementazione dell'archivio unico con i dati di quello previsto dall'articolo 225, comma 1, lettera b) e 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Con il medesimo decreto sono disciplinate la gestione ed il funzionamento dell'archivio stesso e delle procedure del primo periodo, nonché l'assetto del personale centrale e periferico delle due strutture o; comunque, coinvolto a seguito della sua istituzione».

10.15

MARAN

Sopprimere i commi 4, 5, 6, 7 e 8.

10.16

CROSIO, BISINELLA, COMAROLI, CALDEROLI

Sopprimere i commi 4, 5, 6, 7 e 8.

10.17

Giovanni MAURO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, SCAVONE

Sopprimere i commi 4, 6 e 8.

10.18

MARAN

Al comma 4, dopo le parole: «secondo le modalità definite congiuntamente dal Ministero dell'interno e dall'ACI», aggiungere le seguenti: «anche in relazione al ruolo delle Polizie locali a seguito del ritrovamento da parte loro dei veicoli rubati».

10.19

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 4, dopo le parole: «secondo le modalità definite congiuntamente dal Ministero dell'interno e dall'ACI», aggiungere le seguenti: «anche in relazione al ruolo delle Polizie locali a seguito del ritrovamento da parte loro dei veicoli rubati».

10.20

PAGLIARI

Al comma 4, dopo le parole: «secondo le modalità definite congiuntamente dal Ministero dell'interno e dall'ACI», aggiungere, in fine, le se-

guenti: «anche in relazione al ruolo delle Polizie locali a seguito del ritrovamento da parte loro dei veicoli rubati».

10.21

DE PETRIS

Al comma 4 aggiungere, in fine, le parole: «anche in relazione al ruolo delle polizie locali a seguito del ritrovamento da parte loro dei veicoli rubati».

10.22

SCIBONA, CIOFFI, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, fermo restando che l'annotazione deve essere effettuata non oltre tre giorni feriali dalla presentazione della medesima denuncia».

10.23

SCIBONA, CIOFFI, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 5, dopo le parole: «preventiva richiesta», inserire le seguenti: «, anche a mezzo posta elettronica certificata,».

10.24

SCIBONA, CIOFFI, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Sopprimere il comma 6.

10.25

BISINELLA, CALDEROLI

Sopprimere il comma 6.

10.26

PAGLIARI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita con la seguente: "Disposizioni relative ai servizi di polizia stradale della polizia municipale e provinciale";

b) al comma 1, dopo le parole: "polizia municipale", sono inserite le seguenti: "e provinciale";

c) al comma 1, dopo la parola: "accede" è inserita la seguente: "gratuitamente";

d) al comma 1, dopo le parole: "ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della Direzione generale della motorizzazione civile" sono inserite le seguenti: "e della Camera di Commercio";

e) al comma 1, dopo le parole: "documenti d'identità rubati o smarriti", sono inserite le seguenti: "nonché quando procede al controllo e all'identificazione delle persone, alle informazioni relative ai provvedimenti di ricerca o di rintraccio delle persone"».

10.27

MARAN

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

sostituire la rubrica con: "Disposizioni relative ai servizi di polizia stradale della polizia municipale e provinciale";

al comma 1, dopo le parole: "polizia municipale", è aggiunta la seguente: "e provinciale";

al comma 1, dopo la parola: "accede" aggiungere la seguente: "gratuitamente";

al comma 1, dopo le parole: "ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della Direzione generale della motorizzazione civile" aggiungere le seguenti: "e della Camera di Commercio";

al comma 1, dopo le parole: "documenti d'identità rubati o smarriti", aggiungere le seguenti: "nonché quando procede al controllo e all'i-

dentificazione delle persone, alle informazioni relative ai provvedimenti di ricerca o di rintraccio delle persone"».

10.28

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

sostituire la rubrica con: "Disposizioni relative ai servizi di polizia stradale della polizia municipale e provinciale";

al comma 1, dopo le parole: "polizia municipale", è aggiunta la seguente: "e provinciale";

al comma 1, dopo la parola: "accede" aggiungere la seguente: "gratuitamente";

al comma 1, dopo le parole: "ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della Direzione generale della motorizzazione civile" aggiungere le seguenti: "e della Camera di Commercio";

al comma 1, dopo le parole: "documenti d'identità rubati o smarriti", aggiungere le seguenti: "nonché quando procede al controllo e all'identificazione delle persone, alle informazioni relative ai provvedimenti di ricerca o di rintraccio delle persone"».

10.29

LANIECE, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 nella regione autonoma Valle d'Aosta la gestione del P.R.A., istituito dal R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, è attribuita alla regione alla quale l'Automobile club d'Italia trasferisce l'archivio informatico. Regione e A.C.I. definiscono, con un protocollo d'intesa, le modalità di costituzione, gestione e aggiornamento dell'archivio regionale, il contenuto dei flussi informativi, le modalità di trasmissione dei dati nonché l'interconnessione dello stesso con l'archivio nazionale del P.R.A.».

10.30

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, BERGER, LANIECE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 nelle province autonome di Trento e di Bolzano la gestione del P.R.A., istituito dal R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, è delegata alle medesime province alle quali l'Automobile club d'Italia trasferisce l'archivio informatico. Le province autonome di Trento e di Bolzano e A.C.I. definiscono, con un protocollo d'intesa, le modalità di costituzione, gestione e aggiornamento degli archivi provinciali, il contenuto dei flussi informativi, le modalità di trasmissione dei dati nonché l'interconnessione degli stessi con l'archivio nazionale del P.R.A. Salvo che non sia diversamente disposto con normativa delle predette province autonome, A.C.I. continua ad esercitare la-predetta funzione con oneri a proprio carico sulla base di direttive della rispettiva provincia autonoma».

10.31

AMORUSO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All'articolo 138, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 258, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì ai conducenti delle auto ambulanze e dei veicoli del Sovrano militare ordine di Malta (SMOM)"».

10.0.1

RUTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.**

1. All'articolo 185, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "del propulsore meccanico," sono inserite le seguenti: "dell'impianto interno per la conservazione degli alimenti e dell'impianto di riscaldamento"».

10.0.2

FUCKSIA, CAMPANELLA, CRIMI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. Sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 l'avvio di ogni attività endo-procedimentale di natura istruttoria entro 15 giorni dal suo inizio, al fine di garantire la piena partecipazione al procedimento amministrativo in corso. L'amministrazione, fermo restando la disposizione prevista al comma 3 dell'articolo 7, provvede a darne comunicazione personale, con data certa, preferibilmente per via telematica".

10.0.3

BORIOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di esercizio della professione di avvocato presso gli enti pubblici)

1. All'articolo 23 della legge 31 dicembre 2013, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Gli enti provvedono affinché, nel contratto di lavoro, agli avvocati inquadrati presso i rispettivi uffici legali sia garantita l'autonomia di giudizio intellettuale e tecnica nell'esercizio delle funzioni di avvocatura per conto della pubblica amministrazione di appartenenza";

b) al comma 2, il periodo: "la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale" è soppresso;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. La responsabilità dell'ufficio legale è affidata a un avvocato iscritto nell'elenco speciale, che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale. L'inottemperanza di tale condizione da parte degli enti presso cui sono istituiti gli uffici legali non costituisce motivo di esclusione dall'elenco speciale degli avvocati inquadrati nell'or-

ganico dei medesimi uffici, che presentino istanza documentando la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2"».

10.0.4

ALBERTI CASELLATI, AUGELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Semplificazione servizi agli utenti)

1. Al fine di conseguire maggiore efficienza, tempestività e uniformità su tutto il territorio nazionale nell'erogazione di servizi pubblici anche digitali e di consentire agli utenti la semplificazione nel relativo accesso, le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali possono stipulare, nel rispetto dei principi di concorrenza e trasparenza, convenzioni con concessionari di pubblici servizi essenziali su tutto il territorio nazionale dotati di infrastrutture fisiche, logistiche e piattaforme tecnologiche integrate per l'erogazione dei servizi, su scala nazionale, delegati della pubblica amministrazione che necessitino della identificazione personale degli aventi diritto.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e semplificazione e dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono individuate le aree dei servizi delegati della pubblica amministrazione, anche a valore aggiunto, di cui al comma precedente, che possono essere oggetto delle convenzioni di cui al comma 1, il livello e le modalità delle relative prestazioni, le caratteristiche che i soggetti erogatori dei servizi di cui al comma 1 devono avere al fine di garantire su tutto il territorio nazionale prestazioni uniformi, tempestive e di qualità nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, nonché in conformità delle previsioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

3. L'interessato oltre al servizio standard potrà chiedere servizi aggiuntivi nonché l'effettuazione dei servizi anche digitali resi, ove disponibili, in mobilità a domicilio per i quali corrisponderà direttamente al concessionario il relativo onere, resopreventivamente noto attraverso apposita informativa all'utenza. L'interessato provvederà al pagamento dei servizi

ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10.0.5

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Disposizioni sul procedimento per l'acquisto della cittadinanza e analisi dei flussi migratori)

1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 9, comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un esame di naturalizzazione";

b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un esame di naturalizzazione".

2. L'esame di naturalizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) e f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituite dall'articolo 1 della presente legge, è finalizzato a verificare la conoscenza, da parte del richiedente la cittadinanza italiana, della lingua italiana e locale, dell'educazione civica, della storia, della cultura e delle tradizioni, nonché dei sistemi istituzionali nazionali e locali.

3. Con regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione della medesima legge.

4. All'articolo 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:

a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 630 del codice penale;

c) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1,4 e 5 del medesimo articolo 74.

2-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato".

5. In funzione dell'attuazione del Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale, in armonia con gli impegni assunti nel Patto europeo sull'immigrazione e l'asilo adottato dal Consiglio europeo a Bruxelles il 15-16 ottobre 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per il periodo di due anni, è sospesa l'applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sulla determinazione dei flussi di ingresso e, conseguentemente, l'adozione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4 del medesimo decreto.

6. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali istituisce una Commissione tecnica di studio sui flussi migratori che, nel periodo di cui al comma 1, procede:

a) alla raccolta di dati ed all'elaborazione di statistiche sulle migrazioni internazionali, sulla popolazione dimorante abitualmente e sull'acquisizione della cittadinanza, sui permessi di soggiorno e sul soggiorno di cittadini di paesi extracomunitari, nonché sui rimpatri;

b) al monitoraggio del fenomeno della disoccupazione degli stranieri titolari di permesso di soggiorno conseguente alla crisi economica in atto e alla formulazione di politiche attive di reinserimento di tali categorie di lavoratori;

c) all'analisi della capacità recettiva del paese, in rapporto alle singole realtà territoriali, in riferimento ai posti di lavoro disponibili nei diversi settori occupazionali, alla disponibilità di alloggi, alla disponibilità e al costo dei servizi garantiti;

d) all'analisi dell'impatto dell'immigrazione sotto il profilo del rapporto tra costi e benefici con particolare riguardo ai pubblici servizi;

e) all'analisi del grado di integrazione degli stranieri presenti sul territorio nazionale anche in rapporto ai paesi di provenienza;

f) alla formulazione di proposte per la revisione del meccanismo dei flussi di ingresso di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, finalizzate ad includere nelle quote annualmente stabilite anche gli ingressi nel territorio dello Stato per motivi di rincongiungimento familiare.

7. Sono esclusi dalla disposizione di cui al comma 1 gli ingressi per lavoro in casi particolari di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Art. 11.

11.1

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a). All'articolo 21, comma 2, lettera b), le parole: "all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali", sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 37 e 73"».

11.2

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a). All'articolo 34, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

4. Ai datori di lavoro di cui ai commi 2 e 3 è riconosciuto il credito formativo di cui all'articolo 37, comma 14-bis del presente decreto».

11.3

PAGLIARI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a). All'articolo 37 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"1-bis. La formazione per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni sia generale che specifica può essere svolta anche per via telematica"».

11.4

PUGLIA, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, premettere alla lettera a), la seguente:

«0a). All'articolo 37, il comma 7-bis è sostituito con il seguente:

«7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, presso le uffici delle Direzioni territoriali del lavoro addetti alle ispezioni o dalle Aziende sanitarie locali».

11.5

GATTI, D'ADDA, FAVERO, SPILABOTTE

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11.6

BAROZZINO, DE PETRIS

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

11.7

BONFRISCO

Apportare le seguenti modificazioni:

«a). Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

"a)-bis. All'articolo 41, comma 2, lettera e-ter), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "precedente alla" sono sostituite dalle seguenti: "entro 15 giorni dalla";

b) dopo il comma 1, inserire il seguente comma: "1-bis. All'articolo 18, comma 1, lettera 5), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, dopo le parole: 'consultare', sono aggiunte le seguenti: 'anche in forma telematica'";

c) al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: "b-bis). L'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è soppresso";

d) dopo il comma 2 inserire il seguente comma: "2-bis. All'articolo 25, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole: 'per iscritto' sono soppresse"».

11.8

Giuseppe ESPOSITO

Apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis). All'articolo 41, comma 2, lettera e-ter), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole "precedente alla" sono sostituite dalle seguenti: "entro 15 giorni dalla";

al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis). L'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è soppresso»;

c) *dopo il comma 1, inserire il seguente:* «1-bis. All'articolo 18, comma 1, lettera 5), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, dopo le parole: "consultare", sono aggiunte le seguenti: "anche in forma telematica"»;

d) *dopo il comma 2, inserire il seguente:* «2-bis. All'articolo 25, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, le parole "per iscritto" sono soppresse».

11.9

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*). All'articolo 71, comma 11, al secondo periodo, le parole: "dalla messa in servizio dell'attrezzatura", sono sostituite dalle seguenti: "dalla richiesta"».

11.10

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis*) l'articolo 52 è abrogato».

11.11

CATALFO, CIOFFI, BENCINI, DONNO, PAGLINI, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: «Per le costruzioni», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «Per i requisiti di stabilità e solidità di cui al periodo precedente per le costruzioni si seguono le indicazioni delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008».

11.12

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*). All'allegato VII, verifiche di attrezzature, dopo il punto: "Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato" – "Verifica annuale", è inserito il seguente:

Attrezzatura	Intervento/periodicità
Piattaforme di lavoro elevabili e carri per la coltivazione di frutta in agricoltura	Verifica triennale

».

11.13

CATALFO, BENCINI, DONNO, PAGLINI, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 3, comma 13-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: "obblighi di informazione e formazione", sono inserite le seguenti, "relativi al proprio settore di attività"».

11.14

MARAN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dopo il comma 1 è inserito il comma 1-bis "la formazione per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni può essere svolta, sia generale che specifica, anche per via telematica"».

11.15

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. La formazione per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni può essere svolta, sia generale che specifica, anche per via telematica"».

11.16

PUGLIA, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, le parole: "60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per mille";

b) all'articolo 8, comma 1, le parole: ", che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative," sono abrogate».

11.17

MANDELLI, BERNINI, D'AMBROSIO LETTIERI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. La formazione e l'aggiornamento dei datori di lavoro nonché dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori, previsti dall'articolo 34 e dall'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, possono essere effettuati interamente a distanza in modalità telematica, anche per quanto riguarda le verifiche intermedie e finali di apprendimento».

11.0.1

GIBIINO, Mariarosaria ROSSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazione in materia di valutazione del rischio rumore)

1. All'articolo 190, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:

"5-ter. I datori di lavoro di cui all'articolo 29, commi 5 e 6, in fase di valutazione, possono ricorrere a livelli di rumore *standard* individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento"».

11.0.2

Giuseppe ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazione in materia di valutazione del rischio rumore)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è apportata la seguente modifica:

a) al all'articolo 190, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:

"5-ter. I datori di lavoro di cui all'articolo 29, commi 5 e 6, in fase di valutazione, possono ricorrere a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento"».

11.0.3

COMPAGNONE, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazione in materia di valutazione del rischio rumore)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è apportata la seguente modifica:

a) al all'articolo 190, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:

"5-ter. I datori di lavoro di cui all'articolo 29, commi 5 e 6, in fase di valutazione, possono ricorrere a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento"».

11.0.4

MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazione in materia di valutazione del rischio rumore)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è apportata la seguente modifica:

a) al all'articolo 190, dopo il comma 5-*bis*, è aggiunto il seguente:

"5-*ter*. I datori di lavoro di cui all'articolo 29, commi 5 e 6, in fase di valutazione, possono ricorrere a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento"».

11.0.5

TOMASELLI, FILIPPI, ASTORRE, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, COLLINA, Stefano
ESPOSITO, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, MARGIOTTA, ORRÙ, RANUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazione in materia di valutazione del rischio rumore)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è apportata la seguente modifica:

a) al all'articolo 190, dopo il comma 5-*bis*, è aggiunto il seguente:

"5-*ter*. I datori di lavoro di cui all'articolo 29, commi 5 e 6, in fase di valutazione, possono ricorrere a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento"».

11.0.6

FUCKSIA, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Ulteriori semplificazioni in materia di sorveglianza sanitaria)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, comma 1 è aggiunta la seguente lettera:

"b-bis) la nomina del medico competente per l'effettuazione dei compiti previsti dalla legge";

b) all'articolo 18, comma 1, la lettera a) è abrogata;

c) all'articolo 25, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni;

1) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) alla cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha facoltà di chiedere al medico competente copia conforme della cartella sanitaria e di rischio, in formato elettronico o cartaceo, ovvero chiedere un suo estratto sintetico che evidenzia lo stato globale di salute, con particolare riferimento all'insorgenza di problematiche lavoro-correlate, nonché segnalazione di MP ed infortuni gravi o con esiti invalidanti avvenuti nel corso dell'attività lavorativa cessata, ovvero di rinunciare ad acquisire qualsiasi documento a lui riferito. Durante gli ASPP il medico competente avrà cura di spiegare al lavoratore i possibili effetti dei rischi lavorativi associati alla mansione specifica, sul suo stato di salute, le misure preventive consigliate o obbligate per tutelare la salute dello stesso lavoratore, il significato degli esami effettuati in corso di ASPP, l'utilità di conservazione la documentazione sanitaria prodotta durante gli ASPP. Il datore di lavoro ha l'obbligo per 5 anni di conservare i giudizi di idoneità emessi in corso di ASPP atte stanti l'effettuazione delle visite mediche e l'idoneità alla mansione lavorativa svolta";

2) dopo la lettera o) è aggiunta la seguente:

"o-bis) in caso di impedimento per motivate ragioni il medico competente, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato, può conservare la nomina come Medico Competente Coordinatore, comunicando al Datore di Lavoro il nominativo di un sostituto di suo fiducia, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 38. Il titolo di Medico Competente Coordinatore, non esime il medico competente stesso dalle responsabilità dell'incarico, anche per quanto effettuato in sua assenza o collaborazione da medici competenti sostituiti o coordinati";

d) all'articolo 39, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. L'incarico di medico competente non può essere affidato mediante ricorso a gare a ribasso d'asta";

e) l'articolo 40 è sostituito con il seguente:

"Art. 40. - (*Rapporti del Medico Competente con il Servizio Sanitario Nazionale*). - 1. L'attività professionale del medico competente si svolge in sinergia con le attività del Servizio Sanitario Nazionale. La comunicazione dei dati tra MC e SSN deve rispondere a criteri di utilità e semplicità, non deve creare aggravii o di spesa né ai MC, né alle Aziende, né al SSN. Inoltre i dati non devono comprendere informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione, non possono essere utilizzati ai fini della vigilanza di cui all'arto 13 e devono avere finalità esclusivamente di natura statistica, epidemiologica e di programmazione. L'allegato 3B è abrogato.

2. Entro il 31 dicembre 2015, con decreto del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni e sentite le Società scientifiche nazionali rappresentative dei medici del lavoro, vengono ridiscusse le condizioni e le modalità della collaborazione del Medico Competente al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), al fine di valutarne in senso condiviso scopi, metodi e risultati. Entro lo stesso termine andranno ridefiniti i contenuti e le modalità dell'Allegato 3A";

f) all'articolo 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 è aggiunta la seguente lettera:

"b-bis) nei casi in cui ne venga individuata la necessità all'esito della valutazione dei rischi";

2) al comma 2 la lettera e-ter è sostituita dalla seguente:

"e-ter) visita medica all'atto della ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute, prima di adibire il lavoratore alla mansione specifica precedentemente svolta, su richiesta del lavoratore, al fine di verificarne l'idoneità";

3) dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

"2-ter. Nei casi di lavoratori stagionali o di lavoratori con contratti di lavoro temporaneo o flessibile, gli adempimenti in materia di controllo sanitario si considerano assolti mediante visita medica preventiva e successive visite mediche periodiche da effettuarsi dal medico competente, con periodicità di solito annuale. Dette visite preventive e periodiche consentono al lavoratore idoneo di prestare, senza necessità di ulteriori accertamenti sanitari, la mansione specifica con identico profilo di rischio anche presso imprese diverse, fino alla data di scadenza del giudizio di idoneità. Il Medico competente acquisita l'idoneità precedente ne avalla o meno l'idoneità in base al profilo di rischio per mansione associato";

4) al comma 4, quanto le parole: "alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti" sono sostituite con le seguenti: "e/o tossicodipendenza";

5) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Entro il 31 dicembre 2015, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali e sentite le società scientifiche nazionali rappresentative dei medici del lavoro, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento delle condizioni di tossicodipendenza e di alcoldipendenza";

6) dopo il comma 6-*bis* sono aggiunti i seguenti:

"6-*ter*. Nell'esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, il medico competente tiene conto delle condizioni di salute del lavoratore che possono comportare rischi per la sicurezza propria e la incolumità di terzi.

6-*quater*. Il giudizio di idoneità di cui al comma 1 ha validità fino alla data di scadenza anche nei casi in cui cambia la ragione sociale dell'azienda titolare del rapporto di lavoro, purché non si sia modificata la mansione specifica e il relativo profilo di rischio del lavoratore";

g) all'articolo 43, comma 1, lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "verificandone l'idoneità psico-fisica attraverso il medico competente";

h) l'articolo 58 è abrogato».

11.0.7

FUCKSIA, TAVERNA, Maurizio ROMANI, SIMEONI, BENCINI, BOCCHINO, BLUNDO, MORRA, CATALFO, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'articolo 37, dopo il comma 14-*bis* è aggiunto il seguente:

"14-*ter*. A partire dal 1° ottobre 2014, gli istituti di istruzione, professionali e universitari rilasciano agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), gli attestati di frequenza e di superamento delle verifiche degli apprendimenti ai corsi di formazione generale e specifica di cui al comma 1 del presente articolo. Gli attestati sono rilasciati su richiesta dell'allievo, anche ai fini della consegna alle aziende che intendano attivare contratti di lavoro, sia di assunzione, sia di tirocinio, *stage* o altra tipologia ammessa dalla legge. A questo fine, gli attestati

rilasciati dagli Istituti costituiscono, per le parti conformi, credito formativo ai fini della non ripetitività della formazione prevista dal presente decreto a carico dei datori di lavoro che attivano i contratti di lavoro. Gli istituti garantiscono la formazione degli allievi nell'ambito dei percorsi curriculari degli allievi, nella normale attività didattica e senza costi aggiuntivi"».

11.0.8

FUCKSIA, TAVERNA, SIMEONI, BENCINI, CATALFO, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Semplificazione in materia di valutazione del rischio rumore)

Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

l'articolo 40 è sostituito con il seguente:

"Art. 40. - (*Rapporti del Medico Competente con il Servizio Sanitario Nazionale*). – 1. L'attività professionale del medico competente si svolge in sinergia con le attività del Servizio Sanitario Nazionale".

2. Entro il 31 dicembre 2015, con decreto del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni e sentite le Società e Associazioni scientifiche nazionali rappresentative dei medici del lavoro, vengono ridiscusse le condizioni e le modalità della collaborazione del Medico Competente al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) al fine di valutarne in senso condiviso scopi, metodi e risultati;

al comma 1 dell'articolo 58 la lettera e) è abrogata;

l'allegato IIIB è abrogato».

11.0.9

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.**

Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere", semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico-alberghiere fino a 50 posti letto.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente».

Art. 12.**12.1**

CATALFO, BENCINI, DONNO, PAGLINI, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 56, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 Giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "l'INAIL", sono aggiunte le seguenti: ", entro due giorni in caso di infortuni sul lavoro con prognosi superiore a tre giorni ovvero entro ventiquattrore in caso di infortuni mortali,"».

12.2

CATALFO, BENCINI, DONNO, PAGLINI, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 56, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 Giugno 1965, n. 1124, le parole: "presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL", sono sostituite con le seguenti: "comunicazione dell'INAIL"».

12.3

CATALFO, BENCINI, DONNO, PAGLINI, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 56, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 Giugno 1965, n. 1124, dopo la parola: "procede," sono aggiunte le seguenti: "d'ufficio o"».

12.0.1

BONFRISCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 12-bis.**

Ferme, restando le disposizioni vigenti sull'impiego di medicinali per terapia cellulare somatica e per terapia genica, è consentito l'impiego di tali medicinali su singoli pazienti in mancanza di valida alternativa terapeutica, nei casi di urgenza ed emergenza che pongono il paziente in pericolo di vita o di grave danno alla salute, nonché nei casi di grave patologia a rapida progressione, sotto la responsabilità del medico proscrittore e, per quanto concerne la qualità del medicinale, sotto la responsabilità del direttore del laboratorio di produzione di tali medicinali purché:

siano disponibili dati scientifica, che ne giustifichino l'uso, pubblicati su accreditate riviste internazionali;

sia stato acquisito il consenso informato dei-paziente;

sia stato acquisito il parere favorevole del Comitato etico di cui all'art. 6 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 2011, con specifica pronuncia sul rapporto favorevole tra benefici ipotizzabili ed i rischi prevedibili del trattamento proposto, nelle particolari condizioni del paziente;

siano utilizzati, non a fine di lucro, prodotti preparati in laboratori in possesso dei requisiti di cui al comma 2, anche nei casi di preparazioni standard e comunque nel rispetto dei requisiti di qualità farmaceutica approvati dalle Autorità competenti, qualora il medicinale sia stato precedentemente utilizzato per sperimentazioni cliniche in Italia; se il medicinale non è stato sperimentato in Italia, dovrà essere assicurato il rispetto dei requisiti di qualità farmaceutica approvati dall'Istituto superiore di sanità, secondo modalità da stabilirsi con provvedimento del Presidente del medesimo Istituto».

12.0.2

BAROZZINO, DE PETRIS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Semplificazione della normativa in materia di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro)

Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare l'intenzione di recedere dal contratto di lavoro, è presentata dalla lavoratrice, dal lavoratore, nonché dal prestatore d'opera e dalla prestatrice d'opera, pena la sua nullità, su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente, oltre che con le modalità di cui al comma 5, dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali, nonché dai centri per l'impiego.

2. Per contratto di lavoro, ai fini del comma 1, si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione di natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile per cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.

3. I moduli di cui al comma 1, realizzati secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, destinati all'identificazione della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore

d'opera o della prestatrice d'opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione e di ogni altro elemento utile. I moduli hanno validità di quindici giorni dalla data di emissione.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì definite le modalità per evitare eventuali contraffazioni o falsificazioni.

5. I moduli di cui al presente articolo sono resi disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 3, che garantiscano al contempo la certezza dell'identità del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonché l'individuazione della data di rilascio, ai fini della verifica del rispetto del termine di validità di cui al secondo periodo del comma 3.

6. Con apposite convenzioni a titolo gratuito stipulate nelle forme definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso le quali è reso possibile alla lavoratrice, al lavoratore, nonché al prestatore d'opera e alla prestatrice d'opera, acquisire gratuitamente i moduli di cui al presente articolo, anche tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati.

7. I commi da 16 a 23 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogati.

12.0.3

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Delega al Governo per la semplificazione della normativa in materia di stupefacenti per uso personale)

Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, un decreto legislativo contenente modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, secondo il principio della semplificazione della disciplina in materia di detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale e in base al principio della non punibilità della coltivazione per uso personale di cannabis indica e la cessione a terzi di

piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, salvo che il destinatario sia un minore».

12.0.4

FUCKSIA, SIMEONI, TAVERNA, Maurizio ROMANI, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«12-bis

(Istituzione del Repertorio dei presidi protesici ed ortesici a carico del SSN)

In materia di assistenza protesica, su proposta del Ministro della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, si provvede alla modifica di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, tenendo in particolare considerazione l'innovazione tecnologica intervenuta nell'ambito delle protesi, ortesi ed ausili e nell'ambito relative tecniche abilitative. Su proposta del Ministro della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, si provvede entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, all'istituzione del repertorio dei presidi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, quale strumento di riferimento dei servizi di riabilitazione, di trasparenza e di controllo qualitativo e quantitativo della relativa spesa a carico del Servizio sanitario nazionale e degli eventuali programmi regionali».

12.0.5

FUCKSIA, CASTALDI, GIROTTI, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Semplificazioni in materia di contratto di rete)

Dopo il comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è inserito il seguente:

"4-ter.0.1. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 4-ter, il contratto può essere sottoscritto digitalmente e trasmesso al Regi-

stro delle imprese ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-*quater*".

12.0.6

CASTALDI, GIROTTI, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Semplificazioni in materia di contratto di rete)

Al comma 4-*quater* dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"Le nuove adesioni o i recessi anticipati non importano modificazione del contratto a condizione che essi siano oggetto di comunicazione da parte delle imprese interessate secondo le modalità previste dal presente comma, corredata da formale atto di accoglimento della richiesta da parte del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune della rete ovvero, in sua assenza, di tutte le imprese partecipanti, secondo i criteri previsti dal contratto,"».

12.0.7

CASTALDI, GIROTTI, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Semplificazioni in materia di comunicazione unica per la nascita dell'impresa)

All'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-*bis*. il modello di comunicazione unica, definito con il decreto di cui al successivo comma 7, primo periodo, è composto da una sezione anagrafica comune ed eventuali sezioni speciali in relazione a specifiche esigenze delle amministrazioni interessate. Il modello è ispirato al criterio di massima semplificazione e contiene dati ed informazioni strettamente

connessi o strumentali agli adempimenti cui assolve e che non siano già in possesso della pubblica amministrazione"».

12.0.8

BRUNO, ARACRI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

*(Semplificazione concernente la banca dati del Casellario Centrale
Infortuni presso l'INAIL)*

Al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, apportare le seguenti modificazioni:

all'articolo 15 sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il Casellario è titolare della banca dati, relativa agli infortuni professionali e non professionali ed alle malattie professionali, la quale viene alimentata dai soggetti indicati nell'articolo 17, in seguito denominati utenti, nonché, per gli infortuni derivanti dalla circolazione di automezzi, attraverso l'accesso del Casellario stesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera *h*) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, alla banca dati sinistri e all'anagrafe danneggiati istituite presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209";

sostituire l'articolo 17 con il seguente:

"Art. 17. - (*Utenti del Casellario*). – 1. Sono autorizzati all'accesso alle informazioni contenute nella banca dati:

gli istituti che esercitano l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;

gli enti che esercitano l'assicurazione contro i rischi di infortunio soggetti al controllo dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)."».

12.0.9

MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

*(Semplificazione concernente la banca dati del Casellario Centrale
Infortuni presso l'INAIL)*

Al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, apportare le seguenti modificazioni:

"a) All'articolo 15 sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Il Casellario è titolare della banca dati, relativa agli infortuni professionali e non professionali ed alle malattie professionali, la quale viene alimentata dai soggetti indicati nell'articolo 17, in seguito denominati utenti, nonché, per gli infortuni derivanti dalla circolazione di automezzi, attraverso l'accesso del Casellario stesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera h) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, alla banca dati sinistri e all'anagrafe danneggiati istituite presso l'IVASS, di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209".

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

"Art. 17. - *(Utenti del Casellario)*. – 1. Sono autorizzati all'accesso alle informazioni contenute nella banca dati:

gli istituti che esercitano l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;

gli enti che esercitano l'assicurazione contro i rischi di infortunio soggetti al controllo dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)"».

12.0.10

MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche alla legge 12 marzo 1999, n. 58)

All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 le parole: "Fermo restando l'obbligo del versamento del contributo di cui al comma 3 al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili" sono soppresse».

12.0.11

MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 85, il comma 3 è soppresso;

all'articolo 86, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

"2-bis. I soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, utilizzano la documentazione antimafia in corso di validità anche per le altre ipotesi di cui all'articolo 83, comma 1, diverse da quella per cui la documentazione è stata espressamente acquisita.";

all'articolo 92, comma 3, le parole: "decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta" sono sostituite dalle seguenti: "anche immediatamente dopo la richiesta"».

12.0.12

FAVERO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

Il contributo di cui al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è fissato in favore dell'I.R.F.A – Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus - nella misura di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307».

12.0.13

MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

All'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono soppresse le seguenti parole: "A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale."».

12.0.14

Giuseppe ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

All'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono soppresse le seguenti parole: "A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale"».

12.0.15

MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 298 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Dopo l'articolo 298 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è inserito il seguente:

"Art. 298-bis. *(Principio di determinatezza)*. 1. Ai fini del presente decreto legislativo, le misure tecniche e organizzative obbligatorie relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro sono quelle accolte negli *standard* di produzione industriale o quelle specificamente prescritte dalla legge o dalle norme tecniche di cui all'articolo 2 del presente decreto, ove specificamente richiamate dalla norma di legge"».

12.0.16

FISSORE, COLLINA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 298 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

Dopo l'articolo 298 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è inserito il seguente: "Articolo 298-bis (*Principio di determinatezza*). 1. Ai fini del presente decreto legislativo, le misure tecniche e organizzative obbligatorie relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro sono quelle accolte negli standard di produzione industriale o quelle specificamente prescritte dalla legge o dalle norme tecniche di cui all'articolo 2 del presente decreto, ove specificamente richiamate dalla norma di legge."».

12.0.17

Giuseppe ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 298 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81)

Dopo l'articolo 298 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è inserito il seguente: "Articolo 298-bis (*Principio di determinatezza*). 1. Ai fini del presente decreto legislativo, le misure tecniche e organizzative obbligatorie relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro sono quelle accolte negli standard di produzione industriale o quelle specificamente prescritte dalla legge o dalle norme tecniche di cui all'articolo 2 del presente decreto, ove specificamente richiamate dalla norma di legge."».

12.0.18

Giuseppe ESPOSITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 12-bis***(Modifiche alla legge 12 marzo 1999, n. 68)*

All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 le parole: "Fermo restando l'obbligo del versamento del contributo di cui al comma 3 al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili" sono soppresse».

Art. 13.**13.1**

FUCKSIA, CASTALDI, GIROTTO, SANTANGELO, MORRA, CRIMI, CAMPANELLA

*Sopprimere l'articolo.***13.2**

CASTALDI, GIROTTO, FUCKSIA, CRIMI, CAMPANELLA

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 13.**

Al fine di migliorare i servizi amministrativi riguardanti le imprese e assicurare l'efficienza dell'attività amministrativa, anche attraverso il completamento del processo di informatizzazione, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dello Sviluppo economico e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento recante modifiche alla normativa in materia di sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, volte unicamente a garantire la standardizzazione dei servizi offerti su tutto il territorio nazionale».

13.3

PAGLIARI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di migliorare i servizi amministrativi riguardanti le imprese e assicurare l'efficienza dell'attività amministrativa, presso gli sportelli unici per le attività produttive è individuato un *tutor* d'impresa».

13.4

MARAN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di migliorare i servizi amministrativi riguardanti le imprese e assicurare l'efficienza dell'attività amministrativa, presso gli sportelli unici per le attività produttive è individuato un *tutor* d'impresa».

13.5

DE PETRIS

Al comma 1, sopprimere le parole da: «per i procedimenti» fino alla fine del comma.

Conseguentemente, al comma 2 sopprimere le parole: «dall'avvio alla conclusione dei procedimenti».

13.6

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, sopprimere le parole: «per i procedimenti che, secondo la normativa vigente, sono conclusi con provvedimento espresso».

13.7

MARAN

Al comma 2, sopprimere le parole: «dall'avvio alla conclusione dei procedimenti».

13.8

PAGLIARI

Al comma 2, sopprimere le parole: «dall'avvio alla conclusione dei procedimenti».

13.9

MARAN

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis: Il tutor di impresa può avvalersi nella sua attività della collaborazione di soggetti esterni, quali Associazioni datoriali, eccetera».

13.10

PAGLIARI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il tutor di impresa può avvalersi nella sua attività della collaborazione delle Associazioni datoriali».

13.11

PAGLIARI

Al comma 5, lettera b) capoverso «2-bis» sostituire le parole: «non assicuri la funzione del» con le seguenti: «non abbia nominato il».

13.12

MARAN

Al comma 5, lettera b), capoverso «2-bis» sostituire le parole: «non assicuri la funzione del» con le seguenti: «non abbia nominato il».

13.13

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 5 lettera b), punto «2-bis» sostituire le parole: «non assicuri la funzione del» con le seguenti: «non abbia nominato il».

13.14

BONFRISCO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. I comuni sotto i 5.000 abitanti che non abbiano provveduto all'istituzione degli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP), di cui al comma 1, previsti dal decreto legge n. 112 del 2008, sono tenuti a conferire, nel termine di tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, le funzioni conferite ai SUAP alle Agenzie per le imprese, attive nel territorio, e costituite ai sensi del decreto del Presidente n. 159 del 2010. A tal fine procedono, attraverso accordi e intese, con i comuni limitrofi che versano nelle medesime condizioni, con l'obiettivo di ridurre i costi di attivazione ed organizzazione delle funzioni dei SUAP, sulla base delle esigenze di area vasta. Le regioni monitorano il tempestivo adeguamento dei comuni, garantendo che il servizio sia attivato e presente, in modo omogeneo su tutto il territorio regionale».

13.15

Giuseppe ESPOSITO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. I comuni sotto i 5.000 abitanti che non abbiano provveduto all'istituzione degli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP), di cui al comma 1, previsti dal decreto legge n. 112 del 2008, sono tenuti a conferire, nel termine di tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, le funzioni conferite ai SUAP alle Agenzie per le imprese, attive

nel territorio, e costituite ai sensi del decreto del Presidente n. 159 del 2010.

A tal fine procedono, attraverso accordi e intese, con i comuni limitrofi che versano nelle medesime condizioni, con l'obiettivo di ridurre i costi di attivazione ed organizzazione delle funzioni dei SUAP, sulla base delle esigenze di area vasta.

Le regioni monitorano il tempestivo adeguamento dei comuni, garantendo che il servizio sia attivato e presente, in modo omogeneo su tutto il territorio regionale».

13.16

SANTINI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. I comuni sotto i 5.000 abitanti che non abbiano provveduto all'istituzione degli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP), di cui al comma 1, previsti dal decreto-legge n. 112 del 2008, sono tenuti a conferire, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni conferite ai SUAP alle Agenzie per le imprese, attive nel territorio, e costituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010. A tal fine procedono, attraverso accordi e intese, con i comuni limitrofi che versano nelle medesime condizioni, con l'obiettivo di ridurre i costi di attivazione ed organizzazione delle funzioni dei SUAP, sulla base delle esigenze di area vasta. Le regioni monitorano il tempestivo adeguamento dei comuni, garantendo che il servizio sia attivato e presente, in modo omogeneo su tutto il territorio regionale».

13.17

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Gli sportelli unici per le attività produttive mettono a disposizione degli utenti, presso le proprie sedi, le strumentazioni e le apparecchiature elettroniche strettamente necessarie a garantire lo svolgimento degli adempimenti richiesti per l'esercizio dell'attività di impresa. Per l'utilizzo di tali strumenti possono essere applicate specifiche tariffe che devono essere apposte in forma chiara e leggibile presso i medesimi sportelli unici».

13.0.1

CAMPANELLA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, MORRA, CRIMI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.***(Semplificazione degli oneri e certezza dell'identità in merito alla risoluzione consensuale del rapporto e alla richiesta di dimissioni volontarie)*

All'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modifiche:

il comma 16 è sostituito dal seguente: "Il comma 4 dell'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente: '4. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9, devono essere effettuate su moduli resi disponibili presso i rivenditori autorizzati alla rivendita dei documenti aventi valenza fiscale di cui agli articoli 10 e 11 del decreto ministeriale 29 novembre 1978. Tali moduli, numerati progressivamente con le stesse modalità dei documenti aventi valenza fiscale, dovranno riportare i dati del distributore autorizzato ed i dati dello scontrino e/o documento fiscale di acquisto. Il modulo non dovrà avere data di acquisto anteriore a 15 giorni rispetto alla data delle dimissioni. Il modulo sarà redatto in triplice copia di cui una per il datore di lavoro, una per il lavoratore e una per il servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. La copia per il servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio potrà essere consegnata a mano o inviata per raccomandata con avviso di ricevimento a cura del lavoratore che dovrà conservare copia del modulo di avvenuta ricezione insieme alla prova attestante la ricezione da parte del datore di lavoro. Le dimissioni si ritengono presentate alla data attestata sulla ricevuta dell'avvenuta consegna a mano, o sull'avviso di ricevimento in caso di invio per raccomandata, al datore di lavoro. L'acquisizione dei dati identificativi dell'acquirente da parte del rivenditore autorizzato avvengono secondo le modalità previste dal decreto del presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 404, per i rivenditori di documenti aventi valenza fiscale. La trasmissione di tali dati da parte del rivenditore autorizzato al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, avviene secondo quanto disposto dallo stesso decreto o su richiesta da parte dello stesso Ministero";

il comma 17 è sostituito dal seguente: "17. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice o dal lavoratore, pena la sua nullità, è presentata tramite le stesse modalità di cui al comma 16";

i commi da 18 a 22 sono abrogati;

2. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

13.0.2

COMPAGNONE, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

Dopo l'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 Luglio 2010, n. 139, inserire il seguente: "1-bis. Per gli interventi di natura stagionale previsti dall'Allegato 1, punto n. 8, che si ripetono nell'anno o negli anni successivi alla prima autorizzazione con le medesime caratteristiche di quello della stagione precedente il proponente è tenuto a presentare una mera comunicazione"».

13.0.3

FUCKSIA, GAETTI, FATTORI, CASALETTO, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Semplificazioni in materia controlli sanitari per le PMI)

All'articolo 1, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché le micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che operano nei settori interessati dai controlli di cui al comma 1."».

13.0.4

CONSIGLIO, BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Fondo italiano di investimento)

Ai fini dell'accesso da parte delle micro, piccole e medie imprese, definitive ai sensi della Raccomandazione 2003/36/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, agli interventi del Fondo italiano di investimento, costituito dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla Cassa depositi e prestiti, dall'ABI, dalla Confindustria e dalle principali banche italiane e gestito dalla società di gestione del risparmio SGR, il fatturato richiesto alle suddette imprese non deve essere superiore a 10 milioni di euro».

13.0.5

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Semplificazioni burocratiche per le imprese con un numero di addetti non superiore a cinque)

Ai fini della semplificazione degli adempimenti burocratici a carico delle imprese con un numero di addetti non superiore a cinque, entro 120 giorni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, individua un elenco di certificazioni a cui si applica il meccanismo dell'autocertificazione».

13.0.6

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

Al comma 2, dell'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", ad eccezione delle imprese individuali e delle imprese familiari le quali, in alternativa alla modalità telematica, possono utilizzare la forma cartacea"».

13.0.7

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

I contributi versati alle associazioni di categoria dalle società di capitali controllate dallo Stato non possono superare, in ogni caso, i 10.000 euro annuali».

13.0.8

CIOFFI, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Semplificazioni in materia di pagamenti elettronici)

All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "anche professionali" sono sostituite dalle seguenti: "ad esclusione di quelli di natura professionale".

Conseguentemente, al Capo II, titolo, dopo le parole: "imprese" aggiungere le seguenti: "e per i professionisti"» .

13.0.9

CIOFFI, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Semplificazioni in materia di pagamenti elettronici)

All'articolo 15, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: "ai soggetti interessati", inserire le seguenti: ", alla tipologia prevalente di clientela, alla prevalenza del carattere contestuale del pagamento rispetto alla fornitura della prestazione, al numero di fatture emesse nel corso dell'anno".

Conseguentemente, al Capo II, titolo, dopo le parole: "imprese" aggiungere le seguenti: "e per i professionisti"».

13.0.10

CONSIGLIO, BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Zone a burocrazia zero)

Al fine di consentire l'attivazione delle procedure di cui all'articolo 37-bis, della legge 19 dicembre 2012, n. 179, è nominato, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e per un periodo strettamente necessario all'attivazione delle suddette procedure, un commissario *ad acta* che provvede alla realizzazione di ogni intervento necessario alla conclusione dei procedimenti amministrativi.».

13.0.11

FUCKSIA, CASTALDI, GIROTTI, CRIMI, CAMPANELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.***(Semplificazioni in materia di Agenzie per le Imprese)*

All'articolo 19, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: "comma 6-bis", sono aggiunte le seguenti: "ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 2010, n. 159"».

13.0.12

COLLINA, TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.***(Agenzie per le Imprese)*

All'articolo 19, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: "comma 6-bis", sono aggiunte le seguenti: "ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 2010, n. 159"».

13.0.13

BISINELLA, CALDEROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.***(Società a responsabilità limitata)*

Al fine di favorire lo sviluppo delle imprese e la semplificazione burocratica per la costituzione delle stesse, al Capo VII, all'articolo 2463 del

Codice civile, le parole: "atto pubblico" sono sostituite dalle parole: "scrittura privata"».

13.0.14

ORELLANA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, DONNO, BLUNDO, DE PIETRO, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Semplificazioni per le società a responsabilità limitata semplificata)

All'articolo 2421 del codice civile, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis, il libro indicato nel primo comma, numero 1), deve essere numerato progressivamente e non è soggetto né a bollatura né a vidimazione» .

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono apportate le necessarie modifiche alla disciplina vigente in materia di imposta sul valore aggiunto e di accertamento delle imposte sui redditi al fine di adeguarla a quanto previsto dal comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 4, 5 e 6.

4. A decorrere dal periodo di imposta incorso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-ter) a d), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.

5. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nazionale del contratto.

6. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».

13.0.15

ORELLANA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, DONNO, BLUNDO, DE PIETRO, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Semplificazioni per le società a responsabilità limitata semplificata)

Le società a responsabilità limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis del codice civile sono esenti dai diritti camerali annuali.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla rideterminazione delle aliquote per il calcolo del prelievo unico erariale sui giochi come stabilito dal comma 3 del presente articolo.

3. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera *a*) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

alla lettera *b*) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

alla lettera *c*) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

alla lettera *d*) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera *e*) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

13.0.16

PUGLIA, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Semplificazioni in materia di apprendistato presso le imprese artigiane)

Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

"*a*-bis) gli artigiani regolarmente iscritti da almeno cinque anni presso l'Albo delle Imprese Artigiane sono esentati dall'obbligo del piano formativo individuale di cui all'articolo 2, comma, 1 lettera *a*). Nel caso

l'iscrizione di cui al precedente periodo sia avvenuta da meno di cinque anni, sono computati gli eventuali periodi svolti come operaio qualificato presso un'impresa esercente attività simile"».

13.0.17

PUGLIA, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Semplificazione in materia di apprendistato presso le imprese artigiane)

Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo la lettera *a*) è inserita la seguente:

«*a-bis*) sono esentati dall'obbligo del piano formativo individuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*) gli artigiani in possesso dei seguenti requisiti:

siano iscritti da almeno cinque anni presso l'Albo delle Imprese Artigiane. Nel caso l'iscrizione di cui al precedente periodo sia avvenuta da meno di cinque anni, sono computati gli eventuali periodi svolti come operaio qualificato presso un'impresa esercente attività simile;

2) abbiano alle proprie dipendenze un numero di lavoratori non superiore al 70 per cento dei limiti dimensionali previsti dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1985 n. 443;».

13.0.18

PUGLIA, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Semplificazioni in materia di apprendistato presso piccole e medie imprese)

All'articolo 7, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. In caso di assunzione presso microimprese o piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio

2003, la durata del periodo di prova è di almeno novanta giornate di effettivo lavoro salvo maggiore periodo fissato dai contratti collettivi. Nel caso di *part-time* verticale o ciclico o comunque che preveda periodi di sospensione del lavoro durante il periodo di prova, i novanta sono proporzionalmente ridotti"».

13.0.19

PUGLIA, CASTALDI, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Semplificazione in materia di conciliazione)

All'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Qualora l'incontro di cui al comma 3 non possa svolgersi a causa della mancanza del numero minimo dei componenti della commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile, la commissione si considera comunque validamente costituita in presenza di almeno un funzionario, anche con qualifica ispettiva, della direzione territoriale del lavoro e se il lavoratore ed il datore di lavoro sono assistiti da un rappresentante sindacale di un'organizzazione sindacale cui aderisce o abbia conferito mandato o da iscritto negli albi degli avvocati e procuratori legali o da uno dei professionisti che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. Per la medesima conciliazione la stessa persona non può assistere sia il lavoratore che il datore di lavoro"».

13.0.20

PUGLIA, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifica del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181)

Al decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, comma 1, lettera c), le parole da: ", che sia immediatamente", fino alla fine della lettera, sono abrogate.

all'articolo 2, comma 1, le parole: " nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo", fino alla fine della lettera, sono sostituite con le seguenti: "in qualsiasi ambito territoriale dello Stato".

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di aggiornamento dei sistemi informativi di tutti gli enti interessati dalle modifiche di cui al comma 1. Il decreto di cui al comma precedente deve prevedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, la possibilità da parte degli enti interessati di avere aggiornata la situazione occupazionale di ciascun cittadino nonché verificare i limiti di reddito utili per la richiesta di prestazioni e servizi».

13.0.21

PUGLIA, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifica del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181)

All'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, le parole da: ", che sia immediatamente", fino alla fine della lettera, sono abrogate.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di aggiornamento dei sistemi informativi di tutti gli enti interessati dalle modifiche di cui al comma 1. Il decreto di cui al comma precedente deve prevedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, la possibilità da parte degli enti interessati di avere aggiornata la situazione occupazionale di ciascun cittadino nonché verificare i limiti di reddito utili per la richiesta di prestazioni e servizi».

13.0.22

PUGLIA, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifica del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181)

All'articolo 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 2, il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *c*), dev'essere comprovata dai servizi competenti tenuto conto delle comunicazioni UNILav di cui all'articolo 4-*bis* o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza".

all'articolo 2, il comma 2 è abrogato;

all'articolo 2, il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, con specifica intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono stabiliti, in modo da assicurare l'unitarietà e l'omogeneità su tutto il territorio nazionale, i criteri in base ai quali le Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici-economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale.";

all'articolo 2, al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A richiesta dagli interessati lo stato di disoccupazione è comprovato con certificazione rilasciata dai Servizi competenti.";

e) all'articolo 4-*bis*, il comma 4 è abrogato.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di aggiornamento dei sistemi informativi di tutti gli enti interessati dalle modifiche di cui al comma 1. Il decreto di cui al comma precedente deve prevedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, la possibilità da parte degli enti interessati di avere aggiornata la situazione occupazionale di ciascun cittadino nonché verificare i limiti di reddito utili per la richiesta di prestazioni e servizi».

13.0.23

PUGLIA, CRIMI, CAMPANELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.***(Modifica del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181)*

All'articolo 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dev'essere comprovata dai servizi competenti tenuto conto delle comunicazioni UNILav di cui all'articolo 4-*bis* o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza."

il comma 2 è abrogato;

il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, con specifica intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono stabiliti, in modo da assicurare l'unitari età e l'omogeneità su tutto il territorio nazionale, i criteri in base ai quali le Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale."

il comma 5 è sostituito con il seguente:

"5. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione è comprovato dai servizi competenti deducendo la condizione attraverso le comunicazioni UNILav di cui all'articolo 4-*bis* o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza, ovvero con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato. In tali casi, nonché in quelli di cui al comma 1, si applica il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445."

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di aggiornamento dei sistemi informativi di tutti gli enti interessati dalle modifiche di cui al comma 1. Il decreto di cui al comma precedente deve prevedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, la possibilità da parte degli enti interessati di avere aggiornata la situazione occupazionale di ciascun cit-

tadino nonché verificare i limiti di reddito utili per la richiesti prestazioni e servizi».

13.0.24

PUGLIA, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifica del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181)

All'articolo 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dev'essere comprovata dai servizi competenti tenuto conto delle comunicazioni UNILav di cui all'articolo 4-bis o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza."

il comma 2 è abrogato;

il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, con specifica intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono stabiliti, in modo da assicurare l'unitarietà e l'omogeneità su tutto il territorio nazionale, i criteri in base ai quali le Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale."

al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A richiesta dagli interessati lo stato di disoccupazione è comprovato con certificazione rilasciata dai Servizi competenti."

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di aggiornamento dei sistemi informativi di tutti gli enti interessati dalle modifiche di cui al comma 1. Il decreto di cui al comma precedente deve prevedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, la possibilità da parte degli enti interessati di avere aggiornata la situazione occupazionale di ciascun cit-

tadino nonché verificare i limiti di reddito utili per la richiesta di prestazioni e servizi».

13.0.25

PUGLIA, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifica del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181)

All'articolo 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dev'essere comprovata dai servizi competenti tenuto conto delle comunicazioni UNILav di cui all'articolo 4-bis o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza."

il comma 2 è abrogato;

il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, con specifica intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono stabiliti, in modo da assicurare l'unitarietà e l'omogeneità su tutto il territorio nazionale, i criteri in base ai quali le Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale."

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di aggiornamento dei sistemi informativi di tutti gli enti interessati dalle modifiche di cui al comma 1. Il decreto di cui al comma precedente deve prevedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, la possibilità da parte degli enti interessati di avere aggiornata la situazione occupazionale di ciascun cittadino nonché verificare i limiti di reddito utili per la richiesta di prestazioni e servizi».

13.0.26

PUGLIA, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifica del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181)

All'articolo 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), deve essere comprovata dai servizi competenti tenuto conto delle comunicazioni UNILav di cui all'articolo 4-bis o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza".

il comma 2 è abrogato.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di aggiornamento dei sistemi informativi di tutti gli enti interessati dalle modifiche di cui al comma 1. Il decreto di cui al comma precedente deve prevedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, la possibilità da parte degli enti interessati di avere aggiornata la situazione occupazionale di ciascun cittadino nonché verificare i limiti di reddito utili per la richiesta di prestazioni e servizi».

13.0.27

PUGLIA, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifica del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181)

All'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), deve essere comprovata dai servizi competenti tenuto conto delle comunicazioni

UNILav di cui all'articolo 4-*bis* o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza".

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di aggiornamento dei sistemi informativi di tutti gli enti interessati dalle modifiche di cui al comma 1. Il decreto di cui al comma precedente deve prevedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, la possibilità da parte degli enti interessati di avere aggiornata la situazione occupazionale di ciascun cittadino nonché verificare i limiti di reddito utili per la richiesta di prestazioni e servizi».

13.0.28

PUGLIA, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*.

(Modifica del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181)

All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, le parole: "nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo", fino alla fine della lettera, sono sostituite con le seguenti: "in qualsiasi ambito territoriale dello Stato".

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di aggiornamento dei sistemi informativi di tutti gli enti interessati dalle modifiche di cui al comma 1. Il decreto di cui al comma precedente deve prevedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, la possibilità da parte degli enti interessati di avere aggiornata la situazione occupazionale di ciascun cittadino nonché verificare i limiti di reddito utili per la richiesta di prestazioni e servizi».

13.0.29

PUGLIA, CRIMI, CAMPANELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.***(Modifica del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181)*

All'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, il comma 2 è abrogato.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di aggiornamento dei sistemi informativi di tutti gli enti interessati dalle modifiche di cui al comma 1. Il decreto di cui al comma precedente deve prevedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, la possibilità da parte degli enti interessati di avere aggiornata la situazione occupazionale di ciascun cittadino nonché verificare i limiti di reddito utili per la richiesta di prestazioni e servizi».

13.0.30

PUGLIA, CRIMI, CAMPANELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.***(Modifica del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181)*

All'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, con specifica intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti, in modo da assicurare l'unitarietà e l'omogeneità su tutto il territorio nazionale, i criteri in base ai quali le regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale".

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di aggiornamento dei sistemi informativi di tutti gli enti interessati dalle modifiche di cui al comma 1. Il decreto di cui al comma precedente deve prevedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, la possibilità da parte degli enti interessati di avere aggiornata la situazione occupazionale di ciascun cittadino nonché verificare i limiti di reddito utili per la richiesta di prestazioni e servizi».

13.0.31

PUGLIA, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifica del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181)

All'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, il comma 5 è sostituito con il seguente:

"5. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione è comprovato dai servizi competenti deducendo la condizione attraverso le comunicazioni UNILav di cui all'articolo 4-*bis* o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza, ovvero con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato. In tali casi, nonché in quelli di cui al comma 1, si applica il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di aggiornamento dei sistemi informativi di tutti gli enti interessati dalle modifiche di cui al comma 1. Il decreto di cui al comma precedente deve prevedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, la possibilità da parte degli enti interessati di avere aggiornata la situazione occupazionale di ciascun cittadino nonché verificare i limiti di reddito utili per la richiesta di prestazioni e servizi».

13.0.32

PUGLIA, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Modifica del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181)

Al comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A richiesta dagli interessati lo stato di disoccupazione è comprovato con certificazione rilasciata dai Servizi competenti".

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità di aggiornamento dei sistemi informativi di tutti gli enti interessati dalle modifiche di cui al comma 1. Il decreto di cui al comma precedente deve prevedere, nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali, la possibilità da parte degli enti interessati di avere aggiornata la situazione occupazionale di ciascun cittadino nonché verificare i limiti di reddito utili per la richiesta di prestazioni e servizi».

13.0.33

PUGLIA, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Semplificazione in materia di conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari)

Al decreto legislativo 5 dicembre 2002, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 8, comma 7, la lettera *b*) è sostituita con la seguente:

"*b*) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera *a*) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti, il datore di lavoro tra-

sferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS.";

all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: ", n. 3)", sono abrogate».

13.0.34

PUGLIA, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

*(Semplificazione in materia di conferimento del TFR
alle forme pensionistiche complementari)*

Al decreto legislativo 5 dicembre 2002, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 8, comma 7, la lettera *b*) è sostituita con la seguente:

"*b*) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera *a*) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti:

fermo restando quanto previsto dalla lettera *a*), in caso di assunzione presso microimprese o piccole imprese di cui alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, il TFR maturando del lavoratore rimane presso il datore di lavoro;

2) qualora non sia applicabile la disposizione di cui al numero 1), il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS.";

all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: "lettera *b*), n. 3)", sono sostituite dalle seguenti: "lettera *b*), n. 2)».

13.0.35

PUGLIA, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Accesso dei cittadini ai dati previdenzialie pensionistici)

È fatto obbligo a tutti gli enti che gestiscono forme di previdenza o assistenza, anche qualora costituiti sulla base di accordi o contratti collettivi, di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o dal datore di lavoro dello stesso o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta».

13.0.36

PUGLIA, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Spese legali)

Gli enti che gestiscono forme di previdenza o assistenza non possono procedere alla riscossione delle spese legali relative al recupero di contributi e premi non versati se gli importi di tali spese non sono stati preventivamente comunicati al soggetto interessato».

13.0.37

PUGLIA, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Accredito automatico di contributi figurativi)

A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'INPS procede in via automatica all'accredito sul conto pensionistico del lavoratore dei contributi figurativi relativi ai seguenti eventi:

- malattia, per eventi di durata non inferiore a sette giorni;
 - infortunio, per eventi di durata non inferiore a sette giorni;
 - periodi di congedo di maternità e paternità di cui agli articoli 16, 17, 20 e 28, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
 - periodi di congedo parentale di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
 - e) periodi di congedo per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni, di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
 - f) permessi mensili per figli con *handicap* gravi, di cui all'articolo 42, commi 2 e 3, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
 - g) permessi mensili di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per lavoratore con *handicap* grave;
 - h) permessi mensili per assistere parenti ed affini entro il terzo grado, portatori di *handicap* grave, di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - congedo obbligatorio del padre di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92;
 - l) congedo facoltativo del padre di cui all'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92;
 - m) riposi giornalieri fino al primo anno di vita del bambino, di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
 - n) riposi giornalieri per figli con *handicap* gravi, di cui dall'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
 - o) congedi per malattia del bambino di età compresa fra i 3 e gli 8 anni, di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».
-

13.0.38

PUGLIA, CRIMI, CAMPANELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.***(Modifica della legge 9 marzo 1989, n. 88)*

All'articolo 49, della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. L'Istituto fornisce a ciascun datore di lavoro il dato dell'aliquota contributiva applicata specificando anche le singole gestioni a cui i lavoratori sono assicurati"».

13.0.39

PUGLIA, CRIMI, CAMPANELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.***(Semplificazione in materia di assunzione)*

In caso di assunzione di un lavoratore, qualsiasi documentazione o dichiarazione del lavoratore o del datore di lavoro non soggetta a scadenza e relativa al rapporto di lavoro e a dati previdenziali o assistenziali che sia già disponibile presso un ente o gestore, deve essere acquisita d'ufficio dall'ente o gestore che ne faccia richiesta».

13.0.40

PANIZZA, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 13-bis.***(Semplificazioni per le imprese soggette a registrazione)*

I contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda di cui al primo comma dell'articolo 2556, c.c. (LI-

BRO QUINTO. Del lavoro – TITOLO OTTAVO. Dell'azienda – Capo primo) possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, e sono depositati, entro trenta giorni, per l'iscrizione nel registro delle imprese, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma».

Art. 14.

14.1

IL GOVERNO

Sopprimere il comma 1.

14.2

MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI, BOCCHINO, MORRA, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, capoverso «d-bis», sostituire le parole: «che non può essere superiore a dieci anni, rinnovabili una sola volta», con le seguenti: «che non può essere superiore a tre anni, rinnovabili esclusivamente per un solo biennio».

14.3

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 maggio 2001, n. 311, le parole: "un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri" sono sostituite dalle seguenti: "professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o degli architetti o dei periti industriali o dei geometri, nei limiti delle rispettive competenze,"».

14.4

MARAN

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311 del, le parole: "un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri» sono sostituite dalle seguenti: «professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o degli architetti o dei periti industriali o dei geometri, nei limiti delle rispettive competenze,"».

14.0.1

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

All'articolo 146, comma 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il secondo periodo è così sostituito "11 parere del soprintendente non è richiesto qualora il Ministero abbia valutato positivamente, su richiesta della regione interessata, l'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici alle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d)"».

14.0.2

COLLINA, ORRÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)

All'articolo 146, comma 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i primi tre periodi sono sostituiti dal seguente "Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente

abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione"».

Art. 15.

15.1

SANTANGELO, LUCIDI, FUCSIA, CRIMI, CAMPANELLA

Sopprimere il comma 1.

15.2

BIGNAMI, BOCCHINO, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, CASALETTO, MOLINARI, LUCIDI, MORRA, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 4, dopo la lettera *d*), è inserita la seguente: «*d-bis*) alla adeguata differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), anziché quelli di nuova costruzione.»;

al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo i parametri di cui al comma 4.»;

al comma 10, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.».

15.3

COMPAGNONE, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) Il comma 2 dell'articolo 15 del decreto del Presidente 6 giugno 2001, n. 380 è sostituito dal seguente:

«2. Il termine di inizio lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo e il permesso di costruire rilasciato, in assenza di modifiche o varianti al progetto, mantiene la sua validità fino all'ultimazione

dei lavori, ferma restando la tempistica dei pagamenti degli oneri dovuti al Comune dai titolari del permesso di costruire».

15.4

PAGLIARI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

15.5

MARAN

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

15.6

DE PETRIS

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

15.7

SCIBONA, CIOFFI, BLUNDO, SANTANGELO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

15.8

SCIBONA, CIOFFI, BLUNDO, SANTANGELO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

15.9

SCIBONA, CIOFFI, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) l'articolo 2-bis è abrogato».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le eventuali disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, nonché le disposizioni assunte ai sensi dell'articolo 2-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente 6 giugno 2001, n. 380, cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

15.10

SCIBONA, CIOFFI, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) all'articolo 3, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria, sedime e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;"

b-ter) all'articolo 10, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, comportino mutamenti della destinazione d'uso.";

b-quater) all'articolo 22, comma 2, al primo periodo, le parole da: «qualora sottoposto» a «successive modificazioni», sono soppresse.».

15.11

SCIBONA, CIOFFI, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 6, comma 2, la lettera e-bis) è abrogata.».

15.12

SCIBONA, CIOFFI, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 6, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all'amministrazione comunale i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo"».

15.13

SCIBONA, CIOFFI, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 20, comma 9, al terzo periodo, le parole: "cinque giorni" sono sostituite alle seguenti: "dieci giorni"».

15.14

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 23-*bis*, comma 4, al terzo periodo, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"».

15.15

SCIBONA, CIOFFI, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 25, i commi 5-*bis* e 5-*ter* sono abrogati».

15.16

FATTORI, NUGNES, CIOFFI, SCIBONA, CRIMI, CAMPANELLA

Sopprimere i commi 2 e 3.

15.17

FATTORI, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, MORRA, CRIMI, CAMPANELLA

Sopprimere il comma 2.

15.18

PAGLIARI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Sono realizzabili mediante segnalazione» con le seguenti: «Sono considerate varianti in corso d'opera realizzabili mediante segnalazione».

15.19

DE PETRIS

Al comma 2, primo periodo, dopo parola: «sono» inserire le seguenti: «considerate varianti in corso d'opera».

15.20

MARAN

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «sono» inserire le seguenti: «considerate varianti in corso d'opera».

15.21

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «segnalazione certificata» con la seguente: «dichiarazione». Conseguentemente, al secondo

periodo sostituire le parole: «Tali segnalazioni» con le seguenti: «Tali dichiarazioni».

15.22

DE PETRIS

Al comma 2, dopo le parole: «ai sensi della normativa statale e regionale,» aggiungere le seguenti: «nonché ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni,».

15.23

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, CRIMI, CAMPANELLA

Sopprimere il comma 3.

15.24

SCIBONA, CIOFFI, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 30 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i commi da 3 a 5 sono abrogati».

15.25

BISINELLA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di assicurare interventi per la sicurezza strutturale e funzionale degli impianti sportivi utilizzati per lo svolgimento delle manifestazioni calcistiche del campionato di serie A, in particolare per la creazione di idonee barriere di sicurezza per gli spazi dedicati alle tifoserie ospiti e di duplici vie di fuga e di accesso al campo, è riservata una quota pari a 1 milione di euro a valere sulle risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

15.26

BISINELLA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di assicurare interventi per la sicurezza strutturale e funzionale degli impianti sportivi utilizzati per lo svolgimento delle manifestazioni calcistiche del campionato di serie A, è riservata una quota pari a 1 milione di euro a valere sulle risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a quegli impianti sprovvisti di idonee barriere di sicurezza per gli spazi dedicati alle tifoserie ospiti, oltre che di duplici vie di fuga e di accesso al campo, e di un sistema di videosorveglianza attraverso telecamere che copra interamente l'area parterre nonché di tornelli per l'accesso automatizzato all'impianto».

15.27

COLLINA, TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2 dell'articolo 6, le parole: "di trasferimento di immobili a titolo gratuito" sono soppresse;

al comma 3 dell'articolo 6, le parole: "negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito" sono soppresse;

al comma 3-bis dell'articolo 6, le parole: "agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito" sono soppresse; le parole: "pena la nullità degli stessi contratti" sono sostituite dalle seguenti: "pena l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 15, comma 10-bis, del decreto legislativo n. 192 del 2005";

all'articolo 15 dopo il comma 10, in fine, è aggiunto il seguente:

"10-bis. In caso di violazione dell'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica, di cui all'articolo 6, comma 3-bis, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa pari a 500 euro. In caso di violazione dell'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica al contratto di nuova locazione di cui all'articolo 6, comma 3-bis il locatore è punito con la sanzione amministrativa pari a 250 euro.";

e) all'articolo 15 i commi 8, 9 e 10 sono soppressi».

15.28

MILO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 39 comma 16 della legge n. 724 del 1994, nel testo modificato dalla novella legislativa con l'articolo 2 comma 37 lettera m), legge 23 dicembre 1996, n. 662, deve essere interpretato, nel senso che il limite massimo di cubatura di 750 mc. Di cui al comma 1 del richiamato articolo 39 non trova applicazione, al fine del calcolo dell'oblazione e dell'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria, alle costruzioni abusive aventi destinazione produttiva, commerciale, artigianale e comunque, diversa da quella residenziale».

15.29

ARRIGONI, BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 190 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:

"5-ter. I datori di lavoro di cui all'articolo 29, commi 5 e 6, in fase di valutazione, possono ricorrere a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento"».

15.30

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 2810 del codice civile, dopo il capoverso 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. i diritti edificatori comunque denominati previsti da normative statali o regionali ovvero da strumenti di pianificazione territoriale"».

15.31

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.75 sono apportate le seguenti modificazioni:

Ove ricorra nel testo, la parola: "certificazione" è sostituita dalla seguente: "attestato di prestazione". Conseguentemente ove ricorra nel testo la parola: "certificatori" è sostituita dalla seguente: "attestatori";

All'articolo 2, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il tecnico abilitato di cui alla lettera *b*) del comma 2, deve essere in possesso di uno dei titoli di cui alle lettere da *a*) ad *e*) del presente comma, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali e abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici, intesa come comportamento termico/energetico dell'involucro edilizio, e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.";

All'articolo 2, comma 3, dopo la parola: "termotecnica," sono aggiunte le seguenti: "metallurgia, industrie metalmeccaniche, elettronica industriale, elettronica e telecomunicazione, costruzioni aeronautiche, fisica industriale, energia nucleare, industria navalmeccanica,";

All'articolo 2, comma 4, dopo le parole: "del presente comma," sono aggiunte le seguenti: "iscritto ai relativi ordini e collegi professionali";

e) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. - (*Requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione attestazione di prestazione energetica degli edifici*).
– 1. Ai fini di assicurare indipendenza e imparzialità di giudizio dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di prestazione energetica, dichiarano: *a*) nel caso di attestazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento economico, diretto o indiretto nel processo realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado; *b*) nel caso di attestazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né coniuge né parente fino al quarto grado, non necessariamente estraneo alla progettazione o direzione lavori per la realizzazione dell'edificio.";

f) All'articolo 4, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo, per promuovere la tutela degli interessi degli utenti attraverso una applicazione omogenea della predetta norma sull'intero territorio nazionale, nel disciplinare la materia le

regioni e le province autonome nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nonché dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e desumibili dal decreto legislativo, possono: *a)* adottare un sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati di cui all'articolo 2 a svolgere le attività di attestazione di prestazione energetica degli edifici, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi; *b)* promuovere iniziative di informazione e orientamento dei soggetti attestatori e degli utenti finali; *c)* promuovere attività di formazione e aggiornamento dei soggetti certificatori; *d)* monitorare l'impatto del sistema di attestazione degli edifici in termini di adempimenti burocratici, oneri e benefici per i cittadini; *e)* predisporre, nell'ambito delle funzioni delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo, un sistema di accertamento della correttezza e qualità dei servizi di attestazione di cui all'articolo 5, direttamente o attraverso enti pubblici ovvero organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e indipendenza, e assicurare che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti interessati al servizio; *f)* promuovere la conclusione di accordi volontari ovvero di altri strumenti al fine di assicurare agli utenti prezzi equi di accesso a qualificati servizi di attestazione di prestazione energetica degli edifici".».

15.0.1

MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

*(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)*

All'articolo 146, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: "e non oltre" sono soppresse;

le parole: "l'anno successivo" sono sostituite con le seguenti: "i tre anni successivi";

dopo le parole: "l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione" e prima delle parole: "I lavori iniziati nel corso del quinquennio" è inserito il seguente periodo: "Ai fini del calcolo del periodo di efficacia dell'autorizzazione, quest'ultima decorre dal

giorno in cui acquista efficacia il titolo legittimante l'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanza imputabile all'interessato";

dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: "Il termine di cui al precedente periodo è esteso per ulteriori due anni se, per le caratteristiche o lo complessità dell'intervento ovvero per l'incidenza di circostanze estranee alla volontà dell'interessato, non sia stato possibile ultimare l'intervento nel termine indicato al periodo precedente. Almeno sei mesi prima della scadenza del termine triennale indicato, l'interessato presenta una dichiarazione alla regione o ad altro ente da essa delegato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del successivo comma 6, con lo quale attesti e specifichi le circostanze che hanno impedito il rispetto del suddetto termine. Nel caso vengano dedotte circostanze relative alle caratteristiche o alla complessità dell'intervento occorre allegare una relazione in cui si indicano le ragioni del necessario superamento del termine, secondo un criterio di normalità di mezzi e risorse. La regione o altro ente da essa delegato ai sensi del successivo comma 6 può vietare, entro il termine perentorio di sessanta giorni, l'estensione del termine per lo continuazione dell'intervento qualora rilevi l'insussistenza dei presupposti indicati. Decorso il termine di sessanta giorni l'estensione si intende concessa."».

15.0.2

Giuseppe ESPOSITO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis

*(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)*

All'articolo 146, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

le parole: "e non oltre" sono soppresse;

le parole: "l'anno successivo" sono sostituite con le seguenti: "i tre anni successivi";

dopo le parole: "l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione" e prima delle parole: "I lavori iniziati nel corso del quinquennio" è inserito il seguente periodo: "Ai fini del calcolo del periodo di efficacia dell'autorizzazione, quest'ultima decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo legittimante l'intervento, a meno

che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanza imputabile all'interessato";

dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: "Il termine di cui al precedente periodo è esteso per ulteriori due anni se, per le caratteristiche o la complessità dell'intervento ovvero per l'incidenza di circostanze estranee alla volontà dell'interessato, non sia stato possibile ultimare l'intervento nel termine indicato al periodo precedente. Almeno sei mesi prima della scadenza del termine triennale indicato, l'interessato presenta una dichiarazione alla regione o ad altro ente da essa delegato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi del successivo comma 6, con lo quale attesti e specifichi le circostanze che hanno impedito il rispetto del suddetto termine. Nel caso vengano dedotte circostanze relative alle caratteristiche o alla complessità dell'intervento occorre allegare una relazione in cui si indicano le ragioni del necessario superamento del termine, secondo un criterio di normalità di mezzi e risorse. La regione o altro ente da essa delegato ai sensi del successivo comma 6 può vietare, entro il termine perentorio di sessanta giorni, l'estensione del termine per la continuazione dell'intervento qualora rilevi l'insussistenza dei presupposti indicati. Decorso il termine di sessanta giorni l'estensione si intende concessa."».

15.0.3

MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

*(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)*

All'articolo 146, comma 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il parere del soprintendente non è richiesto qualora il Ministero abbia valutato positivamente, su richiesta della regione interessata, l'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici alle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d)."».

15.0.4

Giuseppe ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

*(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)*

All'articolo 146, comma 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il parere del soprintendente non è richiesto qualora il Ministero abbia valutato positivamente, su richiesta della regione interessata, l'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici alle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d).".».

15.0.5

MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

*(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)*

All'articolo 146, comma 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, i primi tre periodi sono sostituiti dal seguente: "Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione."».

15.0.6

Giuseppe ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

*(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)*

All'articolo 146, comma 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, i primi tre periodi sono sostituiti dal seguente: "Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione."».

15.0.7

MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

*(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)*

All'articolo 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le regioni e il Ministero, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 135, stipulano intese, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell'adeguamento dei piani paesaggistici. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale devono essere completati la verifica e l'adeguamento, nonché il termine, che in ogni caso non può essere superiore a novanta giorni, entro il quale la regione approva il piano adeguato. Il piano adeguato è oggetto di accordo fra il Ministero e la regione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla data della sua adozione vigano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9. Qualora all'adozione del piano non consegua la sua approvazione da parte della regione, entro i termini

stabiliti dall'accordo ovvero entro novanta giorni, il piano medesimo è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro."».

15.0.8

Giuseppe ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

*(Modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)*

All'articolo 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le regioni e il Ministero, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 135, stipulano intese, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, per disciplinare lo svolgimento congiunto della verifica e dell'adeguamento dei piani paesaggistici. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale devono essere completati la verifica e l'adeguamento, nonché il termine, che in ogni caso non può essere superiore a novanta giorni, entro il quale la regione approva il piano adeguato. Il piano adeguato è oggetto di accordo fra il Ministero e la regione, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalla data della sua adozione vigano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 143, comma 9. Qualora all'adozione del piano non consegua la sua approvazione da parte della regione, entro i termini stabiliti dall'accordo ovvero entro novanta giorni, il piano medesimo è approvato in via sostitutiva con decreto del Ministro."».

15.0.9

FUCKSIA, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 15-bis.***(Semplificazioni in materia di sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo)*

All'articolo 11 del decreto ministeriale del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, le parole da: "deposita" fino a: "presso lo" sono sostituite dalle seguenti: "trasmette telematicamente, per il tramite del sistema informatico delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, allo";

al comma 2, le parole da: "deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo" sono sostituite dalle seguenti: "trasmette telematicamente, per il tramite del sistema informatico delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il progetto degli impianti da realizzare allo";

il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.";

dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

"3-bis. Fino alla data del 31 dicembre 2013, fermo restando l'obbligo per le Amministrazioni pubbliche di consentire l'adempimento in via telematica ai sensi del presente articolo, i soggetti privati possono utilizzare la procedura cartacea prevista dalle disposizioni previgenti."».

15.0.10

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

L'articolo 4-*bis* del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante: "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo", è soppresso».

15.0.11

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2 dell'articolo 6, le parole: "di trasferimento di immobili a titolo gratuito" sono soppresse;

al comma 3 dell'articolo 6, le parole: "negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito" sono soppresse;

al comma 3-*bis* dell'articolo 6, le parole: "agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito" sono soppresse; le parole: "pena la nullità degli stessi contratti", sono sostituite dalle seguenti: "pena l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 15, comma 10*bis*, del presente decreto";

all'articolo 15, dopo il comma 10, infine, è aggiunto il seguente:

"10-*bis*. In caso di violazione dell'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica, di cui all'articolo 6, comma 3-*bis*, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa pari a 500 euro"».

15.0.12

DI MAGGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Affidamento della gestione dei beni culturali a soggetti non lucrativi)

Gli immobili di appartenenza pubblica sottoposti a tutela ai sensi del presente codice, non destinati a scopi istituzionali, attualmente non aperti alla fruizione pubblica o non adeguatamente valorizzati, per i quali si verificano circostanze di fatto tali da rendere oggettivamente non praticabili, a breve o medio termine, forme di gestione diretta o indiretta attuate secondo le disposizioni di cui all'articolo 115, possono essere affidati in gestione, nel rispetto della vigente normativa e senza alcun corrispettivo a carico dell'amministrazione, a imprese sociali, cooperative sociali, Onlus, che hanno tra i propri fini, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.

2. L'affidamento avviene mediante procedura negoziata, previa pubblicazione, esclusivamente sul sito dell'amministrazione interessata, di un avviso pubblico con la fissazione di un termine per la proposizione di candidature da parte dei soggetti interessati. La convenzione di affidamento in gestione potrà prevedere l'istituzione di un biglietto d'ingresso ed eventualmente il diritto del soggetto gestore di trattenere in tutto o in parte i proventi della bigliettazione, al solo scopo di coprire i costi di gestione e salvo riversamento dell'eccedenza all'amministrazione.

3. Decorso il termine di durata della convenzione, non superiore in ogni caso a otto anni, l'amministrazione potrà rinnovare l'affidamento al medesimo soggetto non lucrativo, previa puntuale verifica in merito alla perdurante inesistenza delle condizioni per procedere alla gestione diretta ovvero indiretta ai sensi dell'articolo 115."».

Art. 16.**16.1**

GIBIINO, Mariarosaria ROSSI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 11:

il comma 5, è sostituito dal seguente:

"5. La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1 e, contestualmente, del possesso

dei prescritti requisiti provvede all'aggiudicazione definitiva che, in tal modo, diviene efficace."

2) il comma 8 è abrogato».

16.2

FILIPPI, TOMASELLI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 11:

al comma 5, dopo le parole: "comma 1" sono aggiunte le seguenti: "e, contestualmente, del possesso dei prescritti requisiti" e dopo la parola "definitiva" sono aggiunte le seguenti: " che, in tal modo, diviene efficace".

2) il comma 8 è abrogato».

16.3

MARAN

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 11:

al comma 5, dopo le parole: "comma 1" sono aggiunte le seguenti: "e, contestualmente, del possesso dei prescritti requisiti," nonché dopo la parola "definitiva" aggiungere le seguenti: "che, in tal modo, diviene efficace."

2) il comma 8 è abrogato».

16.4

COMPAGNONE, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 11:

al comma 5, dopo le parole: "comma 1" sono aggiunte le seguenti: "e, contestualmente, del possesso dei prescritti requisiti," nonché dopo la parola "definitiva" aggiungere le seguenti: "che, in tal modo, diviene efficace."

2) il comma 8 è abrogato».

16.5

CROSIO, BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 11:

al comma 5, dopo le parole: "comma 1" sono aggiunte le seguenti: "e, contestualmente, del possesso dei prescritti requisiti," nonché dopo la parola "definitiva" aggiungere le seguenti: "che, in tal modo, diviene efficace."

2) il comma 8 è abrogato».

16.6

Giovanni MAURO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, SCAVONE

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:

"Art. 33-bis. – *Istituzione della Struttura Speciale per la promozione dei partenariati pubblico-privati – 1.* È istituita, nell'ambito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Struttura speciale per lo sviluppo e la promozione dei partenariati pubblico-privati (SPPP), operante in collaborazione con gli Osservatori regionali dei contratti pubblici, ovvero con altri uffici delle Regioni e delle Province autonome allo specifico scopo preposti, nell'ambito delle specifiche competenze territoriali, nel campo delle piccole e medie infrastrutture.

2. Alla Struttura Speciale sono attribuite le seguenti competenze operative:

promuove e supporta la costituzione e la formazione delle Centrali di Committenza regionali, delle Stazioni Uniche Appaltanti e delle strutture consortili, con riguardo al *procurement* pubblico in operazioni di promozione dei partenariati pubblico-privati;

promuove e supporta accordi con le associazioni rappresentative del settore delle costruzioni e dei servizi per la formazione delle piccole e medie infrastrutture, con riguardo al *procurement* pubblico in operazioni di promozione dei partenariati pubblicoprivati;

promuove, in accordo con le Regioni e le Province autonome, la costituzione e l'attivazione di fondi rotativi per il supporto e l'avvio di operazioni di promozione dei partenariati pubblico-privati, monitorandone l'attuazione tramite gli Osservatori regionali dei contratti pubblici;

nelle operazioni di promozione dei partenariati pubblico-privati, compie l'istruttoria al fine di presentare i progetti all'approvazione del CIPE, previo parere del Nucleo di consulenza per l'Attuazione e Regolazione dei Servizi di pubblica utilità (NARS), che accedono alla defiscalizzazione in luogo del contributo pubblico con riguardo alle opere non ricadenti nella Delibera CIPE 18 febbraio 2013;

e) nelle operazioni di promozione dei partenariati pubblico-privati non ricadenti nella competenza del CIPE e del NARS, può prestare assistenza alle stazioni concedenti e alle centrali di committenza per la verifica del riequilibrio del piano economico-finanziario, a seguito di variazioni apportate dalla stazione appaltante, nonché da norme legislative e regolamentari che hanno stabilito nuovi meccanismi tariffari, modificando i presupposti o le condizioni di base del piano economico-finanziario;

f) promuove e approva le convenzioni pubblico-pubblico, da stipulare ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con cui un soggetto aggiudicatore può farsi supportare nelle operazioni di promozione dei partenariati pubblico-privati, senza delegare le funzioni di stazione concedente/appaltante;

g) cura la redazione di schemi tipo delle clausole contrattuali da inserire nei contratti di promozione dei partenariati pubblico-privati, sia di carattere finanziario, sia relative agli indennizzi, risarcimenti o compensazioni per la cessazione del contratto per cause di forza maggiore o per il riequilibrio del piano economico-finanziario.

3. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono definite le risorse umane necessarie per l'immediata operatività, individuate tra esperti di provata professionalità nel settore della finanza di progetto.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte, a legislazione vigente, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

16.7

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:

"Art. 33-bis. – *Istituzione della Struttura Speciale per la promozione dei partenariati pubblico-privati – 1.* È istituita, nell'ambito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Struttura speciale per lo sviluppo e la promozione dei partenariati pubblico-privati (SPPP), operante in colla-

borazione con gli Osservatori regionali dei contratti pubblici, ovvero con altri uffici delle Regioni e delle Province autonome allo specifico scopo preposti, nell'ambito delle specifiche competenze territoriali, nel campo delle piccole e medie infrastrutture.

2. Alla Struttura Speciale sono attribuite le seguenti competenze operative:

promuove e supporta la costituzione e la formazione delle Centrali di Committenza regionali, delle Stazioni Uniche Appaltanti e delle strutture consortili, con riguardo al *procurement* pubblico in operazioni di promozione dei partenariati pubblico-privati;

promuove e supporta accordi con le associazioni rappresentative del settore delle costruzioni e dei servizi per la formazione delle piccole e medie infrastrutture, con riguardo al *procurement* pubblico in operazioni di promozione dei partenariati pubblico-privati;

promuove, in accordo con le Regioni e le Province autonome, la costituzione e l'attivazione di fondi rotativi per il supporto e l'avvio di operazioni di promozione dei partenariati pubblico-privati, monitorandone l'attuazione tramite gli Osservatori regionali dei contratti pubblici;

nelle operazioni di promozione dei partenariati pubblico-privati, compie l'istruttoria al fine di presentare i progetti all'approvazione del CIPE, previo parere del Nucleo di consulenza per l'Attuazione e Regolazione dei Servizi di pubblica utilità (NARS), che accedono alla defiscalizzazione in luogo del contributo pubblico con riguardo alle opere non ricadenti nella Delibera CIPE 18 febbraio 2013;

e) nelle operazioni di promozione dei partenariati pubblico-privati non ricadenti nella competenza del CIPE e del NARS, può prestare assistenza alle stazioni concedenti e alle centrali di committenza per la verifica del riequilibrio del piano economico-finanziario, a seguito di variazioni apportate dalla stazione appaltante, nonché da norme legislative e regolamentari che hanno stabilito nuovi meccanismi tariffari, modificando i presupposti o le condizioni di base del piano economico-finanziario;

f) promuove e approva le convenzioni pubblico-pubblico, da stipulare ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con cui un soggetto aggiudicatore può farsi supportare nelle operazioni di promozione dei partenariati pubblico-privati, senza delegare le funzioni di stazione concedente/appaltante;

g) cura la redazione di schemi tipo delle clausole contrattuali da inserire nei contratti di promozione dei partenariati pubblico-privati, sia di carattere finanziario, sia relative agli indennizzi, risarcimenti o compensazioni per la cessazione del contratto per cause di forza maggiore o per il riequilibrio del piano economico-finanziario.

3. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono definite le risorse umane necessarie per l'immediata operatività, individuate tra esperti di provata professionalità nel settore della finanza di progetto.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte, a legislazione vigente, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

16.8

COMPAGNONE, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) all'articolo 70:

il comma 9, è sostituito dal seguente:

"9. Le stazioni appaltanti offrono, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l'allegato X, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri ed a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando l'indirizzo Internet presso il quale tale documentazione è accessibile."

2) il comma 10, è sostituito dal seguente:

"10. Se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte."

b-ter) all'articolo 71, il comma 1 è soppresso;

b-quater) all'articolo 72, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previo bando, e nel dialogo competitivo, l'invito ai candidati contiene, oltre agli elementi indicati all'articolo 67, l'indicazione dell'accesso al capitolato d'oneri, al documento descrittivo e a ogni altro documento complementare, messi a diretta disposizione per via elettronica, ai sensi dell'articolo 70, comma 9».

16.9

CROSIO, BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) all'articolo 70:

il comma 9, è sostituito dal seguente:

"9. Le stazioni appaltanti offrono, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l'allegato X, l'accesso libero, di-

retto e completo al capitolato d'oneri ed a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando l'indirizzo Internet presso il quale tale documentazione è accessibile."

2) il comma 10, è sostituito dal seguente:

"10. Se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte."

b-ter) all'articolo 71, il comma 1 è soppresso;

b-quater) all'articolo 72, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previo bando, e nel dialogo competitivo, l'invito ai candidati contiene, oltre agli elementi indicati all'articolo 67, l'indicazione dell'accesso al capitolato d'oneri, al documento descrittivo e a ogni altro documento complementare, messi a diretta disposizione per via elettronica, ai sensi dell'articolo 70, comma 9».

16.10

MARAN

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) all'articolo 70:

il comma 9, è sostituito dal seguente:

"9. Le stazioni appaltanti offrono, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l'allegato X, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri ed a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando l'indirizzo Internet presso il quale tale documentazione è accessibile."

2) il comma 10, è sostituito dal seguente:

"10. Se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte."

b-ter) all'articolo 71, il comma 1 è soppresso;

b-quater) all'articolo 72, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previo bando, e nel dialogo competitivo, l'invito ai candidati contiene, oltre agli ele-

menti indicati all'articolo 67, l'indicazione dell'accesso al capitolato d'oneri, al documento descrittivo e a ogni altro documento complementare, messi a diretta disposizione per via elettronica, ai sensi dell'articolo 70, comma 9».

16.11

GIBINO, Mariarosaria ROSSI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) all'articolo 70:

il comma 9, è sostituito dal seguente:

"9. Le stazioni appaltanti offrono, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l'allegato X, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri ed a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando l'indirizzo Internet presso il quale tale documentazione è accessibile.";

2) il comma 10, è sostituito dal seguente:

"10. Se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.";

b-ter) all'articolo 71, il comma 1 è soppresso;

b-quater) all'articolo 72, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previo bando, e nel dialogo competitivo, l'invito ai candidati contiene, oltre agli elementi indicati all'articolo 67, l'indicazione dell'accesso al capitolato d'oneri, al documento descrittivo e a ogni altro documento complementare, messi a diretta disposizione per via elettronica, ai sensi dell'articolo 70, comma 9."»

16.12

FILIPPI, TOMASELLI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

«b- bis) all'articolo 70:

1) il comma 9, è sostituito dal seguente: "9. Le stazioni appaltanti offrono, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando se-

condo l'allegato X, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri ed a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando l'indirizzo *internet* presso il quale tale documentazione è accessibile;"

2) il comma 10, è sostituito dal seguente: «10. Se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte»;

b-ter) all'articolo 71, il comma 1 è soppresso;

b-quater) all'articolo 72, il comma 1 è sostituito dal seguente: "Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previo bando, e nel dialogo competitivo, l'invito ai candidati contiene, oltre agli elementi indicati all'articolo 67, l'indicazione dell'accesso al capitolato d'oneri, al documento descrittivo e a ogni altro documento complementare, messi a diretta disposizione pervia elettronica, ai sensi dell'articolo 70, comma 9."».

16.13

CROSIO, BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) all'articolo 66, comma 7, il secondo e terzo periodo sono sostituiti con il seguente:

«Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, non oltre due giorni lavorativi, sul sito informatico della stazione appaltante. Solo nel caso in cui la stazione appaltante non disponga di un proprio sito informatico, gli avvisi e i bandi sono pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti da cui all'articolo 70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.».

16.14

CANTINI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 82, il comma 3-bis è abrogato».

16.15

MARAN

Al comma 1 dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) All'articolo 82, il comma 3-bis è abrogato».

16.16

PAGLIARI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis), all'articolo 82, il comma 3-bis è soppresso».

16.17

COMPAGNONE, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) 1. all'articolo 84, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

8. Per l'affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di 1 milione di euro, i commissari diversi dal Presidente sono scelti mediante pubblico sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) professionisti con particolare competenza nel l a mater i a dei contratti pubblici con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali medesimi;

b) professori universitari di ruolo, con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza.

Gli ordini professionali e le facoltà universitarie formano le rose di candidati secondo i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Ai fini del sorteggio, il responsabile del procedimento predispone un elenco di tutti i nominativi proposti dagli ordini professionali e dalle facoltà universitarie. Qualora nel termine di trenta giorni dall'istanza, non si ano pervenuti i nominativi richiesti, la stazione appaltante può scegliere i commissari idonei nell'ambito dei soggetti inadempienti, secondo i medesimi principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

9. Per l'affidamento di lavori pubblici d'importo inferiore alla soglia di 1 milione di euro, i commissari diversi dal Presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal re-

golamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal Presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, ovvero secondo la procedura di cui al comma 8.

2. conseguentemente, all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: «comma 8» , sono sostituite dalle parole: «comma 9» ;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. È possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell'articolo 84, comma 9, secondo periodo, del codice, nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera 1), qualora d'importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, letto c) del Codice, ovvero in caso di affidamento ai sensi degli articoli 144, 153 e 176 del Codice».

16.18

GIBIINO, Mariarosaria ROSSI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 84, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

"8. Per l'affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di 1 milione di euro, i commissari diversi dal Presidente sono scelti mediante pubblico sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) professionisti con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali medesimi;

b) professori universitari di ruolo, con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza.

Gli ordini professionali e le facoltà universitarie formano le rose di candidati secondo i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Ai fini del sorteggio, il responsabile del procedimento predispone un elenco di tutti i nominativi proposti dagli ordini professionali e dalle facoltà universitarie. Qualora nel termine di trenta giorni dall'istanza, non siano pervenuti i nominativi richiesti, la stazione appaltante può scegliere i commissari idonei nell'ambito dei soggetti inadempienti, secondo i medesimi principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

9. Per l'affidamento di lavori pubblici d'importo inferiore alla soglia di 1 milione di euro, i commissari diversi dal Presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal Presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, ovvero secondo la procedura di cui al comma 8."

Conseguentemente, all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: «comma 8» sono sostituite dalle parole: «comma 9»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. È possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell'articolo 84, comma 9, secondo periodo, del codice, nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), qualora d'importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, letto c) del Codice, ovvero in caso di affidamento ai sensi degli articoli 144, 153 e 176 del Codice."».

16.19

MARAN

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) 1. all'articolo 84, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

8. Per l'affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di 1 milione di euro, i commissari diversi dal Presidente sono scelti mediante pubblico sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) professionisti con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali medesimi;

b) professori universitari di ruolo, con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza.

Gli ordini professionali e le facoltà universitarie formano le rose di candidati secondo i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Ai fini del sorteggio, il responsabile del procedimento predispone un elenco di tutti i nominativi proposti dagli ordini professionali e dalle facoltà universitarie. Qualora nel termine di trenta giorni dall'istanza, non

siano pervenuti i nominativi richiesti, la stazione appaltante può scegliere i commissari idonei nell'ambito dei soggetti inadempienti, secondo i medesimi principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

9. Per l'affidamento di lavori pubblici d'importo inferiore alla soglia di 1 milione di euro, i commissari diversi dal Presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal Presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, ovvero secondo la procedura di cui al comma 8.».

2. conseguentemente, all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: «comma 8», sono sostituite dalle parole: «comma 9»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. È possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell'articolo 84, comma 9, secondo periodo, del codice, nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera 1), qualora d'importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c) del Codice, ovvero in caso di affidamento ai sensi degli articoli 144, 153 e 176 del Codice.

16.20

CROSIO, BISINELLA, CALDEROLI

All'articolo 16, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 84, i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

"8. Per l'affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di 1 milione di euro, commissari diversi dal Presidente sono scelti mediante pubblico sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) professionisti con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali medesimi;

b) professori universitari di ruolo, con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza.

8-bis. Gli ordini professionali e le facoltà universitarie formano le rose di candidati secondo i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

8-ter. Ai fini del sorteggio, il responsabile del procedimento predispone un elenco di tutti i nominativi proposti dagli ordini professionali e dalle facoltà universitarie. Qualora nel termine di trenta giorni dall'istanza, non siano pervenuti i nominativi richiesti, la stazione appaltante può scegliere i commissari idonei nell'ambito dei soggetti inadempienti, secondo i medesimi principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.".

9. Per l'affidamento di lavori pubblici d'importo inferiore alla soglia di 1 milione di euro, i commissari diversi dal Presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal Presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, ovvero secondo la procedura di cui al comma 8."».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: "comma 8", sono sostituite dalle seguenti: "comma 9";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. È possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell'articolo 84, comma 9, secondo periodo, del codice, nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), qualora d'importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c) del Codice, ovvero in caso di affidamento ai sensi degli articoli 144, 153 e 176 del Codice."».

16.21

FILIPPI, TOMASELLI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 84:

1) il comma 8 è sostituito dai seguenti:

"8. Per l'affidamento di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia di 1 milione di euro, i commissari diversi dal Presidente

sono scelti mediante pubblico sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

professionisti con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini professionali medesimi;

professori universitari di ruolo, con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle facoltà di appartenenza.

8-bis. Gli ordini professionali e le facoltà universitarie formano le rose di candidati secondo i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

8-ter. Ai fini del sorteggio, il responsabile del procedimento predispone un elenco di tutti i nominativi proposti dagli ordini professionali e dalle facoltà universitarie. Qualora nel termine di trenta giorni dall'istanza, non siano pervenuti i nominativi richiesti, la stazione appaltante può scegliere i commissari idonei nell'ambito dei soggetti inadempienti, secondo i medesimi principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.";

2) il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Per l'affidamento di lavori pubblici d'importo inferiore alla soglia di 1 milione di euro, i commissari diversi dal Presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal Presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, ovvero secondo la procedura di cui al comma 8."

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: "comma 8", sono sostituite dalle parole: "comma 9";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. È possibile ricorrere alla nomina dei commissari, ai sensi dell'articolo 84, comma 9, secondo periodo, del codice, nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), qualora d'importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera e) del Codice, ovvero in caso di affidamento ai sensi degli articoli 144, 153 e 176 del Codice,"».

16.22

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 118, il comma 6-bis è soppresso.».

16.23

CROSIO, BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) all'articolo 122, comma 5, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti:

«I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie speciale – relativa ai contratti pubblici, sul "profilo di committente" della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n.20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Gli avvisi e i bandi sono, altresì pubblicati, non oltre due giorni lavorativi, sul sito informatico della stazione appaltante.

Solo nel caso in cui la stazione appaltante non disponga di un proprio sito informatico, gli avvisi e i bandi sono pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale ovvero su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori.».

16.24

CIOFFI, MORRA, CRIMI, CAMPANELLA

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:*

c-bis) all'articolo 161, dopo il comma 1-*quater*, è inserito il seguente:

«1-*quinqüies*. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, il documento di economia e finanza individua l'elenco delle opere infrastrutturali di impatto significativo sotto il profilo socio-economico, ambientale o

dell'assetto del territorio, sulle quali attivare la procedura di consultazione pubblica di cui all'articolo 162-bis.»;

c-ter) dopo l'articolo 162 è inserito il seguente:

«Art. 162-bis. - (*Consultazione pubblica*). – 1. Per la realizzazione delle opere infrastrutturali di rilevante impatto ambientale, sociale ed economico, al fine di individuare le soluzioni ottimali e di promuovere l'accettazione sociale da parte delle collettività locali interessate dalla realizzazione dell'opera, si procede alla consultazione pubblica secondo la disciplina prevista dal presente articolo.

2. Oltre alle opere inserite nell'elenco di cui all'articolo 161, comma 1-*quinquies*, sono sottoposte alla procedura di consultazione pubblica le infrastrutture, qualora ne facciano richiesta il soggetto aggiudicatore, ovvero il promotore di cui all'articolo 175, ovvero un consiglio regionale, ovvero un numero di consigli comunali o provinciali rappresentativi di almeno 150.000 abitanti, ovvero 50.000 cittadini residenti nel comune o nei comuni interessati.

3. In ogni caso sono da intendersi sottoposte alla disciplina di cui al comma 2 le opere, ricomprese nell'elenco di cui al comma 4, il cui valore sia superiore all'importo di 100 milioni di euro.

4. Al fine di garantire la sicurezza e l'integrazione dei sistemi a rete, la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture e degli impianti strategici a iniziativa privata, costituiscono attività di preminente interesse nazionale e sono sottoposte alla disciplina di cui al presente articolo, gli interventi, il cui valore di investimento è superiore a 100 milioni di euro, aventi ad oggetto:

a) la creazione o l'allargamento di autostrade e di superstrade a doppia corsia;

b) la costruzione di linee ferroviarie;

c) la costruzione o l'allargamento di vie navigabili;

d) la costruzione, l'allargamento o il prolungamento di aree e di piste aeroportuali;

e) la costruzione o l'estensione di infrastrutture portuali;

f) la costruzione di infrastrutture elettriche;

g) la costruzione, l'ammodernamento o la riconversione di centrali elettriche;

h) la costruzione di gas dotti, di oleodotti o di piattaforme di gas di petrolio liquefatto (GPL) o di impianti di stoccaggio;

i) la costruzione o l'ammodernamento di reti e di impianti di comunicazioni elettroniche, ad esclusione delle reti a banda larga e a banda ultralarga che rimangono regolate dalla disciplina speciale;

l) la costruzione di impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti.

5. La consultazione pubblica è avviata e diretta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Provveditore interregionale per le opere pubbliche competente per territorio, in coordinamento con il Pre-

fetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia capoluogo della Regione interessata e si svolge secondo un programma preventivamente definito e reso pubblico. In caso di opere che insistono sul territorio di più Regioni, il Provveditore interregionale si avvale di una struttura di supporto costituita da un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, uno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dello Sviluppo economico. Ai componenti della struttura di supporto di cui al precedente periodo non spetta alcun compenso, indennità o gettone di presenza per la partecipazione ai lavori dell'organismo medesimo.

6. La consultazione pubblica si svolge nella fase iniziale dell'*iter* di individuazione delle caratteristiche dell'infrastruttura e ha per oggetto, di regola, lo studio di fattibilità dell'opera. Se la consultazione pubblica è attivata su un'opera già dotata di progetto preliminare, il procedimento è avviato prima della convocazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 165, comma 4. La consultazione pubblica non può essere attivata su opere infrastrutturali dotate di progettazione, già approvata, di livello di approfondimento superiore al preliminare.

7. La procedura di consultazione si svolge in modo tale da assicurare la completa e tempestiva informazione sull'intervento e costituisce lo strumento attraverso il quale è preliminarmente verificata la percorribilità della scelta realizzativa e del grado di accettazione dell'opera da parte delle collettività interessate. Nell'ambito della procedura di consultazione, possono essere richieste informazioni aggiuntive sull'opera infrastrutturale e segnalate criticità in ordine allo studio di fattibilità o al progetto preliminare sulla base anche di motivate ipotesi alternative, sia progettuali che di localizzazione.

8. La consultazione ha durata predefinita, comunque non superiore ai centottanta giorni e si chiude con l'approvazione e la pubblicazione del documento conclusivo di cui al comma 8 sul sito informatico istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

9. Il soggetto decisore pubblico, ferma restando la sua autonomia nella scelta tra le diverse opzioni tecniche, adotta la propria decisione tenendo conto dei risultati derivanti dalla attività di consultazione dei soggetti interessati.

10. La consultazione pubblica è condotta sul territorio, individuando le metodologie più idonee e assicurando che tutte le amministrazioni che hanno poteri decisionali e autorizzatori sull'opera partecipino alle varie fasi del procedimento di consultazione. Al termine del procedimento di consultazione pubblica, il Provveditore interregionale per le opere pubbliche in coordinamento con il Prefetto predispone un documento conclusivo nel quale è riportata una descrizione della consultazione svolta e delle ipotesi alternative emerse. In particolare, il documento contiene una relazione sugli esiti della consultazione e sul grado di consenso raggiunto. Il documento può, altresì, contenere una proposta in merito alla istituzione di un meccanismo permanente di comunicazione e dialogo pubblico, nonché di

patti a valenza territoriale, che accompagnino l'intervento anche nelle fasi successive di progettazione e realizzazione. Il documento è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Entro tre mesi dalla pubblicazione del documento di cui al presente comma, il proponente dichiara pubblicamente se intende:

- a) rinunciare al progetto o presentarne uno alternativo;
- b) proporre modifiche al progetto, indicando quelle che intende realizzare;
- c) sostenere il medesimo progetto sul quale si è svolto il dibattito pubblico, argomentando le ragioni di tale scelta.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro della pubblica amministrazione sono ulteriormente definite le modalità e i tempi di svolgimento della consultazione pubblica e di redazione del documento conclusivo.»;

2) dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La procedura di cui all'articolo 162-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applica comunque alle opere il cui valore sia superiore all'importo di 100 milioni di euro per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata ancora aggiudicata la gara per l'esecuzione delle medesime.».

16.25

DE MONTE

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) All'articolo 118 del decreto legislativo n. 163 del 2006, dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

"12-bis) Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, non è considerata subappalto la ripartizione di lavori e prestazioni, da parte dell'aggiudicatario o, nel caso in cui questi sia rappresentato da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), da parte dell'assegnatario del consorzio, ad aggregazione di imprese che abbiano stipulato, con l'aggiudicatario o assegnatario, un contratto di rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con legge 9 aprile 2009, n. 33 e che non abbiano partecipato, in qualunque forma, alla gara. La stazione appaltante autorizzerà tale ripartizione, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta, a condizione che:

a) la ripartizione dei lavori e prestazioni all'aggregazione delle imprese da parte dell'aggiudicatario o assegnatario del consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) sia effettuata ai prezzi e alle condizioni di contratto e nei limiti del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto; resta ferma la responsabilità solidale dell'aggiudicatario o

del consorzio nei confronti della stazione appaltante o concedente in relazione ai lavori e alle prestazioni eseguite dall'aggregazione;

b) i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le prestazioni che intendono ripartire con l'aggregazione;

c) l'aggiudicatario, o il consorzio di cui di cui all'articolo 34, comma 1, lettere *b)* e *c)*, provveda al deposito, presso la stazione appaltante, di copia autentica del contratto di rete e del contratto di ripartizione lavori e prestazioni, stipulato dall'aggiudicatario o dall'assegnatario con l'aggregazione, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni stesse;

d) al momento del deposito del contratto di ripartizione lavori e prestazioni presso la stazione appaltante, il consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettere *b)* e *c)* trasmetta la dichiarazione attestante il possesso da parte dei componenti dell'aggregazione dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 38 del presente codice, nonché, nel caso in cui l'aggiudicatario non sia un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettere *b)* e *c)*, la certificazione del possesso, da parte dell'aggregazione, dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione affidata"».

16.26

FILIPPI, MARGIOTTA

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«*d)* all'articolo 253:

1) dopo il comma 20-*bis*, inserire il seguente comma 20-*ter*:

"20-*ter*. Le stazioni appaltanti, fino al 31 dicembre 2015, possono applicare il criterio di cui all'articolo 83 esclusivamente per gli appalti di lavori di importo pari o superiore a 2 milioni e cinquecentomila euro";

2) il comma 26-*bis* è abrogato».

16.27

MARAN

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«*d)* all'articolo 253:

1) dopo il comma 20-*bis*, inserire il seguente comma 20-*ter*:

"20-*ter*. Le stazioni appaltanti, fino al 31 dicembre 2015, possono applicare il criterio di cui all'articolo 83 esclusivamente per gli appalti di lavori di importo pari o superiore a 2 milioni e cinquecentomila euro";

2) il comma 26-*bis* è abrogato».

16.28

COMPAGNONE, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'articolo 253:

1) dopo il comma 20-*bis*, inserire il seguente comma 20-*ter*:

"20-*ter*. Le stazioni appaltanti, fino al 31 dicembre 2015, possono applicare il criterio di cui all'articolo 83 esclusivamente per gli appalti di lavori di importo pari o superiore a 2 milioni e cinquecentomila euro";

2) il comma 26-*bis* è abrogato».

16.29

CROSIO, BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'articolo 253:

1) dopo il comma 20-*bis*, inserire il seguente comma 20-*ter*:

"20-*ter*. Le stazioni appaltanti, fino al 31 dicembre 2015, possono applicare il criterio di cui all'articolo 83 esclusivamente per gli appalti di lavori di importo pari o superiore a 2 milioni e cinquecentomila euro";

2) il comma 26-*bis* è abrogato».

16.30

GIBIINO, Mariarosaria ROSSI

Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) all'articolo 253:

1) dopo il comma 20-*bis*, inserire il seguente comma 20-*ter*:

"20-*ter*. Le stazioni appaltanti, fino al 31 dicembre 2015, possono applicare il criterio di cui all'articolo 83 esclusivamente per gli appalti di lavori di importo pari o superiore a 2 milioni e cinquecentomila euro";

2) il comma 26-bis è abrogato».

16.31

TOMASELLI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere lo seguente:

«d-bis) all'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 35 è soppresso».

16.32

MARAN

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere lo seguente:

«d-bis) all'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 35 è soppresso».

16.34

Giuseppe ESPOSITO

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) all'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 35 è soppresso».

16.33

CROSIO, BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis) all'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 35 è abrogato».

16.35

GIOVANNI MAURO, COMPAGNONE, MARIO FERRARA, SCAVONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'articolo 7, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, si interpreta nel senso che è vietata la conferma automatica dei componenti dell'UTFP al terzo mandato, mentre è consentito ogniqualvolta sia preceduto da bando pubblico di valutazione comparativa delle professionalità».

16.36

COMPAGNONE, GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, SCAVONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 35 è soppresso».

16.37

FILIPPI, MARGIOTTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 35 è soppresso».

16.38

MARAN

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 35 è soppresso».

16.39

GIBIINO, Mariarosaria ROSSI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 35 è soppresso».

16.40

CASTALDI, GIROTTI, MORRA, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 34, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 il comma 35 è abrogato».

16.41

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 34, comma 35, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: "1° gennaio 2013", inserire le seguenti: ", qualora il Comune in cui è localizzata la stazione appaltante abbia una popolazione inferiore a 15.000 abitanti,"».

16.42

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 34, comma 35, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, dopo le parole decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunte le seguenti: "fatte salve quelle relative all'affidamento degli incarichi di cui all'articolo 252 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010».

16.43

MARAN

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. All'articolo 34, comma 35, del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, dopo le parole: "decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", sono aggiunte le seguenti: "fatte salve quelle relative all'affidamento degli incarichi di cui all'articolo 252 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010».

16.44

FILIPPI, MARGIOTTA, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 35, dell'articolo 34, del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 le parole: "entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione" sono sostituite dalle seguenti; "attraverso compensazione, fino alla concorrenza dell'importo, sui pagamenti effettuati all'aggiudicatario del contratto"».

16.45

FILIPPI, MARGIOTTA, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice, laddove si tratti di lavori di importo superiore a trenta milioni di euro, caratterizzati da una elevata componente impiantistica o tecnologica tale da rendere necessario l'apporto progettuale del concorrente in sede di gara. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili, nonché di una stima indicativa dei costi della progettazione definitiva. L'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo ri-

chiesto dal concorrente per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. I costi della sicurezza in fase di progettazione non sono soggetti a ribasso. Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l'oggetto del contratto è stabilito nel bando di gara. Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai "pesi" o "punteggi" in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali";

b) al comma 3-*bis* sostituire le parole: "può indicare" con le parole "indica"».

16.46

MARGIOTTA, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 90, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, alla lettera g) dopo la parola: "h" è inserita la seguente: "h-*bis*)" e dopo la lettera "h)", aggiungere la seguente: "h-*bis*)" da consorzi ordinari di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e) ai quali si applicano le norme in materia di raggruppamenti di progettisti».

16.47

MARGIOTTA, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006 e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Una somma non inferiore al 25 per cento del totale dell'incentivo di cui al comma 5, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, in qualità di incentivo all'efficienza, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento, gli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva che sarà erogata esclusivamente in caso di opera portata a termine nei tempi contrattualmente previsti e nei limiti delle somme previste dal contratto, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare, nonché alle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Ai fini dell'applicazione del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione

dei lavori i ritardi dovuti a sospensioni per cause derivante da sorpresa geologica e non si tiene conto delle maggiori spese dovute alla medesima causa. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente preposto alla struttura competente previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri"».

16.48

MARGIOTTA, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 23-bis è aggiunto il seguente:

"23-ter. Fino al 31 dicembre 2015, l'affidatario di un contratto avente ad oggetto servizi di ingegneria e architettura, qualora non sia stato emesso il certificato di pagamento nei termini previsti dal contratto e l'importo del corrispettivo sia almeno pari al 15 per cento dell'importo netto contrattuale, può agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla costituzione stessa, promuovere giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. In ogni caso restano salvi gli effetti di quanto previsto dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni"».

16.49

MARGIOTTA, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, RANUCCI, SONEGO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 1, dell'articolo 26-ter del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "Per i contratti di appalto relativi a lavori," sono aggiunte le seguenti: "e a servizi di ingegneria e architettura,"».

16.0.1

Giovanni MAURO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, SCAVONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.**

1. Per favorire una maggiore aggregazione fra le imprese edili In questo momento di crisi del comparto delle costruzione all'articolo 37, comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, "codice dei contratti pubblici", viene aggiunto il seguente comma: "7-bis. I consorzi di cui all'articolo 34 comma 1, lettera *b*) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) possono indicare in sede di gara, quali affidatari dei lavori, eventuali consorzi della stessa natura ma di minore dimensione e quest'ultimi debbono indicare, sempre in sede di gara, l'impresa consorziata che materialmente eseguirà i lavori. Anche in questo caso è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi al tra forma, alla medesima gara; In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia i consorzi e sia il consorziato che materialmente eseguirà lavori; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale».

16.0.2

Giovanni MAURO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, SCAVONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.**

1. Il Comma 862 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente:

"862. Le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore al 40 per cento degli investimenti ammessi, possono essere completata entro il 31 dicembre 2008. La relativa rendicontazione è completata entro i sei mesi successivi. Sono da ritenere sempre ammissibili titoli di spesa saldati oltre sei mesi dalla data di chiusura del l'investimento a condizione che non vengano superati i diciotto mesi dalla data di chiusura dell'investimento stesso"».

16.0.3

MILO, PICCOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Procedure amministrative per l'acquisto in economia di beni e servizi)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 192, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Nel rispetto della potestà regolamentare attribuita ai Comuni, alle Province e alle Città Metropolitane dalle previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 117 della Costituzione, la determinazione delle procedure amministrative per l'acquisto in economia di beni e servizi aventi ad oggetto contratti di importo inferiore a euro 40.000 è riservata in via esclusiva all'autonomia degli Enti locali"».

16.0.4

PICCOLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Procedure amministrative per l'acquisto in economia di beni e servizi)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 192, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Nel rispetto della potestà regolamentare attribuita ai Comuni, alle Province e alle Città Metropolitane dalle previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 117 della Costituzione, la determinazione delle procedure amministrative per l'acquisto in economia di beni e servizi aventi ad oggetto contratti di importo inferiore a euro 40.000 è riservata in via esclusiva all'autonomia degli Enti locali"».

16.0.5

Giuseppe ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche al Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

All'articolo 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice, laddove si tratti di lavori di importo superiore a trenta milioni di euro, caratterizzati da una elevata componente impiantistica o tecnologica tale da rendere necessario l'apporto progettuale del concorrente in sede di gara. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili, nonché di una stima indicativa dei costi della progettazione definitiva. L'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto dal concorrente per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. I costi della sicurezza in fase di progettazione non sono soggetti a ribasso. Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l'oggetto del contratto è stabilito nel bando di gara. Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai pesi o punteggi in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali";

b) al comma 3-bis le parole: "può indicare" sono sostituite con la parola: "indica"».

16.0.6

MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche al Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)

All'articolo 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice, laddove si tratti di lavori di importo superiore a trenta milioni di euro, caratterizzati da una elevata componente impiantistica o tecnologica tale da rendere necessario l'apporto progettuale del concorrente in sede di gara. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili, nonché di una stima indicativa dei costi della progettazione definitiva. L'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto dal concorrente per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. I costi della sicurezza in fase di progettazione non sono soggetti a ribasso. Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l'oggetto del contratto è stabilito nel bando di gara. Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai pesi o punteggi in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali";

b) al comma 3-bis le parole: "può indicare" sono sostituite con la parola: "indica"».

16.0.7

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

*(Anticipazione per contratti di servizi
di ingegneria e architettura)*

1. All'articolo 26-ter, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "Per i contratti di appalto relativi a lavori," sono aggiunte le parole: "e per i servizi di ingegneria e architettura,"».

16.0.8

MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

*(Anticipazione per contratti di servizi
di ingegneria e architettura)*

All'articolo 26-ter, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "Per i contratti di appalto relativi a lavori," sono aggiunte le parole: "e per i servizi di ingegneria e architettura,"».

16.0.9

Giuseppe ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

*(Anticipazione per contratti di servizi
di ingegneria e architettura)*

All'articolo 26-ter, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo le parole: "Per i contratti di appalto relativi a lavori," sono aggiunte le parole: "e per i servizi di ingegneria e architettura,"».

16.0.10

MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche al decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76)

All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo le parole: "hanno effetto" aggiungere le seguenti: ", salvo il caso di validazione da parte degli enti previdenziali interessati,"».

16.0.11

Giuseppe ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche al decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76)

All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo le parole: "hanno ef-

fetto" aggiungere le seguenti: ", salvo il caso di validazione da parte degli enti previdenziali interessati,"».

16.0.12

FABBRI, FISSORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi».

16.0.13

MUSSINI, ORELLANA, DE PIETRO, CIOFFI, SCIBONA, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.16-bis.

*(Semplificazioni per i servizi di linea
per il trasporto di persone)*

1. All'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole: "lunghezza massima di 18 m" con le seguenti: "lunghezza massima di 18,75 m"».

16.0.14

PUGLIA, CRIMI, CAMPANELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 16-bis.***(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
dei lavoratori del settore ferroviario)*

1. In ragione della particolare usura, delle specifiche aspettative di vita e dell'obbligo di mantenimento degli speciali requisiti psico-fisici che garantiscano la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di: addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra/traghettaggio/formazione treni ed alle attività di sicurezza e di assistenza alla clientela a bordo treno nonché al personale imbarcato a bordo delle navi traghetto, consegue il diritto alla pensione al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nelle mansioni sopra citate.

2. Al personale addetto alle mansioni di cui al comma 1, cui, a causa della perdita dei requisiti psico-fisici previsti dalle disposizioni vigenti, sia revocato definitivamente il relativo certificato abilitativo è riconosciuto il diritto alla pensione a condizione che abbia compiuto almeno cinquanta-cinque anni di età e abbia raggiunto il requisito contributivo di almeno trentacinque anni, di cui almeno gli ultimi quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al comma 1. Qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui al periodo precedente, al lavoratore spetta il proseguimento dell'attività lavorativa nelle mansioni consentite dai propri requisiti psico-fisici residui fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento.

3. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo le parole: "legge 23 dicembre 1999, n. 488" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta e alla scorta dei treni, addetto alla manovra/traghettaggio/formazione treni ed alle attività di sicurezza e di assistenza alla clientela a bordo treno nonché al personale imbarcato a bordo delle navi traghetto"».

Art. 17.**17.0.1**

Giovanni MAURO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, SCAVONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 17-bis.**

1. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane finalizzato al contenimento della spesa pubblica i dipendenti non dirigenti delle amministrazioni dello Stato, in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla data del 31 dicembre 2009, ad esclusione degli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti dei posti vacanti. Il personale è trasferito nel rispetto dell'ordine di anzianità del servizio prestato in posizione di comando o fuori ruolo ed è inquadrato nella qualifica corrispondente. A seguito delle procedure di trasferimento di cui al presente comma, le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza sono ridotte in misura pari alle unità di personale trasferito e sono contemporaneamente trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le corrispondenti risorse finanziarie relative al trattamento stipendiale.

2. A seguito dell'inquadramento del personale di prestito nelle qualifiche dell'organico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è ridotto in misura corrispondente il contingente di personale non di ruolo utile per l'espletamento dei compiti istituzionali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

3. Il personale non immediatamente trasferito per carenza di posti disponibili in organico permane nella posizione di comando o fuori ruolo, previ o assenso dell'interessato, fino al successivo inquadramento a copertura dei posti resi disponibili in organico. È escluso ogni onere aggiuntivo per retribuzioni riferite, a qualsiasi titolo, a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Alle spese derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede in parte mediante le risorse trasferite di cui al comma 1 e per la restante parte mediante le risorse finanziarie attualmente esistenti nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. Le disposizioni del presente articolo, fermo restando il rispetto dell'invarianza finanziaria, non determina effetti sui saldi di finanza pubblica».

17.0.2

NACCARATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Azienda in un giorno)

1. Con decreto il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione e del Ministro degli affari regionali e delle autonomie, emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita la Carta aziendale.

2. La carta aziendale è un documento che indica gli obblighi cui devono adempiere i soggetti che intendono qualunque attività economica, sia nel settore della produzione che in quello dei servizi. La compilazione della carta sostituisce ogni altra autorizzazione o nulla osta da parte delle autorità competenti.

3. Chiunque intenda intraprendere un'attività economica è tenuto esclusivamente a dichiarare che l'attività stessa rispetta gli obblighi indicati nella Carta, trasmettendo tale dichiarazione, unitamente al documento debitamente compilato e alla comunicazione di inizio attività, ad un apposito ufficio regionale che invierà a sua volta tali atti al competenti uffici regionali, comunali e statali, ai fini dei controlli successivi previsti dalle leggi vigenti.

4. Qualora gli organi di controllo dovessero riscontrare la mancata ottemperanza agli obblighi indicati nella Carta, il titolare della attività è tenuto ad adempiere agli stessi entro i successivi 90 giorni. Qualora il mancato rispetto rappresenti un pericolo per la salute dei dipendenti e dei consumatori, l'attività deve essere sospesa fino a che, nel termine predetto, l'interessato non adegui l'attività medesima alle prescrizioni della Carta».

17.0.3

LEPRI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FATTORINI, FAVERO, Rita GHEDINI, MARCUCCI, MORGONI, PADUA, SCALIA, SPILABOTTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Funzione di riconoscimento delle persone giuridiche)

1. L'articolo 14 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 14. - *(Atto costitutivo)* – 1. Le associazioni che intendono chiedere il riconoscimento e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico. La fondazione può essere disposta anche con testamento".

2. L'articolo 16 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 16. - (*Atto costitutivo, statuto e patrimonio*) – 1. L'atto costitutivo e lo statuto di una associazione devono contenere:

- 1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza degli associati;
- 2) la denominazione e il comune ove sono poste la sede dell'associazione e le eventuali sedi secondarie;
- 3) l'indicazione dello scopo e delle attività con le quali si intende perseguirlo;
- 4) l'ammontare del patrimonio, la descrizione e il valore attribuito ai beni e ai crediti conferiti in natura;
- 5) il numero degli amministratori ed i loro poteri, indicando quale tra di essi ha la rappresentanza dell'associazione;
- 6) il numero dei componenti dell'eventuale organo di controllo e i poteri ai medesimo attribuiti;
- 7) la nomina dei primi amministratori e dei membri dell'organo di controllo se previsto, nonché del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, se previsto;
- 8) la durata dell'associazione, se prevista;
- 9) i criteri e le modalità di ammissione degli associati e della loro esclusione;
- 10) diritti ed obblighi degli associati.

2. L'atto costitutivo e lo statuto di una fondazione devono contenere:

- 1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun fondatore;
- 2) la denominazione e il comune ove sono poste la sede della fondazione e le eventuali sedi secondarie;
- 3) l'indicazione dello scopo e delle attività con le quali si intende perseguirlo;
- 4) l'ammontare del patrimonio, la descrizione e il valore attribuito ai beni e ai crediti conferiti in natura;
- 5) il sistema di amministrazione adottato, il numero dei rispettivi membri, le modalità di nomina ed i loro poteri;
- 6) il numero dei componenti dell'organo di controllo e i poteri loro attribuiti;
- 7) la nomina dei primi amministratori indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della fondazione e la nomina dei membri dell'organo di controllo, nonché del soggetto incaricato di effettuare la revisione contabile, se non affidata all'organo di controllo;
- 8) le norme che garantiscano la continuità dell'amministrazione e del controllo per la durata della fondazione.

L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni e delle fondazioni possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio, e, per le fondazioni, anche quelle relative alla loro trasformazione.

3. Per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica l'associazione o la fondazione devono disporre di un patrimonio di importo non inferiore ad euro 50.000, salvi i casi di organismi di volontariato che intendano richiedere il riconoscimento, per i quali il suddetto limite è ridotto ad euro 25.000, e di enti aventi per scopo la ricerca scientifica per i quali il limite è elevato ad euro 100.000. Possono essere conferiti a patrimonio tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Per il conferimento di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255.

Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del patrimonio e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.

Chi conferisce denaro deve consegnare al notaio che procede alla costituzione dell'ente ricevuta bancaria attestante il versamento dell'intera somma su un conto corrente bancario intestato all'ente costituendo. La banca potrà rendere disponibile la somma predetta all'ente solo dopo aver ricevuto attestazione dell'avvenuta iscrizione dell'ente nei registri delle persone giuridiche".

3. L'articolo 33 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 33. - (*Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione*) – Le associazioni e le fondazioni acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nella Sezione dedicata alle persone giuridiche nel Registro delle imprese nella cui circoscrizione ha sede l'ente.

Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di un'associazione o di una fondazione o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione, entro trenta giorni, verificato che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme di legge per la costituzione dell'ente e che lo scopo sia possibile e lecito, ne richiede l'iscrizione contestualmente al deposito dell'atto, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 16, III comma".

4. L'articolo 34 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 34. - (*Registro delle persone giuridiche*) – Nel registro delle persone giuridiche devono indicarsi la data dell'atto costitutivo, la denominazione con l'indicazione della forma giuridica dell'ente, lo scopo, il patrimonio, la sede ed il cognome e il nome degli amministratori con la

menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, e dell'organo di controllo del soggetto incaricato della revisione contabile, ove nominati.

Nel registro devono altresì essere pubblicati i bilanci annuali ed i successivi atti modificativi dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza, dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione contabile, ove nominati, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o dichiarano l'estinzione, il cognome e il nome dei liquidatori e tutti gli altri atti e fatti fa cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o di regolamento. Se l'iscrizione non ha avuto luogo, i fatti indicati non possono essere opposti ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza".

5. Con regolamento del Governo emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede ad armonizzare il DPR 10 febbraio 2000, n. 361, con la presente legge in modo da attribuire ai notai la competenza sul riconoscimento delle persone giuridiche e mantenere a regioni e prefetture l'attività di controllo sull'attività dei predetti enti secondo le disposizioni vigenti».

Art. 18.

18.1

VACCARI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) prima della lettera a) inserire le seguenti:

«0a) all'articolo 6, comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A seguito di una valutazione preliminare caso per caso da parte dell'autorità competente, possono altresì essere esclusi dal campo di applicazione della Parte II del presente decreto i progetti relativi alle opere necessarie ai fini dell'esecuzione degli interventi di emergenza di cui al Titolo V, Parte IV del presente decreto e i progetti relativi ad opere di carattere temporaneo";

1a) all'articolo 10 è aggiunto infine il seguente comma:

"5-bis. Nell'ambito dei procedimenti di cui alla Parte IV, Titolo V, ed alla Parte VI presente decreto, l'autorità competente rende gli eventuali provvedimenti di competenza nella conferenza dei servizi indetta ai sensi degli articoli 242, 252 e 252-bis del presente decreto. In tale ambito, per

gli interventi non rientranti nel campo di applicazione della presente Parte II, come specificati all'articolo 6 del presente decreto, la medesima autorità, ove richiesta, si esprime tramite avviso."

b) alla lettera l), numero 2, dopo le parole: "provvedere alla riparazione" aggiungere le seguenti: "dell'eventuale" e dopo le parole: "danno ambientale" aggiungere la seguente: "residuo";

c) alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

1) prima del numero 1, inserire il seguente:

"01) alla lettera c), dopo le parole: 'matrici ambientali,' inserire le seguenti: 'comunque superiori alle relative concentrazioni soglia di contaminazione,'";

2) al numero 3, sopprimere il seguente periodo: ", dopo le parole: 'per le persone e per l'ambiente' sono inserite le seguenti: ", qualora si dimostri che, nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti";

d) alla lettera n):

1) prima del numero 1, inserire il seguente:

"01) dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

'2-bis. La rilevazione dei valori di fondo è effettuata dall'ARPA territorialmente competente. Ove tale rilevazione non venga resa disponibile entro 60 giorni dalla presentazione del piano di caratterizzazione, si ritengono valide le rilevazioni dei valori di fondo effettuate, in contraddittorio con l'ARPA, dal soggetto precedente. Le rilevazioni sono effettuate sulla base della normativa tecnica vigente e presentate nel corso delle attività di cui al presente articolo.'";

2) dopo il numero 2, inserire il seguente:

"2-bis. il comma 13 è sostituito con il seguente:

'13. La procedura di approvazione degli elaborati progettuali relativi al procedimento di bonifica si svolge in conferenza di servizi convocata dalla Regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i pareri, i permessi, le autorizzazioni e le concessioni nonché gli altri atti di consenso comunque denominati per la realizzazione degli interventi previsti, ivi compresi quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione ed all'eventuale gestione delle terre e rocce da scavo non contaminate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-bis del presente decreto e dell'articolo 41-bis del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. La relativa documentazione può essere eventualmente anticipata in formato elettronico e deve pervenire ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a mag-

gioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. Ove la procedura di approvazione richieda, in tutto o in parte, la valutazione di impatto ambientale o il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti, la conferenza dei servizi deve essere integrata mediante la convocazione di almeno un rappresentante per ciascun organo competente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, al fine di garantirne la partecipazione e l'espressione. Il provvedimento approvato in sede di conferenza di servizi integrata sostituisce la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale. Ove alla conferenza di servizi non abbiano preso parte i soggetti competenti in materia di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale, ove richieste, il provvedimento rilasciato dalle amministrazioni ordinariamente competenti ai sensi del presente articolo non comprende l'approvazione della procedura di valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale che potranno essere acquisite successivamente. Compete alla Provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la Regione entro i successivi 30 giorni.";

3) al numero 3, ultimo periodo, le parole: "delle matrici ambientali" sono sostituite dalle seguenti: "delle acque" e le parole: ", a tal fine detta autorità definisce le condizioni e le attività di messa in sicurezza, bonifica e monito raggio alle quali è subordinata la realizzazione dei predetti interventi" sono soppresse;

e) dopo la lettera n) inserire la seguente:

"n-bis) all'articolo 252, il comma 7 è sostituito con il seguente:

'7. Ai fini della completa attuazione del comma precedente, la procedura di approvazione degli elaborati progettuali relativi al procedimento di bonifica si svolge in conferenza di servizi convocata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, le autorizzazioni, le concessioni e gli altri atti di consenso comunque denominati per la realizzazione degli interventi previsti ivi compresi quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione ed all'eventuale gestione delle terre e rocce da scavo non contaminate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-bis del presente decreto e dell'articolo 41-bis del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69. La relativa documentazione può essere eventualmente anticipata in formato elettronico e deve pervenire ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire un'adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. Ove la procedura di approvazione richieda, in tutto o in

parte, la valutazione di impatto ambientale o il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti, la conferenza dei servizi deve essere integrata mediante la convocazione di almeno un rappresentante per ciascun organo competente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, al fine di garantirne la partecipazione e l'espressione. Il provvedimento approvato in sede di conferenza di servizi integrata sostituisce la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale. Ove alla conferenza di servizi non abbiano preso parte i soggetti competenti in materia di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale, ove richieste, il provvedimento rilasciato dalle amministrazioni ordinariamente competenti ai sensi del presente articolo non comprende l'approvazione della procedura di valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale che potranno essere acquisite successivamente. Compete alla Provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la Regione entro i successivi 30 giorni';

f) alla lettera o), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea 3, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: "Decorso inutilmente il termine per la validazione dei dati, il privato può rivolgersi all'ISPRA affinché provveda in via sostitutiva entro i successivi 45 giorni. Trascorso inutilmente anche questo termine, l'operatore interessato, sotto la propria responsabilità, può autocertificare l'avvenuta bonifica o messa in sicurezza operativa e, dandone comunicazione all'amministrazione competente, acquisisce la disponibilità dell'area interessata per gli usi legittimi. I costi della validazione sono a carico dell'operatore interessato";

2) dopo l'alinea 4 è aggiunta la seguente:

"5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di messa in sicurezza operativa, fermo restando il potere dell'ARPA e delle amministrazioni territorialmente competenti di richiedere, in ogni tempo, misure integrative, l'ampliamento e l'approfondimento delle attività di monitoraggio, e gli ulteriori interventi di messa in sicurezza operativa che dovessero risultare necessari con riferimento ai rischi derivanti dalla contaminazione del suolo e delle acque"».

18.2

MARAN

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) prima della lettera a) inserire le seguenti:

«0a) all'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A seguito di una valuta-

zione preliminare caso per caso da parte dell'autorità competente, possono altresì essere esclusi dal campo di applicazione della Parte II del presente decreto i progetti relativi alle opere necessarie ai fini dell'esecuzione degli interventi di emergenza di cui al Titolo V, Parte IV del presente decreto e i progetti relativi ad opere di carattere temporaneo»;

1a) all'articolo 10, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6. Nell'ambito dei procedimenti di cui alla Parte IV, Titolo V, ed alla Parte VI presente decreto, l'autorità competente rende gli eventuali provvedimenti di competenza nella conferenza dei servizi indetta ai sensi degli articoli 242, 252 e 252-*bis* del presente decreto. In tale ambito, per gli interventi non rientranti nel campo di applicazione della presente Parte II, come specificati all'articolo 6 del presente decreto, la medesima autorità, ove richiesta, si esprime tramite avviso."

b) alla lettera l), numero 2, dopo le parole: "provvedere alla riparazione" aggiungere le seguenti: "dell'eventuale" e dopo le parole: "danno ambientale" aggiungere la seguente: "residuo";

c) alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

1) prima del numero 1, inserire il seguente:

"01) alla lettera c), dopo le parole: 'matrici ambientali' inserire le seguenti: 'comunque superiori alle relative concentrazioni soglia di contaminazione,'";

2) al numero 3, sopprimere il seguente periodo: "dopo le parole: 'per le persone e per l'ambiente' sono inserite le seguenti: ', qualora si dimostri che, nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile lo rimozione delle fonti'";

d) alla lettera n):

I. prima del numero 1, inserire il seguente:

"01) dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

'2-*bis*. La rilevazione dei valori di fondo è effettuata dall'ARPA territorialmente competente. Ove tale rilevazione non venga resa disponibile entro 60 giorni dalla presentazione del piano di caratterizzazione, si ritengono valide le rilevazioni dei valori di fondo effettuate, in contraddittorio con l'ARPA, dal soggetto precedente. Le rilevazioni sono effettuate sulla base della normativa tecnica vigente e presentate nel corso delle attività di cui al presente articolo.";

II. dopo il numero 2, inserire il seguente:

"2-*bis*) il comma 13 è sostituito con il seguente:

'13. La procedura di approvazione degli elaborati progettuali relativi al procedimento di bonifica si svolge in conferenza di servizi convocata dalla Regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente compe-

tenti a rilasciare i pareri, i permessi, le autorizzazioni e le concessioni nonché gli altri atti di consenso comunque denominati per la realizzazione degli interventi previsti, ivi compresi quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione ed all'eventuale gestione delle terre e rocce da scavo non contaminate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-*bis* del presente decreto e dell'articolo 41-*bis* del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. La relativa documentazione può essere eventualmente anticipata in formato elettronico e deve pervenire ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzianti espresse nel corso della conferenza. Ove la procedura di approvazione richieda, in tutto o in parte, la valutazione di impatto ambientale o il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti, la conferenza dei servizi deve essere integrata mediante la convocazione di almeno un rappresentante per ciascun organo competente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, al fine di garantirne la partecipazione e l'espressione. Il provvedimento approvato in sede di conferenza di servizi integrata sostituisce la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale. Ove alla conferenza di servizi non abbiano preso parte i soggetti competenti in materia di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale, ove richieste, il provvedimento rilasciato dalle amministrazioni ordinariamente competenti ai sensi del presente articolo non comprende l'approvazione della procedura di valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale che potranno essere acquisite successivamente. Compete alla Provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la Regione entro i successivi 30 giorni.";

Conseguentemente, all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 7 è sostituito con il seguente:

"7. Ai fini della completa attuazione del comma precedente, lo procedimento di approvazione degli elaborati progettuali relativi al procedimento di bonifica si svolge in conferenza di servizi convocata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, le autorizzazioni, le concessioni e gli altri atti di consenso comunque denominati per la realizzazione degli interventi previsti ivi compresi quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione ed all'eventuale gestione delle terre e rocce da scavo non contaminate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-*bis* del presente decreto e dell'articolo 41-*bis* del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69. La relativa

documentazione può essere eventualmente anticipata in formato elettronico e deve pervenire ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per lo discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire un'adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. Ove la procedura di approvazione richieda, in tutto o in parte, lo valutazione di impatto ambientale o il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti, lo conferenza dei servizi deve essere integrata mediante lo convocazione di almeno un rappresentante per ciascun organo competente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, al fine di garantirne lo partecipazione e l'espressione. Il provvedimento approvato in sede di conferenza di servizi integrata sostituisce lo valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale. Ove alla conferenza di servizi non abbiano preso parte i soggetti competenti in materia di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale, ove richieste, il provvedimento rilasciato dalle amministrazioni ordinariamente competenti ai sensi del presente articolo non comprende l'approvazione della procedura di valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale che potranno essere acquisite successivamente. Compete alla Provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la Regione entro i successivi 30 giorni";

III. al numero 3, ultimo periodo, le parole: "delle matrici ambientali" sono sostituite dalle seguenti: "delle acque" e le parole: "; a tal fine detta autorità definisce le condizioni e le attività di messa in sicurezza, bonifica e monitoraggio alle quali è subordinata la realizzazione dei predetti interventi" sono soppresse;

e) alla lettera o), sono apportate le seguenti modificazioni:

I. all'alinea 3, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: "Decorso inutilmente il termine per lo validazione dei dati, il privato può rivolgersi all'ISPRA affinché provveda in via sostitutiva entro i successivi 45 giorni. Trascorso inutilmente anche questo termine, l'operatore interessato, sotto lo propria responsabilità, può autocertificare l'avvenuta bonifica o messa in sicurezza operativa e, dandone comunicazione all'amministrazione competente, acquisisce la disponibilità dell'area interessata per gli usi legittimi. I costi della validazione sono a carico dell'operatore interessato";

II. dopo l'alinea 4 è aggiunta la seguente: "5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di messa in sicurezza operativa, fermo restando il potere dell'ARPA e delle amministrazioni territorialmente competenti di richiedere, in ogni tempo, misure integrative,

l'ampliamento e l'approfondimento delle attività di monitoraggio, e gli ulteriori interventi di messa in sicurezza operativa che dovessero risultare necessari con riferimento ai rischi derivanti dalla contaminazione del suolo e delle acque"».

18.3

Giuseppe ESPOSITO

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) prima della lettera a) inserire le seguenti:

«0a) all'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A seguito di una valutazione preliminare caso per caso da parte dell'autorità competente, possono altresì essere esclusi dal campo di applicazione della Parte II del presente decreto i progetti relativi alle opere necessarie ai fini dell'esecuzione degli interventi di emergenza di cui al Titolo V, Parte IV del presente decreto e i progetti relativi ad opere di carattere temporaneo»;

1a) all'articolo 10, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6. Nell'ambito dei procedimenti di cui alla Parte IV, Titolo V, ed alla Parte VI presente decreto, l'autorità competente rende gli eventuali provvedimenti di competenza nella conferenza dei servizi indetta ai sensi degli articoli 242, 252 e 252-bis del presente decreto. In tale ambito, per gli interventi non rientranti nel campo di applicazione della presente Parte II, come specificati all'articolo 6 del presente decreto, la medesima autorità, ove richiesta, si esprime tramite avviso."

b) alla lettera l), numero 2, dopo le parole: "provvedere alla riparazione" aggiungere le seguenti: "dell'eventuale" e dopo le parole: "danno ambientale" aggiungere la seguente: "residuo";

c) alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

1) prima del numero 1, inserire il seguente:

"01) alla lettera c), dopo le parole: 'matrici ambientali' inserire le seguenti: 'comunque superiori alle relative concentrazioni soglia di contaminazione,'";

2) al numero 3, sopprimere il seguente periodo: "dopo le parole: 'per le persone e per l'ambiente' sono inserite le seguenti: ', qualora si dimostri che, nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile lo rimozione delle fonti'";

d) alla lettera n):

I. prima del numero 1, inserire il seguente:

"01) dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

'2-*bis*. La rilevazione dei valori di fondo è effettuata dall'ARPA territorialmente competente. Ove tale rilevazione non venga resa disponibile entro 60 giorni dalla presentazione del piano di caratterizzazione, si ritengono valide le rilevazioni dei valori di fondo effettuate, in contraddittorio con l'ARPA, dal soggetto precedente. Le rilevazioni sono effettuate sulla base della normativa tecnica vigente e presentate nel corso delle attività di cui al presente articolo.";

II. dopo il numero 2, inserire il seguente:

"2-*bis*) il comma 13 è sostituito con il seguente:

'13. La procedura di approvazione degli elaborati progettuali relativi al procedimento di bonifica si svolge in conferenza di servizi convocata dalla Regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i pareri, i permessi, le autorizzazioni e le concessioni nonché gli altri atti di consenso comunque denominati per la realizzazione degli interventi previsti, ivi compresi quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione ed all'eventuale gestione delle terre e rocce da scavo non contaminate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-*bis* del presente decreto e dell'articolo 41-*bis* del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. La relativa documentazione può essere eventualmente anticipata in formato elettronico e deve pervenire ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzianti espresse nel corso della conferenza. Ove la procedura di approvazione richieda, in tutto o in parte, la valutazione di impatto ambientale o il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti, la conferenza dei servizi deve essere integrata mediante la convocazione di almeno un rappresentante per ciascun organo competente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, al fine di garantirne la partecipazione e l'espressione. Il provvedimento approvato in sede di conferenza di servizi integrata sostituisce la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale. Ove alla conferenza di servizi non abbiano preso parte i soggetti competenti in materia di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale, ove richieste, il provvedimento rilasciato dalle amministrazioni ordinariamente competenti ai sensi del presente articolo non comprende l'approvazione della procedura di valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale che potranno essere acquisite successivamente. Compete alla Provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la Provin-

cia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la Regione entro i successivi 30 giorni."";

Conseguentemente, all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 7 è sostituito con il seguente:

"7. Ai fini della completa attuazione del comma precedente, lo procedura di approvazione degli elaborati progettuali relativi al procedimento di bonifica si svolge in conferenza di servizi convocata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, le autorizzazioni, le concessioni e gli altri atti di consenso comunque denominati per la realizzazione degli interventi previsti ivi compresi quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione ed all'eventuale gestione delle terre e rocce da scavo non contaminate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-bis del presente decreto e dell'articolo 41-bis del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69. La relativa documentazione può essere eventualmente anticipata in formato elettronico e deve pervenire ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per lo discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire un'adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. Ove la procedura di approvazione richieda, in tutto o in parte, lo valutazione di impatto ambientale o il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti, lo conferenza dei servizi deve essere integrata mediante lo convocazione di almeno un rappresentante per ciascun organo competente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, al fine di garantirne lo partecipazione e l'espressione. Il provvedimento approvato in sede di conferenza di servizi integrata sostituisce lo valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale. Ove alla conferenza di servizi non abbiano preso parte i soggetti competenti in materia di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale, ove richieste, il provvedimento rilasciato dalle amministrazioni ordinariamente competenti ai sensi del presente articolo non comprende l'approvazione della procedura di valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale che potranno essere acquisite successivamente. Compete alla Provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la Regione entro i successivi 30 giorni";

III. al numero 3, ultimo periodo, le parole: "delle matrici ambientali" sono sostituite dalle seguenti: "delle acque" e le parole: "; a tal fine detta autorità definisce le condizioni e le attività di messa in sicurezza, bonifica e monitoraggio alle quali è subordinata la realizzazione dei predetti interventi" sono soppresse;

e) alla lettera o), sono apportate le seguenti modificazioni:

I. all'alinea 3, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: "Decorso inutilmente il termine per lo validazione dei dati, il privato può rivolgersi all'ISPRA affinché provveda in via sostitutiva entro i successivi 45 giorni. Trascorso inutilmente anche questo termine, l'operatore interessato, sotto lo propria responsabilità, può autocertificare l'avvenuta bonifica o messa in sicurezza operativa e, dandone comunicazione all'amministrazione competente, acquisisce la disponibilità dell'area interessata per gli usi legittimi. I costi della validazione sono a carico dell'operatore interessato";

II. dopo l'alinea 4 è aggiunta la seguente: "5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di messa in sicurezza operativa, fermo restando il potere dell'ARPA e delle amministrazioni territorialmente competenti di richiedere, in ogni tempo, misure integrative, l'ampliamento e l'approfondimento delle attività di monitoraggio, e gli ulteriori interventi di messa in sicurezza operativa che dovessero risultare necessari con riferimento ai rischi derivanti dalla contaminazione del suolo e delle acque"».

18.4

MALAN

All'articolo 18, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

prima della lettera a) inserire le seguenti:

«0a) all'articolo 6, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A seguito di una valutazione preliminare caso per caso da parte dell'autorità competente, possono altresì essere esclusi dal campo di applicazione della Parte II del presente decreto i progetti relativi alle opere necessarie ai fini dell'esecuzione degli Interventi di emergenze di cui al Titolo 10 Parte IV del presente decreto e i progetti relativi ad opere di carattere temporaneo";

1a) all'articolo 10 è aggiunto infine il seguente comma: "6. Nell'ambito dei procedimenti di cui alla Parte IV, Titolo V, ed alla Parte VI presente decreto, l'autorità competente rende gli eventuali provvedimenti di competenza nella conferenza dei servizi Indetta ai sensi degli articoli 242, 252 e 252-bis del presente decreto. In tale ambito, per gli interventi non rientranti nel campo di applicazione della presente Parte II come specificati all'articolo 6 del presente decreto, la medesima autorità, ove richiesta, si esprime tramite avviso."»;

b) alla lettera l), numero 2, sostituire le parole: "del danno ambientale" con le seguenti: "dell'eventuale danno ambientale residuo";

c) alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

i. prima del numero 1, inserire il seguente:

«01) alla lettera c), dopo le parole: "matrici ambientali," inserire le seguenti: "comunque superiori alle relative concentrazioni soglia di contaminazione,"»;

ii. al numero 3, sopprimere le seguenti parole: dopo le parole: "per le persone e per l'ambiente" sono inserite le seguenti: ", qualora si dimostri che, nonostante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti"»;

d) alla lettera n):

i. prima del numero 1, inserire il seguente:

«01) dopo il comma 2 inserire il seguente comma: "2-bis. la rilevazione dei valori di fondo è effettuata dall'ARPA territorialmente competente. Ove tale rilevazione non venga resa disponibile entro 60 giorni dalla presentazione del piano di caratterizzazione, si ritengono valide le rilevazioni dei valori di fondo effettuate, in contraddittorio con l'ARPA, dal soggetto precedente le rilevazioni sono effettuate sulla base della normativa tecnica vigente e presentate nel corso delle attività di cui al presente articolo"».

ii. dopo il numero 2, inserire il seguente:

«2-bis) il comma 13 è sostituito con Il seguente: "13. la procedura di approvazione degli elaborati progettuali relativi al procedimento di bonifica si svolge in conferenza di servizi convocata dalla Regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i pareri, i permessi, le autorizzazioni e le concessioni nonché gli altri atti di consenso comunque denominati per la realizzazione degli interventi previsti, ivi compresi quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie, alla loro attuazione ed all'eventuale gestione delle terre e rocce da scavo non contaminate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-bis del presente decreto e dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, Convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, la relativa documentazione può essere, eventualmente anticipata in formato elettronico e deve pervenire ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. Ove la procedura di approvazione richieda, in tutto o in parte la valutazione di impatto ambientale o il rilascio dell'autorizzazione, integrata ambientale per l'esercizio degli impianti, la conferenza dei servizi deve essere integrata mediante la convocazione di almeno un rappresentante per ciascun organo competente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, al fine di garantirne la partecipazione e l'espressione,

provvedimento approvato in sede di conferenza di servizi integrata sostituisce la valutazione di impatto ambientale, è "autorizzazione integrata ambientale. Ove alla conferenza di servizi non abbiano presa parte i soggetti competenti in materia di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale, ove richieste, il provvedimento rilasciato dalle amministrazioni ordinariamente competenti ai sensi del presente articolo non comprende l'approvazione della procedura di valutazione di impatto ambientale è l'autorizzazione integrata ambientale che potranno, essere acquisite successivamente. Compete alla Provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento, della delibera di adozione, al rilascio provvede la Regione entro i successivi 30 giorni."».

iii. al numero 3, ultimo periodo, sostituire le parole da "delle matrici ambientale al termine del numero, con le seguenti: "delle acque";

e) alla lettera *a)*, sono apportate le seguenti modificazioni:

i. all'alinea 3, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «Decorso inutilmente il termine per la validazione dei dati, il privato può rivolgersi all'ISPRA affinché provveda in via sostitutiva entro i successivi 45 giorni. Trascorso inutilmente anche questo termine, l'operatore interessato, sotto la propria responsabilità, può autocertificare l'avvenuta bonifica o messa in sicurezza operativa e, dandone comunicazione all'amministrazione competente, acquisisce la disponibilità dell'area interessata per gli usi legittimi i costi della validazione sono a carico dell'operatore interessato»;

ii. dopo l'alinea 4 è aggiunta la seguente:

«4-bis. le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli interventi di messa in sicurezza operativa, fermo restando il potere dell'ARPA e delle amministrazioni territorialmente competenti di richiedere, in ogni tempo, misure integrative, l'ampliamento e l'approfondimento delle attività di monitoraggio, e gli ulteriori interventi di messa in sicurezza operativa che dovessero risultare necessari con riferimento ai rischi derivanti dalla contaminazione del suolo e delle acque».

Conseguentemente:

dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 7 è sostituito con il seguente:

"7. Ai fini della completa attuazione del comma precedente, la procedura di approvazione degli elaborati progettuali relativi al procedimento di bonifica si svolge in conferenza di servizi convocata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, le autorizzazioni, le con-

cessioni e gli altri atti di consenso comunque denominati per la realizzazione degli interventi previsti ivi compresi quelli relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione ed all'eventuale gestione delle terre e rocce da scavo non contaminate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-*bis* del presente decreto e dell'articolo 41-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69. La relativa documentazione può essere eventualmente anticipata in formato elettronico e dove pervenire al componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire un'adeguata ed analitica motivazione rispetto al/e opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. Ove la procura di approvazione richieda, in tutto o in parte, la valutazione di impatto ambientale o il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio degli impianti, la conferenza dei servizi deve essere integrata mediante la convocazione di almeno un rappresentante per ciascun organo competente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, al fine di garantirne la partecipazione e l'espressione. Il provvedimento approvato in sede di conferenza di servizi integrata sostituisce la valutazione di Impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale, ove alla conferenza di servizi non abbiano preso parte i soggetti competenti in materia di valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale, ove richieste, il provvedimento rilasciato dalle amministrazioni ordinariamente competenti ai sensi del presente articolo non comprende l'approvazione della procedura di valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale che potranno essere acquisite successivamente. Compete alla Provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la Regione entro i successivi 30 giorni;".

18.5

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVellini, DE CRISTOFARO, URAS

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 6, comma 17, terzo periodo, sono soppresse le parole da: «fatte salve le attività» fino a «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» .

18.6

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera a), capoverso «5.», secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e sentito il parere del Ministero della Salute e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari».

Conseguentemente, al terzo periodo, dopo le parole: «tutela del territorio e del mare» inserire le seguenti parole: «e acquisito il parere del Ministero della Salute e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali».

18.7

FATTORI, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1 lettera b) capoverso «5.», secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «entro 48 ore dall'emissione del provvedimento».

18.8

FATTORI, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera c), capoverso «1.», apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «autorità interessate», inserire le parole: «entro 48 ore dalla sua adozione»;

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «entro lo stesso lasso di tempo.».

18.9

NUGNES, FATTORI, MORONESE, LUCIDI, MARTELLI, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

a) Al punto 1, al comma 2) ivi richiamato, al primo periodo aggiungere in fine: «nonché di quelli della Regione, Provincia e Comune entro cui ricadono le opere entro 48 ore dal ricevimento»;

b) al punto 2, al comma 7), ivi richiamato al primo periodo aggiungere in fine: «nonché di quelli della Regione, Provincia e Comune entro cui ricadono le opere entro 48 dalla sua adozione».

18.10

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) all'articolo 29-*nonies*, comma 1, le parole: "sessanta giorni", sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni"»;

18.11

DELLA VEDOVA

Al comma 1, lettera i), sostituire il punto 1) con il seguente:

1) Al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di condotte o cavi facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica, o di connessione con reti energetiche di altri stati, non soggette a valutazione di impatto ambientale, l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni interessate, nell'ambito del procedimento unico di autorizzazione delle stesse reti».

18.12

DE PETRIS

Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 2).

18.13

NUGNES, FATTORI, MORONESE, LUCIDI, MARTELLI, BLUNDO, CRIMI,
CAMPANELLA

Al comma 1, lettera l) sopprimere il numero 1).

Conseguentemente, al punto 2), al secondo capoverso sostituire le parole: «prevenire, eliminare e ridurre» con le seguenti: «prevenire ed eliminare».

18.14

DE PETRIS

Al comma 1, lettera l), sopprimere il numero 1).

18.15

FATTORI, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera l), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) le parole: "ripristino ambientale", sono sostituite dalle seguenti: "ripristino e riqualificazione ambientale".»

18.16

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

- a) sopprimere il numero 2)*
- b) al numero 3) sopprimere le parole: «a costi sopportabili e a ridotto impatto ambientale»,*
- c) sopprimere il numero 4).*

18.17

TOMASELLI, FILIPPI, ASTORRE, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, COLLINA, Stefano ESPOSITO, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, MARGIOTTA, ORRÙ, RANUCCI

Al comma 1, lettera m), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) Alla lettera o), dopo le parole: "in modo definitivo le fonti inquinanti" sono inserite le seguenti: "ivi compresi rifiuti stoccati", dopo le parole: "per le persone e per l'ambiente" sono inserite le seguenti: "qualora si dimostri che nonostante le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera n), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 1) inserire il seguente:

«1-bis) ai comma 8 è aggiunto il seguente periodo: "Resta fermo, in ogni caso, che le fonti di contaminazione ove non possano essere rimosse a costi sostenibili, devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili, a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.";

b) dopo il numero 2) inserire i seguenti:

"2-bis) al comma 12 è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente deve fornire gli esiti delle analisi effettuate in contraddittorio entro trenta giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti".

2-ter) al comma 13, dopo le parole: "Compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica" è inserito il seguente periodo: "entro il termine di quarantacinque giorni dal verbale di collaudo con esito favorevole di fine bonifica"».

18.18

ARRIGONI, BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, lettera m), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) Alla lettera o), dopo le parole: "in modo definitivo le fonti inquinanti" sono inserite le seguenti: "ivi compresi rifiuti stoccati", dopo le parole: "per le persone e per l'ambiente" sono inserite le seguenti: "qualora si dimostri che nonostante le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti" e conseguentemente alla lettera n) all'articolo 242, aggiungere i seguenti numeri:

"1-bis) Al comma 8 aggiungere il seguente periodo: "Resta fermo, in ogni caso che le fonti di contaminazione ove non possano essere rimosse a costi sostenibili, devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili, a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute".

2-bis) Al comma 12 dopo le parole: "Si coordina con le altre amministrazioni" aggiungere la seguente frase: "L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente deve fornire gli esiti delle analisi effettuate in contraddittorio entro trenta giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti".

2-ter) al comma 13, dopo le parole: "Compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica da parte della provincia" è aggiunta la seguente frase: "entro il termine di quarantacinque giorni dal verbale di collaudo con esito favorevole di fine bonifica"».

18.19

COMPAGNONE, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE

Al comma 1, lettera m), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) Alla lettera o), dopo le parole: "in modo definitivo le fonti inquinanti" sono inserite le seguenti: "ivi compresi rifiuti stoccati", dopo le parole: "per le persone e per l'ambiente" sono inserite le seguenti: "qualora si dimostri che nonostante le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti" e conseguentemente alla lettera n) all'articolo 242, aggiungere i seguenti numeri:

"1-bis) Al comma 8 aggiungere il seguente periodo: "Resta fermo, in ogni caso che le fonti di contaminazione ove non possano essere rimosse a costi sostenibili, devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili, a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute".

2-bis) Al comma 12 dopo le parole: "Si coordina con le altre amministrazioni" aggiungere la seguente frase: "L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente deve fornire gli esiti delle analisi effettuate in contraddittorio entro trenta giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti".

2-ter) al comma 13, dopo le parole: "Compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica da parte della provincia" è aggiunta la seguente frase: "entro il termine di quarantacinque giorni dal verbale di collaudo con esito favorevole di fine bonifica"».

18.20

MARAN

Al comma 1, lettera m), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) Alla lettera o), dopo le parole: "in modo definitivo le fonti inquinanti" sono inserite le seguenti: "ivi compresi rifiuti stoccati", dopo le parole: "per le persone e per l'ambiente" sono inserite le seguenti: "qualora si dimostri che nonostante le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti" e conseguentemente alla lettera n) all'articolo 242, aggiungere i seguenti numeri:

"1-bis) Al comma 8 aggiungere il seguente periodo: "Resta fermo, in ogni caso che le fonti di contaminazione ove non possano essere rimosse a costi sostenibili, devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili, a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute".

2-bis) Al comma 12 dopo le parole: "Si coordina con le altre amministrazioni" aggiungere la seguente frase: "L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente deve fornire gli esiti delle analisi effettuate in contraddittorio entro trenta giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti".

2-ter) al comma 13, dopo le parole: "Compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica da parte della provincia" è aggiunta la seguente frase: "entro il termine di quarantacinque giorni dal verbale di collaudo con esito favorevole di fine bonifica"».

18.21

Giuseppe ESPOSITO

Al comma 1, lettera m), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) Alla lettera o), dopo le parole: "in modo definitivo le fonti inquinanti" sono inserite le seguenti: "ivi compresi rifiuti stoccati", dopo le parole: "per le persone e per l'ambiente" sono inserite le seguenti: "qualora si dimostri che nonostante le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti" e conseguentemente alla lettera n) all'articolo 242, aggiungere i seguenti numeri:

"1-bis) Al comma 8 aggiungere il seguente periodo: "Resta fermo, in ogni caso che le fonti di contaminazione ove non possano essere rimosse a costi sostenibili, devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili, a costi sostenibili che consen-

tano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute".

2-bis) Al comma 12 dopo le parole: "Si coordina con le altre amministrazioni" aggiungere la seguente frase: "L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente deve fornire gli esiti delle analisi effettuate in contraddittorio entro trenta giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti".

2-ter) al comma 13, dopo le parole: "Compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica da parte della provincia" è aggiunta la seguente frase: "entro il termine di quarantacinque giorni dal verbale di collaudo con esito favorevole di fine bonifica"».

18.22

GIBIINO

Al comma 1, lettera m), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) Alla lettera o), dopo le parole: "in modo definitivo le fonti inquinanti" sono inserite le seguenti: "ivi compresi rifiuti stoccati", dopo le parole: "per le persone e per l'ambiente" sono inserite le seguenti: "qualora si dimostri che nonostante le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti" e conseguentemente alla lettera n) all'articolo 242, aggiungere i seguenti numeri:

"1-bis) Al comma 8 aggiungere il seguente periodo: "Resta fermo, in ogni caso che le fonti di contaminazione ove non possano essere rimosse a costi sostenibili, devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili, a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute".

2-bis) Al comma 12 dopo le parole: "Si coordina con le altre amministrazioni" aggiungere la seguente frase: "L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente deve fornire gli esiti delle analisi effettuate in contraddittorio entro trenta giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti".

2-ter) al comma 13, dopo le parole: "Compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica da parte della provincia" è aggiunta la seguente frase: "entro il termine di quarantacinque giorni dal verbale di collaudo con esito favorevole di fine bonifica"».

18.23

GIBIINO, Mariarosaria ROSSI

Al comma 1, lettera m), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) alla lettera o), dopo le parole: "in modo definitivo le fonti inquinanti" sono inserite le seguenti: "ivi compresi rifiuti stoccati", dopo le parole: "per le persone e per l'ambiente" sono inserite le seguenti: "qualora si dimostri che nonostante le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili e a ridotto impatto ambientale, non sia possibile la rimozione delle fonti"».

18.24

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVellini, DE CRISTOFARO, URAS

Al comma 1, lettera m), numero 3), sopprimere le parole: «a costi sopportabili e».

18.25

MALAN

Al comma 1, lettera n), numero 1), sostituire l'alinea 7-bis) con la seguente:

«7-bis. I progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica possono essere presentati completi di tutti gli elaborati progettuali relativi alle opere e alle attività previste dagli stessi. Al fine di accelerare le procedure di approvazione degli interventi disciplinati dal presente titolo, l'analisi di rischio e i progetti di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica possono essere presentati, con le modalità di cui al periodo precedente, congiuntamente alla presentazione dei risultati della caratterizzazione e in coerenza con la stessa, ove i relativi elaborati progettuali siano stati presentati nell'ambito del procedimento sono acquisite anche la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale da parte delle amministrazioni competenti. se necessarie, nonché gli atti necessari all'eventuale gestione delle terre e rocce da scavo non contaminate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-bis del presente decreto e dell'articolo 41-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

18.26

VACCARI

Al comma 1, lettera n), numero 1), capoverso «Art. 17-bis)», sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola: "devono" è sostituita dalla seguente: "possono";*
- b) dopo le parole: "in coerenza con la stessa;" sono aggiunte le seguenti: "ove relativi elaborati progettuali siano stati presentati";*
- c) le parole: "è acquisita" sono sostituite con le seguenti: "sono acquisite";*
- d) dopo le parole: "valutazione di impatto ambientale" sono inserite le seguenti: "e l'autorizzazione integrata ambientale", conseguentemente la parola: "necessaria" è sostituita con "necessarie";*
- e) sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonché gli atti necessari all'eventuale gestione delle terre e rocce da scavo non contaminate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-bis del presente decreto e dell'articolo 41-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98"».*

18.27

MARAN

Al comma 1, lettera n), numero 1), alinea 7-bis), sostituire la parola: «devono» con la seguente: «possono»; dopo le parole: «in coerenza con lo stessa;» aggiungere le seguenti: «ove i relativi elaborati progettuali siano stati presentati»; sostituire le parole: «è acquisita» con le seguenti: «sono acquisite» e dopo le parole: «valutazione di impatto ambientale» inserire le seguenti: «e l'autorizzazione integrata ambientale», conseguentemente sostituire la parola: «necessaria» con la seguente: «necessarie», e aggiungere, infine, le seguenti parole: «nonché gli atti necessari all'eventuale gestione delle terre e rocce da scavo non contaminate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-bis del presente decreto e dell'articolo 41-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

18.28

Giuseppe ESPOSITO

Al comma 1, lettera n), numero 1), alinea 7-bis), sostituire la parola: «devono» con la seguente: «possono»; dopo le parole: «in coerenza con lo stessa;» aggiungere le seguenti: «ove i relativi elaborati progettuali siano stati presentati»; sostituire le parole: «è acquisita» con le seguenti:

«sono acquisite» e dopo le parole: «valutazione di impatto ambientale» inserire le seguenti: «e l'autorizzazione integrata ambientale», conseguentemente sostituire la parola: «necessaria» con la seguente: «necessarie», e aggiungere, infine, le seguenti parole: «nonché gli atti necessari all'eventuale gestione delle terre e rocce da scovo non contaminate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-bis del presente decreto e dell'articolo 41-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

18.29

GIBIINO, Mariarosaria ROSSI

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) al comma 8 aggiungere il seguente periodo: "Resta fermo, in ogni caso che le fonti di contaminazione ove non possano essere rimosse a costi sostenibili, devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili, a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute"».

18.30

GIBIINO, Mariarosaria ROSSI

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 2), inserire i seguenti:

«2-bis) al comma 12, aggiungere in fine il seguente periodo: "L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente deve fornire gli esiti delle analisi effettuate in contraddittorio entro trenta giorni dalla data di effettuazione dei campionamenti";

2-ter) al comma 13, dopo le parole: "Compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica da parte della provincia" è aggiunta la seguente frase "entro il termine di quarantacinque giorni dal verbale di collaudo con esito favorevole di fine bonifica"».

18.31

DE PETRIS

Al comma 1, lettera n), sopprimere il numero 3).

18.32

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVellini, DE CRISTOFARO,
URAS

Al comma 1, lettera n), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Nei siti contaminati, in attesa degli interventi di bonifica e di riparazione del danno ambientale, possono essere effettuati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di messa in sicurezza di impianti e reti tecnologiche, nonché quelli richiesti dalla necessità di adeguamento a norme di sicurezza e, più in generale, eventuali interventi di gestione degli impianti e del sito necessari all'operatività degli impianti produttivi. La realizzazione di tali interventi deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità titolare del procedimento di bonifica, al fine di verificare che essi non pregiudichino in alcun modo gli obiettivi di tutela sanitaria e di riparazione delle matrici ambientali; a tal fine detta autorità definisce le condizioni e le attività di messa in sicurezza, bonifica e monitoraggio alle quali è subordinata la realizzazione dei predetti interventi"».

18.33

FATTORI, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera n), numero 3), al comma 13-bis ivi menzionato, al secondo periodo, dopo le parole: «autorità titolare del procedimento di bonifica» inserire le seguenti: «e dalla stessa autorizzato».

18.34

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVellini, DE CRISTOFARO,
URAS

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

18.35

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera o), all'articolo 242-bis ivi menzionato, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «della documentazione tecnica dalla quale risulti» aggiungere le seguenti: «l'assenza di ulteriori rischi ambientali e sanitarie»;

al comma 2, primo periodo sostituire la parola: «autorizza» con le seguenti: «può autorizzare»;

al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «Il piano è approvato» con le seguenti: «il piano può essere approvato»;

al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «decorso il predetto termine, l'operatore» sostituire la parola: «esegue» con le seguenti: «può eseguire»;

al comma 3, sopprimere l'intero sesto periodo compreso tra le parole: «Trascorso» e: «legittimi».

18.36

DE PETRIS

Al comma 1, lettera o), capoverso 242-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'amministrazione competente si pronuncia con adeguata motivazione entro 90 giorni, decorsi i quali il progetto si intende rifiutato».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

18.37

DE PETRIS

Al comma 1, lettera o), capoverso 242-bis, comma 3, sopprimere le parole: «Trascorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni, l'impresa, sotto la propria responsabilità, può autocertificare l'avvenuta bonifica, dandone comunicazione a dette amministrazioni, e può utilizzare l'area interessata per gli usi legittimi».

18.38

DELLA VEDOVA

Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) all'Allegato II, alla Parte II, punto 4-bis) sono soppresse le seguenti parole: "ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale"».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «c) e d)» con le seguenti: «c), d) e o-bis)».

18.39

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nell'ambito delle procedure di bonifica di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previa apposita istanza del soggetto interessato, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dello sviluppo economico, all'esito della Conferenza di servizi, può autorizzare, in presenza di suoli non contaminati o di cui sia stato approvato il progetto di bonifica, il riutilizzo delle aree destinate alla realizzazione di infrastrutture strategiche per il territorio o a nuovi investimenti nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili anche in pendenza dell'approvazione del progetto di bonifica della falda, purché le opere e gli impianti connessi a tali iniziative non interferiscano con la falda medesima o non comportino impedimento od ostacolo ai successivi interventi di bonifica della stessa. Ai fini del riutilizzo delle aree anzi dette, in sede di Conferenza di servizi possono essere stabilite apposite prescrizioni idonee anche a tutelare la salute dei lavoratori e delle altre persone coinvolte».

18.0.1

CONSIGLIO, BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Le regioni, attraverso lo strumento dell'accordo di programma, favoriscono l'insediamento di nuove imprese all'interno di aree industriali

dismesse che sono individuate dalle stesse regioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in un apposito elenco pubblicato sul sito *internet* istituzionale di ciascuna regione.

2. Con l'obiettivo di favorire l'occupazione nelle aree di cui al comma 1, alle imprese che si insediano nelle suddette aree e procedono all'assunzione con contratti a tempo indeterminato, sono riconosciute le seguenti agevolazioni:

1. a decorrere dal 1° gennaio 2014, in via sperimentale per un quinquennio, ai soggetti neo assunti si applicano le aliquote dell'Irpef stabilite dal comma 1, dell'articolo 11, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, ridotte di:

- a) 15 punti percentuali, nel primo anno di assunzione;
- b) 12 punti percentuali, nel secondo anno di assunzione;
- c) 9 punti percentuali nel terzo anno di assunzione;
- d) 6 punti percentuali, nel quarto anno di assunzione;
- e) 3 punti percentuali, nel quinto anno di assunzione.

2. la deduzione dell'importo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è elevata di duemila euro.

3. Alle imprese che preliminarmente all'insediamento nelle aree di cui al comma 1, effettuano la bonifica dell'area dismessa, sono riconosciute, in alternativa alle misure di cui al comma 6-ter, le seguenti agevolazioni.

a) a decorrere dal 1° gennaio 2014, in via sperimentale per un quinquennio, i soggetti neo assunti sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni;

b) la sospensione, per il quinquennio successivo all'insediamento, del pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Ai lavoratori neo assunti dalle imprese di cui al presente articolo spetta per la durata di ventiquattro mesi la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, garantendo comunque al lavoratore l'ammontare contributivo dovuto.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

18.0.2

MORGONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Misure di compensazione)

1. In tutti i casi in cui possono essere imposte, dalle autorità competenti e nei modi consentiti dalla normativa vigente, misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale in relazione alla realizzazione di attività, opere, impianti o interventi, tali misure non possono comunque avere carattere esclusivamente monetario. In caso di inosservanza delle suddette misure, oltre agli oneri necessari alla realizzazione delle misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale, il soggetto inadempiente è tenuto a versare una somma di importo equivalente che affluisce ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata per le esigenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

18.0.3

RANUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115)

1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera t), le parole: "con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito," sono soppresse;

b) all'articolo 10, comma 2, lettera b), le parole: "o, in alternativa, connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità del medesimo soggetto giuridico" sono soppresse».

18.0.4

DE PETRIS

Dopo l'articolo. inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifica al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115)

1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *t*), comma 1 dell'articolo 2, le parole: ", con potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito," sono soppresse;

b) alla lettera *b*), comma 2 dell'articolo 10 le parole: "o, in alternativa, connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica nella titolarità del medesimo soggetto giuridico" sono soppresse».

18.0.5

RANUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, comma 2, lettera *b*), dopo le parole: "del medesimo soggetto giuridico" sono aggiunte le seguenti: "ovvero di società controllate, controllanti, controllate dalla medesima controllante"».

18.0.6

DE PETRIS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifica dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115)

1. Al comma 2, lettera *b*), dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dopo le parole: "del medesimo soggetto giuridico" sono aggiunte le seguenti: "ovvero di società controllate, controllanti, controllate dalla medesima controllante"».

Art. 19.**19.1**

DE PETRIS

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

19.2

COMPAGNONE, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 6, il comma 14 è sostituito dai seguenti:

"14. Per gli impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti ricompresi in un'installazione per la quale è necessaria l'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del comma 13, l'autorizzazione integrata ambientale costituisce anche autorizzazione alla realizzazione o alla modifica e produce altresì gli effetti di cui all'articolo 208, comma 6, secondo periodo. A tal fine: *a*) la partecipazione alla conferenza di servizi di cui all'articolo 29-*quater*, comma 5, è estesa ai partecipanti alla conferenza di servizi di cui all'articolo 208, comma 3; *b*) l'autorità competente, specifica in conferenza di servizi le garanzie finanziarie da richiedere ai sensi dell'articolo 208, comma 11, lettera *g*), che devono essere prestate a favore della regione, o dell'autorità da essa delegata alla gestione della materia.

14-*bis*. Al rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 14, al fine di assicurare l'unicità del relativo procedimento, provvede l'autorità competente di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 152/06"».

19.3

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, lettera a), capoverso «14.», al secondo paragrafo, dopo le parole: «di cui all'articolo 208, comma 3» aggiungere i seguenti periodi: «É consentito ai rappresentanti di associazioni di tutela ambientale a carattere nazionale o di comitati locali che abbiano mostrato interesse nei progetti all'esame della conferenza dei servizi di potervi assistere e di poter presentare memorie e documenti tecnici relative ai progetti in valutazione. L'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione é tenuta a pubblicare sul proprio sito le valutazioni sulle osservazioni eventualmente ricevute e, se del caso, le modalità del loro recepimento entro 60 giorni dal loro ricevimento e comunque prima del rilascio definitivo delle autorizzazioni».

19.4

MORGONI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 124, comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'autorizzazione è valida per sei anni dal momento del rilascio, ad esclusione di quella relativa agli scarichi contenenti sostanze pericolose, la cui validità è di quattro anni"».

19.5

MORGONI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 183, comma 1:

1) alla lettera *d*), dopo le parole: "in modo differenziato" sono aggiunte le seguenti: ", nonché rifiuti originati da imballaggi compostabili con certificazione UNI EN 13432:2002";

2) alla lettera *e*), dopo la parola: "domestiche" sono inserite le seguenti: "e non domestiche"».

19.6

MORGONI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 185, comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *f*) è sostituita dalla seguente: "*f*) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b*), la paglia, gli sfalci e le potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura e nella selvicoltura nonché il materiale derivante dalla potatura degli alberi, anche proveniente dalle attività di manutenzione delle aree verdi urbane, sempre che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184-bis, se utilizzati per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana";

2) alla lettera *f*), le parole: "e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002" sono sostituite dalle seguenti: "e smaltite in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che costituisce disciplina esaustiva ed autonoma nell'ambito del campo di applicazione ivi indicato"».

19.7

DE PETRIS, BAROZZINO, PETRAGLIA, STEFANO, CERVellini, DE CRISTOFARO, URAS

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 185, comma 1, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

"*f*) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera *b*), la paglia, gli sfalci e le potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, anche utilizzato in agricoltura e nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomasse mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana; il materiale derivante dalla potatura degli alberi, proveniente dalle attività di manutenzione delle aree verdi urbane, sempre che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 184-bis, anche utilizzato per la produzione di energia da biomasse, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana"».

19.8

ASTORRE, TOMASELLI, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

«*a-bis*) all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "non pericolosi" sono aggiunte le seguenti: "e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi" e dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"*3-bis*. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, qualora obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, possono delegare alla loro tenuta la cooperativa agricola di cui sono soci o l'attività commerciale che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *bb*). In tale circostanza la cooperativa o l'attività commerciale possono adottare un registro unico in cui vengono annotate il nome e la ragione sociale del socio produttore, la quantità e la qualità del rifiuto prodotto da ogni singolo socio".

a-ter) all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, dopo il comma *9-bis* aggiungere il seguente:

"*9-ter*. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo, di cui all'articolo 2135 del Codice civile, dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica dell'attività commerciale che ha fornito il mezzo tecnico di produzione da cui è derivato il rifiuto, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo"».

19.9

MORGONI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) all'articolo 202, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con particolare riferimento ai seguenti: *a*) separazione alla fonte e organizzazione della raccolta differenziata domiciliare; *b*) diffusione del compostaggio domestico; *c*) promozione di riciclaggio, recupero e selezione dei materiali; *d*) sperimentazione di modalità di riparazione, riuso e decostruzione dei materiali di scarto; *e*) sperimentazione di forme di tariffazione puntuale sulla base della produzione effettiva di rifiuti non riciclabili";

b) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di perseguire in via prioritaria la riduzione della produzione dei rifiuti, nelle valutazioni si tiene conto delle capacità e competenze tecniche in materia

di prevenzione della produzione di rifiuti e riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti";

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali o delle loro forme associate già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio possono essere conferiti anche a titolo oneroso ai soggetti affidatari del medesimo servizio"».

19.10

MORGONI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 205, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Le associazioni di volontariato senza fine di lucro possono effettuare raccolte di prodotti o materiali, nonché di indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo, previa convenzione a titolo non oneroso con i comuni, fatto salvo l'obbligo del conferimento dei materiali residui ad operatori autorizzati, ai fini del successivo recupero o smaltimento dei medesimi. Tali materiali residui rientrano nelle percentuali della raccolta differenziata di cui al comma 1"».

19.11

MORGONI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) Al capo IV del titolo I della parte quarta, dopo l'articolo 213 è inserito il seguente:

"Art. 213-bis. *(Trattamento di rifiuti tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica)* -1. Non è soggetto al regime autorizzativo di cui agli articoli 208 e seguenti il trattamento tramite compostaggio aerobico o digestione anaerobica dei rifiuti urbani organici biodegradabili quando sono rispettate le seguenti condizioni:

a) i rifiuti oggetto del trattamento sono costituiti da rifiuti biodegradabili di cucine e mense e da rifiuti dei mercati (codici 200108 e 200302 di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto) e da rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201 di cui all'allegato D alla parte quarta del presente decreto);

b) la quantità totale non eccede 80 tonnellate annue e il trattamento è eseguito nel territorio compreso entro i confini amministrativi del co-

mune o di comuni confinanti, che abbiano stipulato una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio, e il prodotto ottenuto in conformità all'allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, è utilizzato sul medesimo territorio;

c) i rifiuti non sono stoccati prima del trattamento per oltre settantadue ore nel caso dei rifiuti biodegradabili di cucine e mense e dei rifiuti dei mercati (codici 200108 e 200302) e per oltre sette giorni nel caso dei rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (codice 200201);

d) gli impianti sono gestiti sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

2. La realizzazione e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1 sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e all'osservanza delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"».

19.12

VACCARI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 214, comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Con decreto direttoriale si provvede ogni anno all'aggiornamento delle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, che individuano i tipi di rifiuti non pericolosi e fissano, per ciascun tipo di rifiuto e per ogni attività e metodo di recupero degli stessi, le condizioni specifiche in base alle quali l'esercizio di tali attività è sottoposto alle procedure semplificate"».

19.13

MORGONI

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 228, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Detto contributo è parte integrante del corrispettivo di vendita, è

assoggettato ad IVA ed è riportato in modo chiaro e distinto in ciascuna fattura nell'importo vigente alla data della rispettiva cessione».

19.14

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

19.15

VACCARI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 212 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 5 è sostituito con il seguente:

"6 L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi. Sono esonerati dall'obbligo di cui al presente comma le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234, 235 e 236, al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, e al decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151, limitatamente all'attività di intermediazione e commercio senza detenzione di rifiuti oggetto previste nei citati articoli. L'iscrizione alle categorie sopra indicate da parte delle imprese registrate EMAS o certificate ISO14001 è effettuata attraverso un'autodichiarazione. Per le aziende speciali, i consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'iscrizione all'Albo è effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni. Le iscrizioni di cui al presente comma, già effettuate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rimangono efficaci fino alla loro naturale scadenza.";

2) il comma 6 è sostituito con il seguente:

"6. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita allo svolgimento delle attività medesime. Per le imprese che risultano registrate EMAS o certificate ISO 14001 l'iscrizione sarà rinnovata rispettivamente ogni 10 e 8 anni, attraverso autodichiarazione, come previsto all'articolo 209, comma 1.";

3) il comma 8 è sostituito con il seguente:

"8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti originati da qualsiasi attività legittimamente svolta e i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e di trasporto dei propri rifiuti pericolosi senza eccedere la quantità di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7, non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990:

- a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti;
- b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;
- c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo;
- d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'iscrizione delle imprese registrate EMAS o certificate ISO 14001 ha una validità rispettivamente di 20 e 15 anni. Le imprese registrate EMAS o certificate ISO 14001 possono provvedere a comunicare la propria iscrizione e qualsiasi tipo di variazione anche attraverso autodichiarazione.";

4) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Fermo restando quanto disposto al comma 8, l'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi è subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato, i cui importi e modalità sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Tali garanzie sono ridotte del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti si applicano le modalità e gli importi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 8 ottobre 1996) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio

1997, come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente in data 23 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 1999"».

19.16

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere , in fine, la seguente:

«c-bis) all'articolo 183, comma 1, dopo la lettera ff) è inserita la seguente:

"ff-bis) 'digestato da non rifiuto': prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di prodotti, o di sottoprodotti di cui all'articolo 184-bis, che sia utilizzabile come effluente zootecnico o come ammendante ai sensi della normativa vigente in materia"».

19.17

VACCARI

Al comam 1, dopo la lettera c) aggiungere, infine, le seguenti:

«c-bis). all'articolo 187, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all'esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell'allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime».

c-ter). all'articolo 216-bis il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, fatti salvi i requisiti di cui al medesimo articolo 187, comma 2, lettere a), b) e c), il deposito temporaneo e le fasi successive della gestione degli oli usati sono realizzati, anche miscelando gli stessi, in modo da tenere costantemente separati, per quanto tecnicamente possibile, gli oli usati da destinare, secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 179, comma 1, a processi di trattamento diversi fra loro. È fatto comunque divieto di miscelare gli oli usati con altri tipi di rifiuti o di sostanze"».

19.18

PANIZZA, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO

All'articolo 19, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 190, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, nonché presso la sede dei commercianti e degli intermediari. Per i cantieri di durata inferiore ai 6 mesi le scritture avvengono su un unico registro tenuto presso la sede legale. I registri integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione"».

19.19

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-bis) All'articolo 212, comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) da parte di coloro che aderiscono a convenzioni o accordi di programma ai sensi dell'articolo 206 comporta l'automatica iscrizione all'Albo, senza necessità di ulteriori adempimenti amministrativi .";

c-ter). All'articolo 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre autorità competenti promuovono e stipulano accordi e contratti di programma con enti pubblici, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata .";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa europea e possono prevedere semplificazioni amministrative e agevolazioni in materia di adempimenti

amministrativi nel rispetto della normativa europea ed il ricorso a strumenti economici"».

19.20

PANIZZA, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO

Al comma 1, dopo la lettera c) , aggiungere la seguente:

«c-bis) all'articolo 212, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno non sono sottoposte alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 7 e sono iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali a seguito di semplice richiesta scritta alla sezione dell'Albo regionale territorialmente competente senza che la richiesta stessa sia soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria e alla idoneità tecnica e senza che vi sia l'obbligo di nomina del responsabile tecnico. Tali imprese sono tenute alla corresponsione di un diritto annuale di iscrizione pari a 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 2f del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi già soggetti ad iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui al comma 5 non necessitano di iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti pericolosi e non pericolosi ed inoltre non sono soggetti alle limitazioni indicate precedentemente"».

19.21

VACCARI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dai Regolamenti europei in materia, i rifiuti perdono la qualifica di rifiuto al termine delle operazioni di recupero indicate nell'autorizzazione ordinaria o nella comunicazione di cui all'articolo 216, se non diversamente prescritto nell'autorizzazione o nei provvedimenti di cui all'articolo 184-ter, comma 3».

19.22

MARAN

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dai Regolamenti comunitari in materia, i rifiuti perdono la qualifica di rifiuto al termine delle operazioni di recupero indicate nell'autorizzazione ordinaria o nella comunicazione di cui all'articolo 216, se non diversamente prescritto nell'autorizzazione o nei provvedimenti di cui all'articolo 184-ter, comma 3».

19.23

Giuseppe ESPOSITO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dai Regolamenti comunitari in materia, i rifiuti perdono la qualifica di rifiuto al termine delle operazioni di recupero indicate nell'autorizzazione ordinaria o nella comunicazione di cui all'articolo 216, se non diversamente prescritto nell'autorizzazione o nei provvedimenti di cui all'articolo 184-ter, comma 3».

19.0.1

NENCINI, FEDELI, MATTEOLI, Stefano ESPOSITO, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, LANIECE, CHITI

Dopo l'articolo, inserire il seguente;

«Art. 19-bis.

(Semplificazioni in materia di vita tecnica degli impianti funiviari)

1. All'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, al comma 1, le parole: "proroga di quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "proroga di sei anni" e, conseguentemente, al comma 3 le parole: "limite massimo di quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "limite massimo di sei anni"».

19.0.2

LANIECE, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER, NENCINI, PALERMO, FAUSTO
GUILHERME LONGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Semplificazioni in materia di vita tecnica degli impianti funiviari)

1. I termini previsti dal paragrafo 3.1 delle norme regolamentari approvate con decreto del Ministro dei trasporti del 2 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1985, relativi alla vita tecnica complessiva massima degli impianti a fune, degli ascensori, delle scale mobili e degli impianti assimilabili, non si applicano ai medesimi impianti che risultano positivi alle verifiche effettuate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo i criteri definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanarsi entro il 30 giugno 2014».

19.0.3

COMPAGNONE, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Ai fini dello smaltimento delle carcasse di animali morti in allevamento nei territori disagiati individuati dall'articolo 3, punto 23) del regolamento CE 1069/09, in assenza di impianti di incenerimento, le autorità locali individuano luoghi di smaltimento comune».

19.0.4

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Emissioni in atmosfera di allevamenti)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'allegato IV alla parte quinta, nella parte I, numero 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera z) è inserita la seguente:

"z-bis) allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella, e che dispongono di terreni sui quali è effettuata l'utilizzazione agronomica degli effluenti in base a quanto previsto dall'articolo 112, comma 2, e alle relative norme regionali di attuazione, ove adottate. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.

Categoria animale e tipologia di stabulazione	N. capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso medio: 600 kg/capo)	Da 200 a 400
Altre vacche (nutri ci e duplice attitudine)	Da 300 a 600
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Da 300 a 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Da 300 a 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Da 1000 a 2500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Da 400 a 750
Suini: accrescimento/ingrasso	Da 1000 a 2000
Ovicaprini (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Da 2000 a 4000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Da 25000 a 40000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	Da 30000 a 40000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Da 30000 a 40000
Altro pollame	Da 30000 a 40000

Categoria animale e tipologia di stabulazione	N. capi
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Da 7000 a 40000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Da 14000 a 40000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	Da 30000 a 40000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Da 40000 a 80000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Da 24000 a 80000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Da 250 a 500
Allevamenti di struzzi	Da 700 a 1500

».

Art. 20.**20.1**

FATTORI, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, CRIMI, CAMPANELLA

*Sopprimere i commi 1, 4 e 5.***20.2**

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

*Al comma 1, sostituire le parole: «effettuati direttamente dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile», con le seguenti: «effettuati direttamente da imprese».***20.3**

CATALFO, DONNO, BENCINI, GAETTI, CASALETTO, FATTORI, PAGLINI, CRIMI, CAMPANELLA

*Sostituire il comma 2, con il seguente:**«2. Al comma 3-ter, dell'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: "50 per cento", sono sostituite con le seguenti: "40 per cento"».*

20.4

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Al comma 4 premettere il seguente:

«04. All'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro per lo sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di cui al comma 1, alle quali, in considerazione delle caratteristiche dimensionali, della tipologia delle attività svolte, dell'organizzazione di circuiti di raccolta dedicati o della stipula di accordi di programma, ai sensi dell'articolo 206 del presente decreto, si applicano modalità di gestione degli adempimenti semplificate e sono individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui al presente articolo"».

20.5

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 4, alinea 3-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «alla sua tenuta» aggiungere le seguenti: «un libero professionista abilitato»;*

b) *al secondo periodo, dopo le parole: «in tal caso» aggiungere le seguenti: «il libero professionista o»;*

c) *alla fine del secondo periodo, sostituire le parole: «ciascun socio» con le seguenti: «ciascuno di essi».*

20.6

MARAN

Al comma 4, alinea 3-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole: «alla sua tenuta» aggiungere le seguenti: «un libero professionista abilitato»;*

b) *al secondo periodo, dopo le parole: «in tal caso» aggiungere le seguenti: «il libero professionista o»;*

c) *alla fine del secondo periodo, sostituire le parole: «ciascun socio» con le seguenti: «ciascuno di essi».*

20.7

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 39 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, sono apportate le seguenti rnodificazioni:

a) al comma 9, alinea, sono soppresse le parole: "Fino al 2 luglio 2012";

b) al comma 9, lettera a), le parole: "cento chilogrammi o cento litri l'anno", sono sostituite dalle seguenti: "trecento chilogrammi o trecento litri l'anno";

c) al comma 9, lettera b), le parole: "cento chilogrammi o cento litri all'anno", sono sostituite dalle seguenti: "trecento chilogrammi o trecento litri l'anno"».

20.8

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il comma 1 dell'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: "1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 28 febbraio 2014, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto è disposta, a far data dal 1° gennaio 2016, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009. A partire dal 1° gennaio 2014 possono essere disposti specifici finanziamenti finalizzati all'adeguamento ed alla sostituzione delle macchine agricole"».

20.9

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, BERGER

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) alle attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale svolte a favore dei produttori

agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 15.000 euro, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli".

5-ter. All'onere di cui al comma 5-*bis* valutato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

20.10

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Si intendono organizzazioni professionali agricole anche le organizzazioni di rappresentanza della cooperazione agricola e agroalimentare facenti parte delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro».

20.11

DE PETRIS

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Si intendono organizzazioni professionali agricole anche le organizzazioni di rappresentanza della cooperazione agricola e agroalimentare facenti parte delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro».

20.12

BONFRISCO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Si intendono organizzazioni professionali agricole anche le organizzazioni di rappresentanza della cooperazione agricola e agroalimen-

tare facenti parte delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro».

20.13

PAGLIARI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«6. Si intendono organizzazioni professionali agricole anche le organizzazioni di rappresentanza della cooperazione agricola e agroalimentare facenti parte delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute e presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro».

20.14

DE PETRIS, STEFANO, BAROZZINO, PETRAGLIA, CERVellini, DE CRISTOFARO, URAS

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le organizzazioni professionali agricole ed agromeccaniche, nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione delle macchine agricole ai sensi dell'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, possono attivare lo sportello telematico di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358».

20.15

DE PETRIS, STEFANO, BAROZZINO, PETRAGLIA, CERVellini, DE CRISTOFARO, URAS

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini civilistici ed amministrativi si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci».

20.16

BERTUZZI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Fatti salvi i limiti indicati dalla normativa comunitaria, le imprese agricole organizzate con contratto di rete hanno titolo ad accedere ai finanziamenti previsti dalle misure dei piani di sviluppo rurale regionali e nazionali per il periodo 2014-2020».

20.17

ARACRI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Fatti salvi i limiti indicati dalla normativa comunitaria, le imprese agricole organizzate con il contratto di rete hanno titolo ad accedere ai finanziamenti previsti dalle misure dei piani di sviluppo rurale regionali e nazionali per il periodo 2014-2020».

20.18

DE PETRIS, STEFANO, BAROZZINO, PETRAGLIA, CERVellini, DE CRISTOFARO, URAS

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 25 metri cubi ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, ferma restando l'applicazione delle disposizioni ivi richiamate, non sono tenuti agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151».

20.19

BERTUZZI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze dome-

stiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, autorizza, con ordinanza, l'esecuzione dei lavori di allacciamento alla rete del gas su strade private. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di indennità, salvo il risarcimento del danno».

20.20

ARACRI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, autorizza, con ordinanza, l'esecuzione dei lavori di allacciamento alla rete del gas su strade private. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di indennità, salvo il risarcimento del danno».

20.21

SERRA, DONNO, GAETTI, CASALETTO, FATTORI, CATALFO, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Qualora alla scadenza di cui al comma precedente abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra i 18 e i 40 anni, nonché i disoccupati che, pur non essendo imprenditori agricoli, abbiano i requisiti di cui all'articolo 7, comma secondo della legge 3 maggio 1982, n. 203, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi"».

20.22

BERTUZZI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di assicurare l'esercizio unitario della attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, gli accertamenti ispettivi nei confronti delle imprese agricole devono essere effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, evitando sovrapposizioni e duplicazioni di accertamenti, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. Gli accertamenti ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole debbono risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi ai periodi anteriori alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento».

20.23

ARACRI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di assicurare l'esercizio unitario della attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, gli accertamenti ispettivi nei confronti delle imprese agricole devono essere effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, evitando sovrapposizioni e duplicazioni di accertamenti, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli. Gli accertamenti ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole debbono risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi ai periodi anteriori alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento».

20.24

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 2 dell'articolo 45-bis del decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013, dopo le parole "macchine agricole" sono inserite le seguenti: "e delle attrezzature di lavoro impiegate nelle imprese agricole singole ed associate"».

20.25

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 38 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'autorizzazione al lavoro stagionale può essere concessa, nel rispetto dei limiti temporali, minimi e massimi, di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, anche a più datori di lavoro oltre il primo che impieghino lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi, ed è rilasciata a ciascuno di essi, ancorché il lavoratore a partire dal secondo rapporto di lavoro si trovi legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro. In tale ipotesi, il lavoratore è esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorità consolare e la validità del permesso di soggiorno per lavoro stagionale si intende prorogata, nel rispetto dei limiti temporali, minimi e massimi, di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, fino alla scadenza del nuovo rapporto instaurato"».

20.26

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1 della legge n. 12 del 11 gennaio 1979, al 4 comma è aggiunto il seguente periodo: "Le imprese considerate agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative agricole di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti di cui al primo comma alle associazioni dei datori di lavoro agricolo che

possono gestire gli adempimenti direttamente o tramite servizi o centri di assistenza fiscale da loro stesse istituiti"».

20.27

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge n. 68 del 12 marzo 1999, dopo le parole "i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi» sono inserite le seguenti: «i lavoratori agricoli stagionali con contratto a tempo determinato fino a nove mesi"».

20.28

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 01, comma 16, del decreto-legge n. 2 del 10 gennaio 2006, convertito con modificazioni, nella legge n. 81 del 11 marzo 2006, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "A seguito della comunicazione, l'Istituto Previdenziale non può emettere avviso di addebito o iscrivere a ruolo i contributi previdenziali scaduti comunicati all'AGEA e agli altri organismi pagatori prima che siano decorsi diciotto mesi dall'invio della comunicazione medesima. Decorsi i diciotto mesi dall'invio della comunicazione, AGEA e gli altri organismi pagatori non possono effettuare compensazioni. In caso di contenzioso amministrativo o giurisdizionale la compensazione non potrà aver luogo sino definizione del giudizio"».

20.29

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 46 del decreto legislativo n. 81 del 2008, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Il Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali individua le misure di buona tecnica e buona prassi, per gli aspetti inerenti il rischio di incendio nelle aziende agricole ed agro alimentari e le relative misure di prevenzione, protezione

e la gestione delle emergenze, nel rispetto dei criteri di semplificazione con particolare riferimento alle aziende agricole classificate a rischio medio e basso (ed agli impianti di distribuzione del gasolio). Sono confermate le direttive tecniche contenute nella circolare del Ministero dell'Interno n. 36 dell'11 dicembre 1985, con particolare riferimento all'applicazione dei controlli antincendio agli impianti di essiccazione dei cereali ed ai depositi di paglia e fieno"».

20.30

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 1° agosto 2011, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-bis. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto i contenitori distributori mobili di cui al decreto ministeriale 19 marzo 1990 ad uso privato per liquidi di categoria C esclusivamente per il rifornimento di macchine ed auto all'interno di aziende agricole"».

20.31

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 34, comma 48, secondo periodo, del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, le parole "dal 10 gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2016"».

20.32

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 183, comma 1, lettera *bb*), dopo il numero 2) è inserito il seguente:

"2-bis) ai fini del calcolo dei limiti quantitativi di cui al numero precedente, il deposito temporaneo effettuato da imprenditori agricoli presso il sito messo a disposizione dalla cooperativa agricola di cui sono soci è considerato distinto ed altro rispetto al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dalla cooperativa stessa";

b) all'articolo 193, comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

"Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono delegare alla tenuta ed alla compilazione del formulario di identificazione la cooperativa agricola di cui sono soci che abbia messo a loro disposizione un sito per il deposito temporaneo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera *bb*); con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, possono essere previste ulteriori modalità semplificate della tenuta e compilazione del formulario di identificazione, per il caso in cui l'imprenditore agricolo disponga di deposito temporaneo presso la cooperativa agricola di cui è socio"».

20.33

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 188-ter, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e successive modificazioni, è inserito, in fine, il seguente periodo: ", ed escluse le imprese agricole, le attività commerciali e di servizi che conferiscono i propri rifiuti a centri di raggruppamento o nell'ambito di un circuito organizzato di raccolta"».

20.34

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 188-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " nonché gli imprenditori agricoli che producono rifiuti pericolosi nel limite di trecento chilogrammi o trecento litri l'anno e che aderiscono ad un circuito organizzato di raccolta"».

20.35

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le regioni esercitano esclusivamente le funzioni di accertamento e di controllo sul possesso dei requisiti di cui al comma 1";

b) al comma 5-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) svolge le attività necessarie per l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e le eventuali connesse attività di verifica ai fini previdenziali".

5-ter. Al fine dell'uniforme applicazione della normativa statale relativa all'imprenditore agricolo professionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004».

20.36

BERTUZZI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 39 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I consorzi di bonifica, costituiti ai sensi dell'articolo 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e delle rispettive leggi regionali, sono assimilati alle imprese a forte consumo di energia elettrica».

20.37

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le agenzie per le imprese di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159, possono indire la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 ago-

sto 1990, n. 241, e successive modificazioni per l'istruttoria dei procedimenti di interesse agricolo nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. In tale ipotesi, le agenzie per le imprese forniscono supporto organizzativo e gestionale alla conferenza stessa partecipandovi in rappresentanza dell'imprenditore agricolo che abbia a tal fine conferito mandato».

20.38

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, le parole: "entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni"».

20.39

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"d-bis). L'iscrizione all'anagrafe delle aziende agricole di cui al comma 3 del presente articolo, compiuta dall'impresa agricola che effettua produzione primaria e non trasforma il prodotto, costituisce altresì adempimento all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004"».

20.40

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. Il modello di comunicazione unica individuato dal decreto di cui al comma 7, primo periodo, comprende una sezione anagrafica comune ed eventuali sezioni speciali in relazione a specifiche esigenze delle

amministrazioni interessate. Esso deve essere ispirato al criterio di massima semplificazione e deve richiedere dati e informazioni strettamente connessi o strumentali agli adempimenti cui assolve e che non siano già in possesso della pubblica amministrazione. Con apposito decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente comma sono apportate le conseguenti modifiche al decreto di cui al comma 7"».

20.41

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, il riferimento alle cooperative di lavoro si interpreta nel senso che sono suscettibili di ottenere il riconoscimento di imprenditore agricolo professionale anche le cooperative forestali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.

5-ter. Alla sezione 6 dell'Allegato A al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, le parole: «depositi alimentari» si interpretano nel senso che non sono considerati tali, ai fini di cui al citato decreto, gli stabilimenti utilizzati dalle cooperative agricole e dai consorzi agrari per la fornitura di servizi agli imprenditori agricoli di cui all'articolo 213 5 del codice civile.

5-quater. Il comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 194 del 2008 si interpreta nel senso che sono esclusi dal campo di applicazione di tale provvedimento gli imprenditori agricoli comprese le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che svolgono le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile utilizzando i prodotti prevalentemente forniti dai soci».

20.42

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 30 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 3, le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1, riguardano:

a) il controllo igienico-sanitario degli stabilimenti produttivi e dei prodotti alimentari;

b) il controllo relativo agli aspetti ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed alla sicurezza dei lavoratori, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c) il controllo relativo alle autorizzazioni rilasciate dal comune per le industrie insalubri.»;

b) il comma 4 è abrogato».

20.43

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di migliorare l'attività di prevenzione e contrasto delle frodi agro alimentari, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla modifica del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, per potenziare l'attività di coordinamento del Comitato tecnico di cui all'articolo 5 del medesimo regolamento, sulla base dei seguenti criteri:

a) previsione di riunioni del Comitato tecnico con cadenza almeno mensile, al fine di individuare, attraverso la realizzazione di sotto gruppi specifici per filiere agroalimentari, tavoli di lavoro permanenti per il coordinamento dell'attività di prevenzione e contrasto delle frodi e per la sicurezza agroalimentare;

b) previsione che il Comitato tecnico eserciti una attività di pianificazione annuale delle attività da espletare, con suddivisione dei compiti tra gli organismi di controllo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, al fine di semplificare l'azione di contrasto alle frodi, evitando sovrapposizioni e duplicazioni dei controlli;

c) condivisione delle informazioni e dei dati a disposizione degli organismi di controllo di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 282 del 1986, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 462 del 1986, anche per singole filiere o singole operazioni.

5-ter. Il Comitato tecnico di cui al comma 5-bis redige una relazione annuale sulla propria attività e sui risultati dell'azione di prevenzione e contrasto delle frodi agroalimentari, da sottoporre al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che ne cura la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari.

5-quater. Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle imprese agricole, in particolare quella finalizzata al contrasto delle frodi agroalimentari, e l'uniformità di comportamento

degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale:

a) gli accertamenti ispettivi nei confronti delle imprese agricole devono essere effettuati dagli organi di vigilanza in modo coordinato, evitando sovrapposizioni e duplicazioni di accertamenti;

b) gli accertamenti ispettivi esperiti nei confronti delle imprese agricole debbono risultare da appositi verbali, da notificare anche nei casi di constatata regolarità. Nei casi di attestata regolarità, ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti relativi ai periodi anteriori alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari dell'imprenditore. La presente disposizione si applica agli atti e documenti esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di accertamento.

5-quinquies. Al fine di garantire la trasparenza e la semplificazione del sistema dei controlli e delle attività ispettive espletati nei confronti delle imprese agricole, il Comitato tecnico di cui al comma *5-bis* predispone la strategia operativa finalizzata alla creazione di una banca dati unica, che raccolga i dati e le informazioni riguardanti controlli ed attività ispettive, da rendere accessibile a tutti i soggetti interessati.

5-sexies. Dall'attuazione dei commi da *5-bis* a *5-quinquies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

20.44

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«*5-bis.* Al fine di semplificare le procedure dichiarative per l'accesso agli aiuti comunitari, all'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le pubbliche amministrazioni interessate informano adeguatamente in merito i soggetti richiedenti i contributi, promuovono ed attuano specifiche procedure di gestione delle nuove istanze che agevolino la fruizione degli aiuti e predispongono le circolari esplicative ed applicative correlate";

b) al comma 8, la parola: "prioritariamente" è soppressa».

20.45

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, al fine di favorire la trasparenza nella gestione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché di facilitare un efficace controllo della stessa, i suddetti enti vigilati provvedono a pubblicare in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti sul proprio sito *internet* o, in mancanza, sul sito *internet* del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

a) il bilancio degli enti e gli altri atti approvati dagli organi amministrativi anche di livello dirigenziale che comportano una spesa a carico del bilancio medesimo;

b) l'organigramma degli enti, comprensivo degli incarichi di consulenza, con indicazione, per questi ultimi, della data di inizio, di conclusione e dei relativi costi».

20.46

ORRÙ, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. L'articolo 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è soppresso».

20.47

ASTORRE, TOMASELLI, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Per le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è abolito l'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita sia su registri cartacei che informatici.

5-quater. All'articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, dopo le parole: "all'articolo 2135 del codice civile" sono aggiunte le seguenti: "nonché le micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che operano nei settori interessati dai controlli di cui al comma 1.1"».

20.0.1

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Semplificazioni in materia di importazione temporanea di armi comuni da sparo)

1. All'articolo 15 della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«L'importazione temporanea di armi da sparo, limitatamente alle armi fabbricate anteriormente al 1950 e alle loro repliche ad avancarica, è ammessa anche per gli aderenti alle associazioni tradizionali e culturali riconosciute ai quali, in occasione di rievocazioni storiche e manifestazioni folcloristiche o commemorative, in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della presente legge, ne sono consentiti l'esibizione, il porto e l'uso con cartucce a salve, previo rilascio all'associazione interessata di apposita autorizzazione da parte dell'autorità locale di pubblica sicurezza sulla base di un dettagliato elenco delle armi e dei loro portatori. Sono parimenti consentiti, in tali casi, l'importazione temporanea, l'esibizione e il porto di sciabole».

20.0.2

MILO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche al decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, in materia di produzione della "mozzarella di bufala campana" (DOP))

1. Al decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205 l'articolo 4-*quinquiesdecies* è sostituito dal seguente:

Articolo 4-*quinquiesdecies* –1. A decorrere dal 1° luglio 2014 la produzione della "mozzarella di bufala campana", registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107 del 1996 della Commissione, del 12 giugno 1996, deve essere effettuata su linee di produzione diverse ed accuratamente separate da quelle su cui

ha luogo la eventuale produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari realizzati con latte e derivati del latte non provenienti da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP. Al fine di consentire alle aziende interessate un'adeguata programmazione delle rispettive attività, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, entro il 30 aprile 2014, a definire le modalità per l'attuazione del presente articolo.

2. Sono escluse dall'obbligo previsto al primo comma del presente articolo tutte quelle aziende che si obbligano ad utilizzare e detenere esclusivamente all'interno dell'impianto produttivo latte bufalino e semilavorati realizzati con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP.».

20.0.3

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 20-bis

(Disposizioni in materia di contratti di rete)

Dopo il comma 4 *ter*, dell'articolo 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito in legge con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n.33, è aggiunto il seguente:

"4-*ter*. 0.1: Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma precedente, il contratto può essere sottoscritto digitalmente e trasmesso al Registro delle imprese ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-*quater*."».

20.0.4

MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Modifiche alla disciplina delle reti di imprese)

All'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al punto 3), prima delle parole:

"entro due mesi" sono inserite le seguenti: "qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-*quater*"».

20.0.5

Giuseppe ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Modifiche alla disciplina delle reti di imprese)

All'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al punto 3), prima delle parole: "entro due mesi" sono inserite le seguenti: "qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-*quater*"».

20.0.6

CERONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art.20-bis

(Semplificazioni in materia di carburanti)

A partire dal 1 gennaio 2014 la quota minima di cui all'articolo 2-*quater*, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Ai fini dell'attuazione della presente norma, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interdirettoriale del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, coerentemente con quanto disposto al primo periodo del presente comma».

20.0.7

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Semplificazioni in materia di carburanti)

A partire dal 1° gennaio 2014 la quota minima di cui all'articolo 2-*quater* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, è determinata in una misura percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Ai fini dell'attuazione della presente norma, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico si provvede ad aggiornare i criteri, le condizioni e le modalità per l'attuazione dell'obbligo, coerentemente con quanto disposto al primo periodo del presente comma.».

20.0.8

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis

(Semplificazioni in materia di carburanti)

1. A partire dal 1 gennaio 2014 la quota minima di cui all'articolo 2-*quater*, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Ai fini dell'attuazione della presente norma, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interdirettoriale del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3 della legge 27

dicembre 2006, n. 296, coerentemente con quanto disposto al primo periodo del presente comma».

20.0.9

PAGLIARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Semplificazioni in materia di separazione societaria)

1. Alla legge 10 ottobre 1990 n. 287, l'articolo 8 è sostituito dal seguente: "Art. 8 (*imprese pubbliche e in monopolio legale*). - 1. Le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano sia alle imprese private che a quelle pubbliche o a prevalente partecipazione statale.

2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano alle imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, per tutto quanto strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati.

2-bis Le imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale in regime di riserva, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi, operano mediante società separate ovvero mediante costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli articoli da *2447-bis* a *2447-decies* del codice civile.

2-ter L'obbligo di cui al comma *2-bis* non si applica alle imprese che esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale in regime di riserva ad esito di una procedura ad evidenza pubblica, di cui sono risultate aggiudicatarie.

2-quater Al fine di garantire pari opportunità di iniziativa economica, qualora le imprese di cui al precedente comma *2-bis* rendano disponibili a società da esse partecipate o controllate nei mercati diversi ovvero utilizzino al fine delle attività svolte mediante costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, beni o servizi, anche informativi, di cui abbiano la disponibilità esclusiva in dipendenza delle attività svolte ai sensi del medesimo comma *2-bis*, esse sono tenute a rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti.

2-quinquies L'Autorità, d'ufficio o su denuncia, procede ad istruttoria per verificare l'esistenza di infrazioni ai commi *2-bis* e *2-quater*. All'istruttoria si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14.

2-sexies Nei casi di accertate infrazioni ai commi *2-bis* e *2-quater*, l'Autorità fissa alle imprese il termine per l'eliminazione delle infrazioni e applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 50.000 euro."».

20.0.10

FISSORE, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di installazione di impianti: fatturazione e dichiarazione conformità)

1. La dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 è rilasciata, previa accettazione dell'opera da parte del committente, contestualmente all'emissione del relativo documento fiscale.

2. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *g)* ed *h)*, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice trasmette telematicamente, per il tramite del sistema informatico delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso allo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

3. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita telematicamente, per il tramite del sistema informatico delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.

4. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che prov-

vede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

5. Fino alla data del 31 dicembre 2013, fermo restando l'obbligo per le Amministrazioni pubbliche di consentire l'adempimento in via telematica ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, soggetti privati possono utilizzare la procedura cartacea prevista dalle disposizioni previgenti.».

20.0.11

FUCKSIA, CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Semplificazioni in materia di certificazione F-Gas)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, dopo il comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma: *5-bis*. Per le persone rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, che svolgono la propria attività in forma di impresa individuale o di società, l'iscrizione nella sezione "persone" del Registro produce effetti anche ai fini dell'iscrizione della sezione "imprese" che viene effettuata d'ufficio dalla competente Camera di Commercio senza ulteriori oneri a carico dell'interessato;

b) all'articolo 9, comma 5, terzo periodo, le parole "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi".».

20.0.12

GIACOBBE, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, ORRÙ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Semplificazioni in materia di certificazione F-Gas)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 8, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: *5-bis*. Per le persone rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, che svolgono la propria attività in forma di impresa individuale o di società, l'iscrizione nella sezione "persone" del Registro produce i propri effetti anche ai fini dell'iscrizione della sezione "imprese" che viene effettuata d'ufficio dalla competente Camera di Commercio senza ulteriori oneri a carico dell'interessato.

b) all'articolo 9, comma 5, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi."».

20.0.13

RUTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Semplificazione in materia di funzioni ed organizzazione degli enti e delle società vigilate dal Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali nell'intento di istituire "Verdissima")

1. Al fine di semplificare e razionalizzare il sistema degli enti e organismi pubblici vigilati dal Mipaaf, nonché delle società strumentali dagli stessi controllate, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanza, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'Istituzione dell'Agenzia nazionale di ricerca in Agricoltura e per lo sviluppo Agroalimentare e Forestale denominata "Verdissima", con sede legale a Roma.

2. L'Agenzia, con personalità giuridica di diritto pubblico, ente di ricerca in agricoltura e sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha come propri compiti la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli, ittici, alimentari italiani e delle rela-

tive filiere agroalimentari, la ricerca e la sperimentazione per l'agricoltura e per la sicurezza alimentare, la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati riguardanti i mercati alimentari, agricoli, forestali ed ittici anche ai fini statistici e socio economici, il coordinamento dei soggetti pagatori, le erogazioni in agricoltura e la relativa funzione di controllo, lo sviluppo della ruralità, della forestazione, dell'agricoltura e delle filiere agroalimentari, il supporto ed il sostegno globale alle attività imprenditoriali agricole, anche crediti e finanziario fino alla partecipazione societaria, l'agevolazione del ricambio generazionale e la mobilità del mercato fondiario rurale, oltre ogni funzione già svolta dall'ISMEA, dall'AGEA, dall'INEA, dal CRA, da ISA, dal SGFA srl, da ISI srl, dal SIN e da AGECONTROL, in forza delle rispettive leggi istitutive e delle successive disposizioni normative.

3. L'Agenzia ha sedi territoriali in ciascun capoluogo di regione ed è articolata, anche nelle sedi regionali, in quattro dipartimenti corrispondenti ad autonome aree funzionali, così composte:

VERDISSIMA RICERCA che esercita le funzioni in materia di promozione e controllo delle attività di ricerca e di sperimentazione nel settore agro alimentare, e che esercita l'indirizzo e il coordinamento, assieme a regioni e soggetti privati, delle attività di ricerca e sperimentazione gestite da società territoriali partecipate, come rete di *spin-off* universitari, così da permettere altresì una maggiore cooperazione tra gli enti pubblici nazionali di ricerca e il sistema delle autonomie regionali; esercita altresì le funzioni in materia di trattamento delle informazioni e l'analisi dati in materia agricola, ittica e agro alimentare, nonché la costruzione delle elaborazioni socio-economiche a supporto delle politiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso l'utilizzo di dati raccolti unitariamente ed in maniera esclusiva dall'ISTAT;

VERDISSIMA CONTROLLA che esercita le funzioni in materia di controllo e di ispezione delle imprese agricole e agro alimentari e opera in stretto collegamento con gli organi di controllo e di repressione delle frodi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e degli altri Ministeri;

VERDISSIMA EROGA che esercita le funzioni in materia di gestione dei flussi finanziari derivanti dalla Politica agricola comune (PAC) e il coordinamento degli organismi pagatori, al fine di realizzare gradualmente un sistema di pagamenti effettuati da istituti di credito convenzionati con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e regioni;

VERDISSIMA PROMUOVE che esercita le funzioni in materia di gestione dei servizi economico-finanziari a sostegno delle imprese agricole e del sistema produttivo delle filiere agroalimentari, di sviluppo e sostegno dei consorzi fidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agro alimentare anche creditizio e finanziario fino alla partecipazione societaria.

4. Sono organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio, il Collegio dei revisori. Il Presidente, scelto tra personalità di indiscussa moralità, di alta qualificazione professionale anche in materia di politiche agricole, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e finanze. Il Presidente è illegale rappresentante dell'Agenzia e presiede il Consiglio. Il Consiglio è composto dal Presidente e da due consiglieri scelti tra persone di indiscussa moralità oltre che di elevata qualificazione professionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e finanze. Al Consiglio spetta l'amministrazione generale dell'Agenzia. In particolare il Consiglio adotta il regolamento organizzativo dell'Agenzia; delibera in ordine al trattamento economico del personale dipendente dell'Agenzia e adotta il relativo regolamento; adotta i provvedimenti di nomina, assegnazione, promozione, cessazione dal servizio dei dipendenti, conferisce gli incarichi di livello dirigenziale; esamina e approva il bilancio; esercita le ulteriori competenze indicate dallo Statuto. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, uno su designazione del Ministro dell'Economia e delle finanze che assume le funzioni di presidente. I revisori devono essere iscritti nel registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni. Il Collegio dei revisori svolge le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.

5. In sede di prima applicazione lo Statuto dell'Agenzia è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Lo Statuto detta disposizioni in ordine all'assetto organizzativo dell'Agenzia e in particolare stabilisce norme di dettaglio sulle competenze degli organi dell'Agenzia; disciplina il funzionamento degli organi e in tale ambito, stabilisce i quorum costitutivi e deliberativi di quelli collegiali; stabilisce norme in materia di incompatibilità e principi per l'adozione di un codice etico sia per i dipendenti che per i componenti degli organi; definisce norme relative alla consulenza e rappresentanza in giudizio dell'Agenzia. Entro i successivi quindici giorni sono nominati gli organi dell'Agenzia.

7. Alla data di entrata in vigore dello Statuto, gli enti vigilati ISMEA, AGEA, INEA, CRA, ISA, SGFA srl, ISI srl, AGECONTROL sono soppressi, mentre per il SIN, l'Agenzia subentra ad AGEA nella titolarità delle azioni da essa possedute. L'Agenzia succede in tutte le loro funzioni, competenze, poteri e facoltà come in tutti i loro rapporti attivi e passivi. All'Agenzia sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali degli enti soppressi. L'Agenzia subentra come datore di lavoro nei contratti di lavoro del personale degli enti soppressi, con il medesimo trattamento giuridico, economico e previdenziale in essere. La dotazione organica dell'A-

genza è pari alle unità di personale di ruolo a tempo indeterminato in forza alla data del 31 dicembre 2012 agli enti soppressi. Entro 60 giorni dalla data di subentro dell'Agenzia nelle funzioni degli enti soppressi il Consiglio definisce il piano di riassetto organizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo Statuto e dall'articolazione territoriale.

8. Il Governo è delegato ad adottare prima dell'entrata in vigore dello Statuto dell'Agenzia, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, i provvedimenti ulteriori che risultassero necessari, finalizzati all'organizzazione e costituzione dell'Agenzia medesima, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

9. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

20.0.14

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Abilitazione all'uso delle attrezzature di lavoro nel settore agricolo)

1. All'articolo 45-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "macchine agricole", sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "attrezzature di lavoro nel settore agricolo"».

20.0.15

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, può disporre, con decreto ministeriale, la revisione generale o parziale delle macchine agricole soggette all'immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne la

permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione, nonché lo stato di efficienza».

20.0.16

PEPE, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disciplina della commercializzazione delle sementi di canapa)

1. Sono escluse, dalle norme del comma 8 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1065/73, le confezioni di sementi di canapa poste in circolazione a qualsiasi titolo e destinazione d'uso e che, pertanto, sono sottoposte alle norme previste dalla legge 1096/71, in quanto sementi iscritte al registro e quindi certificate.

2. Sono vietate la vendita o la cessione, anche attraverso internet e a qualsiasi titolo, nonché l'acquisto, la detenzione, il possesso, la coltivazione e la produzione di sementi di canapa di qualsiasi varietà che non siano regolarmente certificate ai sensi del decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 308.

3. L'acquisto delle sementi certificate è consentito solo per le imprese agricole regolarmente iscritte alla Camera di Commercio e dotati di fascicolo aziendale nell'ambito del sistema Informativo agricolo nazionale (SIAN), quando destinate esclusivamente alla produzione di fibre da utilizzare per usi industriali e/o agronomici, compresa la coltivazione effettuata per scopi di riproduzione/moltiplicazione del seme delle varietà certificate.

4. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

5. Le imprese agricole che coltivano sementi di canapa certificate devono conservare il cartellino di certificazione sementiera per la durata della vita della pianta e comunque per un periodo non inferiore a dodici mesi.

6. All'impresa agricola che non sia trovata in possesso di tali certificazioni è applicata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 309/90, accertato con un campionamento della coltivazione.

7. Le modalità di prelevamento e di analisi dei campioni provenienti da colture in pieno campo, ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di THC delle varietà di canapa, dovrà seguire quanto previsto,

specificata mente, nell'allegato 4 del decreto ministeriale 7588 del 5 aprile 2011.

8. I prelevamenti e le analisi di cui al comma 7, sono effettuati dal personale del Nucleo Carabinieri e/o Repressione Frodi del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, fatto salvo ogni tipo di controllo effettuati con le stesse modalità di accertamento da parte delle autorità competenti in merito alla pubblica sicurezza e alle attività giudiziarie.

9. Dalla applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

20.0.17

RUTA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Gli interventi di cui ai capitoli di parte corrente 1644 e 7232 – Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – sono estesi ai servizi ambientali effettuati in convenzione con le associazioni nazionali riconosciute della pesca dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Il 10 per cento di tali risorse è destinato alle finalità di cui al presente articolo».

20.0.18

PIGNEDOLI, BERTUZZI, Elena FERRARA, VALENTINI, ALBANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Modifiche al decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è premesso il seguente:

"03. Al fine di semplificare e razionalizzare le attività amministrative in agricoltura ivi comprese quelle di ispezione, vigilanza e verifica in loco

sulle imprese del settore agricolo ed agroalimentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale per ciascuna impresa, le informazioni riguardanti i dati identificativi tratti dall'Anagrafe delle aziende agricole, l'elenco dei controlli effettuati, l'indicazione dell'amministrazione e i dati dell'agente preposto al relativo controllo, la data, la tipologia, i criteri e le modalità di svolgimento delle attività di controllo effettuato, il procedimento amministrativo a cui è connesso, la scheda o il verbale di controllo ed i relativi esiti e l'eventuale programmazione di visite in loco cui l'impresa sarà assoggettata, compatibilmente con le tempistiche e con le modalità previste dai singoli procedimenti amministrativi, fermi restando i controlli ambientali previsti dalla normativa dell'Unione europea e nazionale";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo e la competitività delle imprese e di assicurare la migliore tutela degli interessi pubblici, il Governo è autorizzato ad adottare, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri di cui all'articolo 25, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli sulle imprese e, nel caso di imprese del settore agricolo e agroalimentare, a sviluppare e attuare un sistema informativo unitario ed integrato dei controlli effettuati dalle amministrazioni territoriali e dalle agenzie ed aziende pubbliche che operano in ambito nazionale e regionale, interconnesso con l'Anagrafe delle aziende agricole, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), integrato con i sistemi informativi regionali.";

c) al comma 4:

1) all'alinea, dopo le parole: "Ministro dello sviluppo economico" sono inserite le seguenti: ", del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali";

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) programmazione e rafforzamento del coordinamento tra le diverse amministrazioni interessate alle attività di controllo, anche attraverso l'istituzione di un comitato tecnico-operativo con funzioni dirette, che si riunisca con cadenza regolare, al fine di assicurare la tutela dell'interesse pubblico evitando duplicazioni e sovrapposizioni e di recare il minore intralcio al normale esercizio delle attività dell'impresa, definendo la frequenza e tenendo conto dell'esito delle verifiche e delle ispezioni già effettuate»;

3) dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

«*d-bis*) partecipazione attiva all'implementazione del sistema informativo unitario dei controlli del settore agricolo e agro alimentare degli enti pagatori delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione della normativa europea e nazionale sull'esercizio delle funzioni degli organismi pagatori, e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, delle Agenzie regionali e delle province autonome di cui all'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e dei servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali (ASL);»;

4) la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

"*e*) informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative e promozione di accordi di collaborazione ed interscambio tra le amministrazioni pubbliche, secondo la disciplina del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82";

5) dopo la lettera *e*) è inserita la seguente:

«*e-bis*) accessibilità alle informazioni contenute nel sistema informativo unitario dei controlli del settore agricolo e agro alimentare da parte delle imprese agricole o dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) e di tutte le amministrazioni interessate;»;

6) dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

«*f-bis*) riduzione dei costi dell'attività ispettiva nelle imprese del settore agricolo e agroalimentare, anche mediante riduzione o eliminazione di controlli sulle imprese, tenendo conto delle produzioni di qualità che beneficiano di denominazione o indicazione di origine (prodotti DOP, IGP, vini DOC e DOCG), di specialità tradizionali garantite (STG), e che sono realizzate con metodi di produzione biologica e con certificazione volontaria di prodotto, di processo o di sistema di gestione, conformemente a quanto stabilito dalla normativa dell'Unione europea.».

20.0.19

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Disposizioni in materia di farmaci)

1. I termini per l'acquisizione delle autorizzazioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 per la produzione di materie prime attive, da utilizzarsi esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sospesi. Alle produzioni di cui al presente comma e a quelle avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni dell'articolo 67, comma 4-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 219 del 2006.

2. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

"3-*ter*. Ferma restando la possibilità di cui al terzo periodo del comma 3-*bis*, per le materie prime atipiche, utilizzate prevalentemente in settori diversi da quello farmaceutico, ai fini della certificazione di qualità è sufficiente la dichiarazione di conformità alle norme di buona fabbricazione, sulla base della verifica ispettiva effettuata dalla persona qualificata responsabile della produzione del medicinale che utilizza la materia prima atipica stessa";

b) all'articolo 67, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. La produzione di materie prime attive, da utilizzare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, fino alla fase 1, può essere effettuata in reparto che opera nel rispetto delle norme di buona fabbricazione di un'officina autorizzata alla produzione di API, previa notifica all'AIFA";

c) all'articolo 82, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "un termine per l'adempimento" sono aggiunte le seguenti: "nonché, fatti salvi i provvedimenti adottati in materia di sicurezza e di tutela della salute pubblica, lo smaltimento delle scorte delle confezioni già in commercio";

d) all'articolo 101, comma 2, dopo le parole: "La persona responsabile di cui alla lettera b) del comma 1" sono inserite le parole: "e di cui al comma 2-*bis*)" e sostituire le parole da: "Con decreto del Ministro della salute" fino alla fine del periodo con le parole: "Su proposta del Ministero della Salute, sentita l'AIFA con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere stabilite, per i depositi che trattano esclusivamente gas medicinali, deroghe al disposto di cui al periodo precedente".

e) all'articolo 101, dopo il comma 2, inserire i seguenti commi:

"2-bis. In deroga a quanto disposto dai commi precedenti, le funzioni di persona responsabile di depositi che trattano esclusivamente gas medicinali possono essere svolte dal soggetto che possieda almeno uno dei seguenti requisiti:

a) abbia conseguito una laurea specialistica, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o una laurea magistrale, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente a una delle classi di seguito specificate:

I. classe LM-8 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie industriali;

II. classe LM-9 Classe dei corsi di laurea magistrale in biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;

III. classe LM-21 Classe dei corsi di laurea magistrale in ingegneria chimica;

b) abbia conseguito una laurea di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 appartenente a una delle classi di seguito specificate, a condizione che siano stati superati gli esami di chimica farmaceutica e di legislazione farmaceutica:

I. classe L-2 Classe dei corsi di laurea in biotecnologie;

II. classe L-9 Classe dei corsi di laurea in ingegneria industriale;

III. classe L-27 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie chimiche;

IV. classe L-29 Classe dei corsi di laurea in scienze e tecnologie farmaceutiche;

c) abbia svolto, per almeno cinque anni, anche non continuativi, successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, funzioni di direttore tecnico di magazzino di distribuzione all'ingrosso o di deposito di gas medicinali;

2-ter. Sono comunque fatte salve le situazioni regolarmente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in mancanza dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b) e dal comma 2-bis)";

f) all'articolo 129 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-bis. Le comunicazioni inviate attraverso la rete telematica nazionale di farmacovigilanza hanno valore di notifica a tutti gli effetti, anche quando riguardano richieste di variazioni o altri adempimenti di carattere regolatorio";

g) all'articolo 130, comma 4, le parole: "articolo 111" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 126";

h) all'articolo 131, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*f-bis*) la registrazione sua o di un suo delegato alla rete telematica nazionale di farmacovigilanza"».

20.0.20

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Per le imprese che utilizzano alcool etilico a scopo alimentare ad accisa assolta, come disciplinato dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è abolito l'obbligo di tenuta della contabilità specifica eseguita sia su registri cartacei che informatici».

20.0.21

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Sanzioni in materia di società cooperative)

All'articolo 12, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, le parole: "la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 50.000"».

20.0.22

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 20-bis.**

1. All'articolo 111, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono abrogate le parole da: "e sono stabiliti, d'intesa con la Conferenza permanente" fino alla fine del comma».

20.0.23

MALAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente;***«Art. 20-bis.***(Comunicazione antimafia)*

All'articolo 88 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 alla fine del comma 4 inserire il seguente periodo: "In caso di mancato rilascio della comunicazione antimafia nel termine previsto di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, possono comunque procedere alla stipula dei contratti o sub-contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, fermo restando il recesso dai contratti stessi in caso di sopravvenuti impedimento all'esito delle verifiche antimafia da parte della competente Prefettura"».

20.0.24

MALAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 20-bis.***(Informazione antimafia)*

All'articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: "di cui al comma 2" con le seguenti: "di quarantacinque giorni".

Inoltre all'articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, comma 3, abrogare le parole: ", ovvero, nei casi di urgenza, decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta,"».

Conseguentemente, dopo le parole: "procedono anche in assenza dell'informazione antimafia." inserire le seguenti: "Nei casi di urgenza i soggetti di cui sopra procedono senza dover attendere alcun termine".

20.0.25

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Validità comunicazione antimafia)

All'articolo 86 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 5 inserire il seguente:

"5-bis. La comunicazione antimafia e l'informazione antimafia nel lasso di tempo delle loro validità come indicate nei commi 1 e 2 del presente articolo possono essere utilizzate per tutti i contratti da stipularsi con il medesimo soggetto per il quale si dispone di certificato valido"».

20.0.26

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Applicabilità normativa antimafia)

All'articolo 83 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al comma 1 sostituire la parola "subcontratti" con la seguente: "subappalti"».

20.0.27

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Verifiche documentazione antimafia)

All'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al comma 2 dopo le parole: "anche al socio di maggioranza" aggiungere le seguenti: "persona fisica" e dopo le parole: "ovvero al socio" inserire le seguenti: "persona fisica"».

Art. 21.**21.1**

MARAN

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 48, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. I debitori del defunto ed i detentori di beni che gli appartenevano, diversi dai soggetti tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non possono pagare le somme dovute o consegnare i beni detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'articolo 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei crediti e dei beni suddetti, o dell'intervenuto accertamento in rettificazione o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione. I debitori del defunto devono comunicare per lettera raccomandata all'ufficio del registro competente, entro dieci giorni, l'avvenuto pagamento dei crediti di cui all'articolo 12, lettere d) ed e).

4. Le società e gli enti, diversi dai soggetti tenuti agli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, che emettono azioni, obbligazioni, cartelle, certificati ed altri titoli di qualsiasi specie, anche provvisori, non possono provvedere ad alcuna annotazione nelle loro scritture né ad alcuna operazione concernente i titoli trasferiti per causa di morte, se non è stata fornita la prova della presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all'articolo 27, comma 4, della dichiarazione della successione o integrativa con l'indicazione dei suddetti titoli, o dell'intervenuto accerta-

mento in rettifica o d'ufficio, e non è stato dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione"».

21.2

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti ai quali si applicano gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 331 del 1993 e successive modificazioni, sono esclusi dagli accertamenti in materia di imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972, n. 633 qualora gli stessi decidano di versare per cinque esercizi finanziari consecutivi le imposte dovute, così come risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, maggiorate del 15 per cento.

3-ter. La disposizione di cui al comma 3-bis non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

3-ter. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuati i benefici fiscali di cui al comma 3-bis, nonché le modalità attuative delle citate disposizioni».

21.3

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'Agenzia delle Entrate provvede a fornire, all'inizio del periodo d'imposta in corso, ai soggetti che effettuano la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, delle dichiarazioni IVA e di qualsiasi altra comunicazione annuale dei dati, il prodotto *software* aggiornato con le modifiche normative per il quale l'applicativo si rende necessario».

21.4

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In materia di ritardati versamenti per i soggetti che devono presentare annualmente apposita dichiarazione unica ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativa tutti i percipienti, si applicano le disposizioni sul ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni».

21.5

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Entro 60 giorni dall'adozione del presente provvedimento, il Governo è delegato ad emanare un decreto che definisca forme di ravvedimento operoso, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, per i ritardati versamenti, errori burocratici e di minore entità per i soggetti che devono presentare annualmente apposita dichiarazione unica ai fini dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e dei premi dovuti all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativa tutti i percipienti».

21.6

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Entro 180 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, il Governo individua e definisce chiaramente, anche con criteri oggettivi, la autonoma organizzazione ai fini della non assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)».

21.0.1

FUCKSIA, CRIMI, CAMPANELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 21-bis.**

1. All'articolo 12 del decreto-legge n. 201 del 2011, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate all'importo di euro cento. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le Banche, la Società Poste Italiane S.p.A e gli altri prestatori di servizi di pagamento non possono imporre sulle transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronico, alcun tipo di commissione od onere aggiuntivo, né a carico dei clienti, né degli esercenti"».

21.0.2

FUCKSIA, MOLINARI, VACCIANO, MORRA, CRIMI, CAMPANELLA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 21-bis.**

1. All'articolo 12 del decreto-legge n. 201 del 2011, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le Banche, la Società Poste Italiane S.p.A e gli altri prestatori di servizi di pagamento, non possono imporre sulle transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronico, alcun tipo di commissione od onere aggiuntivo né a carico dei clienti, né degli esercenti"».

Art. 22.**22.1**

MARAN

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell'inversione contabile richiamata al primo periodo dell'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, deve intendersi come imposta dovuta».

22.2

MARAN

Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 12-bis è aggiunto il seguente:

"12-ter. Le disposizioni di cui ai commi 10, 11 e 12-bis non si applicano agli operatori finanziari tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 per le operazioni intercorse con non residenti, in esecuzione di ordini e disposizioni ricevuti dalla clientela"».

22.3

MARAN

Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 12-bis è aggiunto il seguente:

"12-ter. Le disposizioni di cui ai commi 10, 11 e 12-bis non si applicano agli operatori finanziari tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 per le operazioni intercorse con non residenti, in esecuzione di ordini e disposizioni ricevuti dalla clientela"».

22.4

MARAN

Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le comunicazioni sono dovute, da parte dei soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 7, commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione in base a tali norme"».

22.5

ZANETTIN

Al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Le comunicazioni sono dovute, da parte dei soggetti tenuti alle comunicazioni di cui all'articolo 7, commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, limitatamente alle fatture emesse o ricevute per operazioni diverse da quelle inerenti ai rapporti oggetto di segnalazione in base a tali norme"».

22.6

FABRI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti:

«*9-bis*. All'articolo 9, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il comma *2-bis* è soppresso.

9-ter. All'articolo 35 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a *28-ter* sono soppressi.

9-quater. All'articolo 63, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: "Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro".

9-quinquies. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, e successive modificazioni, dopo le parole: "entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, previa opzione da comunicarsi all'A-

genzia delle dogane secondo le modalità stabilite con apposita determinazione del Direttore della medesima agenzia, entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare"».

22.7

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. All'articolo 9, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il comma 2-bis è soppresso».

22.8

FUCKSIA, MOLINARI, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. All'articolo 9 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il comma 2-bis è abrogato».

22.9

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati».

22.10

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. All'articolo 63, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: "Quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro

di assistenza fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro"».

22.11

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, e successive modificazioni, dopo le parole: "entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, previa opzione da comunicarsi all'Agenzia delle dogane secondo le modalità stabilite con apposita determinazione del Direttore della medesima agenzia, entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare"».

22.12

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-quater. È data facoltà ai contribuenti di indicare i dati richiesti nella comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 1 del presente articolo analiticamente secondo le singole fatture di ciascun cliente e fornitore e di inserire tutte le fatture emesse e ricevute. In tal caso, la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 1 assolve anche l'obbligo della conservazione dei registri previsto dal comma 3 dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"».

22.13

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo il comma 9, aggiungere, in fine, il seguente:

«9-bis. Il comma 3-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è abrogato».

22.0.1

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Semplificazione delle comunicazioni a carico dei comuni)

1. Al fine di semplificare l'attività dei responsabili finanziari degli enti locali e ridurre la duplicazione delle comunicazioni dei dati correlati alla gestione contabile, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interministeriale del Ministro degli interni, di concerto con il Ministro delle Economia e Finanze e il Ministro per la Semplificazione, sono adottate nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei comuni nei confronti di altre Amministrazioni pubbliche, finalizzate all'utilizzo di un unico modulo per la trasmissione dei dati, da comunicare a soggetti diversi appartenenti alla PA, prevedendo altresì, la possibilità di accesso diretto ai dati elaborati dai comuni da parte delle Pubbliche Amministrazioni interessate mediante la costituzione di una banca dati apposita.

2. L'applicazione della presente norma non deve comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato».

22.0.2

MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Interpretazione autentica in materia di DURC)

1. La norma di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,

comma 29, si interpreta nel senso che dal momento dell'acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, non si applica la fattispecie di cui al comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248».

22.0.3

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 62, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo le parole: "ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale" sono inserite le seguenti: "o con il piccolo imprenditore a norma dell'articolo 2083 codice civile"».

22.0.4

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Omogeneizzazione scadenze fiscali)

1. Sostituire il comma 1, dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 917/86 con il seguente:

"1. Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 16 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono"».

Art. 23.**23.1**

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) all'articolo 7-ter è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni rese da soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato ai produttori agricoli, di cui all'articolo 34 del presente decreto, che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, se l'ammontare complessivo delle prestazioni acquisite, effettuate nell'anno solare precedente, non abbia superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non sia stato superato. L'ammontare complessivo delle predette prestazioni è assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e indipendentemente dalle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 5, lettera c) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

La disposizione di cui al periodo precedente non si applica ai produttori agricoli che optino per l'applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del presente decreto.

Per le prestazioni di servizi imponibili effettuate dai produttori agricoli di cui all'articolo 34, sesto comma, del presente decreto, l'imposta si applica secondo le disposizioni dell'articolo 47, comma 3 e dell'articolo 49, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427"».

23.2

PANIZZA, ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO

Apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) all'articolo 19-bis1, lettera i), il primo periodo è sostituito dal seguente: "non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relative alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per gli Istituti Autonomi per le case popolari comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, per i fondi immobiliari di *social housing* e per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni";

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il primo periodo è sostituito dal seguente: 'I redditi degli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, né immobili posseduti da Istituti Autonomi per le case popolari comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, concorrono a formare il reddito nell'ammontare determinato secondo le disposizioni del capo II del titolo I per gli immobili situati nel territorio dello Stato e a norma dell'articolo 70 per quelli situati all'estero.'";

c) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-bis. La lettera c-bis) dell'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, è sostituita dalla seguente: 'Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria e loro consorzi.'";

"3-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo 23 producono la loro efficacia per l'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge"».

23.3

FABBRI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1 con i seguenti:

«1) il comma 7-bis è sostituito dal seguente:

"7-bis. Per i soggetti che hanno effettuato l'opzione di cui al comma 2, lettera e-bis), l'Agenzia delle Entrate entro quindici giorni dalla data di attribuzione della partita IVA o della manifestazione della volontà di effettuare operazioni intracomunitarie, può emettere provvedimento di revoca dell'autorizzazione a effettuare le operazioni di cui al titolo II, capo II del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427".

2) al comma 7-ter le seguenti parole: "diniego o" sono soppresse».

Conseguentemente, alla lettera a), numero 2), sopprimere le seguenti parole: «di inclusione o».

23.4

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) Nella Tabella A, parte III, è aggiunto, in fine, il seguente:

128) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla realizzazione di costruzioni rurali o fabbricati nei verde agricolo, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata ad unità immobiliari non di lusso, secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969 e da censire tra le categorie da A/2 ad A/7, ovvero è destinata ad attività agrituristiche, effettuate nei confronti di imprenditori agricoli iscritti come tali nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 9, comma 3, lettere c) e d) del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21-bis) della parte seconda della presente tabella».

23.5

MORGONI

Al comma 1, dopo la lettera c, aggiungere la seguente:

«c-bis) a decorrere dal 10 gennaio 2014, il numero 127-bis) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente: "127-bis) somministrazione di gas metano e di gas di petrolio liquefatti usati per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione».

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare mag-

giori entrate in misura non inferiore a 60 mila euro annui a decorrere dall'anno 2014.».

23.6

MORGONI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi di piccola manutenzione ordinaria effettuati sulle singole unità immobiliari, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 50.000 euro per unità immobiliare. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo è pari al 50 per cento, per le spese sostenute dallo gennaio 2013 al 31 dicembre 2014, ed è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

2-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione e quantificati nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2014, si provvedere mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal medesimo comma e riduzione della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014.

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

23.7

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Le spese per l'imposta sul valore aggiunto sostenute per i lavori e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori su immobili situati nel territorio dello Stato, eseguiti dallo gennaio 2014 al 31 dicembre 2014, sono detraibili dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo di euro 1.500.

2-ter. La disposizione opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2014. All'onere di cui al comma 2-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10,

comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

23.8

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge n. 179 del 2012, sostituire le parole: «anche professionali» con le parole «ad esclusione di quelli di natura professionale».

23.9

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 15, dopo il comma 5, del decreto-legge n. 179 del 2012, è aggiunto il seguente comma:

È prevista l'esclusione dagli obblighi di cui al comma 4 per i professionisti che realizzano meno del 50 per cento del proprio fatturato da prestazioni erogate ai consumatori finali.».

23.10

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. All'articolo 15, dopo il comma 5, del decreto-legge n. 179 del 2012, è aggiunto il seguente comma:

È prevista l'esclusione dagli obblighi di cui al comma 4 per i professionisti che emettono un numero massimo di 40 pagamenti l'anno.

23.11

ALBERTI CASELLATI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ferma restando la limitazione alle prestazioni rese nell'esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento, l'articolo 25-bis, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600 si interpreta nel senso che tra le aziende ed istituti di credito e le società finanziarie cui non si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 4 del medesimo articolo, rientra anche Poste Italiane S.p.A.».

23.0.1

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, PALERMO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 23-bis.

(Norme di carattere fiscale in materia di giochi)

«1. All'articolo 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Le sanzioni previste dal comma 1, lettera o), con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si applicano esclusivamente ai concorsi a premio per i quali è stata accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l'elusione del monopolio statale dei giochi. Per le altre violazioni resta ferma la disciplina sanzionatoria anteriormente vigente in materia;"

2. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni, è ridotta di 400 mila euro a decorrere dal 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.».

Art. 24.**24.1**

NACCARATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le polizze assicurative di ogni tipologia alla loro scadenza non possono essere rinnovate con il metodo del tacito consenso.».

24.0.1

MARGIOTTA, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, RANUCCI, SONEGO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Interpretazione autentica in materia di obblighi contributivi a carico di imprese e professionisti operanti all'estero)

1. Al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972 n. 633, è aggiunto infine il seguente: "Il volume di affari concernente le prestazioni di servizi rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio nazionale ad un soggetto passivo non stabilito, non rileva ai fini dell'applicazione ai soggetti destinatari delle disposizioni in materia di contributi previdenziali facenti capo alle Casse Nazionali di previdenza e assistenza di liberi professionisti."

2. Al comma 2 dell'articolo 90, del decreto legislativo n. 163 del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: "Detto contributo" aggiungere le seguenti: ", concernente attività prestate sul territorio nazionale a committenti residenti in Italia e per le quali è previsto l'obbligo di forma da parte di un iscritto all'albo professionale," e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Detto contributo dovrà essere versato a favore della Cassa di previdenza cui appartengono in misura prevalente detti firmatari del progetto.";

b) alla lettera b), sostituire le parole: "Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali" con le seguenti: "Rispetto alle attività soggette ad obbligo di firma da parte di soggetti iscritti all'albo professionale, svolte a favore di committenti residenti in Italia," e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Detto contributo dovrà essere versato a favore della

Cassa di previdenza cui appartengono in misura prevalente detti firmatari del progetto"».

24.0.2

BONFRISCO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

1. Qualora le dichiarazioni relative alla qualità, alla quantità ed al valore delle merci destinate alla importazione definitiva non corrispondano all'accertamento, il dichiarante è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) quando nei casi previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, pur essendo errata la denominazione della tariffa, è stata indicata con precisione la denominazione commerciale della merce, in modo da rendere possibile l'applicazione dei diritti;

b) quando le merci dichiarate e quelle riconosciute in sede di accertamento sono considerate nella tariffa in differenti sottovoci di una medesima voce, e l'ammontare dei diritti di confine, che sarebbero dovuti secondo la dichiarazione, è uguale a quello dei diritti liquidati o lo supera di meno di un terzo;

c) quando le differenze in più o in meno nella quantità non superano il cinque per cento per ciascuna voce tariffaria delle merci dichiarate.

3. Se a seguito di differenze relative a qualità, quantità e valore i diritti di confine complessivamente dovuti secondo l'accertamento sono maggiori di quelli calcolati in base alla dichiarazione e la differenza dei diritti supera il cinque per cento, la sanzione amministrativa, qualora il fatto non costituisca più grave reato, è applicata:

in misura non minore dell'intero ammontare della differenza stessa e non maggiore del decuplo di essa, qualora si tratti di differenza di qualità o di quantità;

Tuttavia, se tale differenza dipende da errori di calcolo, di conversione della valuta estera o di trascrizione commessi in buona fede nella compilazione della dichiarazione, sempreché il dichiarante abbia fornito tutti gli elementi necessari per l'accertamento, con provvedimento motivato del direttore della dogana, la sanzione amministrativa è determinata

in misura non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della differenza stessa.».

24.0.3

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Termini di iscrizione dei fabbricati rurali al catasto edilizio urbano)

1. All'articolo 13, comma 14-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "30 novembre 2012", sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2014"».

Art. 27.

27.1

ALBERTI CASELLATI, AUGELLO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, il n. 5) è sostituito dal seguente:

"5) le operazioni relative ai versamenti di imposte e contributi effettuati per conto dei contribuenti dai soggetti a ciò abilitati a norma di specifiche disposizioni di legge;"».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «riscossione» sono inserite le seguenti «e per le operazioni relative alla riscossione dei tributi».

27.2

BONFRISCO

Al comma 4, dopo le parole: «si applica,» inserire le seguenti:

«su opzione da esercitarsi ai sensi dell'art. 115, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986,».

27.3

FABBRI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il punto 3), comma 4-ter) articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, si interpreta nel senso che la redazione ed il deposito della situazione patrimoniale, sono obbligatori solamente per i contratti di rete iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese».

27.4

MORGONI

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) che, per il periodo di imposta, i familiari partecipanti all'impresa per la stessa attività lavorativa risultino nominativamente iscritti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ovvero diano preventiva comunicazione dell'inizio della collaborazione nell'impresa familiare alla competente sede territoriale della Agenzia delle Entrate."

4-ter. Le comunicazioni alla sede territoriale di cui al comma 4-bis devono essere effettuate secondo modalità definite con provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell'emanazione del provvedimento, sono ritenute valide le comunicazioni avvenute mezzo posta elettronica certificata e contenenti le informazioni utili ad individuare i soggetti interessati».

27.0.1

BERTUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Semplificazione fiscale per il gasolio agricolo)

1. Alla Tabella A, punto 5, del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, il terzo capo verso è sostituito con il seguente:

"L'agevolazione è concessa anche mediante l'utilizzazione di crediti d'imposta in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400"».

27.0.2

DE PETRIS, STEFANO, BAROZZINO, PETRAGLIA, CERVellini, DE CRISTOFARO, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Semplificazione fiscale per il gasolio agricolo)

1. Alla Tabella A, punto 5, del decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, il terzo periodo è sostituito con il seguente: "L'agevolazione è concessa anche mediante l'utilizzazione di crediti d'imposta in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400."

2. Il decreto attuativo di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

27.0.3

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 27-bis.***(Esercizio dell'attività di vendita da parte di aziende agricole)*

"1. La rivendita di beni agricoli-acquistati da altri imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, e per un importo non superiore a 5.000 euro per ogni anno, effettuata dagli imprenditori agricoli, costituisce attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e si considera produttiva di reddito agrario"».

Art. 28.**28.1**

ALBERTI CASELLATI, AUGELLO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'articolo 38 del decreto del presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973, si interpreta nel senso che l'istanza di rimborso di cui al comma 1 del medesimo articolo può essere presentata anche nel caso in cui le ritenute versate dal sostituto d'imposta all'atto dell'erogazione di somme e valori soggetti a ritenuta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, risultino non più dovute per effetto di legge, provvedimento giudiziario, provvedimento amministrativo o accordo tra le parti, anche di natura transattiva e, inoltre, che nei casi previsti dal medesimo comma 1, il termine di 48 mesi per la presentazione dell'istanza di rimborso decorre dalla data in cui la legge è entrata in vigore, il provvedimento giudiziario è stato emanato, il provvedimento amministrativo è stato adottato e l'accordo tra le parti, anche di natura transattiva, si è concluso».

Art. 29.**29.1**

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. "All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, ultimo periodo, dopo la parola ammontare sono aggiunte le seguenti: fatte salve le spese sostenute per la partecipazione ai corsi di formazione continua, di cui al comma 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012 e le inerenti spese di viaggio e soggiorno, che sono integralmente deducibili"».

29.2

MARAN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, ultimo periodo, dopo la parola ammontare sono aggiunte le seguenti: fatte salve le spese sostenute per la partecipazione ai corsi di formazione continua, di cui al comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012 e le inerenti spese di viaggio e soggiorno, che sono integralmente deducibili».

Art. 30.**30.0.1**

SCALIA, COLLINA, DE MONTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 30-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 37-bis del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 17 dicembre 2012, le parole: "fino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2014" e alla fine del comma sono aggiunte

le seguenti parole: "A decorrere dal 1 o gennaio 2015, le predette zone a burocrazia zero diventano operative".

2. All'articolo 14 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

3. All'articolo 37 del decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 98 del 9 agosto 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2014";

b) al comma 3, le parole: "entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2014".

4. Le zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14 del 8 maggio 2009, sono riconosciute come zone a burocrazia zero e le risorse previste per tali zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, sono utilizzate dal sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero».

30.0.2

TOMASELLI, FISSORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Miglioramento delle procedure di rimborso)

1. All'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

a) al comma 0, sesto periodo, le parole: "non superiore a lire 10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 15 mila euro";

b) al comma 7, lettera a), la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre";

c) al comma 7, lettera b), numero 1), le parole "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento" e le parole "cento milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "50 mila euro";

d) al comma 7, lettera b), numero 2), sostituire le parole "5 per cento" con le seguenti: "10 per cento", le parole "cento milioni di lire" con le seguenti: "50 mila euro" e le parole "un miliardo di lire" con le seguenti: "500 mila euro";

e) ai comma 7, lettera b), numero 3), sostituire le parole "1 per cento" con le seguenti: "2 per cento", le parole "cento milioni di lire" con le seguenti: "50 mila euro" e le parole "un miliardo di lire" con le seguenti: "500 mila euro";

f) al comma 8, le parole "il 100 per cento" sono sostituite da "il 150 per cento".

2. All'articolo 21 del decreto interministeriale 28 dicembre 1993, n. 567:

a) al comma 1, primo periodo le parole "dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "venti per cento" e al secondo periodo le parole "dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "venti per cento".

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

"3. Le disposizioni del comma 1 si applicano altresì alle richieste di rimborso relative a periodi inferiori all'anno di cui all'articolo 38-bis, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le categorie di contribuenti soggetti passivi IVA fisiologicamente a credito IVA che possono ottenere il rimborso dell'eccedenza detraibile ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In ogni caso, i rimborsi richiesti dai soggetti di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 sono eseguiti in via prioritaria, ai sensi del predetto articolo 38-bis, comma 9».

30.0.3

MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Miglioramento delle procedure di rimborso)

1. All'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

a) al comma 0, sesto periodo, le parole: "non superiore a lire 10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 15 mila euro";

b) al comma 7, lettera a), la parola "cinque" è sostituita dalla seguente: "tre";

c) al comma 7, lettera b), numero 1), le parole "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento" e le parole "cento milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "50 mila euro";

d) al comma 7, lettera b), numero 2), sostituire le parole "5 per cento" con le seguenti: "10 per cento", le parole "cento milioni di lire" con le seguenti: "50 mila euro" e le parole "un miliardo di lire" con le seguenti: "500 mila euro";

e) ai comma 7, lettera b), numero 3), sostituire le parole "1 per cento" con le seguenti: "2 per cento", le parole "cento milioni di lire" con le seguenti: "50 mila euro" e le parole "un miliardo di lire" con le seguenti: "500 mila euro";

f) al comma 8, le parole "il 100 per cento" sono sostituite da "il 150 per cento".

2. All'articolo 21 del decreto interministeriale 28 dicembre 1993, n. 567:

a) al comma 1, primo periodo le parole "dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "venti per cento" e al secondo periodo le parole "dieci per cento" sono sostituite dalle seguenti: "venti per cento".

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

"3. Le disposizioni del comma 1 si applicano altresì alle richieste di rimborso relative a periodi inferiori all'anno di cui all'articolo 38-bis, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le categorie di contribuenti soggetti passivi IVA fisiologicamente a credito IVA che possono ottenere il rimborso dell'eccedenza detraibile ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In ogni caso, i rimborsi richiesti dai soggetti di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 sono eseguiti in via prioritaria, ai sensi del predetto articolo 38-bis, comma 9».

30.0.4

Giuseppe ESPOSITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 30-bis.***(Miglioramento delle procedure di rimborso)*

1. All'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

a) al comma 1, sesto periodo, le parole: "non superiore a lire 10 milioni" sono sostituite da: "non superiore a 15 mila euro";

b) al comma 7, lettera a), la parola: "cinque" è sostituita da: "tre";

c) al comma 7, lettera b), numero 1), le parole: "10 per cento" sono sostituite da: "20 per cento" e le parole: "cento milioni di lire" sono sostituite da: "50 mila euro";

d) al comma 7, lettera b), numero 2), sostituire le parole: "5 per cento" con "10 per cento", le parole: "cento milioni di lire" con "50 mila euro" e le parole: "un miliardo di lire" con "500 mila euro";

e) al comma 7, lettera b), numero 3), sostituire le parole: "1 per cento" con "2 per cento", le parole: "cento milioni di lire" con "50 mila euro" e le parole: "un miliardo di lire" con "500 mila euro";

f) al comma 8, le parole: "il 100 per cento" sono, sostituite da "il 150 per cento".

2. All'articolo 21 del decreto interministeriale 28 dicembre 1993, n.567:

a) al comma 1, primo periodo le parole: "dieci per cento" sono sostituite da: "venti per cento" e al secondo periodo le parole: "dieci per cento" sono sostituite da "venti per cento".

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

"3. Le disposizioni del comma 1 si applicano altresì alle richieste di rimborso relative a periodi inferiori all'anno di cui all'articolo 38-bis, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le categorie di contribuenti soggetti passivi IVA fisiologicamente a credito IVA che possono ottenere il rimborso dell'eccedenza detraibile ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In ogni caso, i rimborsi richiesti dai soggetti di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 sono eseguiti in via prioritaria, ai sensi del predetto articolo 38-bis, comma 9.».

30.0.5

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 30-bis.***(Modifiche alla disciplina delle reti di imprese)*

1. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al punto 3), prima delle parole: "entro due mesi" sono inserite le seguenti: "qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater".».

30.0.6

BISINELLA, CALDEROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 30-bis.***(Estensione del regime fiscale della cedolare secca sui canoni di locazione a finalità turistica)*

1. Al fine di contrastare l'evasione fiscale sulle locazioni degli immobili a scopo turistico, a decorrere dal periodo di imposta in corso, i canoni di locazione relativi ai contratti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono assoggettati ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. Sul canone di locazione stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento.

2. Soggetti passivi della cedolare di cui al comma 1 sono esclusivamente le persone fisiche titolari del diritto di proprietà dell'immobile locato. Le persone fisiche che esercitano attività di impresa, le società e gli enti non commerciali continuano ad assoggettare i redditi sui canoni da locazione a finalità turistica nei modi ordinari.

3. La cedolare deve essere versata al Comune dove l'immobile è situato. Allo stesso Comune il proprietario è tenuto a comunicare, entro 72 ore dalla consegna dell'immobile, copia del contratto di locazione e a presentare la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'imposta. La consegna del contratto e della ricevuta possono avvenire anche in via telematica.

4. Una quota pari al 21 per cento dell'imposta pagata dai proprietari viene trattenuta dal Comune, che procede a versare all'erario la rimanente quota.

5. Il reddito assoggettato a cedolare:

a) è escluso dal reddito complessivo;

b) su di esso e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere oneri deducibili e detrazioni;

c) deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell'Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).

6. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate sono autorizzati ad emanare uno o più provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui al presente articolo.

7. Ad eventuali oneri, non compensati dal maggior gettito atteso, derivanti dall'applicazione della presente norma, si provvede per un importo di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012- 2014 mediante riduzione lineare degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei Programmi del Ministero dell'economia e delle finanze».

30.0.7

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. All'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:

a) al comma 1, sesto periodo, le parole: "non superiore a lire 10 milioni" sono sostituite da "non superiore a 15 mila euro";

b) al comma 7, lettera a), la parola: "cinque" è sostituita da: "tre";

c) al comma 7, lettera b), numero 1), le parole: "10 per cento" sono sostituite da: "20 per cento" e le parole: "cento milioni di lire" sono sostituite da: "50 mila euro";

d) al comma 7, lettera b), numero 2), sostituire le parole: "5 per cento" con "10 per cento", le parole: "cento milioni di lire" con "50 mila euro" e le parole "un miliardo di lire" con "500 mila euro"«;

e) al comma 7, lettera b), numero 3), sostituire le parole: "1 per cento" con "2 per cento", le parole "cento milioni di lire" con "50 mila euro" e le parole: "un miliardo di lire" con "500 mila euro";

f) al comma 8, le parole: "il 100 per cento" sono sostituite da "il 150 per cento",

2. All'articolo 21 del decreto interministeriale 28 dicembre 1993, n.567:

a) al comma 1, primo periodo le parole: "dieci per cento" sono sostituite da "venti per cento" e al secondo periodo le parole: "dieci per cento" sono sostituite da "venti per cento".

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

"3. Le disposizioni del comma 1 si applicano altresì alle richieste di rimborso relative a periodi inferiori all'anno di cui all'articolo 38-bis, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le categorie di contribuenti soggetti passivi IVA fisiologicamente a credito IVA che possono ottenere il rimborso dell'eccedenza detraibile ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In ogni caso, i rimborsi richiesti dai soggetti di cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 sono eseguiti in via prioritaria, ai sensi del predetto articolo 38-bis, comma 9».

30.0.8

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

L'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7) del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 è soppresso».

30.0.9

BISINELLA, CALDEROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 30-bis.**

L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è modificato come segue: "Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta è applicata a titolo di acconto con l'aliquota vigente per il primo scaglione di reddito di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti."».

30.0.10

BISINELLA, CALDEROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 30-bis.**

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi di cui ai successivi punti, uno o più decreti legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, prevedendo il divieto esplicito per le banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere qualsivoglia attività legata alla negoziazione di valori mobiliari in genere. I decreti legislativi si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare qualsiasi attività legata alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, sancendo così la separazione tra le funzioni delle banche commerciali da quelle delle banche d'affari;

2) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'inve-

stimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;

3) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale tutte le società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;

4) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a due anni dalla data di emanazione del primo decreto legislativo di attuazione della presente delega, durante il quale le banche possano risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge».

30.0.11

BISINELLA, CALDEROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Risposta "veloce" all'interpello fiscale)

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la parola: "centoventi" è sostituita dalla parola: "novanta".

2. All'articolo 21, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, al secondo periodo, sostituire le parole: "centoventi" e "sessanta" con le seguenti: "novanta"».

30.0.12

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Esenzione fabbricati rurali)

1. All'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati

le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557».

30.0.13

BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifica alla disciplina sull'uso del contante)

1. Le limitazioni all'uso del contante di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come adeguate all'importo di euro mille dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati nelle regioni confinanti direttamente con uno Stato estero. In tali casi, si applica il limite di euro duemilacinquecento».

30.0.14

BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifica alla disciplina sull'uso del contante)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le limitazioni di cui al comma 1 non si applicano nelle regioni confinanti direttamente con uno Stato estero. In tal caso, si applica il limite di euro duemilacinquecento».

30.0.15

MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Indeducibilità interessi passivi su strumenti di debito emessi da società non quotate)

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 115 è soppresso.».

30.0.16

Giuseppe ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Indeducibilità interessi passivi su strumenti di debito emessi da società non quotate)

1. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il comma 115 è soppresso.».

30.0.17

Giuseppe ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Addizionali comunali e regionali Irpef)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Le delibere di variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, a condizione che detta pub-

blicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce".

2. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'addizionale comunale dovuta è determinata dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e nei oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto, l'importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio. L'importo da trattenere è indicato nella certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322."».

30.0.18

MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Addizionali comunali e regionali Irpef)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Le delibere di variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce".

2. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Re-

pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'addizionale comunale dovuta è determinata dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e neri oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto, l'importo è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio. L'importo da trattenere è indicato nella certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322."».

30.0.19

MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il comma 4 è sostituito con il seguente comma 1 soggetti indicati negli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano l'imposta di cui al comma 3 sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno. L'imposta è versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo. L'imposta è imputata a riduzione del fondo (...). Se il trattamento di fine rapporto è corrisposto da soggetti diversi da quelli indicati nei predetti articoli, l'imposta sostitutiva di cui al comma 3 è complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui viene corrisposto, anche a titolo di anticipazione, e versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione dei redditi. (...) Si applicano le disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"».

30.0.20

Giuseppe ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il comma 4 è sostituito con il seguente comma «I soggetti indicati negli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano l'imposta di cui al comma 3 sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno. L'imposta è versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo. L'imposta è imputata a riduzione del fondo (...). Se il trattamento di fine rapporto è corrisposto da soggetti diversi da quelli indicati nei predetti articoli, l'imposta sostitutiva di cui al comma 3 è complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui viene corrisposto, anche a titolo di anticipazione, e versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione dei redditi. (...) Si applicano le disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241"».

30.0.21

MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Soppressione della riliquidazione dell'imposta sul TFR)

1. All'articolo 19, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo è soppresso».

30.0.22

Giuseppe ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Suppressione della riliquidazione dell'imposta sul TFR)

1. All'articolo 19, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo è soppresso».

30.0.23

MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Tassazione del trattamento di fine rapporto)

1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è modificato come segue: "Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta è applicata a titolo di acconto con l'aliquota vigente per il primo scaglione di reddito di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti"».

30.0.24

Giuseppe ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Tassazione del trattamento di fine rapporto)

1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è modificato come segue: "Il trattamento di fine rapporto costituisce reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta è applicata a titolo di acconto con l'aliquota vigente per il primo scaglione di reddito di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti"».

30.0.25

MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Abrogazione della responsabilità solidale fiscale negli appalti)

1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi».

30.0.26

Giuseppe ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Abrogazione della responsabilità solidale fiscale negli appalti)

1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono soppressi».

30.0.27

MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Eliminazione visto di conformità per compensazione crediti IVA)

1. L'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7) del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 è soppresso».

30.0.28

Giuseppe ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Eliminazione visto di conformità per compensazione crediti IVA)

1. L'articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7) del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 è soppresso».

30.0.29

Giuseppe ESPOSITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 30-bis.***(Semplificazione elenchi servizi)*

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, da emanare ai sensi del comma 6-ter dell'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le modifiche al contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-*quater* e 7-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità, al fine di ridurre il contenuto informativo alle sole informazioni concernenti i numeri di identificazione IVA delle controparti ed il valore totale delle transazioni suddette.

2. Al comma 6 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427:

a) nel primo periodo, le parole: "e quelle da questi ultimi ricevute" sono soppresse;

b) nel secondo periodo, le parole: "e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-*ter*, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità" sono soppresse;

c) nel terzo periodo, le parole: "ed al secondo" sono soppresse.».

30.0.30

MARAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 30-bis.***(Semplificazione elenchi intrastat servizi)*

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, da emanare ai sensi del comma 6-ter dell'articolo 50 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ot-

tobre 1993, n. 427 sono apportate le modifiche al contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-*quater* e 7-*quinqies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità, al fine di ridurre il contenuto informativo alle sole informazioni concernenti i numeri di identificazione IVA delle controparti ed il valore totale delle transazioni suddette.

2. Al comma 6 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427:

a) nel primo periodo, le parole: "e quelle da questi ultimi ricevute" sono soppresse;

b) nel secondo periodo, le parole: "e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-*ter*, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità" sono soppresse;

c) nel terzo periodo, le parole: "ed al secondo" sono soppresse».

30.0.31

FABBRI, FISSORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Semplificazione elenchi intrastat servizi)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, da emanare ai sensi del comma 6-*ter* dell'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono apportate le modifiche al contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-*quater* e 7-*quinqies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità, al fine di ridurre il contenuto informativo alle sole informazioni concernenti i numeri di identificazione IVA delle controparti ed il valore totale delle transazioni suddette.

2. Al comma 6 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427:

a) nel primo periodo, le parole: "e quelle da questi ultimi ricevute" sono soppresse;

b) nel secondo periodo, le parole: "e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità" sono soppresse;

c) nel terzo periodo, le parole: "ed al secondo" sono soppresse».

30.0.32

TOMASELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi Intrastat)

1. Il comma 5 dell'articolo 34 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 è sostituito dal seguente comma: "5. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui agli articoli 21 e 23 del regolamento CEE n. 3330/91 del Consiglio del 7 novembre 1991, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Le sanzioni non si applicano se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta"».

30.0.33

MARAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi Intrastat)

1. Il comma 5 dell'articolo 34 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 è sostituito dal seguente comma: "5. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui agli articoli 21 e 23 del regolamento CEE n. 3330/91 del Consiglio del 7 novembre 1991, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Le sanzioni non si applicano se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta"».

30.0.34

Giuseppe ESPOSITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Sanzioni per omissione o inesattezza dati statistici degli elenchi Intrastat)

1. Il comma 5 dell'articolo 34 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 è sostituito dal seguente comma: "5. Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui agli articoli 21 e 23 del regolamento CEE n. 3330/91 del Consiglio del 7 novembre 1991, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Le sanzioni non si applicano se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta"».

Art. 31.**31.1**

BISINELLA, CALDEROLI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: «tra il 30 e il 100 per cento» con le seguenti: «tra il 10 ed il 70 per cento»;

alla lettera a), sostituire la parola: «30 per cento» con la seguente: «15 per cento»;

alla lettera b), sostituire la parola: «50 per cento» con la seguente: «30 per cento»;

alla lettera c), sostituire la parola: «75 per cento» con la seguente: «60 per cento»;

alla lettera d), sostituire la parola: «100 per cento» con la seguente: «70 per cento».

31.0.1

MORGONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modifica all'articolo 82 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 82, primo comma, del Codice di procedura civile, sono soppresse le seguenti parole: "nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100"».

31.0.2

FILIPPI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Disposizioni di razionalizzazione amministrativa per l'autotrasporto di cose)

1. In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 7) del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 dicembre 2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, a partire dalla data stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, l'autorità competente, oltre che per l'autorizzazione, anche per le verifiche e il mantenimento di tutti i requisiti prescritti per l'accesso alla professione di trasportatore di merci su strada, nonché per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici – attraverso i propri Uffici periferici della Motorizzazione civile.

2. Presso gli Uffici indicati al comma 1 sono tenuti di conseguenza gli albi provinciali previsti dall'articolo 1, secondo comma della legge 6 giugno 1974, n. 298, e la lettera *h*) di cui al comma 3 dell'articolo 102 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è soppressa. Con lo stesso decreto del comma 1 sono stabilite, sentita la Conferenza unificata, le disposizioni strutturali ed organizzative per il passaggio ai predetti Uf-

fici, da parte delle Amministrazioni provinciali, del relativo materiale e dell'eventuale personale».

31.0.3

CALEO, VACCARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Contributo ordinario agli enti parco nazionali)

1. A partire dal primo esercizio di bilancio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti parco nazionali possono scegliere, con delibera del consiglio di amministrazione, fino a trenta giorni prima dell'approvazione del bilancio, di ricevere il contributo ordinario da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ridotto di una quota pari al 5 per cento rispetto al contributo stabilito nel piano di riparto. La percentuale di diminuzione va considerata singolarmente su ciascun trasferimento conferito al singolo parco nazionale.

2. Nei casi di diminuzione del contributo di cui al comma 1, il medesimo contributo può essere allocato nei singoli bilanci preventivi per le esigenze funzionali degli enti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14, all'articolo 9, commi 2-bis e 28, e all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli articoli 3 e 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 7 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, all'articolo 1, commi 138 e 141, della legge 24 dicembre 2012, nonché delle disposizioni in materia di risparmi di spesa di cui al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge del 31 agosto 2013, come convertito dalla relativa legge di conversione, purché tale allocazione non comporti impegni di spesa di carattere pluriennale.

3. Quota parte dei risparmi di cui al comma 1 è assegnata ad apposito fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per interventi diretti alla conservazione dell'ambiente. La restante quota è destinata alla riduzione del debito pubblico.

4. I termini per la gestione contabile stabiliti nel decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439, per quanto attiene alla loro applicazione agli enti parco nazionali, sono dimezzati. L'ipotesi di si-

lenzio assenso disposta nel medesimo decreto costituisce modulo procedimentale non derogabile se non per espressa previsione di legge».

31.0.4

CALEO, VACCARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Contributo ordinario agli enti parco nazionali)

1. A partire dal primo esercizio di bilancio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti parco nazionali possono scegliere, con delibera del consiglio di amministrazione, fino a trenta giorni prima dell'approvazione del bilancio, di ricevere il contributo ordinario da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ridotto di una quota pari al 5 per cento rispetto al contributo stabilito nel piano di riparto. La percentuale di diminuzione va considerata singolarmente su ciascun trasferimento conferito al singolo parco nazionale.

2. Nei casi di diminuzione del contributo di cui al comma 1, il medesimo contributo può essere allocato nei singoli bilanci preventivi per le esigenze funzionali degli enti, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14, all'articolo 9, commi 2-*bis* e 28, e all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli articoli 3 e 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, all'articolo 67 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 7 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, all'articolo 1, commi 138 e 141, della legge 24 dicembre 2012, nonché delle disposizioni in materia di risparmi di spesa di cui al decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge del 31 agosto 2013, purché tale allocazione non comporti impegni di spesa di carattere pluriennale.

3. Quota parte dei risparmi di cui al comma 1 è assegnata ad apposito fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per interventi diretti alla conservazione dell'ambiente. La restante quota è destinata alla riduzione del debito pubblico».

31.0.5

MANDELLI, BERNINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 31-bis.***(Semplificazioni in materia di ordini professionali)*

1. All'articolo 2, comma 3, del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, le parole: "in tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo" sono sostituite con le seguenti: "in un giorno festivo"».

31.0.6

MANDELLI, BERNINI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 31-bis.***(Semplificazioni in materia di ordini professionali)*

1. All'articolo 2, comma 5, del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 la parola: "tre" è sostituita con la seguente: "quattro"».

31.0.7

DI BIAGIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 31-bis.***(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri)*

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. Ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3, è garantita la partecipazione del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura

all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale. Di quanto previsto dal presente comma, ai fini del dato elettorale, e delle deleghe conferite alle Organizzazioni sindacali per il versamento dei contributi sindacali del personale a contratto locale, valide per il calcolo del dato associativo, si tiene conto ai fini del calcolo della rappresentatività sindacale ai sensi dell'articolo 43".

2. Dalla attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

31.0.8

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Delega al Governo in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli Istituti italiani di cultura all'estero)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli Istituti italiani di cultura all'estero. Nell'esercizio della delega verranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi, fatti salvi i diritti acquisiti dal personale in servizio al momento dell'approvazione della presente legge, tenuto conto della contrattazione collettiva esistente in materia, senza determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato:

a) revisione delle disposizioni di cui al titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, relativamente a fissazione delle retribuzioni tenendo conto:

1) del costo della vita, delle condizioni del mercato del lavoro locale, dell'anzianità di servizio, dei parametri di crescita del paese, dell'impegno profuso e dei risultati conseguiti dal lavoratore. Gli emolumenti dovranno comunque essere sufficienti ad attrarre gli elementi più qualificati;

2) la retribuzione è determinata in modo uniforme per Paese e per mansioni omogenee. Può essere consentita in via eccezionale, nello stesso Paese, una retribuzione diversa per quelle sedi che presentino un divario particolarmente sensibile nel costo della vita. La retribuzione è fissata e corrisposta in euro, salva la possibilità di ricorrere ad altra valuta in presenza di particolari motivi. Annualmente il lavoratore può esercitare il di-

ritto di opzione sulla valuta della retribuzione, decidendo che essa venga corrisposta in valuta locale o in euro. La conversione della valuta sarà effettuata conformemente ai valori stabiliti dal tasso di finanziamento del Ministero dell'economia e delle finanze;

3) in ogni caso, la retribuzione non potrà mai essere inferiore a quella fissata a livello locale per professionalità analoghe nonché allo stipendio metropolitano erogato ai pari grado appartenenti alle aree funzionali del Ministero degli affari esteri.

b) stipulazione dei contratti sulla base degli ordinamenti degli Stati di accreditamento, assicurando – nei casi di personale assunto a contratto – comunque uno standard minimo di trattamento nei casi e per le materie in cui le previsioni della normativa locale si rivelino inesistenti o insufficienti, e in particolare per quanto riguarda la maternità, l'orario di lavoro, l'assistenza sanitaria e per infortuni sul lavoro, i carichi di famiglia;

c) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.

2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario».

31.0.9

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

1. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

"20-*sexies*. Il presente articolo si estende al personale a contratto del Ministero affari esteri in servizio all'estero presso le Ambasciate, consolati, istituti italiani di cultura compatibilmente e nel rispetto della legge regolante il rapporto di lavoro di tale personale"».

Art. 32.**32.1**

MARAN

Al comma 1, dopo l'ultimo periodo, aggiungere, in fine, il seguente:
«L'autorizzazione all'installazione di apparecchiature a risonanza magnetica (RM) di cui al presente articolo da parte della regione o della provincia autonoma territorialmente competente deve tenere conto di una mappatura precisa delle apparecchiature RM sul proprio territorio nel rispetto dei limiti fissati dal Ministro della salute, previo parere del Consiglio superiore di sanità, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».

32.0.1

CALEO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifiche al Codice della strada in materia di lanterne semaforiche)

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 41 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

"7-bis. Le lanterne semaforiche devono essere dotate di lampade con marcatura CE e attacco normalizzato E27, che assicurino l'accensione istantanea. La loro sostituzione deve essere eseguita utilizzando la struttura ottica della lanterna semaforica già esistente, ove ciò sia tecnicamente possibile senza apportarvi modifiche. Le lampade realizzate con tecnologia a LED, in caso di rottura anche di un solo componente, devono spegnersi automaticamente in modo da garantire l'uniformità del segnale luminoso durante il loro funzionamento".

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 234 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:

"5-bis. Nelle lanterne semaforiche di cui all'articolo 41, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le lampade ad incandescenza, quando necessitano di sostituzione, devono essere sostituite con lampade a basso consumo energetico, ivi comprese le lampade realiz-

zate con tecnologia a LED, nel rispetto delle modalità e dei requisiti previsti dal comma 7-bis del citato articolo 41"».

32.0.2

CASTALDI, GIROTTI, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Semplificazione delle procedure per l'allacciamento alla rete del gas)

1. I proprietari di strade private sono tenuti a consentire il passaggio di tubazioni per l'allacciamento alla rete del gas di utenze domestiche o aziendali, compresa l'installazione di contatori.

2. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, il sindaco del comune territorialmente competente, su richiesta degli interessati, autorizza, con ordinanza, l'esecuzione dei lavori di allacciamento alla rete del gas su strade private.

3. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non dà luogo alla corresponsione di indennità, salvo il risarcimento del danno».

32.0.3

ANITORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

"Al fine di alleggerire i gravosi adempimenti richiesti ai portatori di patologie gravi, trattate con terapie particolarmente debilitanti e invasive somministrate in strutture sanitarie specialistiche, è disposto che il referto medico è rilasciato al momento in cui viene accertata la patologia o sulla base del piano terapeutico prescritto, ed è trasmesso direttamente in via telematica dal sanitario responsabile, sia al datore di lavoro del paziente sottoposto a terapia sia a tutte le altre istituzioni alla quali lo stesso paziente deve rivolgersi per ottenere di poter usufruire, senza ulteriori procedimenti burocratici, delle prerogative di legge previste, a tutela dei pazienti di tali patologie"».

Art. 33.**33.1**

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, BRUNO, PERRONE, IURLARO, ZIZZA, AMORUSO, LIUZZI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per le assunzioni in servizio presso gli Atenei di professori di I e II fascia già in ruolo presso i medesimi Atenei, rispettivamente come professori associati o ricercatori, si deroga al limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e si destina a tal fine quota parte dei fondi già previsti dall'articolo 1, comma 24 della legge 13 dicembre 2010, n. 220».

33.2

PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Sopprimere il comma 2.

33.3

PETRAGLIA, DE PETRIS

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, i soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca dovranno emanare un regolamento per le missioni estere concordato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative firmatarie del CCNL degli EPR.

2-ter. Decorsi i sessanta giorni, di cui al precedente comma, in mancanza di un regolamento delle missioni estere, le amministrazioni non potranno autorizzare missioni all'estero del personale, fino all'emanazione del regolamento».

33.4

PETRAGLIA, DE PETRIS

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, i soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca dovranno emanare un regolamento per le missioni estere concordato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative firmatarie del CCNL degli EPR.

2 -ter. Decorsi 60 giorni, in mancanza di un regolamento delle missioni estere di cui al comma precedente, le amministrazioni non potranno autorizzare le missioni all'estero del personale».

33.5

BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

33.6

MARCUCCI

Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro il termine di trenta giorni dalla richiesta».

33.7

BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'articolo 4 è sostituito con il seguente:

"Art. 4 – (*Finanziamento degli enti di ricerca*) – 1. A decorrere dall'anno 2014, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti di ricerca e migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, ogni singolo ente destina una quota minima di almeno il 2 per cento delle risorse a esso assegnate al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti.

2. I criteri e le modalità di assegnazione delle quote destinate al finanziamento dei programmi e progetti di cui al comma 2, vengono individuati da apposite commissioni indipendenti di valutazione nominate dal singolo ente.

3. L’Agenzia nazionale di valutazione dell’Università e della ricerca (ANVUR) monitora e verifica l’effettiva realizzazione dei programmi e progetti finanziati».

33.8

PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Al comma 4, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) all’articolo 4, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. A decorrere dall’anno 2014, la quota di cui al comma 1, determinata in sede di ripartizione del fondo ordinario per gli enti di ricerca, è calcolata al netto del contributo destinato all’Agenzia spaziale italiana, in quanto contributo destinato, nella quasi totalità, a trasferimenti vincolati ad altri soggetti nazionali, europei e internazionali per speciali programmi e progetti di ricerca«».

33.9

BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «destinato all’Agenzia spaziale italiana», inserire le seguenti: « – che non partecipa alla ripartizione del fondo per specifici programmi e progetti di cui al medesimo comma – ».

33.10

PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 4, lettera d), dopo il capoverso «3.», inserire il seguente:

«3-*bis*. Le modifiche agli statuti e ai regolamenti, prima di essere sottoposti all’autorizzazione del Ministero, dovranno essere sottoscritti dalle Amministrazioni e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie del CCNL degli EPR».

33.11

PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 4, lettera d), dopo il capoverso «3.», inserire il seguente:

«3-bis. Le modifiche agli statuti e ai regolamenti, prima di essere sottoposti all'autorizzazione del Ministero, dovranno essere sottoscritti dalle Amministrazioni interessate e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative firmatarie del CCNL degli EPR».

33.12

BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI, CRIMI, CAMPANELLA

Sopprimere il comma 5.

33.13

MARCUCCI

Sopprimere il comma 5.

33.14

PETRAGLIA, DE PETRIS

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014 il dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche è ambito che deve ritenersi di spettanza regionale. Trattandosi di ambito di competenza concorrente, allo Stato spetta soltanto di determinare i principi fondamentali, e la norma in questione non può esserne espressione. I Dirigenti scolastici e i DSGA sono assegnati non solo in base ai soli parametri numerici, ma devono essere tenute presenti le caratteristiche del territorio, la domanda dell'utenza scolastica, l'uniformità dell'offerta didattica».

33.15

PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 7, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sottoscritti con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie del CCNL degli EPR».

33.16

PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 7, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sottoscritti con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del CCNL degli EPR».

33.17

BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 7, lettera a), numero 2), dopo le parole: «un comitato ordinatore», inserire le seguenti: « - in cui deve essere presente almeno un rappresentante nominato dalla consulta dei presidenti degli Enti pubblici di ricerca (EPR) - ».

33.18

PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 7, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis). L'utilizzo di personale dipendente dell'INFN presso il GSSI, può avvenire solo dopo aver sottoscritto un accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative firmatarie del CCNL degli EPR, per l'utilizzo del personale nel rispetto dei PTA approvati».

33.19

PETRAGLIA, DE PETRIS

Al comma 7, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis). L'utilizzo di personale dipendente dell'INFN presso il GSSI, può avvenire solo dopo aver sottoscritto un accordo per l'utilizzo del per-

sonale con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative firmatarie del CCNL degli EPR, nel rispetto dei PTA approvati.».

33.20

BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI, CRIMI, CAMPANELLA

Al comma 7, lettera a), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«nel quale è previsto un passaggio di responsabilità a un consorzio all'uopo costituito formato da rappresentanti degli Enti di ricerca interessati».

33.21

PETRAGLIA, DE PETRIS

Sopprimere il comma 8.

33.22

PAGLIARI

Sopprimere il comma 8.

33.23

MARAN

Sopprimere il comma 8.

33.24

BISINELLA, CALDEROLI

Sopprimere il comma 8.

33.25

ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, PALERMO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 3, comma 8, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A partire dall'anno scolastico 2014-2015, nella Provincia autonoma di Bolzano, l'accertamento della seconda lingua, ovvero della lingua alternativa, potrà essere effettuato tramite quarta prova scritta definita a livello provinciale. I punteggi della terza e della quarta prova scritta, espressi ciascuno in quindicesimi, sono sommati e convertiti in un unico voto espresso in quindicesimi"».

33.26

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Previa richiesta, sono inseriti di diritto nelle graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, i docenti che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal decreto ministeriale 16 giugno 2005, non hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura di valutazione titoli o, comunque, sono stati esclusi dalla partecipazione in quanto avevano maturato i requisiti stessi in un insegnamento diverso da quelli ordinamentali e, come tale, non riportato nella tabella B allegata al decreto ministeriale medesimo, a condizione che vi sia un posto corrispondente al citato insegnamento in organico in almeno uno dei Conservatori di Musica e/o Istituti Musicali Pareggiati dello Stato italiano. Tutti gli effetti della trasformazione delle graduatorie nazionali, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, in graduatorie nazionali ad esaurimento, di cui al comma 1 del presente articolo, si estendono anche ad essi, ivi inclusa l'eventuale immissione automatica in ruolo *ex lege*.».

33.27

PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alla lettera: c) sono aggiunte in fine le seguenti parole: »in modo che co-

munque le pluriclassi siano costituite da non meno di 6 e non più di 12 alunni.».

33.28

PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, le parole: "di norma" sono soppresse.».

33.0.1

PUGLIA, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Norme di semplificazione in materia di intermodalità)

1. Al fine di garantire l'effettiva integrazione, interoperabilità e interconnessione tra le diverse reti di trasporto, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i mezzi acquistati per il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari, nonché della flotta marittima, fluviale e lacuale, destinati al trasporto pubblico locale, devono essere attrezzati per il servizio di trasporto biciclette.

2. I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni si adeguano a quanto previsto al comma 1.».

Art. 34.**34.0.1**

FEDELI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 34-bis.**

"1. Al fine di contrastare la diffusione attraverso reti telematiche o di telecomunicazione di pratiche commerciali scorrette e di tutelare in tale ambito i consumatori ed il mercato, con uno o più provvedimenti dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, sono stabilite le modalità per procedere alla sospensione della diffusione di informazioni, offerte di prodotti o servizi promossi attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, che comportino la violazione delle norme di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modifiche e integrazioni, e al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e successive modifiche e integrazioni. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati nel rispetto degli obblighi comunitari e della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000. L'inosservanza dei provvedimenti adottati in attuazione della presente disposizione comporta l'irrogazione, da parte dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, delle sanzioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

34.0.2

ALBERTI CASELLATI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 34-bis.***(Servizi di tesoreria e di cassa nei piccoli comuni)*

"1. I Comuni con popolazione residente pari o inferiore a 5.000 abitanti possono affidare direttamente, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa, in deroga a quanto disposto dall'articolo 210 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla società Poste Italiane S.p.A."».

Art. 35.**35.0.1**

Giuseppe ESPOSITO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 35-bis.**

1. Al comma 171-*bis*. all'articolo 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole: "20.000" sono sostituite dalle seguenti: "50.000" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012";

b) alla lettera *a)* le parole: "31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2014";

c) alla lettera *b)* le parole: "31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2014";

d) alla lettera *c)* le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014";

e) alla lettera *d)* le parole: "15 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio 2014" e ove ricorrano le parole: "30 settembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2014"»;

35.0.2

BONFRISCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 35-bis.**

1. All'articolo 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole: "20.000" sono sostituite dalle seguenti: "50.000" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012";

b) alla lettera *a)* le parole: "31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2014";

c) alla lettera b) le parole: "31 marzo 2012" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2014";

d) alla lettera c) le parole: "30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014";

e) alla lettera d) le parole: "15 luglio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "15 luglio 2014" e ove ricorrono le parole: "30 settembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2014"»;

35.0.3

BONFRISCO, OLIVERO, MALAN, ALBERTI CASELLATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Liberalizzazione dei corsi obbligatori di tiro a segno e della certificazione dell'idoneità al maneggio delle armi)

1. All'articolo 8, comma 6, della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: "tiro a segno nazionale" sono inserite le seguenti: "ovvero da un campo di tiro o poligono autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773".

2. All'articolo 251 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "tiro a segno nazionale" sono inserite le seguenti: "ovvero ad un campo di tiro o poligono privato autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773";

b) al secondo comma, dopo le parole: "tiro a segno nazionale" sono inserite le seguenti: "ovvero ad un campo di tiro o poligono privato autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773".

3. Le modalità per il rilascio del certificato di idoneità di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 18 aprile 1975, n. 110 sono definite con il regolamento di cui all'articolo 57, comma 5, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773"».

35.0.4

BONFRISCO, MALAN, ALBERTI CASELLATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. Al fine semplificare i procedimenti e ridurre i tempi, senza alcun pregiudizio per i livelli di controllo e di tutela della sicurezza, alla legge 6 dicembre 1993, n. 509, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

"7-bis. I ricorsi avverso tutti i provvedimenti adottati dal Banco Nazionale di Prova sono decisi dal consiglio di amministrazione dell'ente";

b) all'articolo 7, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il provvedimento può essere impugnato, entro trenta giorni, innanzi al consiglio di amministrazione del Banco Nazionale di Prova".

c) all'articolo 8:

- 1) il comma 1 è abrogato;
- 2) il comma 2 è abrogato;
- 3) il comma 3 è sostituito da seguente:

«3. Al Banco nazionale di prova è attribuito il compito di:

a) determinare le caratteristiche del contrassegno di controllo e di stabilire le misure di protezione del contrassegno stesso;

b) rilasciare le autorizzazioni per l'apposizione del contrassegno direttamente ai fabbricanti delle munizioni o agli importatori di cui al comma 2 dell'articolo 7;

c) procedere alla revoca delle autorizzazioni stesse".

4) al comma 4, le parole: "La Commissione" sono sostituite dalle seguenti: "Il Banco Nazionale di Prova";

- 5) il comma 5 è abrogato;
 - 6) il comma 6 è abrogato».
-

Art. 36.**36.1**

MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI, BOCCHINO, CRIMI, CAMPANELLA

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Alle erogazioni liberali in denaro effettuate ai sensi del comma 1 si applicano le seguenti disposizioni fiscali:

a) le detrazioni di cui all'articolo 15, lettera *h*), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, sono fruite nel limite del 60 per cento delle erogazioni effettuate secondo le modalità previste dal citato articolo 15;

b) le deduzioni previste dall'articolo 100, comma 2, lettera *m*), del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, nella misura massima del 60 per cento dell'erogazione effettuata, nei limiti di fatturato vigenti e secondo le modalità previste dalla citata lettera *m*).

2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato nel limite massimo di 15 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per Interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

36.0.1

BONFRISCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 36-bis.**

(Modificazioni al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio)

1. Dopo l'articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è aggiunto il seguente:

"Art. 115-bis. - *(Affidamento della gestione dei beni culturali a soggetti non lucrativi)*. – 1. Gli immobili di appartenenza pubblica sottoposti a tutela ai sensi del presente codice, non destinati a scopi istituzionali, attualmente non aperti alla fruizione pubblica o non adeguatamente valoriz-

zati, per i quali si verificano circostanze di fatto tali da rendere oggettivamente non praticabili, a breve o medio termine, forme di gestione diretta o indiretta attuate secondo le disposizioni di cui all'articolo 115, possono essere affidati in gestione, nel rispetto della vigente normativa e senza alcun corrispettivo a carico dell'amministrazione, a imprese sociali, cooperative sociali, Onlus, che hanno tra i propri fini, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.

2. L'affidamento avviene mediante procedura negoziata, previa pubblicazione, esclusivamente sul sito dell'amministrazione interessata, di un avviso pubblico con la fissazione di un termine per la proposizione di candidature da parte dei soggetti interessati. La convenzione di affidamento in gestione potrà prevedere l'istituzione di un biglietto d'ingresso ed eventualmente il diritto del soggetto gestore di trattenere in tutto o in parte i proventi della bigliettazione, al solo scopo di coprire i costi di gestione e salvo reversa mento dell'eccedenza all'amministrazione.

3. Decorso il termine di durata della convenzione, non superiore in ogni caso a otto anni, l'amministrazione potrà rinnovare l'affidamento al medesimo soggetto non lucrativo, previa puntuale verifica in merito alla perdurante inesistenza delle condizioni per procedere alla gestione diretta ovvero indiretta ai sensi dell'articolo 115.»

Art. 38.

38.1

MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI, BOCCHINO, CRIMI, CAMPANELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'eventuale mobilità interna del personale, anche dirigenziale, mediante riqualificazione all'interno dei ruoli del Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo avviene non solo usufruendo di graduatorie ancora in corso di validità e riconosciuta anzianità di servizio, ma anche sulla scorta del curriculum e dei titoli dei candidati, individuati con criteri di pubblicità e trasparenza. Entro tre mesi dalla conversione in legge del presente decreto, il Ministro dei beni delle attività culturali e del turismo nomina una apposita commissione di esperti, accuratamente selezionati tra soggetti appartenenti alle Amministrazioni statali di elevata professionalità e comprovata esperienza che procede alla selezione».

38.0.1

Rita GHEDINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Semplificazioni in tema di sanzioni nei confronti di società cooperative)

1. All'articolo 12, comma 5-ter, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, le parole: "la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 50.000".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

38.0.2

SERRA, CAMPANELLA, CRIMI, FUCSIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Modifica del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 68, è aggiunto il seguente:

«Art. 68-bis. - *(Permessi per collaborazione ad attività di soccorso).*

– 1. In caso di delibera in una regione di stato di emergenza, ed esclusivamente per gli interventi urgenti volti al ripristino dei servizi essenziali, ai pubblici dipendenti impiegati in servizi pubblici non essenziali nella regione interessata, sono concessi, su loro richiesta, permessi per collaborazione alle attività di soccorso alle popolazioni. L'attestazione della partecipazione del dipendente alle attività in oggetto viene rilasciata dagli impiegati della protezione civile, delle forze dell'ordine, dagli operatori delle associazioni di volontariato riconosciute, che sono impegnati nelle stesse attività e nella stessa area, nonché dagli impiegati dei comuni interessati.

2. I permessi vengono concessi, salvo diversa richiesta, per l'intera giornata. La durata della collaborazione alle attività di soccorso deve es-

sere svolta per un periodo equiparato all'orario di lavoro, includendo il tempo necessario per gli spostamenti.

3. La partecipazione ad attività di soccorso può consistere altresì nella gestione dei dati a distanza, in collaborazione con gli operatori pubblici e privati sopra indicati. In tal caso si svolge nel normale orario di lavoro e con l'utilizzo delle attrezzature comunemente usate dal dipendente.

4. La partecipazione ad attività di soccorso come regolata dal presente articolo non costituisce titolo per il trasferimento presso amministrazioni diverse da quelle di appartenenza».

38.0.3

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Assunzioni da parte dell'Ice-agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane)

1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del made in Italy, di sviluppo e di promozione dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché della commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali, nonché al fine di far fronte alle richieste di una crescente domanda di internazionalizzazione delle imprese italiane nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo e in grado di generare ricadute positive sull'economia del Paese, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata ad assumere il personale appositamente selezionato mediante l'espletamento di concorso pubblico per posizioni a tempo indeterminato, così come individuato dalla relativa graduatoria in corso di validità alla data di approvazione del presente decreto.

38.0.4

Giovanni MAURO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, SCAVONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 38-bis.**

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2013, è aggiunto il seguente periodo: "L'incaricato della funzione apicale di ragioniere capo, in seno all'Ente locale, non può svolgere alcuna funzione amministrativa all'interno dello stesso Ente, ovvero in altri locali della stessa Regione"».

38.0.5

Giovanni MAURO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, SCAVONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 38-bis.**

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2013, è aggiunto il seguente periodo: "L'incaricato della funzione apicale di ragioniere capo, in seno all'Ente locale, non può svolgere alcuna funzione amministrativa all'interno dello stesso Ente, ovvero in altri locali della stessa Regione"».

38.0.6

DI BIAGIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art.38-bis.**

(Sospensione della procedura di alienazione di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012 convertito in legge n. 135, del 7 agosto 2012, n. 95, relativa alla società Retitalia Internazionale SpA)

1. Al fine di individuare una soluzione di garanzia occupazionale verso i dipendenti, la procedura di alienazione di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012 convertito in legge 7 agosto

2012, n. 135, n. 95, relativa alla società Retitalia Internazionale S.p.A è sospesa».

38.0.7

Giovanni MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Al fine di garantire la prosecuzione e il consolidamento dei servizi al cittadino Linea Amica e Easy Italia, nonché di assicurare, anche tenuto conto degli obblighi di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, il censimento e il monitoraggio permanente del parco autovetture della P.A. da parte dell'associazione di cui al decreto legislativo n. 6 del 2010 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016».

38.0.8

Giovanni MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Al fine di garantire la prosecuzione e il rafforzamento delle azioni di capacità istituzionale ed amministrativa a livello comunitario nonché delle attività relative al Progetto RIPAM, da parte dell'associazione di cui al decreto legislativo n. 6/2010 è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 1,5 milioni di euro».

38.0.9

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 38-bis.***(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

38.0.10

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, BERGER, LANIECE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 38-bis.***(Clausola di salvaguardia)*

1. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui alla presente legge nelle forme stabilite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione».

38.0.11

MORGONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 38-bis.***(Quantificazione di flussi riguardanti contributi su politiche ambientali)*

1. Nei casi in cui sia prevista dalla normativa vigente la riassegnazione di risorse a capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o a fondi istituiti dalla legge comunque funzionali all'attuazione, da parte del medesimo Ministero, di politiche ambientali, sul sito internet istituzionale del Ministero deve es-

sere indicato, con aggiornamento almeno trimestrale, l'andamento effettivo dei flussi di riassegnazione, fermi restando gli obblighi di pubblicazione già vigenti. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al Parlamento una relazione che illustra detto andamento, quantificando i fondi effettivamente riassegnati».

38.0.12

PAGLIARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 70 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole: "patto di stabilità interno" sono aggiunte le seguenti: "con esclusione delle prestazioni di lavoro accessorio da parte di soggetti detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale"».

38.0.13

PAGLIARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 72 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo le parole: "con le parti sociali" sono aggiunte le seguenti: "oltre che con l'ANCI limitatamente alle condizioni di maggiore favore per le prestazioni di lavoro accessorio da parte di soggetti detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale,"».

38.0.14

PUGLISI, VACCARI, IDEM

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 38-bis.**

1. Il comma 5 dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 in materia di pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche è soppresso».

38.0.15

PUGLISI, VACCARI, IDEM

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 38-bis.**

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, si applica anche alle associazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, alle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, alle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987 n. 49 ed alle Onlus di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».

38.0.16

PUGLISI, VACCARI, IDEM

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 38-bis.**

1. Le società ed associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritte al registro di cui alla Delibera del Consiglio Nazionale del CONI dell'11 novembre 2004, n. 1288, sono esonerate dall'invio del modello di cui all'articolo 30 del decreto legge del 29 novembre 2008 n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2».

38.0.17

PUGLISI, VACCARI, IDEM

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. In riferimento agli adempimenti di comunicazione previsti dall'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le associazioni con opzione per il regime fiscale di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, sono esonerate dalla comunicazione delle operazioni passive.

2. L'esonero di cui al comma 1 si applica a partire dalla comunicazione relativa all'anno 2012».

38.0.18

PUGLISI, VACCARI, IDEM

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Considerato che per sport si deve intendere qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica della persona, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli e considerato che il CONI, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modifiche dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, la verifica in merito alla qualificazione della natura sportiva delle attività promosse da associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI è allo stessa demandata.

2. Gli accessi, le ispezioni o le verifiche di natura fiscale e previdenziale nei confronti dei soggetti iscritti nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI qualora vertano anche sulla natura sportiva delle attività promosse dal sodalizio, non possono pertanto essere avviati fintanto che il CONI, avvalendosi della collaborazione degli Enti cui il sodalizio risulti affiliato non accerti l'attività concretamente posta in essere da detti sodalizi. Il CONI è tenuto ad esprimersi anche in merito agli accessi, alle ispezioni o alle verifiche già av-

venuti, in relazione ai quali non sia ancora stata pronunciata sentenza passata in giudicato».

38.0.19

PUGLISI, VACCARI, IDEM

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Considerato che per sport si deve intendere qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica della persona, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli, le attività sportive si distinguono, a prescindere dalla circostanza che siano organizzate o meno da organismi riconosciuti dal CONI, in attività ludico motorie, sportive non agonistiche e sportive agonistiche.

2. La distinzione tra le tre tipologie di attività è rimessa all'Ente organizzatore e – con riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI – alla Federazione, Disciplina sportiva Associata ed Ente di promozione sportiva cui il sodalizio è affiliato.

3. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare i cittadini e il Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, non è richiesta l'acquisizione della certificazione medica con riferimento alle attività ludico motorie e amatoriali. Resta fermo l'obbligo di certificazione per l'attività non agonistica presso il medico, ivi incluso il medico di medicina sportiva, o il pediatra. Sono i medici e pediatri a stabilire dopo l'anamnesi e visita se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come l'elettrocardiogramma.

4. Con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità, il CONI, le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli Enti di promozione sportiva sono definite le linee guida per promuovere l'uniformità degli indirizzi sia rispetto alla qualificazione delle attività come ludico-motorie, sportive non agonistiche e sportive agonistiche, sia rispetto agli eventuali accertamenti medici da consigliare.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

38.0.20

PUGLISI, VACCARI, IDEM

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 38-bis.**

1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *m*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di redditi diversi, le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito dall'articolo II dello stesso testo unico, e successive modificazioni, concernente determinazione dell'imposta, maggiorata esclusivamente delle addizionali di compartecipazione IRPEF rispettivamente deliberate nelle modalità previste dall'articolo 2 del decreto legislativo del 6 maggio 2011, n. 68, e dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. La ritenuta è a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a 20.000 euro ed è a titolo di acconto per la parte imponibile che eccede il predetto importo. Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al predetto articolo 11 del citato testo unico, la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo».

38.0.21

PUGLISI, VACCARI, IDEM

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 38-bis.**

1. Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, con decreto Ministro della salute è modificato l'Allegato E, punto 4.2 Formazione del decreto del Ministero della salute 24 aprile 2013 al fine di permettere che i soggetti accreditati a svolgere corsi da una regione secondo specifici criteri e svolti in conformità alle Linee guida nazionali del 2003 siano autorizzati ad operare su tutto il territorio nazionale. Per il personale formato deve essere prevista l'attività di *retraining* ogni due anni».

38.0.22

IDEM, Stefano ESPOSITO, LAI, DI GIORGI, VACCARI, D'ADDA, SOLLO, ALBANO, MANASSERO, PEZZOPANE, PUGLISI, ASTORRE, GUERRIERI PALEOTTI, LO GIUDICE, CALEO, AMATI, CUOMO, MATURANI, COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Al comma 1, lettera *m*) dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo le parole: "anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa" inserire le seguenti: "concernenti la pulizia, la custodia, la manutenzione degli impianti in cui si esercita l'attività sportiva e"».

38.0.23

FAVERO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale, le assegnazioni temporanee del personale di II e III Area presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per il personale appartenente al comparto scuola, possono essere prorogate di un ulteriore anno, in deroga al limite temporale di cui all'articolo 30, comma 2-*sexies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato».

38.0.24

DE MONTE, COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

*(Modifiche all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53,
in materia di buoni locali)*

1. Per agevolare l'economia locale, il senso di comunità, il supporto alle famiglie e lo sviluppo della solidarietà reciproca, gli enti locali hanno la facoltà di integrare nei propri bilanci abbuoni passivi e attivi rappresentati da buoni locali emessi da associazioni senza scopo di lucro. L'accettazione da parte dell'ente locale potrà avvenire in una percentuale da definire ogni anno con il bilancio di previsione e potrà afferire a tariffe e tributi locali, servizi a domanda individuale, canoni per utilizzazione del patrimonio comunale e ogni altro servizio a pagamento che il comune potrà definire all'interno della propria autonomia gestionale e finanziaria. Gli enti locali possono utilizzare i buoni in loro possesso per ogni attività che ritengano idonea agli scopi suddetti».

38.0.25

DI MAGGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Sostituire l'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con il seguente:

"Art. 14. – *1.* Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) e dei consorzi di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, convenzioni quadro su base territoriale, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro per la fornitura di beni e servizi alle cooperative sociali medesime e ai consorzi di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, da parte delle imprese associate o aderenti.

2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:

a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate e delle cooperative sociali e dei consorzi di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa; l'individuazione dei disabili sarà curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. qualora i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, non procedano entro 60 giorni dalla stipula della convenzione quadro all'individuazione dei disabili, le cooperative sociali e i consorzi di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, hanno facoltà di procedere attraverso scelta nominativa;

c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati e disabili inseriti al lavoro in cooperativa;

d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali e gli eventuali costi previsti del piano personalizzato di inserimento lavorativo che potranno essere coperti anche con risorse derivanti dai fondi regionali di cui all'articolo 13 della legge 68 del 1999;

e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali e dei consorzi di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

f) l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13 di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione.

3. Allorché l'inserimento lavorativo nelle cooperative sociali, realizzato in virtù dei commi 1 e 2, riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della stessa legge cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa è dato dall'ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al comma 2, lettera d). La stipula della convenzione è ammessa nei limiti del 30 per cento della quota di riserva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge del 12 marzo 1999, n. 68, con arrotondamento all'unità più vicina. Tali limiti non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 50 dipendenti. La congruità della computabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale sarà verificata dalla Commissione provinciale del lavoro.

4. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 è subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini

della copertura della restante quota d'obbligo a loro carico determinata ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

5. Tra le modalità di assunzione o avviamento che possono essere convenute vi è anche l'assunzione con contratto di lavoro a termine"».

38.0.26

DI MAGGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Sostituire l'articolo 12-bis della legge 12 marzo 1999, n. 68, con il seguente:

"Art. 12-bis. – 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), di seguito denominati soggetti conferenti, e i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo, di seguito denominati soggetti destinatari, apposite convenzioni finalizzate all'assunzione da parte dei soggetti destinatari medesimi di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro per la fornitura di beni e servizi.

2. La stipula della convenzione è ammessa esclusivamente a copertura dell'aliquota d'obbligo e, in ogni caso, nei limiti del 30 per cento della quota di riserva di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) con arrotondamento all'unità più vicina. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 50 dipendenti.

3. Requisiti per la stipula della convenzione sono:

a) individuazione delle persone disabili da inserire con tale tipologia di convenzione, previo loro consenso, e definizione di un piano personalizzato di inserimento lavorativo;

b) durata non inferiore a tre anni;

c) determinazione del valore della commessa di lavoro non inferiore alla copertura, per ciascuna annualità e per ogni unità di personale assunta, dei costi derivanti dall'applicazione della parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché dei costi previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo. È consentito il conferimento di più commesse di servizi o beni. Qualora gli uffici competenti attestino l'impossibilità di un utile collocamento al lavoro della persona disabile nella struttura di destinazione, essi stipulano un protocollo di corresponsabilità con i soggetti conferenti e i soggetti destinatari previsti al

successivo comma 4. Tale protocollo prevede il trasferimento di risorse dal soggetto conferente alla cooperativa sociale in misura tale da permettere una congrua collocazione lavorativa della persona disabile nelle attività produttive del soggetto destinatario attraverso un piano personalizzato di inserimento lavorativo approvato dai servizi territoriali competenti;

d) conferimento della commessa di lavoro e contestuale assunzione delle persone disabili da parte del soggetto destinatario;

e) le modalità di contestuale assunzione da parte del soggetto destinatario, ivi comprese quelle previste all'articolo 11, comma 2 della presente legge.

4. Possono stipulare le convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi; le imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155; i datori di lavoro privati non soggetti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1. Tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non avere in corso procedure concorsuali;

b) essere in regola con gli adempimenti di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

c) essere dotati di locali idonei;

d) non avere proceduto nei dodici mesi precedenti l'avviamento lavorativo del disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro, escluse quelle per giusta causa e giustificato motivo soggettivo;

e) avere nell'organico almeno un lavoratore dipendente che possa svolgere le funzioni di *tutor*.

5. Alla scadenza della convenzione, salvo il ricorso ad altri istituti previsti dalla presente legge, il datore di lavoro committente, previa valutazione degli uffici competenti, può:

a) rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non inferiore a due anni;

b) assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera *c)*; in tal caso il datore di lavoro potrà accedere al Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, nei limiti delle disponibilità ivi previste, con diritto di prelazione nell'assegnazione delle risorse;

c) prolungare la convenzione, previo consenso del lavoratore ai sensi del comma 3 lettera *a)* del presente articolo, nel caso di lavoratore disabile di cui al comma 1, lettera *a)*, articolo 13 della presente legge. Contestualmente il soggetto conferente tenuto all'obbligo di assunzione si impegna ad affidare congrue commesse di lavoro per la fornitura di beni e servizi o all'attuazione dell'accordo di corresponsabilità come previsto ai commi 2 e 3.

6. La verifica degli adempimenti degli obblighi assunti in convenzione viene effettuata dai servizi incaricati delle attività di sorveglianza e controllo e irrogazione di sanzioni amministrative in caso di inadempimento.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata, saranno definiti modalità e criteri di attuazione di quanto previsto nel presente articolo"».

38.0.27

ZANETTIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 125-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: "dagli articoli" inserire la seguente: "2441"».

38.0.28

ZANETTIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 40-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aggiungere il seguente comma 7:

"7. In deroga all'articolo 2847 del codice civile le ipoteche a garanzia dei mutui e dei finanziamenti di cui al comma 6 e per i quali non sia intervenuta l'estinzione dell'obbligazione garantita ai sensi del comma 1 non devono essere rinnovate"».

38.0.29

ZANETTIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Al comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole: "assistito dall'avvocato" sono inserite le seguenti: "ovvero da procuratore speciale in possesso del requisito del diploma di laurea in giurisprudenza".

2. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, terzo periodo, dopo le parole: "con l'assistenza dell'avvocato" sono inserite le seguenti: "ovvero a mezzo di procuratore speciale in possesso del requisito del diploma di laurea in giurisprudenza"».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 687**Art. 1.****1.1**

MALAN

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: "o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado".

1.2

MALAN

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) all'articolo 9, comma 1, lettera a), le parole "o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita", sono soppresse.»

1.3

BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

"b-bis) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - 1. Nei casi di cui all'articolo 9, ai fini della concessione della cittadinanza italiana allo straniero, apolide o comunitario è preventivamente acquisito il parere del Sindaco del Comune di residenza anagrafica del richiedente.

2. Con il parere di cui al comma 1, il Sindaco attesta:

a) il requisito della residenza;

b) la congruità dei redditi del richiedente a garantirne l'autosufficienza economica, in rapporto anche ai carichi familiari;

c) il grado di integrazione del richiedente nella comunità locale, in attuazione della Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione, approvata con decreto del Ministero dell'interno 23 aprile 2007, misurato sul rispetto dei principi dello Stato di diritto, dei valori e delle norme della Costituzione italiana, sulla conoscenza della lingua italiana e sul livello di partecipazione alla vita sociale ed economica.

3. Il parere di cui al comma 1 è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione al Sindaco dell'istanza di concessione della cittadinanza.»".

1.4

BISINELLA

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) All'articolo 12 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:

a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 630 del codice penale;

c) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74, del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74.

2-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato."».

1.5

DI BIAGIO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

"d-bis) dopo l'articolo 17-ter è inserito il seguente:

«Art. 17-quater. - 1. Il diritto alla cittadinanza è riconosciuto:

a) ai cittadini italiani che recandosi all'estero hanno perduto la cittadinanza in applicazione di norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione di coloro che l'hanno persa per una delle cause previste dalle lettere a), b e c) del comma 1 dell'articolo 6;

b) ai discendenti in linea retta entro il quarto grado dei soggetti di cui alla lettera a) che dimostrano la conoscenza della lingua e della cultura italiane.

2. Il diritto al riconoscimento della cittadinanza può essere esercitato dai soggetti di cui al comma 1 mediante la presentazione di un'istanza all'autorità consolare competente. All'istanza devono essere allegate:

a) una certificazione attestante la nascita o la certificazione storica attestante la cittadinanza italiana del richiedente o dei suoi ascendenti in linea retta entro il quarto grado;

b) per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), una documentazione atta a dimostrare la conoscenza della lingua e della cultura italiane.»".

BILANCIO (5^a)

Giovedì 12 dicembre 2013

Plenaria

135^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(1149) Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 dicembre.

Il PRESIDENTE annuncia che la relatrice Zanoni ha presentato gli emendamenti 1.1000, 1.2000, 1.3000 e 2.0.100, pubblicati in allegato.

Invita, poi, la Relatrice e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Su richiesta della relatrice ZANONI (PD) e del sottosegretario GIORGETTI, viene disposto l'accantonamento degli emendamenti 1.1 e 1.2.

La senatrice LANZILLOTTA (SCMpl) chiede chiarimenti sulle ragioni dell'accantonamento delle proposte emendative 1.1 e 1.2 e sulla proroga in essi contenuta sull'armonizzazione dei sistemi contabili delle Regioni a statuto speciale.

Il sottosegretario GIORGETTI chiarisce che l'accantonamento è necessario ad un approfondimento del tema.

Successivamente, la RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO esprimono un avviso contrario sull'emendamento 1.3.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione respinge l'emendamento 1.3.

Su richiesta del senatore URAS (*Misto-SEL*), viene poi accantonato l'emendamento 1.4.

Con l'avviso contrario della RELATRICE e del sottosegretario GIORGETTI, con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 1.5 e 1.6.

Su richiesta della senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), viene accantonato l'emendamento 1.7.

La RELATRICE e il sottosegretario GIORGETTI esprimono parere contrario sugli emendamenti da 1.8 a 1.21.

Con separate votazioni, gli emendamenti da 1.8 a 1.21 vengono respinti.

Successivamente, su richiesta della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, viene accantonato l'emendamento 1.22.

La relatrice ZANONI (*PD*) e il sottosegretario GIORGETTI esprimono poi parere contrario sugli emendamenti da 1.23 a 1.27.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCMpl*) chiede il motivo del parere contrario sulla proposta 1.26.

Il PRESIDENTE osserva come l'emendamento 1.26 abbia una tematica analoga alla proposta emendativa 1.30 che sarà probabilmente oggetto di accantonamento.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCMpl*) prendendo atto del chiarimento, si riserva di riformulare l'emendamento 1.30, considerato che quest'ultimo affronta la questione del nuovo debito del comune di Roma, mentre la proposta 1.26 riguarda la massa passiva pregressa.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti da 1.23 a 1.27.

Su richiesta della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione dispone l'accantonamento dell'emendamento 1.28.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge, quindi, l'emendamento 1.29.

Viene quindi disposto l'accantonamento dell'emendamento 1.30, a cui aggiungono la propria firma tutte le senatrici del Gruppo Movimento 5 Stelle della Commissione bilancio, nonché la senatrice COMAROLI (LN-Aut).

Su richiesta della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO sono accantonati gli emendamenti 1.31, 1.32, 1.33 e 1.34.

Previa formulazione del parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge quindi l'emendamento 1.35.

La Commissione accantona l'emendamento 1.36 a firma della Relatrice.

Il PRESIDENTE, stante l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, dispone la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,25, riprende alle ore 9,55.

Su richiesta della RELATRICE e del sottosegretario GIORGETTI viene disposto l'accantonamento della proposta 1.37.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge l'emendamento 1.38, mentre dispone, su richiesta della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, l'accantonamento dell'emendamento 1.39.

Successivamente, la RELATRICE e il sottosegretario GIORGETTI formulano parere contrario sugli emendamenti da 1.40 a 1.44 che, con separate votazioni, sono respinti.

Sono poi accantonati, su richiesta della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 1.45 e 1.46, mentre, con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO l'emendamento 1.47, posto ai voti, è respinto.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 1.48 era già stato ritirato.

Su richiesta della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, è accantonata la proposta 1.49.

La RELATRICE e il sottosegretario GIORGETTI esprimono parere contrario sugli emendamenti da 1.50 a 1.55 che, con distinte votazioni, la Commissione respinge.

Su richiesta della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono poi accantonati gli emendamenti 1.56, 1.57, 1.58 e 1.59.

Previo parere contrario della RELATRICE e del sottosegretario GIORGETTI, viene poi respinto l'emendamento 1.60, mentre la proposta 1.61 è accantonata.

Previo parere contrario della RELATRICE e del sottosegretario GIORGETTI, gli emendamenti da 1.62 a 1.65 sono respinti con separate votazioni, mentre viene accantonato l'emendamento 1.66.

La RELATRICE e il sottosegretario GIORGETTI formulano, quindi, parere contrario sull'emendamento 1.67, che, posto ai voti, è respinto.

Vengono poi accantonati, su richiesta della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 1.68, 1.69 e 1.70.

Il senatore SANTINI (*PD*) annuncia il ritiro dell'emendamento 1.71.

Su richiesta della RELATRICE e del sottosegretario GIORGETTI, la Commissione accantona gli emendamenti 1.72, 1.73, 1.74 e 1.77.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira gli emendamenti 1.75 e 1.76.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge l'emendamento 1.78.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira l'emendamento 1.79.

Il senatore D'ALÌ (*NCD*) fa proprio e ritira l'emendamento 1.80, mentre, su richiesta della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, vengono accantonati gli emendamenti 1.81, 1.82 (testo corretto), 1.83, 1.84 e 1.85.

Il senatore D'ALÌ (*NCD*) aggiunge la propria firma e quella del senatore Marinello all'emendamento 1.85 e conseguentemente fa proprio e ritira l'identico emendamento 1.86.

Su richiesta della RELATRICE e del sottosegretario GIORGETTI la Commissione dispone l'accantonamento dell'emendamento 1.87.

Con il parere contrario della RELATRICE e del sottosegretario GIORGETTI vengono poi respinti, con separate votazioni, gli emenda-

menti 1.88 (a cui la senatrice BULGARELLI (*M5S*) aggiunge la firma), 1.89, 1.90 e 1.91.

Su richiesta della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono poi accantonati gli emendamenti 1.92 e 1.93.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge l'emendamento 1.94 e dispone l'accantonamento dell'emendamento 1.95.

Il PRESIDENTE fa presente che tale emendamento reca una copertura a bilancio e che quindi, in caso sussistesse una determinazione ad approvarlo, sarebbe necessario riformularne la copertura.

Previo parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, viene poi respinto l'emendamento 1.96, mentre si dispone l'accantonamento della proposta 1.97.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 1.98 e 1.99 sono messi distintamente in votazione e respinti.

Si dispone quindi, su richiesta della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, l'accantonamento degli emendamenti 1.100, 1.101, 1.102 e 1.104.

Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 1.103, 1.105 e 1.106, messi separatamente in votazione, sono respinti.

Su richiesta della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione accantona gli emendamenti 1.107 e 1.109, su richiesta del senatore MALAN (*FI-PdL XVII*), l'emendamento 1.108 e su richiesta del senatore MILO (*GAL*), gli emendamenti 1.110 e 1.111.

La RELATRICE e il sottosegretario GIORGETTI formulano parere contrario sulle proposte da 1.112 a 1.121 che, poste distintamente in votazione, sono respinte.

Su richiesta della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione accantona gli emendamenti da 1.122 a 1.125.

La relatrice ZANONI (*PD*) chiede, inoltre, l'accantonamento degli emendamenti da 1.126 a 1.131, in quanto vertenti tutti sul tema delle modalità di nomina dei revisori delle società non quotate partecipate dagli enti locali.

Il sottosegretario GIORGETTI si esprime in senso conforme.

Il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*) invita la Commissione e il Governo a svolgere una riflessione su tale tematica.

Il senatore Luigi MARINO (*PI*) esprime apprezzamento per la norma contenuta nel decreto-legge del Governo volta ad individuare i revisori attraverso sorteggio.

La Commissione accantona gli emendamenti da 1.126 a 1.131. Analogamente, sono accantonati, su richiesta della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 1.132 e 1.133.

Previo parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge l'emendamento 1.134.

Su richiesta della RELATRICE e del sottosegretario GIORGETTI, sono altresì accantonati gli emendamenti 1.135 e 1.136.

Previo parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono messi contestualmente in votazione e respinti gli identici emendamenti 1.137, 1.138 e 1.144.

Su richiesta della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono accantonati gli emendamenti 1.139, 1.140, 1.143 e 1.145.

Previo parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, posti distintamente ai voti sono respinti gli emendamenti 1.141, 1.142, 1.146 e 1.147.

Su richiesta della RELATRICE e del sottosegretario GIORGETTI, la Commissione accantona gli emendamenti 1.148, 1.149 e 1.150, mentre, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.151 e 1.152, su cui si erano espressi in senso contrario la relatrice ZANONI (*PD*) e il sottosegretario GIORGETTI.

La RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO invitano poi i presentatori a ritirare l'emendamento 1.153, stante il fatto che il Governo ha presentato l'analogo emendamento 1.153-*bis* che risulta più correttamente formulato, dal punto di vista della copertura finanziaria e corredato di relazione tecnica positivamente verificata.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) lamenta come, per tale emendamento governativo, non sia stato fissato un termine di presentazioni di eventuali subemendamenti.

Il PRESIDENTE fa presente che l'emendamento in questione è stato presentato fin dall'inizio e che peraltro esso risulta pressoché identico al-

l'emendamento 1.153 con differenze minime dovute alla necessità di individuare una corretta copertura finanziaria.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) osserva come l'emendamento governativo in esame rappresenti l'ennesima dimostrazione di una gestione alquanto discutibile del bilancio dello Stato da parte del Governo e della maggioranza. Al riguardo, esprime una dura critica nei riguardi di un atteggiamento volto a concedere discrezionalmente finanziamenti per alcune finalità, negandoli invece per altre esigenze, anche più meritevoli, come la cassa integrazione guadagni o le calamità naturali. A proposito, ricorda che, in sede di esame del disegno di legge di stabilità, il Governo, nel maxi-emendamento su cui ha posto la questione di fiducia in Assemblea, ha pesantemente stravolto l'emendamento approvato da questa Commissione per fronteggiare l'emergenza alluvione in Sardegna: infatti, un precedente stanziamento, individuato in maniera definitiva, è stato surrettiziamente trasformato in un tetto di spesa, con la conseguenza che nessuna concreta erogazione finanziaria risulta attivata in favore del popolo sardo.

In conclusione, chiede di acquisire informazioni volte ad individuare i beneficiari dell'emendamento del Governo.

Il senatore MILO (*GAL*) osserva come l'esito della previsione normativa concernente gli aiuti per la Sardegna apparisse già chiaro nel corso dei lavori della Commissione bilancio.

La senatrice PUGLISI (*PD*) rileva che sia il proprio emendamento sia quello del Governo sono finalizzati ad evitare che alcuni fondi stanziati per programmi di ricerca universitari cadano in perenzione, qualora non vengano impegnati entro la fine del 2013.

Il sottosegretario GIORGETTI si riserva di approfondire la questione posta dal senatore Uras riguardante gli aiuti per la popolazione sarda colpita dai recenti, gravissimi episodi di alluvione. Per quanto concerne, invece, l'emendamento 1.153-*bis*, fa presente che esso è finalizzato a risolvere una problematica sollevata dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, meritevole di essere risolta entro la fine dell'anno per evitare la perenzione delle risorse.

Il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*) rileva che, per l'ennesima volta, il Governo tende a far proprie alcune iniziative emendative di natura parlamentare, senza fornire la motivazione di tale condotta.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) si associa alle considerazioni fortemente critiche formulate dal senatore Uras, rilevando che, nel corso dell'esame in Commissione del disegno di legge di stabilità, il vice ministro Fassina si era impegnato a recepire puntualmente, nel maxi-emendamento, le proposte approvate dalla Commissione.

Il PRESIDENTE rammenta come, in base ad un'applicazione puntuale dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento del Senato, sia l'emendamento 1.153 che l'emendamento del Governo 1.153-*bis*, sarebbero stati colpiti da una declaratoria di improponibilità per estraneità di materia. Al di là dello specifico caso in esame, invita quindi, per il futuro, i senatori ad attenersi, in sede emendativa, al rispetto dei contenuti propri dei provvedimenti, ancor più nel caso stringente di decreti-legge; in caso contrario, sarà costretto ad esercitare con rigore le prerogative presidenziali sulle dichiarazioni di improponibilità. L'unica ragione per l'esame della proposta è legata alla perenzione delle risorse.

La senatrice PUGLISI (*PD*) ritira, quindi, gli emendamenti 1.153 e 1.154.

Con il parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva, infine, l'emendamento 1.153-*bis*.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) chiede l'accantonamento del proprio emendamento 1.155, che la Commissione dispone.

Con separate votazioni, previo parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti 1.156, 1.157, 1.159 e 1.161.

Su conforme indicazione della RELATRICE e del sottosegretario GIORGETTI, la Commissione dispone l'accantonamento delle proposte 1.158, 1.160, 1.162, 1.165, 1.166, 1.167, 1.168, 1.172, 1.173, 1.177, 1.178, 1.184, 1.188, 1.190, 1.199, 1.200, 1.201, 1.202, 1.203, 1.209, 1.212 e 1.213.

Il senatore SANTINI (*PD*) dichiara di far proprio l'emendamento 1.185 e di ritirarlo.

Con il parere contrario della RELATRICE e del Rappresentante del GOVERNO, sono successivamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.163, 1.164, 1.169, 1.170, 1.171, 1.174, 1.175, 1.176, 1.179, 1.180, 1.181, 1.182, 1.183, 1.186, 1.187, 1.189, 1.191, 1.192, 1.193, 1.194, 1.195, 1.196, 1.197, 1.198, 1.204, 1.205, 1.206, 1.207, 1.208 e 1.210.

Il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*), in relazione all'avvenuto accantonamento della propria proposta 1.209, dichiara di ritirare l'ulteriore emendamento 1.211.

La RELATRICE, con il conforme avviso del rappresentante del GOVERNO, propone l'accantonamento degli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.4 e 1.0.5, che la Commissione dispone.

La proposta 1.0.6, sentito il parere contrario della RELATRICE e del sottosegretario GIORGETTI, è respinta dalla Commissione.

Si passa dunque all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

La RELATRICE, a seguito di richiesta in tal senso da parte della senatrice BULGARELLI (*M5S*), propone l'accantonamento delle proposte 2.4 e 2.10. Propone, inoltre, di accantonare anche gli emendamenti 2.13, 2.15, 2.16, 2.17, 2.19, 2.21 e 2.24.

Il PRESIDENTE dispone dunque l'accantonamento degli emendamenti indicati.

Il senatore SANTINI (*PD*) dichiara di ritirare la propria 2.8, mentre la senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), alla luce dell'accantonamento dell'emendamento 2.24, vi aggiunge la propria firma e ritira il proprio emendamento 2.25. Analogamente, il senatore MILO (*GAL*) ritira il proprio emendamento 2.26, il senatore BROGLIA (*PD*) la proposta 2.22, il senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira, poi, l'emendamento 2.23, mentre le proposte 2.27 e 2.31 sono fatte proprie e ritirate dal senatore SANTINI (*PD*). Interviene, inoltre, il senatore D'ALÌ (*NCD*) per far propria e ritirare la proposta emendativa 2.28.

La RELATRICE, concorde il sottosegretario GIORGETTI, anche alla luce di quanto argomentato dalla proponente in sede di illustrazione, indica l'opportunità di accantonare l'emendamento 2.33. Analogamente propone l'accantonamento degli emendamenti 2.38 e 2.44, su indicazione in tal senso del senatore MILO (*GAL*). Propone, quindi, di accantonare anche le proposte 2.46, 2.48, 2.49, 2.55, 2.56, 2.58, 2.62, 2.64, 2.66, 2.67, 2.69, 2.77, 2.80, 2.81, 2.83, 2.84, 2.88, 2.89, 2.90, 2.91, 2.92 e 2.94.

La Commissione conviene.

Sono ritirati, a cura dei rispettivi proponenti, gli emendamenti 2.35, 2.36 (fatto proprio dal senatore SANTINI (*PD*)), 2.37, 2.40, 2.43, 2.72 e 2.82 (fatto proprio dal senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*)).

Previo parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, vengono posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.11, 2.12, 2.14, 2.18, 2.20, 2.29, 2.30, 2.32, 2.34, 2.39, 2.41, 2.42, 2.45, 2.47, 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.57, 2.59, 2.60, 2.61, 2.63, 2.65, 2.68, 2.70, 2.71, 2.73, 2.74, 2.75, 2.76, 2.78, 2.79, 2.85, 2.86, 2.87 e 2.93.

La senatrice CHIAVAROLI (*NCD*) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 2.80, precedentemente accantonato.

Il senatore D'ALÌ (*NCD*) comunica l'intenzione sua e del senatore Marinello di aggiungere la firma all'emendamento 2.24, precedentemente accantonato.

Rispetto agli emendamenti a carattere aggiuntivo, riferiti al medesimo articolo 2, la RELATRICE indica l'opportunità di accantonare le proposte 2.0.1, 2.0.4, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.15, 2.0.16 e 2.0.17.

Il PRESIDENTE dispone pertanto l'accantonamento degli emendamenti indicati.

Il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*), apprezzati gli accantonamenti disposti dalla Commissione, dichiara di ritirare le ulteriori proprie proposte 2.0.5, 2.0.8, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.12, 2.0.13 e 2.0.14.

Sono, infine, poste separatamente ai voti e respinte le proposte 2.0.2, 2.0.3, 2.0.18, 2.0.19, 2.0.20 e 2.0.21 sulle quali era stato espresso parere contrario da parte della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO.

Il PRESIDENTE, in relazione agli emendamenti accantonati, invita la Relatrice e il rappresentante del Governo ad approfondire le tematiche in essi contenute, al fine di riprendere i lavori nella giornata di martedì 17 dicembre 2013, a partire dalle ore 11, così da poter riferire all'Assemblea nei tempi previsti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 12.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1149**(al testo del decreto-legge)****1.1000**

LA RELATRICE

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Fino al 31 dicembre 2014, non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali che hanno interessato la regione Sardegna nel novembre 2013, sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni, in relazione ai predetti eventi alluvionali.

10-ter. Per ragioni attinenti agli eventi alluvionali che hanno interessato la regione Sardegna nel novembre 2013, alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata di cui all'articolo 11, comma 7, lettere b) e c), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, avanzate da parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nella regione, si applica in via transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, lettera a), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dai requisiti degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, secondo le modalità stabilite dagli statuti e dai regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica complementare. Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 19 novembre 2013.»

1.2000

LA RELATRICE

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Al fine di realizzare gli interventi urgenti per la salvaguardia di Venezia e la sua laguna, i trasferimenti a favore del Comune di Venezia previsti all'articolo 1, commi 184 e 185, legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il triennio 2014-2016, in misura pari a euro 16.150.000 per il 2014, euro 12.314.375 per il 2015 ed euro 16.150.000 per il 2016, sono attualiz-

zati nell'esercizio 2013. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigenti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

1.3000

LA RELATRICE

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All'articolo 3, comma 7-ter del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, come convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole "da amministrazioni o enti pubblici, ad esclusione" aggiungere le seguenti: "delle società finanziarie partecipate dalle regioni e".»

2.0.100

LA RELATRICE

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

Con riferimento all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, il comma 1 si interpreta nel senso che i soggetti ivi elencati, competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni degli elettori, possono esercitare la funzione autenticante anche al di fuori del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari, e per consultazioni che non si svolgono nel suddetto territorio, con la sola limitazione territoriale costituita dalla regione di appartenenza.»

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 12 dicembre 2013

Plenaria

52^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO informa che nell'ambito dell'indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa sulle disposizioni del disegno di legge n. 1188 di conversione del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia si svolgeranno nella giornata odierna le audizioni della Banca d'Italia, dell'ABI, dell'ANIA e dell'ANCI, a partire dalle ore 14, mentre alle ore 14 di domani è prevista l'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze.

Informa inoltre, in relazione all'esame del disegno di legge n. 1188 (IMU - Banca d'Italia), che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, come convenuto in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è posto alle ore 12 di sabato 14 dicembre.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1058) Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Causi ed altri; Zanetti; Capezzone ed altri; Migliore ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 dicembre scorso.

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che sono stati presentati gli ordini del giorno al disegno di legge n. 1058 e che le senatrici Casaletto e Fattori hanno aggiunto la propria firma agli emendamenti 14.18, 14.21, 14.22, 14.23 e 14.24. Avverte inoltre che la senatrice Orrù ha aggiunto la propria firma all'emendamento 1.14.

In accordo con il relatore Sciascia, che ringrazia per la disponibilità a svolgere il ruolo di relatore nelle mutate condizioni politiche, il Presidente relatore ritiene che in attesa della formalizzazione del parere della 5^a Commissione sul testo e sugli emendamenti, sarebbe opportuno che i Gruppi indicassero ai relatori e al Governo gli emendamenti di particolare interesse, preannunciando da parte sua, la disponibilità a valutarne il contenuto in modo approfondito. Auspica quindi che tale proposta possa essere accolta, in vista anche di uno snellimento delle procedure sia in sede referente che per la 5^a Commissione. Dal punto di vista politico ritiene che la Commissione possa giungere ad apportare selezionate modifiche migliorative, ad un testo che ha già visto collaborare maggioranza e opposizione alla Camera dei deputati.

Propone quindi di sospendere la seduta per dare modo ai Gruppi di valutare la propria proposta e di riprendere alle ore 11.

Dopo un intervento della senatrice BELLOT (*LN-Aut*) il PRESIDENTE dispone la sospensione fino alle ore 11,30.

La seduta sospesa alle ore 9,15, riprende alle ore 11,35.

Il presidente Mauro Maria MARINO (*PD*), pur essendo chiusa la fase dell'illustrazione degli emendamenti (già pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 4 dicembre), consente al senatore Girotto di intervenire al fine di illustrare una propria proposta emendativa.

Il senatore GIROTTA (*M5S*) illustra quindi l'emendamento 15.6, finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento italiano alla normativa dell'Unione europea in materia di imposizione fiscale sulla produzione energetica. In particolare, si intende distinguere la tassazione legata alla produzione di gas a effetto serra da quella basata sul contenuto energetico intrinseco della fonte impiegata. L'emendamento 15.6 ha inoltre lo scopo di consentire il raggiungimento degli obiettivi fissati per l'Italia in termini

di riduzione delle emissioni di gas serra, consentendo nel complesso di favorire lo sviluppo del settore delle energie rinnovabili, nel quale emergono buone potenzialità sul piano della competitività internazionale, e della creazione di posti di lavoro, per le imprese italiane.

Il presidente Mauro Maria MARINO replica brevemente rilevando l'interesse della materia oggetto dell'emendamento appena illustrato.

Sollecita quindi, in riferimento a quanto convenuto nella prima parte della seduta, i rappresentanti dei Gruppi a segnalare gli emendamenti di maggiore interesse.

Il relatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) , parlando a nome della propria parte politica, segnala gli emendamenti 14.7, e 14.15.

Il senatore OLIVERO (*PI*) segnala gli emendamenti 1.8, 3.8, 4.2, 5.7 e, dopo averlo fatto proprio, il 15.1.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) segnala gli emendamenti 1.16, 2.13, 7.1, 9.6, 11.2, 11.4, 11.9, 12.3 e 14.3.

Il senatore Gianluca ROSSI (*PD*) segnala gli emendamenti 1.11, 2.16, 3.1, 3.6, 3.7, 4.3, 4.4, 4.8, 5.6, 6.5, 7.2, 7.3, 9.2, 10.7, 10.10, 11.1, 11.3, 13.3, 15.5 e 15.7.

Il senatore VACCIANO (*M5S*) segnala gli emendamenti 1.10, 2.10, 2.17, 3.12, 4.6, 5.8, 10.1, 14.21, 14.23 e 15.6.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), intervenendo a nome del proprio Gruppo, si riserva di concordare con i relatori ulteriori proposte che questi potrebbero presentare alla Commissione.

Il PRESIDENTE fornisce al senatore Berger rassicurazioni. Fa quindi presente che tutti gli emendamenti non segnalati sono da intendersi ritirati, fatta salva la possibilità di ulteriori segnalazioni, ad eccezione di quelli presentati da senatori appartenenti ai Gruppi non presenti in seduta. Si riserva pertanto di contattare tali Gruppi per ottenere al più presto l'indicazione delle proposte emendative ritenute di maggiore pregnanza.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,05.

**ORDINI DEL GIORNO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1058**

G/1058/1/6

BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

valutato il provvedimento in discussione;

considerato che una delle finalità del provvedimento è quella di sostenere il flusso del credito alle attività produttive, attraverso anche disposizioni concernenti il contrasto dell'elusione fiscale e dell'abuso del diritto in materia tributaria;

evidenziato come al secondo articolo, attraverso la riforma del catasto degli immobili, si intenda correggere le sperequazioni insite nelle attuali rendite, accentuate dall'aumento generalizzato del prelievo fiscale e che dalla sua introduzione, l'imposta municipale propria ha avuto notevoli e pesanti conseguenze sul sistema della finanza degli enti locali, oltre che un aggravio fiscale particolarmente oneroso per il comparto agricolo;

impegna il Governo:

a considerare la opportunità di escludere dal considerare come fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrिवibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557.

G/1058/2/6

PANIZZA, BERGER

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

premesso che:

nell'Unione europea a 15 membri la dimensione media aziendale in termini di superficie agricola utilizzata era di 25,2 ettari. In quella at-

tuale, con 27 membri, tale dimensione è scesa a 22 ettari. Nei 10 nuovi Stati membri la dimensione media si riduce a 18,3 ettari, mentre nei due ultimi Stati aderenti (Romania e Bulgaria) è di 12,6 ettari per azienda;

a livello nazionale, il peso della frammentazione fondiaria è segnato da un'indicativa media di 6,7 ettari, contro i citati 18,3 della media europea. La notevole contrazione dei trasferimenti di terreni agricoli, conseguente alle difficoltà di accesso al credito, e la quasi coincidenza del numero dei trasferimenti nel 2010 con gli ettari trasferiti, mostra la patologica polverizzazione delle unità produttive nel nostro Paese (175.963 atti per l'acquisto di 175.189 ettari);

questi dati rispecchiano la distanza che, anche nei recenti trasferimenti fondiari, separa la dimensione media delle aziende italiane rispetto a quella delle aziende europee;

i trasferimenti possono ritenersi solo in parte rivolti all'accorpamento o all'arrotondamento della superficie aziendale. Dall'esame dei dati relativi al trattamento fiscale applicato alla registrazione delle compravendite dei terreni risulta che solo il 7,3 per cento degli acquirenti ha beneficiato delle agevolazioni riservate agli imprenditori agricoli. Pertanto è evidente che gli atti relativi ai trasferimenti di superfici inferiori ad 1 ettaro possono ritenersi, per una quota prevalente, rappresentativi della progressiva erosione della superficie agricola utilizzabile che viene destinata ad altre finalità;

infatti, i dati dell'Agenzia delle entrate per i quali risulta che la media di 3,5 soggetti destinatari dei diritti trasferiti, assieme a una dimensione media di appena 2 ettari dei terreni oggetto degli atti stessi (poco più di mezzo ettaro per destinatario), testimoniano l'alto grado di frammentazione che tuttora connota il mercato fondiario italiano;

la ripartizione degli atti secondo le classi dimensionali dei terreni conferma due tendenze di fondo: la frammentazione fondiaria e l'erosione della superficie agricola utilizzata; assumono, inoltre, rilievo due ulteriori tendenze, presumibilmente di medio e di più recente periodo quali la polarizzazione delle acquisizioni tra due raggruppamenti quasi paritetici tendenti l'uno alla dimensione media delle aziende italiane e l'altro alla dimensione media delle aziende europee e la progressiva riduzione dei prezzi dei terreni con l'aumentare delle superfici oggetto delle transazioni,

oggi l'accesso alla terra risulta una vera barriera all'entrata per il giovane che vuole intraprendere un'attività agricola. Infatti, a differenza degli altri ostacoli che pure rendono difficoltoso l'accesso dei giovani al settore agricolo, la disponibilità di capitale fondiario non trova adeguati strumenti di agevolazione; l'acquisto della terra diviene un problema ancora maggiore nel caso di giovani che non si insediano in un'azienda familiare ma che provengono da altri settori produttivi o da una formazione agraria; una tipologia questa sempre più interessante ed in crescita,

i giovani che desiderano intraprendere l'attività agricola sono scoraggiati dalle barriere economiche del settore che sconta redditi medi più bassi rispetto ad altri settori risultando poco attrattivo e dalle barriere di

mercato quali le difficoltà di accesso al credito, di accesso alla terra e di adeguata formazione del capitale umano;

dal 1° gennaio 2014, con l'entrata in vigore dell'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, sarebbero state soppresse le agevolazioni tributarie per la piccola proprietà contadina previste dal decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. La norma, per fortuna, è stata modificata;

oggi si paga l'1 per cento di imposta catastale fissa, più l'imposta di registro e l'ipotecaria fissa pari a 168 euro l'una. Dal 2014, avremmo avuto un'imposta di registro pari al 9 per cento;

paradossalmente, mentre da una parte si studiano forme agevolate, anche di carattere fiscale, per incrementare l'occupazione in agricoltura, con particolare riferimento a quella giovanile, l'imprenditore agricolo sarebbe stato privato di un'agevolazione fondamentale per la crescita dimensionale dell'impresa, venendo accomunato a soggetti diversi nei cui confronti è stata addirittura disposta la riduzione dell'imposta;

la soppressione delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, peraltro sempre presenti nell'ordinamento nazionale a favore degli imprenditori agricoli professionali, avrebbe avuto un impatto negativo sul ricambio generazionale e la permanenza dei giovani in agricoltura. Inoltre, la soppressione delle agevolazioni creditizie per l'arrotondamento e la formazione della piccola proprietà contadina, imposta dall'Unione europea aveva già inferto un duro colpo alle aziende, in particolare quelle gestite da giovani imprenditori, costretti ad ampliarsi per poter sopravvivere;

considerato inoltre che:

nella generale soppressione di tutte le agevolazioni ed esenzioni tributarie, a partire dal 1° gennaio 2014, così come previsto dal comma 4 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 23 del 2011, rientrano le agevolazioni previste per gli agricoltori delle zone definite montane dal decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, il cui articolo 9 prevede che nei territori montani i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate (quindi validi per aziende che già possiedono terreni), sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali, nonché le agevolazioni di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 in materia di compendio unico;

tali disposizioni risultano particolarmente gravi soprattutto per le zone definite montane, già largamente compromesse da fenomeni di spopolamento e di abbandono delle coltivazioni,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare iniziative in ordine alle agevolazioni fiscali sul trasferimento del capitale fondiario già riservato alle figure per le quali i terreni agricoli costituiscono strumento di lavoro e mezzo di sussistenza e in particolare, se intenda promuovere il ripristino

delle agevolazioni tributarie previste per i territori montani, così definiti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973;

a valutare, quanto meno, la possibilità di promuovere o mantenere i benefici tributari a favore delle zone definite montane di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973 (articolo 9), al fine di scongiurare lo spopolamento dei territori di montagna, l'abbandono dell'attività agricola nelle zone più difficili e orograficamente delicate del territorio nazionale e scongiurare, in definitiva, fenomeni di dissesto idrogeologico correlati alla mancata coltivazione;

a valutare, infine, la possibilità di salvaguardare le agevolazioni della piccola proprietà contadina in materia di compendio unico, definito dall'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 228 del 2001 quale estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999 e dal regolamento (CE) n. 1260/1999, e successive modificazioni.

G/1058/3/6

BELLOT, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

valutato il provvedimento in discussione;

preso atto che la pressione fiscale ha ormai raggiunto livelli in Italia assolutamente insostenibili per i diversi settori economici del Paese, ed è particolarmente gravosa per le PMI;

considerato che l'Italia si posiziona infatti al top della classifica davanti a Danimarca (48,6 per cento), Francia (48,2 per cento) e Svezia (48 per cento). Fanalino di coda Australia (26,2 per cento) e Messico (20,6 per cento);

stimato che si tratta di un record mondiale dell'Italia nella pressione fiscale effettiva che dipende più dall'elevato livello di sommerso economico che dall'elevato livello delle aliquote legali, ma l'Italia si classifica ai vertici della classifica internazionale anche per la pressione fiscale apparente, quella data dal rapporto tra gettito e PIL,

impegna il Governo:

ad istituire un apposito fondo per raccogliere le maggiori entrate provenienti dalla lotta all'evasione fiscale, nonché le eventuali maggiori entrate dovute alla riduzione dell'area dell'erosione fiscale, e comunque

eccedenti le risorse da impiegare per finanziare la riforma fiscale, finalizzato a ridurre la pressione fiscale.

G/1058/4/6

BELLOT, BITONCI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

valutato il provvedimento in discussione;

preso atto che tra le diverse disposizioni ve ne sono alcune attinenti la finanza locale, ovvero la riforma del catasto, e che oggi è particolarmente complessa la situazione finanziaria nella quale si ritrovano gli enti locali;

ricordato come, proprio a causa della gravità della situazione, gli enti locali hanno dovuto rivedere completamente la loro pianificazione economica e finanziaria;

stimato come i continui cambiamenti normativi hanno determinato una estrema incertezza nei comuni, molti dei quali, non avendo certezza della norma né del gettito da essa derivante, non hanno ancora potuto elaborare un bilancio previsionale per l'esercizio finanziario 2013 che, così come stabilito dalla attuale norma, dovrebbe essere approvato entro il termine di novembre 2013,

impegna il Governo:

a prevedere, per il prossimo esercizio finanziario, un quadro normativo di finanza per gli enti locali chiaro e coerente con la attuale situazione economica, evitando un nuovo aggravio impositivo sulla finanza locale, ed escludendo continue modifiche normative in ambito di programmazione economico-finanziaria dei medesimi enti.

G/1058/5/6

BITONCI, BELLOT

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

valutato il provvedimento in discussione;

ricordato che con tre diverse sentenze, depositate il 13 ottobre 2010, la Corte di cassazione ha affermato il principio che anche i piccoli imprenditori, disciplinati dall'articolo 2083 del codice civile, qualora siano

privi di «autonoma organizzazione», sono esclusi dall'assoggettamento all'Irap;

stimato come, secondo i giudici di legittimità, un piccolo imprenditore, dotato di una organizzazione minimale di beni strumentali oppure che non si avvale di lavoro altrui, se non occasionalmente, deve considerarsi escluso dall'Irap,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre disposizioni atte ad escludere dall'applicazione del tributo quegli imprenditori che non hanno le caratteristiche per l'assoggettamento all'Irap.

G/1058/6/6

BELLOT

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

valutato il provvedimento in discussione;

considerato che una delle finalità del provvedimento è quella di sostenere il flusso del credito alle attività produttive attraverso disposizioni concernenti il contrasto all'evasione fiscale, il tutoraggio, la semplificazione fiscale e la revisione del sistema sanzionatorio;

ricordato come l'undicesimo articolo reca la ridefinizione dell'imposizione sui redditi di impresa e dei regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni provvedimenti legislativi per un più completo riordino complessivo della tassazione derivante dall'attribuzione dei saldi attivi di rivalutazione prevedendo altresì come, in caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve o altri fondi a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono utili per i soci.

G/1058/7/6

CANDIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

valutato il provvedimento in discussione;

evidenziato come tra le diverse norme vi siano anche disposizioni relative ai giochi pubblici, laddove si prevede – oltre ad una raccolta sistematica della disciplina in un codice delle disposizioni sui giochi e ad un riordino del prelievo erariale – la tutela dei minori dalla pubblicità dei giochi e a recuperare i fenomeni di ludopatia, in ragione soprattutto della crescente preoccupazione che questo fenomeno sta determinando tra i cittadini;

valutato come il dispositivo preveda l'applicazione di regole trasparenti ed uniformi sull'intero territorio nazionale in materia di titoli abilitativi all'esercizio dell'offerta di gioco, di autorizzazioni e di controlli, con adeguate forme di partecipazione dei comuni al procedimento di pianificazione della dislocazione locale di sale da gioco e in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito,

impegna il Governo:

a valutare la opportunità di implementare ulteriormente quanto previsto dalla norma, rafforzando il divieto alla partecipazione dei minori di anni diciotto ai giochi con vincita in denaro attraverso l'obbligatorietà dell'introduzione di meccanismi idonei a bloccare in modo automatico l'accesso ai giochi per i minori, mediante l'inserimento, nei software degli apparecchi da intrattenimento, videogiochi e giochi *on line*, di appositi sistemi richiedenti l'uso esclusivo di carta d'identità elettronica, tessera sanitaria o codice fiscale, e prevedendo altresì corsi di formazione e prevenzione all'interno degli istituti scolastici.

G/1058/8/6

LANIECE, ZELLER, PANIZZA, FRAVEZZI, BERGER

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1058, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita,

premesso che:

le case da gioco autorizzate nel nostro Paese danno oggi lavoro a circa 3.000 dipendenti oltre a generare un notevole indotto sull'economia locale; le stesse concorrono al finanziamento diretto degli Enti pubblici detentori dei diritti di concessione; la crisi del settore è destinata quindi ad avere gravi ricadute occupazionali ed economiche nei territori interessati;

le case da gioco autorizzate sono altresì realtà attive in una pluralità di servizi afferenti al turismo, alla ristorazione, alla ricezione e partecipano, con risorse economiche ed umane, ad eventi di forte rilevanza artistica e culturale;

la congiuntura gravemente sfavorevole ha portato i Casinò di Campione d'Italia e di Sanremo a dichiarare lo stato di crisi, mentre il comune

di Venezia ha deciso di privatizzarne la gestione, e il Casinò di Saint-Vincent ha annunciato, in questi giorni, la necessità di alleggerire i costi del personale;

le cause della situazione di difficoltà sono dovute, accanto alla generale congiuntura negativa dell'economia del Paese, alla fortissima concorrenza rappresentata da una sempre crescente offerta di nuove tipologie di gioco, nonché dalla presenza di numerose case da gioco nei paesi limitrofi (Austria, Francia, Svizzera) spesso ubicate a pochi chilometri dalla frontiera; a ciò si aggiungono provvedimenti legislativi che, seppur concepiti con intenti condivisibili, penalizzano l'attività senza un ritorno concreto in termini di efficacia,

impegna il Governo:

ad istituire, in tempi brevi, un tavolo di confronto con gli organismi di rappresentanza delle case da gioco per valutare iniziative atte a favorirne la ripresa economica e a salvaguardarne i lavoratori.

Plenaria**53^a Seduta (pomeridiana)**

Presidenza del Presidente

Mauro Maria MARINO

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Ignazio Visco, Governatore della Banca d'Italia, accompagnato dall'avvocato Marino Perassi e dal dottor Gian Luca Trequattrini; il dottor Giovanni Sabatini, direttore generale dell'Associazione bancaria italiana, accompagnato dal dottor Gianfranco Torriero, dalla dottoressa Laura Zaccaria, dal dottor Carlo Capoccioni e dalla dottoressa Maria Carla Gallotti; il dottor Dario Focarelli, direttore generale dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, accompagnato dalla dottoressa Antonella Azzaroni e dal dottor Gianfilippo Scifoni nonché per l'Associazione nazionale comuni italiani, il dottor Alessandro Cosimi e la dottoressa Silvia Scozzese.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno e del segnale audiovisivo, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa sul disegno di legge n. 1188 di conversione del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia: audizione del Governatore della Banca d'Italia

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che con l'audizione del Governatore della Banca d'Italia prende inizio il ciclo di audizioni previsto ai fini dell'indagine conoscitiva in titolo.

Ringrazia quindi il Governatore della Banca d'Italia per la sensibilità dimostrata, stante la rilevanza delle problematiche connesse al decreto-legge in esame.

Il dottor VISCO osserva che la Banca d'Italia venne costituita nel 1893 con alcune caratteristiche della società anonima come la partecipazione al capitale di soci privati, ma già con caratteristiche di natura pubblicistica. Nel 1928 fecero il loro ingresso nel capitale le casse di risparmio. Nel 1936, mantenendo una struttura proprietaria di tipo privatistico, i partecipanti al capitale divennero quasi interamente pubblici, per effetto sia delle statalizzazioni seguite alla crisi, sia di un nuovo Statuto, che riservava solo a enti pubblici o di rilevanza pubblica le quote di partecipazione. Nel 1948, per tener conto della forte svalutazione del capitale dovuta all'inflazione del periodo bellico, i diritti patrimoniali dei partecipanti vennero ridefiniti. A seguito dei processi di privatizzazione degli enti creditizi pubblici che hanno avuto luogo negli anni Novanta, i partecipanti al capitale della Banca hanno assunto in prevalenza natura privatistica, ma nell'assetto attuale i diritti dei partecipanti « banche, imprese di assicurazione e istituti di previdenza e assistenza » non consentono di influire sulle numerose attività istituzionali svolte dalla Banca d'Italia, prime fra tutte la politica monetaria e la vigilanza bancaria e finanziaria.

L'indipendenza della Banca d'Italia, prosegue il Governatore, è assicurata a livello europeo dall'articolo 130 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dall'articolo 7 dello Statuto SEBCE/BCE, per quanto riguarda le funzioni di banca centrale, nonché dall'articolo 19 del recente regolamento (UE) n. 1024 del 2013 relativo al meccanismo unico di vigilanza nazionale. Il principio di indipendenza è ribadito dall'articolo 19, comma 3, della legge sulla tutela del risparmio (n. 262 del 2005) e, con specifico riferimento alla non ingerenza dei partecipanti al capitale e del Consiglio superiore da essi eletto per quanto attiene alle funzioni di vigilanza, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 691 del 1947, i cui contenuti sono ribaditi dal decreto-legge n. 133 del 2013. Tali regole sono riprese all'articolo 1 dello Statuto della Banca d'Italia.

I diritti dei partecipanti diversi da quelli di natura patrimoniale « circoscritti all'esercizio di funzioni amministrative, di controllo e di vaglio gestionale » riguardano l'approvazione del bilancio e l'elezione dei membri del Consiglio superiore. Questi ultimi sono scelti fra personalità indipendenti e non possono essere espressione degli organi delle banche. Essi non forniscono indicazioni al Governatore e al Direttorio circa l'esercizio delle responsabilità istituzionali; in particolare, non discutono né ricevono informazioni circa le questioni di vigilanza.

Il capitale della Banca, fissato nel 1936 in 300 milioni di lire, corrispondenti oggi a 156 mila euro, costituisce un importo irrisorio rispetto alle attuali dimensioni del bilancio e delle riserve; il suo aggiornamento corrisponde a una sollecitazione del Ministero dell'economia e delle finanze dello scorso mese di settembre. La questione del valore del capitale

non poteva essere risolta autonomamente dallo Stato, che può esprimersi sul capitale della banca centrale solo confrontandosi con essa, per rispetto del principio di indipendenza, espressamente riconosciuto anche dalla Banca Centrale Europea, nel parere rilasciato nell'ottobre del 2005 con riferimento all'ultima riforma dello Statuto. La Banca d'Italia ha effettuato la sua analisi tenendo presente che il modello basato sulla proprietà privata del capitale e la struttura di *governance* che ne è conseguita non hanno messo a rischio la piena indipendenza dell'Istituto, condividendo le proprie valutazioni con un gruppo di esperti di alto livello, scelti per le loro indiscusse caratteristiche di indipendenza, imparzialità di giudizio ed elevata competenza nelle discipline riguardanti la finanza, l'assetto istituzionale dell'Eurosistema e la legislazione italiana e comunitaria. Gli esperti hanno concordato sulla validità dei metodi analitici adottati e sulla congruità dei risultati. Il documento che la Banca ha rassegnato al Ministero dell'Economia è stato pubblicato sul sito del Ministero e su quello della Banca d'Italia.

In estrema sintesi, due sono le motivazioni alla base della riforma. In primo luogo, si è osservata una crescita significativa – a seguito dei processi di concentrazione avvenuti a partire dagli anni Novanta – della percentuale del capitale della Banca d'Italia detenuta dai principali gruppi bancari. Una tale evoluzione ha generato la percezione – erronea, ma persistente – che la Banca possa essere influenzata dai suoi quotisti nell'esercizio delle funzioni istituzionali. Questa percezione è sbagliata: le leggi esistenti e lo Statuto circoscrivono infatti nettamente i diritti dei partecipanti, stabilendo limiti ai loro diritti di voto e la non ingerenza degli organi da essi espressi nelle funzioni istituzionali della Banca. Resta però un problema di comunicazione e di immagine, la cui risoluzione va ricercata sotto il vincolo di mantenere una *governance* capace di assicurare nel tempo l'indipendenza dell'Istituto. In secondo luogo, le norme dello Statuto che attualmente disciplinano la distribuzione degli utili sono del tutto peculiari nel panorama delle banche centrali e lasciano un ampio spazio tra l'ammontare dei dividendi effettivamente distribuiti e quelli potenzialmente distribuibili. Lo Statuto, infatti, assegna agli azionisti, oltre al dividendo a valere sul capitale (una cifra oggi del tutto simbolica, 15.600 euro in tutto), un'ulteriore somma che può arrivare fino al 4 per cento delle riserve statutarie, il cui importo sfiora oggi i 15 miliardi di euro; negli ultimi anni, è stata assegnata ai partecipanti una somma corrispondente allo 0,5 per cento delle riserve (70 milioni nel 2012). L'ammontare di questa seconda componente è cresciuta nel tempo per l'accantonamento «stabilito dallo Statuto rivisto dopo il decreto del 1948» di utili netti di esercizio (entro il limite del 40 per cento) e dei frutti degli investimenti delle riserve stesse (a valere sui quali viene definito il dividendo aggiuntivo): di conseguenza, è aumentato anche l'importo dei dividendi potenzialmente distribuibili ai partecipanti. Poiché gli investimenti e gli utili di bilancio continueranno ad accrescere le riserve nel futuro, l'attuale disciplina della remunerazione delle quote comporterà ulteriori aumenti degli importi distribuibili, a cui oggi non viene fissato nessun limite massimo. L'ambi-

guità sui diritti economici dei partecipanti si è trasmessa al valore delle quote, inducendo alcuni a ritenere che i partecipanti potessero vantare diritti sulla totalità delle riserve della Banca, ma una tale interpretazione è da escludere, perché la maggior parte dei redditi e del patrimonio derivano dalla potestà di emissione delle banconote, assegnata per legge alla Banca d'Italia in regime di monopolio: è il risultato del cosiddetto signoraggio, il cui ultimo beneficiario non può essere che lo Stato.

Nell'ambito dell'Unione monetaria, il signoraggio deriva, direttamente e indirettamente, dal meccanismo di distribuzione del reddito monetario previsto dallo Statuto SEBC/BCE, che assegna alla Banca d'Italia una quota del reddito complessivo spettante alle banche centrali dell'Eurosistema per effetto dell'immissione in circolazione dell'euro e delle operazioni di politica monetaria.

Un elemento centrale del decreto-legge n. 133 è costituito dalle norme volte a determinare una equilibrata e diffusa proprietà delle quote rappresentative del capitale, per superare la già menzionata concentrazione formatasi negli ultimi anni. Viene anzitutto abrogata espressamente la norma della legge n. 262 del 2005 che aveva previsto il trasferimento allo Stato della proprietà del capitale. Questa norma non ha mai trovato attuazione, riflettendo le incertezze per il contenuto e l'estensione dei diritti economici dei partecipanti al capitale, oggetto del possibile trasferimento a soggetti pubblici, e per gli effetti che un profondo mutamento dell'assetto proprietario e di *governance* della Banca avrebbe potuto avere sull'indipendenza e sull'autonomia dell'Istituto.

L'intervento legislativo opera su tre piani. In primo luogo, viene rivista e allargata la platea di soggetti che possono acquistare le quote. Sono confermate le categorie già ammesse dalla legislazione vigente, come le fondazioni di origine bancaria e gli enti e istituti di previdenza e assicurazione che detengono già le quote; si precisa il diritto all'acquisto da parte di tutte le banche italiane. È prevista la partecipazione di altre categorie di investitori istituzionali, sottoposti a regimi di vigilanza, che possono essere attratti, nella loro strategia di investimento di lungo periodo, dall'acquisto di quote: le assicurazioni e i fondi pensione. Il decreto-legge citato consente l'acquisto di quote della Banca d'Italia anche ai soggetti europei appartenenti alle categorie menzionate, che nei rispettivi ordinamenti siano sottoposti a regimi di vigilanza equivalenti a quello italiano, sulla base delle norme europee. La decisione politica di aprire il capitale della Banca a soggetti di altri Paesi dell'Unione non contrasta con la collocazione dell'Istituto nella *governance* economica europea. Restano ferme la non ingerenza dei partecipanti negli affari istituzionali stabilita dalla legge nazionale in conformità con i trattati europei, nonché la delimitazione dei loro diritti patrimoniali, che il decreto-legge n. 133 precisa e circoscrive.

Un secondo importante elemento è rappresentato dal regime di circolazione delle quote, che va valutato congiuntamente con l'introduzione di un limite massimo (stabilito dal decreto nel 5 per cento) alla quota del capitale detenibile da ciascun soggetto o gruppo (in forma sia diretta sia in-

diretta). Il decreto legge prevede l'abrogazione della clausola di gradimento ora contenuta nello Statuto della Banca d'Italia che, nell'attuale formulazione, si basa su valutazioni ampiamente discrezionali; resta fermo il controllo sull'appartenenza degli acquirenti alle categorie ammesse alla partecipazione. A questo riguardo, in attuazione della previsione legislativa, la bozza del nuovo Statuto della Banca prevede un vaglio del Consiglio superiore sui requisiti di onorabilità che i vari ordinamenti di appartenenza prevedono per esponenti e compagine sociale dei potenziali acquirenti, siano questi italiani o europei.

Il decreto-legge, prosegue l'oratore, ribadisce che i membri del Consiglio superiore dovranno essere dotati di indipendenza dal potere politico, dalla pubblica amministrazione e dai soggetti vigilati, prevedendo che lo Statuto chiarisca ulteriori requisiti di onorabilità e professionalità e l'assenza di posizioni di conflitto. Il decreto-legge prevede infine che la Banca d'Italia possa favorire l'equilibrata distribuzione delle quote, con riferimento anche all'attuale situazione di elevata concentrazione della proprietà. A tale scopo è consentito il riacquisto temporaneo di quote, finalizzato al loro collocamento presso altri investitori in condizioni di piena trasparenza e di parità di trattamento. Il nuovo Statuto terrà conto di queste indicazioni.

L'attuale forma di governo della Banca d'Italia ha assicurato l'autonomia, l'indipendenza e l'autorevolezza dell'Istituto, sia all'interno sia sul piano internazionale. Tale assetto viene preservato e salvaguardato dalla riforma; ne risulta rafforzato a seguito del superamento delle incertezze del precedente quadro normativo. I poteri dell'Assemblea dei partecipanti rimangono opportunamente circoscritti alla nomina dei membri del Consiglio superiore, del Collegio sindacale e all'approvazione del bilancio. Al Consiglio superiore restano assegnati l'amministrazione generale, il vaglio sulla gestione e sui controlli interni della Banca. All'uno e all'altro organo è espressamente preclusa ogni ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite alla Banca per il perseguimento delle finalità istituzionali.

La riforma prevede un aumento gratuito del capitale della Banca, tramite trasferimento a capitale di parte delle riserve statutarie, e una modifica delle norme sulla distribuzione degli utili. Viene stabilito un tetto massimo ai dividendi rapportato esclusivamente all'entità del capitale, abrogando la norma sulla distribuzione di somme ulteriori commisurate alle riserve. In questo modo, si eliminano gli elementi di ambiguità e si rende la disciplina della distribuzione degli utili simile a quella di altre banche centrali al cui capitale partecipano soggetti privati.

Un tetto massimo ai dividendi è fissato al 6 per cento del capitale. Poiché questo viene portato a 7,5 miliardi, l'ammontare massimo dei dividendi distribuibili ai partecipanti è di 450 milioni di euro. Rispetto alla situazione attuale, si passa da un dividendo ridotto, ma crescente indefinitamente negli anni futuri, a uno oggi più elevato ma soggetto a un tetto fisso nel tempo, mantenendo l'equivalenza tra il valore attuale dei due flussi di pagamenti. I dividendi conservano la natura di reddito da ca-

pitale di rischio; le quote non possono essere infatti assimilate a obbligazioni emesse dalla Banca d'Italia: esse rappresentano diritti di partecipazione agli utili, nella misura massima del 6 per cento del nuovo capitale. Restano validi tutti i presidi volti a rafforzare il patrimonio, come espressamente previsto dal decreto-legge n. 133. Il patrimonio della Banca d'Italia è infatti un patrimonio della collettività. In prima istanza, esso costituisce lo strumento necessario a fronteggiare i rischi, potenzialmente anche molto elevati, in cui la Banca può incorrere nello svolgimento delle sue attività istituzionali. Esso tutela la credibilità e l'indipendenza finanziaria della banca centrale che, se minacciate, possono compromettere la capacità di raggiungere gli obiettivi istituzionali, in particolare il mantenimento della stabilità monetaria e finanziaria.

La stima del valore delle quote è stata ispirata da un principio di neutralità distributiva, essendo stata calibrata in modo da lasciarne invariato il valore effettivo in termini finanziari. Per ottenere un tale risultato è stato innanzitutto necessario stimare il valore delle quote come configurate prima della riforma. I risultati delle analisi svolte all'interno dell'istituto, indicano un valore compreso tra i 5 e i 7,5 miliardi di euro: un intervallo relativamente ampio in relazione alla peculiare natura delle quote, ma inferiore a quello di stime utilizzate dalle banche nella redazione dei bilanci o circolate nei mezzi di informazione. La stima non riguarda il valore della Banca nel suo complesso, ma soltanto quello delle quote di partecipazione al capitale.

Il Governatore enuncia analiticamente gli elementi e i criteri di valutazione delle quote, comparandoli anche con metodi alternativi.

Attualmente, la partecipazione nella Banca d'Italia è ripartita tra intermediari bancari, assicurativi ed enti previdenziali. Le quote sono particolarmente elevate per i gruppi IntesaSanPaolo (42,4 per cento) e Unicredit (22,1 per cento), mentre quelle delle altre banche sono generalmente inferiori al 5 per cento; il 15,5 per cento delle partecipazioni fa capo a soggetti non bancari, fra cui le Assicurazioni Generali e l'INPS, rispettivamente, con il 6,3 e il 5 per cento.

La vigente disciplina prudenziale prevede che le rivalutazioni delle quote del capitale della Banca d'Italia effettuate nel tempo dalle banche siano escluse dal calcolo del patrimonio di vigilanza. Tale norma non è di derivazione europea; si tratta di una disciplina introdotta dalla Vigilanza per rendere indisponibile, ai fini di vigilanza e fino al momento dell'eventuale effettivo realizzo, la parte di patrimonio investita nel capitale della Banca d'Italia. Ciò in quanto sulla base delle attuali regole la partecipazione è priva di un vero e proprio mercato, essendo soggetta a limitazioni sulla trasferibilità e a incertezze sul valore effettivamente realizzabile, anche perché non è chiara la delimitazione dei diritti patrimoniali dei partecipanti.

La chiarezza sugli aspetti patrimoniali e le nuove regole sulla trasferibilità delle quote che sarebbero introdotte dal recente decreto-legge consentirebbero di rimuovere il filtro prudenziale e di includere le partecipazioni nel capitale della Banca d'Italia nel calcolo del capitale delle ban-

che. Tale mutamento scaturirebbe dal cambiamento che interverrebbe nella natura delle quote della Banca d'Italia e non da una modifica delle norme di vigilanza, che rimarrebbero invariate. Anche dopo il cambiamento, l'impatto sul patrimonio delle banche dipenderà dal trattamento contabile delle quote. Infatti, un regime prudenziale differenziato a seconda del portafoglio contabile nel quale sono collocate le partecipazioni nel capitale della Banca d'Italia si applicherà a partire dal 1° gennaio 2014, con l'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 575 del 2013 (CRR). Qualora invece la partecipazione fosse classificata nel portafoglio «attività finanziarie disponibili per la vendita», tale inclusione sarebbe soggetta alle disposizioni del regime transitorio.

Il provvedimento del Governo riafferma la natura di istituto di diritto pubblico della Banca d'Italia e ne precisa la qualifica di banca centrale nazionale, parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali e autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico costituito con il Regolamento emanato dal Consiglio dell'Unione Europea nello scorso mese di ottobre. Questa previsione non è meramente dichiarativa di una situazione di fatto. Tendono, infatti, a diffondersi opinioni secondo cui l'integrazione nel contesto europeo e la creazione della Banca Centrale Europea avrebbero comportato una drastica riduzione delle funzioni della banca centrale nazionale nel campo della politica monetaria, relegandola a compiti di carattere prettamente esecutivo. Sempre secondo questa linea di pensiero, al venir meno della responsabilità primaria di vigilanza sulle banche più rilevanti, attribuita alla BCE, conseguirebbe una notevole diminuzione anche dell'attività svolta dalla Banca nel settore della supervisione e del controllo sulla finanza. Si tratta di orientamenti infondati, basati su un'interpretazione semplicistica e riduttiva del quadro istituzionale europeo, che non tengono conto dell'esperienza maturata e dell'effettivo carico « attuale e prospettico » di responsabilità e di funzioni che fa capo, nell'assetto della politica monetaria e della vigilanza europea, alla Banca d'Italia. A tale proposito, l'oratore conclude dettagliando i vari ambiti di operatività e i compiti assegnati all'Istituto.

Il senatore MUCCHETTI (*PD*), impossibilitato a continuare a partecipare alla seduta, chiede alla Presidenza di poter depositare alcuni quesiti scritti, auspicando la disponibilità dell'audito a fornire le risposte anche in un secondo momento.

Il presidente Mauro Maria MARINO consente tale modalità auspicando che nel corso delle audizioni possano essere affrontate tutte le questioni, anche quelle sollevate dal documento consegnato dal senatore Mucchetti.

Il senatore DEL BARBA (*PD*) pone un quesito in relazione all'interpretazione data dalla Banca d'Italia al concetto di equilibrio applicato alla ripartizione delle quote del capitale contemplata nell'articolo 3 dello Statuto.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) esprime dubbi circa la congruità dello strumento del decreto-legge per introdurre innovazioni di natura eminentemente ordinamentale. Domanda raggugli sulle prospettive delle peculiarità proprie dell'assetto societario della Banca d'Italia in rapporto all'evoluzione del quadro normativo nazionale ed europeo, nonché sulle prospettive concernenti la circolazione sul mercato delle quote. Chiede delucidazioni circa la qualificazione degli esperti cui è stato affidato lo studio sull'aggiornamento del valore delle quote di capitale, e domanda se il modello di *governance* derivante dal decreto-legge è adottato da altri Paesi.

Il senatore MOLINARI (*M5S*) esprime dubbi sull'affidabilità della commissione di esperti con particolare riferimento all'economista greco Papademos. Chiede quindi se sulla questione sia stata consultata la Consob. Pone infine un quesito relativo alla ripartizione dei dividendi in seguito alla rivalutazione delle quote.

Il senatore VACCIANO (*M5S*) fa presente che nell'ambito dell'assenza di vincoli circa lo stabilimento di particolari assetti societari, il capitale delle banche centrali di Germania e Francia è interamente pubblico. Chiede quindi valutazioni sulla mancata applicazione della legge n. 262 del 2005 in relazione al trasferimento delle quote allo Stato e sulla possibilità di acquisizioni da parte di società controllate da soggetti extraeuropei (suggerendo l'adozione di una clausola di salvaguardia) nonché sulla coerenza con il complessivo assetto normativo dei frutti derivanti da investimenti di risorse ottenute grazie all'esercizio di funzioni di natura pubblica.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCMpl*) pone quesiti concernenti gli effetti sul gettito in conseguenza della rivalutazione del capitale, nonché sui possibili vantaggi in termini di garanzia dell'autonomia dell'istituto in conseguenza dell'adozione dell'assetto di cui al decreto-legge n. 133 del 2013, rispetto alle previsioni di differente tenore della legge n. 262 del 2005. Rimarca il carattere ordinamentale delle misure in tema di Banca d'Italia.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) domanda delucidazioni circa la scelta dei valori relativi all'andamento del prodotto interno lordo compiuta nella fase di valutazione del valore del capitale.

La senatrice RICCHIUTI (*PD*) chiede raggugli relativamente all'opportunità dell'aumento del capitale a 7,5 piuttosto che a 5 miliardi di euro; a suo parere i soggetti partecipanti al capitale potranno ottenere in breve tempo grandi vantaggi economici, ponendo a confronto il livello massimo di utili distribuibili e il prelievo delle plusvalenze. Chiede inoltre una valutazione rispetto all'opportunità dell'esclusione di una clausola di gradi-

mento nello Statuto e alla quantificazione degli introiti derivanti da signoraggio.

Il senatore OLIVERO (*PI*) domanda una valutazione sulla rilevanza del parere della Banca centrale europea sul decreto-legge in titolo.

Dopo aver espresso soddisfazione per quanto acquisito grazie all'apporto del Governatore della Banca d'Italia, il senatore FORNARO (*PD*) chiede raggugli in rapporto alla possibilità di individuare strumenti alternativi alla clausola di gradimento, quali la prelazione, nonché sull'opportunità di una distribuzione nel tempo delle fasi di cessione di quote da parte degli attuali maggiori partecipanti al capitale della Banca centrale. Chiede infine una valutazione circa la possibilità di partecipazioni incrociate e sul metodo di calcolo del valore delle quote.

Ha la parola per replicare agli intervenuti il dottor VISCO, il quale specifica in primo luogo che il concetto di equilibrio dovrà essere da guida per garantire il rispetto del limite del 5 per cento. Quanto all'apertura alla partecipazione al capitale da parte di nuovi soggetti sottolinea la natura politica di tale opzione, mentre in relazione ai timori circa le conseguenze dell'assetto posto dal decreto-legge all'esame della Commissione fa presente che l'ammontare delle quote, per quanto rivalutato, risulta marginale rispetto all'entità patrimoniale della Banca d'Italia. Rimarca quindi l'indipendenza e l'autorevolezza del gruppo di esperti cui è stata affidata la valutazione del valore del capitale. Dopo aver osservato che l'intervento della Consob è da prevedere in relazione alle future eventuali acquisizioni da parte di società quotate, fa presenti i limiti posti al conferimento di utili allo Stato derivanti dalla normativa comunitaria. Dopo aver rilevato la possibilità di un approfondimento riguardo al tema dell'introduzione di clausole di salvaguardia, osserva come dato di fatto la mancata applicazione della previsione legislativa del 2005, la cui attuazione avrebbe comunque posto problemi in relazione alla salvaguardia del principio di indipendenza. Prosegue specificando come il risultato della stima del valore del capitale della Banca d'Italia sia il frutto di un calcolo probabilistico, comunque determinato dalle previsioni poste dall'ordinamento vigente. Dopo aver rimarcato l'adozione di criteri sostanzialmente cauti in sede di stima del capitale, chiarisce che i proventi da signoraggio sono legati all'emissione di moneta e a operazioni di mercato aperto. In relazione al parere della Banca centrale europea fa presente la necessità di attendere le valutazioni definitive di tale istituto. Dopo aver rilevato la difficoltà connessa all'adozione di previsioni riguardanti eventuali clausole di gradimento, esprime l'auspicio che in caso di consistenti vantaggi patrimoniali derivanti dalla riforma dell'assetto proprietario gli istituti bancari interessati provvedano ad aumentare la disponibilità di credito a favore dell'economia reale.

Conclude rimarcando le condizioni del settore creditizio e le difficoltà derivanti dallo *stock* di credito deteriorato.

Il PRESIDENTE ringrazia il Governatore della Banca d'Italia e lo congeda.

Audizione del Presidente dell'Associazione bancaria italiana (ABI)

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce i temi dell'audizione.

Il dottor SABATINI illustra preliminarmente il contesto macroeconomico e di finanza pubblica nel quale si inserisce il decreto-legge, sottolineando le difficoltà attuali e i primi segnali di inversione circa la crescita del prodotto interno lordo. Non nasconde peraltro la preoccupazione che in tale contesto ulteriori incrementi del prelievo fiscale possano direttamente nuocere ai comparti interessati.

In particolare, si sofferma sulle ricadute per le banche delle disposizioni recate dal decreto-legge, nel quale le esigenze di gettito straordinarie derivanti dall'abolizione della rata IMU sono state fronteggiate con misure del tutto fuori dall'ordinario, che presentano connotazioni di forte penalizzazione, colpendo in modo preordinato il settore bancario e finanziario, con effetti difficilmente comparabili con esperienze del passato e che non trovano riscontro sul piano internazionale.

Tale giudizio peraltro è reso ancora più pesante se si aggiungono tali misure a quanto già previsto nel disegno di legge di stabilità, già oggetto a suo tempo di valutazioni non positive da parte dell'associazione da lui rappresentata. Per quanto riguarda l'addizionale IRES, l'oratore fa presente che l'introduzione per il periodo d'imposta 2013 di una addizionale dell'imposta societaria per banche e assicurazioni pari a 8,5 punti percentuali non è, in alcun modo un mero anticipo, di natura finanziaria, bensì una maggiore imposta a tutti gli effetti, che aumenta di circa il 30 per cento la tassazione IRES, elevando l'aliquota dal 27,5 per cento al 36 per cento.

L'introduzione dell'addizionale si colloca in un contesto in cui la pressione fiscale sulle banche italiane e sulle banche estere operanti in Italia è già di per sé nettamente superiore (di circa 15 punti percentuali) a quella che si registra negli altri mercati bancari europei. È uno svantaggio competitivo che non esaurisce i propri effetti sui soggetti direttamente interessati, riflettendosi negativamente sulla capacità del settore bancario di finanziare l'economia reale (famiglie e imprese).

Ogni appesantimento della pressione fiscale sul comparto bancario pesa quindi sul complesso dell'economia produttiva. Tale elemento, diviene ancora più critico e inopportuno in vista degli appuntamenti che sono previsti dall'imminente passaggio alla vigilanza unica a livello europeo (valutazione approfondita dei bilanci e *stress test*). Per quanto riguarda invece l'aumento degli acconti IRES ed IRAP per il periodo di imposta 2013, l'oratore fa presente che gli effetti finanziari dell'addizionale IRES vengono anticipati per cassa, ricorrendo ad un innalzamento della percentuale da versare in acconto in corso d'anno per le sole banche ed

assicurazioni. L'aumento, che nominalmente è dal 101 per cento al 128,5 per cento, risulta poi di fatto ancor più elevato, attestandosi alla quota del 130 per cento per effetto di un successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze che ha aumentato – per tutte le società – di un ulteriore punto e mezzo la percentuale da versare in anticipo.

Ricorda peraltro che la maggiorazione degli acconti coinvolge anche l'IRAP. Dopo aver sottolineato criticamente che l'aggravio fiscale si accompagna agli oneri indiretti derivanti da adempimenti che intervengono a ridosso del termine di versamento, fa presente il rischio che la riduzione di risorse finanziarie a disposizione delle banche possa rendere critico il superamento della valutazione approfondita da parte della Banca centrale europea in vista della vigilanza unica accentrata.

L'oratore si sofferma poi a commentare criticamente anche l'introduzione dell'obbligo a regime per il versamento di un acconto pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti dai soggetti che versano l'imposta sostitutiva dell'importo amministrato.

Conclude il commento delle disposizioni di carattere fiscale osservando che gli interventi previsti nel decreto-legge siano errati sia nel merito che nei tempi, rilevando che per il settore bancario le misure recate dal disegno di stabilità e dal decreto IMU comportano un onere complessivo stimato in termini di cassa per i periodi di imposta 2013-2014 di oltre tre miliardi di euro. Passando a commentare invece le disposizioni concernenti la Banca d'Italia, l'oratore sottolinea le criticità che il decreto-legge affronta e risolve sia per quanto riguarda l'accresciuta percentuale del capitale della Banca d'Italia detenuta dai gruppi bancari di maggiori dimensioni, sia per quanto riguarda la eventuale prospettiva di un trasferimento allo Stato della proprietà del capitale di Banca d'Italia.

L'oratore afferma quindi che l'ABI è favorevole alla riforma dell'assetto proprietario così come delineata dal decreto-legge n. 133, che tuttavia deve necessariamente prevedere una quantificazione della parte del patrimonio della Banca di spettanza degli attuali quotisti, necessaria anche per chiarire che questi non hanno diritti economici sulla parte delle riserve della Banca riveniente dal signoraggio.

Con la determinazione del valore delle quote rivalutate e con il limite massimo ai dividendi distribuibili si compie un'operazione che dà un adeguato riconoscimento agli attuali quotisti e un rafforzamento patrimoniale delle banche.

Conclude la propria esposizione esprimendo la convinzione che le misure recate dal decreto-legge assicurano l'indipendenza dell'attività esercitata dalla Banca d'Italia e ne tutelino l'autonomia.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) chiede un chiarimento circa il regime fiscale applicabile alle plusvalenze rivenienti dall'operazione di rivalutazione delle quote.

Il senatore VACCIANO (*M5S*) chiede di chiarire qual è il vantaggio potenziale per gli attuali quotisti dalla operazione di rivalutazione delle

quote e se tale operazione può o meno influenzare l'andamento degli *stress test* sui requisiti patrimoniali delle banche.

Il dottor SABATINI risponde che, al momento, non è ancora stato chiarito il regime fiscale delle plusvalenze rivenienti dalla rivalutazione in quanto occorre coordinare quanto previsto, a regime, nel disegno di legge di stabilità circa l'aliquota dell'imposta sostitutiva e le misure contabili, e le conseguenze fiscali delle stesse, da adottare da parte delle singole banche ai sensi del decreto-legge in esame. Per quanto riguarda invece i vantaggi patrimoniali, l'oratore chiarisce che fino ad oggi le quote non erano contabilizzate nel patrimonio ai fini della vigilanza, mentre con il decreto-legge in commento potrebbe essere superata tale preclusione stante la definizione del valore delle stesse. Peraltro, il rafforzamento patrimoniale sarà un processo evolutivo e che quindi non è possibile al momento chiarirne gli effetti sulle operazioni di *stress test*.

Il senatore DEL BARBA (PD) chiede se esistono margini di modifica del testo del decreto-legge, con particolare riferimento alla previsione di indirizzare una quota delle maggiori risorse eventualmente a disposizione delle banche in attuazione delle norme da esso recate, all'economia reale.

Il senatore FORNARO (PD) chiede una valutazione tecnica del metodo utilizzato per aggiornare le quote della Banca d'Italia.

La senatrice RICCHIUTI (PD) chiede di precisare gli effetti della rivalutazione delle quote detenute dalle banche sull'analisi dei requisiti patrimoniali.

Il senatore VACCIANO (M5S) ritiene che l'incertezza sul regime di tassazione delle eventuali plusvalenze derivanti dalla rivalutazione delle quote derivi sostanzialmente dalle differenti scelte contabili da parte delle singole banche.

Il dottor SABATINI risponde auspicando e sollecitando un chiarimento circa il regime fiscale applicabile alla rivalutazione delle quote. Per quanto riguarda, invece, gli effetti in termini di credito erogato del rafforzamento patrimoniale giudica particolarmente arduo prefigurare una modifica normativa in tal senso, ritenendo peraltro che il credito erogato è correlato anche al volume di domanda e al rischio di controparte e non quindi non automaticamente connesso alla patrimonializzazione della banca.

Risponde poi circa il metodo di aggiornamento delle quote, giudicando corretti i criteri utilizzati. Specifica che l'analisi sulla qualità degli *asset* bancari che la Banca centrale europea sta compiendo, e che è preliminare allo svolgimento degli *stress test*, non è influenzata dalla misura di rivalutazione delle quote; viceversa il processo messo in moto dal de-

creto-legge potrà comportare effetti positivi in una fase successiva alla valutazione degli esiti degli *stress test*.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA)

Interviene quindi il dottor FOCARELLI il quale riassume i contenuti di una memoria consegnata alla Presidenza, facendo presente che il provvedimento reperisce la gran parte della copertura necessaria a compensare il mancato gettito della seconda rata dell'IMU sulla prima casa dall'incremento degli acconti d'imposta (che per le imprese di assicurazione e gli enti creditizi e finanziari sono elevati al 130 per cento per il 2013) e, inoltre, dall'introduzione di un'addizionale, operante su base *una tantum* esclusivamente per il corrente anno, all'aliquota dell'IRES (aumentata di 8,5 punti percentuali, dal 27,5 per cento al 36 per cento) gravante sulle imprese di assicurazione e sugli enti creditizi e finanziari.

Esprime quindi un giudizio fortemente critico sulle norme illustrate, rimarcando l'ingiustificato innalzamento (operato in maniera selettiva – in quanto a carico esclusivo dei settori assicurativo e bancario – e per ciò stesso discriminatoria) degli acconti d'imposta e la contestuale imposizione di un'addizionale all'imposta ordinariamente applicata alla generalità delle società soggette all'IRES. Chiede pertanto alla Commissione di sopprimere tale parte del provvedimento rimarcandone tra l'altro il carattere di illeggimità costituzionale.

L'oratore richiama poi le disposizioni recate dall'articolo 4 in tema di rideterminazione del valore del capitale della Banca d'Italia, formulando un giudizio complessivamente positivo delle misure adottate dal Governo e illustrandone analiticamente gli effetti, con particolare riferimento al tetto massimo ai dividendi annualmente distribuibili, sottolineando altresì che per il settore assicurativo l'investimento nelle quote del capitale della Banca d'Italia, pur potenzialmente remunerativo (fino al 6 per cento) presenta comunque dei margini di rischiosità: non è quindi interpretabile come una misura di favore.

Fa presente peraltro che la rivalutazione del capitale della Banca d'Italia dovrebbe, tra l'altro, comportare corrispondenti adeguamenti di valore delle quote dei partecipanti che redigono i propri bilanci d'esercizio secondo i principi contabili internazionali.

Non prevedendosi nel decreto alcuna rivalutazione contabile (facoltativa o obbligatoria) delle predette quote a carico dei soggetti che (come le imprese di assicurazione) redigono il bilancio individuale secondo le previsioni del codice civile e la prassi dettata dai principi contabili nazionali, la rivalutazione in parola non determina effetti di natura contabile per le compagnie.

Si sofferma quindi analiticamente sugli inasprimenti fiscali a carico del comparto assicurativo, giudicandone il contenuto gravemente lesivo dei principi di eguaglianza e capacità contributiva sanciti dalla Costituzione, rimarcando il carattere ingiustificato di un prelievo che colpisce un settore rispetto agli altri. Lamenta inoltre che l'innalzamento della misura dell'acconto è introdotta a ridosso del termine ultimo per il relativo versamento, creando per le compagnie assicurative relevantissimi problemi per il reperimento della liquidità necessaria.

Conclude il proprio intervento auspicando che la Commissione modifichi radicalmente l'impostazione dell'articolo 2, richiedendo in subordine che – per coerenza con quanto previsto da tale ultima disposizione relativamente alle rettifiche di valore su crediti – l'esclusione dal campo di applicazione dell'addizionale IRES per il 2013 sia estesa alla ripresa a tassazione della variazione della riserva sinistri rilevata in bilancio dalle compagnie operanti nei rami danni. Fa presente infatti che nel disegno di legge di stabilità per il 2014 viene prevista una disciplina fiscale perfettamente allineata per le rettifiche di valore su crediti e per la variazione della riserva sinistri dei rami danni, per cui appare quanto meno incoerente escludere dall'ambito applicativo dell'addizionale soltanto la ripresa a tassazione delle rettifiche predette e non anche quella della variazione della riserva sinistri.

Il presidente Mauro Maria MARINO assicura la valutazione dell'istanza da ultimo formulata dal dottor Focarelli.

Il senatore SCIASCIA (*FI-PdL XVII*) rimarca come le disposizioni fiscali che coinvolgono il settore assicurativo siano adottate in violazione dell'articolo 12 dello statuto del contribuente e si associa quindi alla valutazione critica delle stesse.

Chiede quindi un chiarimento circa i mancati effetti fiscali della rivalutazione delle quote del capitale della Banca d'Italia detenute dalle compagnie assicurative.

Il dottor FOCARELLI fa presente che le eventuali plusvalenze derivanti dalla rivalutazione delle quote sono soggette a tassazione a regime ordinario. Per quanto riguarda invece la violazione dello statuto dei diritti del contribuente, si tratta di una considerazione rilevante anche per quanto riguarda la immediata richiesta di liquidità al comparto assicurativo, tenendo conto che il decreto-legge è stato emanato a strettissimo ridosso del termine per effettuare il versamento.

Il presidente Mauro Maria MARINO dichiara conclusa l'audizione e sospende brevemente la seduta.

La seduta sospesa alle ore 17,35 riprende alle ore 18.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce i temi dell'audizione.

Il dottor COSIMI consegna alla Presidenza il testo scritto del proprio intervento e rimarca la preoccupazione degli enti locali per gli effetti delle disposizioni recate dall'articolo 1. A suo parere, il Governo non ha mantenuto fede agli impegni assunti con gli enti locali sin dal momento della prefigurazione della soppressione della prima e della seconda rata dell'IMU, ricordando che tale misura avrebbe dovuto trovare piena e integrale compensazione. In termini più generali, rimarca il contributo collaborativo offerto dall'ANCI al riequilibrio delle finanze pubbliche, nonché l'obiettivo di contemperare la riduzione dei trasferimenti erariali ai comuni con un tasso sempre maggiore di autonomia finanziaria. Di tale scenario non vi è traccia nel decreto-legge. Passando a commentare quindi il comma 5 dell'articolo 1 rileva come i contribuenti dei comuni che hanno adottato un incremento dell'aliquota IMU per il 2012 e per il 2013 sono chiamati a versare il 40 per cento di un'imposta sostanzialmente abrogata. Inoltre, è consapevolezza comune che il versamento del dovuto entro il 16 gennaio obbliga i contribuenti ed enti locali a calcoli complessi per definire il versamento di imposte di importo anche molto esiguo. Ulteriori elementi di valutazione negativa derivano anche dal susseguirsi di misure relative alla tempistica di approvazione dei bilanci degli enti locali. Sia il 2012 che il 2013 infatti sono stati caratterizzati da una incertezza complessiva della disciplina applicabile in tema di bilanci dagli enti locali che ne ha contratto fortemente la capacità di programmare gli investimenti, condannandoli alla mera gestione delle spese correnti. Conclude il proprio intervento esprimendo la preoccupazione che le disposizioni in commento, caratterizzate anche da approssimazione e scarsa chiarezza, acuiscano la criticità del rapporto Stato-cittadino, con ricadute rilevanti anche rispetto all'attività degli enti locali.

Il presidente Mauro Maria MARINO chiede se l'ANCI ha compiuto una valutazione del numero dei comuni che hanno incrementato l'aliquota IMU prima del 9 maggio 2013.

Risponde sul punto la dottoressa SCOZZESE.

Interviene quindi il senatore FORNARO (PD) il quale, condividendo i rilievi e i giudizi espressi dal rappresentante dell'ANCI, auspica fortemente una soluzione della cosiddetta «mini IMU» nella consapevolezza peraltro che per somme inferiori ai 12 euro i contribuenti non sono tenuti ad effettuare il versamento e che tale disposizione può mettere a rischio anche i risultati di gettito connessi a tale misura. D'altro canto, ritiene opportuna la distinzione tra i comuni che hanno aumentato l'aliquota e quelli che non lo hanno deciso; e così anche ritiene opportuno distinguere tra i

comuni che hanno scelto di incrementare l'aliquota IMU prima e dopo che il Governo aveva assunto l'impegno ad abrogare l'imposta sulla prima casa per il 2013. Ritiene peraltro che la soluzione a tale questione possa trovare un'opportuna soluzione in sede di esame del disegno di legge di stabilità.

Il senatore MOLINARI (*M5S*) ritiene essenziale individuare le responsabilità di quanti impongono ai cittadini di versare un supplemento di imposta nel 2014 per un tributo abrogato nel 2013.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) condivide l'allarme sul livello critico raggiunto nel corso del 2013 dalla normativa in materia di finanza locale e per il deterioramento dei rapporti tra Stato centrale e finanza locale. Condivide quindi l'auspicio a trovare una soluzione per gli aspetti di maggiore criticità sottolineati dal dottor Cosimi.

Il dottor COSIMI non ritiene possibile sindacare le singole scelte degli enti locali, e approfondire le distinzioni fatte dal senatore FORNARO (*PD*), rimarcando invece l'impegno assunto dal Governo alla copertura totale delle minori entrate derivanti dall'abrogazione dell'IMU. Dopo aver sottolineato che negli ultimi 7 anni i trasferimenti agli enti locali si sono ridotti di 14 miliardi di euro, auspica il superamento dello stallo attuale e l'adozione di misure che consentano di nuovo ai comuni di erogare servizi ed effettuare investimenti con il pieno controllo delle proprie finanze, cosa che non si è potuta verificare nel corso del 2013.

Il presidente Mauro Maria MARINO dichiara quindi conclusa l'odierna audizione e comunica che i documenti acquisiti nel corso della seduta saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 18,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 12 dicembre 2013

Plenaria**43^a Seduta***Presidenza del Presidente*
SACCONI*indi della Vice Presidente*
PARENTE

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Dell'Aringa.

La seduta inizia alle ore 9.

SULLA REVISIONE DELLA CIRCOLARE INPS N. 35 DEL 2012 E SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ORDINANZA N. 217 DEL 1998 DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

La senatrice GATTI (PD) coglie l'occasione della presenza del sottosegretario Dell'Aringa per richiamare nuovamente l'attenzione del Governo sulla necessità di promuovere una revisione della circolare INPS n. 35 del 2012, che ha interpretato restrittivamente la disposizione dell'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201, cosiddetto decreto «salva-Italia». Ricorda che in proposito il 6 novembre scorso la Commissione ha approvato una risoluzione nella quale si impegna a tal fine il Governo e che un atto di indirizzo identico è stato contestualmente approvato dalla corrispondente Commissione della Camera dei deputati. Approssimandosi la scadenza del 31 dicembre prossimo e in assenza di accadimenti nuovi, sollecita ulteriormente il Governo sulla problematica.

Il presidente SACCONI si unisce a tali considerazioni e ribadisce l'esigenza di rivedere la circolare, la cui attuale formulazione contraddice la lettera e lo spirito della norma di legge, evitando alle persone e all'amministrazione medesima l'onere, personale ed economico, di un contenzioso. Auspica quindi che il Ministero del lavoro voglia farsi promotore di una

linea che consenta di superare le obiezioni incontrate ai fini della revisione della circolare da parte del Dicastero dell'economia. Nell'anticipare che il ministro Giovannini si è reso disponibile a riferire la prossima settimana alla Commissione sulle tematiche attinenti alla *Youth Guarantee*, auspica che in quella sede egli possa preannunciare anche il conseguimento di tale obiettivo.

La senatrice Rita GHEDINI (PD) rappresenta le problematiche riguardanti alcuni docenti transitati dal Ministero della pubblica istruzione nei ruoli dell'INPS ai quali, al momento del transito, fu attribuito un assegno *ad personam*, comprensivo anche del valore economico dell'anzianità maturata e di cui l'INPS ha successivamente deliberato il riassorbimento, con conseguente perdita dell'anzianità conseguita nell'Ente di provenienza. Sul tema la Commissione ha all'ordine del giorno il disegno di legge n. 772, ancorché nel corso del dibattito sia emerso che la questione potrebbe essere agevolmente risolta in via interpretativa. Sul punto il rappresentante del Governo si era impegnato ad un approfondimento, del quale non sono ancora noti gli esiti, mentre risulta che nel frattempo l'INPS ha adottato decreti ingiuntivi finalizzati alla restituzione delle somme «indebitamente» percepite.

Il sottosegretario DELL'ARINGA assicura che si farà parte attiva per la soluzione di entrambe le situazioni prospettate, di cui condivide la delicatezza e l'urgenza. Mentre sulla seconda è fondamentale l'acquisizione della posizione del Ministero dell'istruzione, sulla prima è nota la divergenza di opinioni tra il Ministero del lavoro e quello dell'economia, che sistematicamente e metodologicamente si attesta su posizioni finalizzate a conseguire risparmi di spesa. Il Dicastero del lavoro espleterà comunque ogni tentativo per conseguire un risultato positivo in tempi brevi.

IN SEDE CONSULTIVA

(1188) Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia (Parere alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 10 dicembre scorso.

Il presidente SACCONI ricorda che nel corso della precedente seduta si era convenuto di esprimere il parere sul disegno di legge alla luce degli approfondimenti derivanti da alcune audizioni in Commissione di merito, la cui tempistica rischia tuttavia determinare una dilazione temporale nell'emissione del parere tale da comprometterne l'efficacia.

La relatrice Rita GHEDINI (PD) concorda con il Presidente, convenendo pertanto sull'opportunità che la Commissione si esprima nel corso dell'odierna seduta. L'assenza di profili pregiudizievoli sotto il profilo

della competenza della Commissione consente a suo giudizio di formulare un parere favorevole, per quanto di competenza.

Nessun altro chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, il presidente SACCONI mette quindi ai voti la proposta di parere favorevole testé formulata dalla relatrice.

Con l'astensione dichiarata della senatrice BENCINI (M5S), la Commissione approva.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario DELL'ARINGA risponde all'interrogazione 3-00440 riguardante la situazione produttiva ed occupazionale della *Sardinia Green Island S.p.A.*, con sede legale a Cagliari ed unità operativa ad Assemini, operante nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili. La società, fondata il 10 gennaio 2010, ha contestualmente acquisito il ramo d'azienda della multinazionale *Ineos Film srl* di Cagliari, intraprendendo dunque un complesso programma di riconversione delle attività precedentemente svolte nello stabilimento di Assemini. Nel contempo, ha avviato un'attività di formazione nei confronti del personale acquisito, nell'ottica di un graduale reinserimento delle nuove professionalità nel nuovo processo produttivo.

In tale contesto, i competenti uffici del Ministero del lavoro hanno provveduto all'approvazione del programma di riconversione aziendale presentato dalla società e alla contestuale concessione del trattamento di *CIGS* nei confronti dei lavoratori dello stabilimento di Assemini, per un biennio decorrente dal 19 gennaio 2010. Terminato tale periodo, in considerazione del mancato rilascio delle previste autorizzazioni da parte della Regione Sardegna, la *Sardinia Green Island spa* ha presentato ai competenti uffici alla Direzione Generale per le politiche attive e passive del Ministero istanza di ammissione al trattamento di *CIGS* per crisi aziendale nei confronti del personale. Il Ministero ha pertanto autorizzato la corresponsione del trattamento di *CIGS* relativamente al periodo 19 gennaio 2012 - 18 gennaio 2013. Il 28 maggio scorso la *Sardinia Green Island S.p.A.* ha presentato un Piano aziendale che ha previsto la possibilità di valutare l'avvio di due attività produttive inscindibilmente connesse tra loro. Il successivo 15 giugno si è tenuto un incontro tra l'azienda, i competenti Assessori, il Comune di Assemini e le Organizzazioni sindacali, all'esito del quale è stato sottoscritto un verbale di accordo, che ha previsto l'impegno della società di presentare il *business plan* definitivo e l'impegno della Regione a valutare le problematiche relative alla localizzazione di un impianto solare termodinamico nonché a concludere - entro il 30 novembre 2012 - l'*iter* relativo all'Autorizzazione Unica, al fine di valutare gli impatti occupazionali prima della scadenza del trattamento

di CIGS. La Regione Sardegna ha precisato che attualmente i lavoratori dell'azienda sono collocati in Cassa integrazione in deroga fino al 31 dicembre 2013. Per tali lavoratori era stata prevista la frequenza ad uno specifico percorso formativo, che, tuttavia, non ha avuto luogo a causa della mancata conclusione delle procedure connesse alla definizione della VIA e alla conseguente Autorizzazione Unica. Il Ministero dello sviluppo economico ha peraltro avviato verifiche presso la Regione Sardegna ai fini dell'attivazione di un tavolo di confronto nazionale.

In conclusione, il Sottosegretario rassicura l'interrogante in merito all'attenzione rivolta dal Ministero del lavoro alla situazione aziendale dell'azienda, tenuto anche conto degli istituti di tutela dei lavoratori finora attivati e dei limiti temporali in materia di intervento straordinario di integrazione salariale previsti dalla legge.

Il senatore ANGIONI (*PD*) si dichiara soddisfatto per la risposta, che conferma che la stessa complessità della questione oggetto dell'atto di sindacato ispettivo a sua firma rischia di far perdere le tracce di un *iter* dotato di una propria forma di coerenza. Auspica che l'intervento del Governo consenta di individuare una soluzione efficace affinché i lavoratori dell'azienda non vengano lasciati soli in una situazione di così grave crisi economica e occupazionale.

La seduta termina alle ore 9,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 12 dicembre 2013

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 44

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,20

AUDIZIONE INFORMALE DEL DIRETTORE DEL CENTRO DELLE MALATTIE REUMATICHE RARE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Plenaria

68^a Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza della ASL di Salerno, la dottoressa Anna Luisa Caiazzo, direttore sanitario e il dottor Arcangelo Saggese Tozzi, direttore del Dipartimento igiene e sanità pubblica; in rappresentanza del Registro tumori della provincia di Salerno, il dottor Arturo Iannelli e il dottor Gennario Senatore.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che il senatore De Poli ha cessato di far parte della Commissione, mentre la senatrice Bianconi e il senatore Susta sono stati designati quali componenti dai rispettivi Gruppi.

La Commissione prende atto.

La PRESIDENTE rivolge un ringraziamento al senatore De Poli per il contributo dato ai lavori della Commissione, ed espressioni di benvenuto ai nuovi componenti.

La Commissione si associa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE riferisce le determinazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione dell'11 dicembre 2013.

Si è convenuto, anzitutto, di accordare particolare priorità all'esame dei diversi schemi di decreto legislativo, attuativi di normative europee, che sono stati recentemente assegnati alla Commissione. Nel corso della seduta odierna sarà avviato l'esame dell'Atto del Governo n. 56 (codice medicinali per uso umano), nelle sedute della prossima settimana sarà avviato l'esame degli altri schemi (n. 50, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici; n. 54, sulla assistenza transfrontaliera; n. 48, sulla prevenzione delle ferite da taglio o da punta, in sede riunita con la Commissione lavoro; n. 63, sulla farmacovigilanza).

Nel corso della prossima settimana sarà inoltre iniziato l'esame, in sede riunita con la Commissione lavoro, del disegno di legge n. 660, in materia di assistenti sociali; si svolgerà anche, in Commissione, la discussione generale in merito ai disegni di legge sulle malattie rare. Compatibilmente con i numerosi altri temi in agenda, saranno svolte alcune delle audizioni informali già disposte.

È stato anche convenuto, in maniera unanime, di richiedere al Presidente del Senato l'autorizzazione allo svolgimento di una indagine conoscitiva su origine e sviluppi del cosiddetto caso Stamina. Nella lettera già inviata al presidente Grasso è stato precisato che è intendimento della Commissione acquisire informazioni sugli aspetti attinenti al contemperamento tra diritto di accesso alle cure e garanzia di comprovata efficacia e sicurezza.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni del dottor Franco Sassi, economista sanitario, responsabile dell'area prevenzione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e del professor Clodoveo Ferri, direttore del Centro per le malattie reumatiche rare della regione Emilia-Romagna è stata consegnata documentazione che sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/62/UE, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale (n. 56)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame e rinvio)

Il relatore ROMANO (*PI*) illustra il provvedimento in titolo.

Lo schema di decreto apporta modificazioni al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, al fine di recepire la direttiva 2011/62/UE in materia di medicinali falsificati.

L'articolo 1, comma 1, è articolato in 32 numeri.

Il numero 1) integra l'insieme delle definizioni contenute nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 219, inserendo, tra l'altro, quella di medicinale falsificato, quale medicinale che comporta una falsa rappresentazione in relazione a elementi riguardanti l'identità, l'origine o la tracciabilità.

La modifica di cui al numero 3) richiede ulteriore documentazione – relativa alla buona fabbricazione delle sostanze attive – a corredo della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale (AIC).

I numeri da 4) a 11) introducono modifiche e integrazioni alle disposizioni relative alla produzione e all'importazione di medicinali, di sostanze attive e di eccipienti.

La modifica dell'articolo 50 del decreto legislativo n. 219 prevede l'inserimento, da parte dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) – nella banca dati dell'Unione europea e sul sito *web* dell'AIFA – di talune informazioni sulle autorizzazioni alla produzione e al controllo di medicinali.

Le modifiche all'articolo 51 riguardano, invece, alcuni obblighi per i produttori di medicinali, con riferimento alla verifica della buona fabbricazione e della buona pratica di distribuzione delle sostanze attive, dell'autenticità e della qualità delle medesime e degli eccipienti, alla verifica del rispetto – da parte dei produttori, importatori e distributori delle so-

stanze attive – degli obblighi di registrazione (introdotti dallo schema di decreto), all'immediata comunicazione all'AIFA e al titolare dell'AIC di qualsiasi informazione inerente alla falsificazione di medicinali.

Gli articoli 51-*bis* e 52-*bis* – inseriti dal provvedimento in esame – recano norme sulle sostanze attive, rispettivamente in materia di controlli e di produzione e importazione. L'articolo 51-*bis* prevede, tra l'altro, alcune condizioni che le sostanze attive devono soddisfare ai fini dell'importazione.

L'articolo 52-*bis* definisce le fasi della produzione, compresa l'importazione, di sostanze attive e reca le norme sulla registrazione dei produttori e degli importatori presso l'AIFA, disciplina i casi di carenza dei requisiti dei soggetti.

Con l'inserimento dell'articolo 51-*ter*, si definiscono le condizioni in base alle quali è consentita la sostituzione, previa verifica di autenticità del medicinale, dei bollini farmaceutici (bollini identificativi delle singole confezioni).

Tra le altre modifiche introdotte, sono da rilevare quelle all'articolo 53, in materia di accertamenti sulla produzione (compresi l'importazione, l'immagazzinamento e le attività aziendali di controllo di medicinali), sostanze attive ed eccipienti; in particolare, sono inserite ulteriori disposizioni sulle ispezioni, periodiche o anche senza preavviso, condotte dall'AIFA.

La disposizione di cui al numero 12) riformula l'articolo 60, che fa riferimento alle linee guida europee.

I numeri 13) e 14), attraverso la modifica dell'articolo 73 e l'inserimento dell'articolo 73-*bis*, introducono nuove disposizioni sulla bollinatura dei medicinali e sull'applicazione di dispositivi che impediscano l'occultamento di un'eventuale manomissione.

I numeri da 15) a 25) modificano il Titolo VII. Quest'ultimo, nel testo vigente, concerne la distribuzione all'ingrosso di medicinali e delle materie prime farmacologicamente attive; con le modifiche in esame, si amplia anche la rubrica del Titolo, facendo riferimento al «brokeraggio» di medicinali e alla distribuzione delle sostanze attive (la definizione di brokeraggio di medicinali è inserita dalla modifica di cui al numero 1): la nozione comprende qualsiasi attività connessa alla vendita o all'acquisto di medicinali – esclusa la distribuzione all'ingrosso – che non includa la detenzione e che consista nella negoziazione da posizione indipendente e per conto di un'altra persona, fisica o giuridica).

Tra le modificazioni apportate, è rilevante quella all'articolo 103, che concerne la procedura di autorizzazione per la distribuzione all'ingrosso: si introduce, tra l'altro, la previsione tassativa di una reiterazione dell'ispezione di magazzino, reiterazione da eseguire dopo il rilascio dell'autorizzazione.

Le modifiche all'articolo 104 concernono alcuni obblighi per i titolari dell'autorizzazione, con riferimento alle verifiche atte a rilevare eventuali falsificazioni, alla conservazione della documentazione, all'istituzione di un «sistema di qualità», all'informazione alle autorità competenti relativa

a casi di falsificazione o di sospetta falsificazione di medicinali, alla verifica di alcuni requisiti del soggetto (produttore, importatore, distributore all'ingrosso o *broker*) che li approvvigioni.

Nel Titolo VII sono inseriti anche l'articolo 112-*bis*, in tema di distribuzione di medicinali verso Paesi terzi, e l'articolo 112-*ter*, sul brokeraggio di medicinali.

Il numero 26) inserisce l'articolo 112-*quater*, che introduce la possibilità di vendita *on line* di medicinali, con esclusione di quelli soggetti a obbligo di prescrizione medica. La possibilità riguarda le farmacie e gli altri esercizi commerciali che, in base alla disciplina vigente, possono somministrare i farmaci non soggetti a prescrizione medica. L'articolo definisce il contenuto minimo delle comunicazioni che le farmacie e gli esercizi commerciali, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla vendita a distanza, devono fornire alle autorità competenti, i contenuti minimi dei siti *web* di vendita nonché le informazioni minime da inserire nel sito *web* del Ministero della salute in merito alla vendita a distanza di medicinali.

La disposizione di cui al numero 27) estende ai siti *web* alcune norme in materia di pubblicità dei medicinali, mentre il numero 28) introduce ulteriori casi di sospensione, revoca o modifica d'ufficio di una AIC.

Il numero 29) inserisce quattro articoli dopo l'articolo 142. L'articolo 142-*bis* introduce un sistema nazionale anti-falsificazione, comprendente tutte le azioni di ricezione o gestione di segnalazioni, richiamo o ritiro di medicinali, in relazione a falsificazioni o difetti di qualità di farmaci. L'articolo 142-*ter* prevede l'istituzione di una *task force* presso l'AIFA, per la condivisione delle informazioni sulle attività e i casi di falsificazione, mentre l'articolo 142-*quater* demanda all'AIFA l'adozione delle misure necessarie ai fini della cooperazione delle autorità competenti per prevenire l'ingresso di medicinali falsificati nel territorio nazionale. L'articolo 142-*quinquies* prevede l'indizione periodica, da parte dell'AIFA, di una conferenza di servizi istruttoria, ai fini dell'esame dei casi, segnalati o riscontrati, di violazione delle norme sulla vendita a distanza dei farmaci; il medesimo articolo prevede, tra l'altro, che il Ministero della salute adotti le misure idonee per impedire l'accesso a siti *web* individuati come promotori di pratiche illegali.

I successivi numeri da 30) a 32) recano novelle alle disposizioni del Titolo XI del decreto legislativo n. 219, relativo alle sanzioni.

L'articolo 2 dello schema di decreto contiene le norme transitorie e finali, mentre l'articolo 3 reca la clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che la sua parte politica ha quest'oggi garantito la presenza del numero legale, ma in futuro dovranno essere i Gruppi parlamentari di maggioranza a farsi carico di assicurare lo svolgimento delle sedute.

La PRESIDENTE, nel ringraziare tutti i senatori presenti, rileva che il rispetto del dovere di partecipare ai lavori della Commissione è demandato al senso di responsabilità di ogni senatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti dell'inquinamento ambientale sull'incidenza dei tumori, delle malformazioni feto-neonatali ed epigenetica: audizione di rappresentanti di ASL di Salerno

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta pomeridiana del 17 ottobre 2013.

La PRESIDENTE dà il benvenuto ai rappresentanti della ASL di Salerno e li invita a prendere la parola per riferire sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

La dottoressa CAIAZZO fornisce alcuni cenni introduttivi sul Registro dei tumori di Salerno, ponendo in rilievo come dai dati a disposizione non emergano situazioni di particolare allarme.

Il dottor IANNELLI, dopo aver chiarito natura e funzioni dei Registri tumori, descrive le modalità operative osservate dal Registro dei tumori di Salerno, che si avvale sia di materiale informatizzato, sia di ricerche *in loco* presso strutture sanitarie, sia della consultazione delle cartelle cliniche in formato cartaceo sia, infine, di contatti diretti con i medici di medicina generale.

Riferisce, quindi, in ordine al percorso che ha condotto alla istituzione del Registro tumori di Salerno, iniziato nel novembre del 1996 con la delibera istitutiva e culminato nel gennaio del 1998 nell'allestimento della sede e nell'inizio dell'attività di raccolta dei dati.

Dopo aver fornito informazioni circa le pubblicazioni scientifiche curate, illustra i dati sull'incidenza dei tumori. Nel periodo 1996-2009 constano 62.231 casi di tumore, dei quali il 56 per cento ha interessato pazienti maschi.

Passa quindi a illustrare i dati sulla mortalità per tumori nello stesso lasso di tempo. Risultano 31.953 decessi, dei quali il 60 per cento di pazienti maschi. Rileva che, nel triennio 2005-2007, la media dei ricoveri per tumore dei pazienti residenti in provincia di Salerno è stata di 23.000 l'anno, di cui 4.500 provenienti da altre regioni.

Forniti elementi di conoscenza sull'assetto amministrativo-sanitario della provincia di Salerno, riassume i dati riferiti a tutti i tumori nel periodo 2008-2009. Per quanto attiene ai pazienti maschi, consta una incidenza di 5436 casi, con una mortalità pari a 2947 decessi. Riguardo alle pazienti, risulta un'incidenza di 4197 casi, con una mortalità pari a 2036 decessi. In totale, i tumori, nel biennio, ammontano a 9633, pari a 4817 tumori per anno. I tumori più frequenti negli uomini, in termini di incidenza, sono quelli della prostata e del polmone; in termini di mortalità, quelli del polmone e del colon retto. I tumori più frequenti nelle donne sono, sia in termini di incidenza che di mortalità, quelli della mammella e del colon retto.

Passa quindi a fornire informazioni di dettaglio sulle varie tipologie di cancro, soffermandosi sui dati di settore relativi ai tumori del colon retto, del fegato, del polmone, della mammella e della prostata.

In conclusione, pone in rilievo alcuni aspetti salienti desumibili dai dati elaborati dal registro tumori di Salerno: nella provincia vi sono meno tumori della media nazionale (– 17 per cento per gli uomini, – 20 per cento per le donne); vi sono anche meno decessi per tumore rispetto alla media nazionale (– 14 per cento per gli uomini, – 18 per cento per le donne); i tumori della prostata stanno iniziando a rallentare la loro crescita e i dati di mortalità dimostrano l'inefficacia dello *screening* per tale tipo di patologia; il tumore del fegato mostra segni di declino sia nell'incidenza sia nella mortalità; il monitoraggio del territorio ha consentito di identificare alcune aree meritevoli di particolare attività di sorveglianza.

Seguono interventi dei senatori per domande e considerazioni.

La senatrice FUCSIA (*M5S*) chiede di quanti operatori dispone il registro tumori di Salerno e se la struttura ha rapporti con i centri omologhi e con l'Istituto Superiore di Sanità.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) domanda per quale motivo sono disponibili dati solo fino all'anno 2009.

Il senatore ROMANO (*PI*), relatore per la procedura informativa, chiede sulla scorta di quali dati si giustifichi l'affermazione secondo cui nella provincia di Salerno ci sono meno tumori rispetto alla media nazionale.

Il senatore Maurizio ROMANI (*M5S*), relatore per la procedura informativa, chiede se sono stati effettuati raffronti tra la provincia di Salerno e le aree di Napoli e di Caserta. Domanda, inoltre, quali sono i motivi della

maggiore incidenza di tumori nella parte settentrionale della provincia. Chiede, infine, se sono stati effettuati studi di carattere epigenetico.

La senatrice DIRINDIN (PD) chiede se risultano correlazioni tra inquinamento ambientale e insorgenza di malattie tumorali. Domanda, inoltre, informazioni sulle patologie riguardanti la popolazione infantile. Chiede, infine, delucidazioni circa lo stato degli *screening* tumorali nella provincia di Salerno.

Il senatore FLORIS (FI-PdL XVII), dopo essersi complimentato per la qualità delle elaborazioni prodotte dal Registro tumori di Salerno, domanda se la struttura segue una metodologia ormai standardizzata ovvero vi siano dei margini di ulteriore perfezionamento.

Il dottor IANNELLI riferisce che il Registro tumori di Salerno ha una dotazione di personale e di risorse conforme agli *standard* del settore e collabora con le altre strutture accreditate dall'Associazione italiana registri tumori (AIRTUM) e con lo stesso Istituto Superiore di Sanità.

Soggiunge che i dati disponibili arrivano fino all'anno 2009 perchè questo è lo stadio di elaborazione a cui sono giunte tutte le strutture operanti nel settore.

Quanto alle conclusioni sulla presenza di tumori nella provincia di Salerno, fa presente che esse sono state raggiunte sulla base di un'analisi dei dati riferiti al biennio 2008-2009.

Conferma che nella parte settentrionale della provincia salernitana si registra una maggiore incidenza di tumori: la causa di tale differenza non è al momento nota, anche se va rilevato che il territorio a nord di Salerno è interessato dalla presenza di siti di rilevanza nazionale (SIN).

Quanto alla metodologia seguita, ritiene che la struttura osservi modalità operative ormai consolidate, ancorchè suscettibili di ulteriori perfezionamenti.

Per ciò che concerne i tumori infantili, fa rilevare che allo stato i dati disponibili sono troppo esigui per trarne conclusioni scientificamente attendibili.

Il dottor SAGGESE-TOZZI, dopo aver fornito informazioni sulla caratterizzazione geografica della provincia di Salerno, riferisce in ordine al «monitoraggio» condotto dal Dipartimento di prevenzione sui prodotti agricoli e zoologici e sulla qualità dell'acqua dell'area, sottolineando che dai risultati non si colgono motivi di preoccupazione.

La dottoressa CAIAZZO, osservato che la Regione Campania è caratterizzata da bassi valori di *screening* tumorale, riferisce circa le attività realizzate in materia dalla ASL di Salerno.

La PRESIDENTE, ringraziati gli ospiti per la collaborazione, avverte che la documentazione fornita, se non vi sono obiezioni, sarà resa dispo-

nibile alla pubblica consultazione attraverso la pagina *web* della Commissione.

Non essendovi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Giovedì 12 dicembre 2013

Plenaria
26ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANCONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Antonio Apruzese, direttore della Polizia postale e delle comunicazioni.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di Antonio Apruzese, direttore della Polizia postale e delle comunicazioni, sul cyberbullismo

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta dell'11 dicembre scorso.

In apertura di seduta il presidente MANCONI illustra brevemente il senso della seduta odierna inserendola nel quadro del lavoro svolto dalla Commissione sul tema del cyberbullismo cui è stata dedicata l'audizione con i rappresentanti di *Save the Children* il 24 luglio e quella con il garante per l'infanzia Vincenzo Spadafora il 29 ottobre e con il sottosegretario per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria e la professoressa Beatrice Morano l'11 dicembre.

Antonio APRUZZESE, direttore della polizia postale e delle comunicazioni, illustra le attività della Polizia postale e in particolare quali sono le azioni di contrasto al cyberbullismo. La Polizia postale si occupa di tutte le forme dell'illecito in rete e negli ultimi anni l'attenzione al cyberbullismo è stata molto intensa, soprattutto a causa della velocità e delle dimensioni del fenomeno. Non esiste un reato specifico per gli autori di questi atti, ma si può procedere ricorrendo a reati già previsti, quali ad esempio la diffamazione o le molestie. Ci si trova spesso di fronte al furto d'identità digitale compiuto da giovani in danno di altri giovani. Va rilevato che in misura sempre maggiore si registrano atti illeciti ad opera di minori. Il furto d'identità può portare a reati molto gravi ma nei ragazzi manca completamente la consapevolezza degli atti compiuti, anche in virtù della facilità di accesso e di utilizzo della rete, che vanno di pari passo con le forti potenzialità. Inoltre, l'estrema velocità dei nuovi *social media* consente di rendere reale tutto ciò che avviene in forma virtuale. In particolare, egli richiama l'attenzione su quanto sia diffusa l'abitudine di mettere in rete immagini intime, in tempo reale, senza la percezione dei rischi e dei pericoli legati al fenomeno della pedopornografia *on line*. Una delle condotte più frequenti del cyberbullismo, infatti, è quella di far circolare immagini intime delle persone come forma di dispetto o per ritorsione. Ultimamente questo comportamento ha assunto dimensioni più gravi e spesso le immagini sono immesse in rete come atto vero e proprio di bullismo. Eliminare quelle immagini è impresa assai ardua perché la loro diffusione non si può fermare né controllare. La Polizia postale dispone di una serie di strumenti tecnici per contrastare il fenomeno, così come le società multinazionali che gestiscono i maggiori *social network*, che hanno messo allo studio meccanismi di intervento immediati, come ad esempio l'inserimento di un bottone rosso da usare per bloccare la diffusione di immagini o *post*. Ma lo strumento principale per contrastare il fenomeno è la formazione, il contatto diretto con i ragazzi, l'attività educativa e di confronto nelle scuole. La Polizia postale è impegnata da anni in questa attività e quando vi sono stati incontri e attività nelle scuole si è registrato un aumento considerevole di denunce e segnalazioni.

Il senatore LO GIUDICE (PD) chiede maggiori dettagli sulla diffusione della pedopornografia tra i minori, sulla distinzione, dal punto di vista delle vittime, tra bullismo di gruppo e bullismo individuale. Chiede

inoltre se vi è un rapporto di collaborazione tra la Polizia postale e le multinazionali che gestiscono i *social network*.

La senatrice Elena FERRARA (PD) chiede spiegazioni sulla possibilità di rimuovere un profilo da *facebook* e dati specifici sulle denunce presentate alla Polizia postale negli ultimi anni.

La senatrice PADUA (PD) sottolinea come sia notevole la sensazione di esclusione per le vittime e quanto sia fondamentale attivare percorsi di formazione anche per i genitori.

La senatrice SERRA (M5S) sottolinea l'importanza di attivare progetti nelle scuole.

Il presidente MANCONI mette in evidenza la difficoltà di contrastare il cyberbullismo che, come qualsiasi atto di bullismo, genera pratiche di esclusione del gruppo nei confronti della vittima, comportamento tipico dell'età adolescenziale, mentre è possibile e necessario contrastare il cyberbullismo aggressivo e persecutorio. Chiede inoltre dettagli sulla procedura prevista per sporgere denuncia o fare segnalazioni alla Polizia postale e se sia necessaria l'introduzione di una fattispecie penale nuova.

Antonio APRUZZESE risponde che, nel pubblicare immagini intime, a volte c'è poca consapevolezza delle conseguenze dell'atto e una certa ingenuità; altre volte c'è un'esplicita volontà di denigrare la vittima. Inoltre, va considerato che, nel caso di diffusione di immagini di minori, esiste il reato di pedopornografia. Quanto ai rapporti con le società che gestiscono i *social network*, è molto complicato trovare referenti con cui confrontarsi, e ciò per una serie di problemi legati alla individuazione della giurisdizione competente rispetto a tali società, problemi che rendono difficili le attività di controllo perfino nei paesi dove esse hanno sede. È stato faticosamente avviato un rapporto di collaborazione con *Facebook*, allo scopo di mettere a punto effettive e concrete possibilità di intervento e di collaborazione, ma esistono altri *social network* con cui finora è stato impossibile avere una interlocuzione diretta. Altri *social network* potrebbero essere realizzati in tempi molto brevi. Le segnalazioni alla Polizia postale avvengono spesso attraverso il sito *commissariatodips.it* o la pagina *facebook* della polizia e comunque è molto facile per i ragazzi abituati all'uso della rete trovare il modo per fare segnalazioni. L'età delle vittime, prima limitata alla sola fascia adolescenziale, tende ad abbassarsi sempre di più ed è gravissimo perché essere oggetto di tale violenza può segnare una vita in profondità.

Il presidente MANCONI, nel ringraziare Antonio Apruzzese e i senatori presenti, prospetta l'opportunità che, considerato il grande interesse

suscitato, la Commissione dedichi nelle prossime settimane un'altra audizione all'attività della Polizia postale.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 12 dicembre 2013

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Presidenza del Presidente
Lello DI GIOIA

L'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 8,45 alle ore 9,50.

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Giovedì 12 dicembre 2013

Plenaria

24ª Seduta

Presidenza del Presidente
Giacomo STUCCHI

La seduta inizia alle ore 8,40.

Audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Arturo Esposito

Il Comitato procede all’audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Arturo ESPOSITO, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), i senatori CASSON (*PD*), CRIMI (*M5S*), ESPOSITO (*NCD*) e MARTON (*M5S*) e i deputati FERRARA (*SEL*), TOFALO (*M5S*), VILLECCO CALIPARI (*PD*) e VITTELLI (*SCpI*).

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, dello schema di bilancio preventivo in assestamento di DIS, AISE e AISI relativo all’esercizio finanziario 2013

L’onorevole VILLECCO CALIPARI (*PD*) prosegue l’illustrazione del documento all’ordine del giorno e propone di esprimere parere favorevole con un’osservazione. Dopo gli interventi del presidente STUCCHI (*LN-Aut*) e del senatore CASSON (*PD*), il Comitato approva la proposta ed esprime, quindi, parere favorevole, con due osservazioni, sullo schema di bilancio preventivo in assestamento di DIS, AISE e AISI relativo all’esercizio finanziario 2013.

La seduta termina alle ore 11,50.



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di giovedì 12 dicembre 2013

INDICE

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare OSCE:

Plenaria *Pag.* 441

**DELEGAZIONE ITALIANA PRESSO L'ASSEMBLEA
PARLAMENTARE DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA
SICUREZZA E COOPERAZIONE IN EUROPA (OSCE)**

Giovedì 12 dicembre 2013

Plenaria

5^a Seduta

Presidenza del Presidente
ROMANI

La seduta inizia alle ore 8,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

In apertura il presidente ROMANI esprime il suo ringraziamento all'onorevole Riccardo Migliori, presidente della Delegazione italiana presso l'Assemblea OSCE nella scorsa Legislatura, per aver accettato l'invito ad intervenire nel corso della seduta odierna. Come è noto, l'onorevole Migliori ha ricoperto diverse cariche all'interno dell'Assemblea OSCE, sia nelle Commissioni generali sia nel *Bureau*, raggiungendo infine nel 2012 l'importante traguardo di essere eletto Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE. Un risultato di indubbio prestigio per il nostro Parlamento e, più in generale, per l'Italia.

Ringrazia altresì i colleghi che fino a questo momento hanno avuto modo di partecipare alle attività dell'Assemblea OSCE, con particolare riferimento alle ultime due importanti missioni di monitoraggio elettorale che si sono svolte in Georgia (27 ottobre 2013) e in Tagikistan (6 novembre 2013).

Informa, inoltre, che l'Assemblea OSCE ha deciso di monitorare le prossime elezioni parlamentari in Turkmenistan, che avranno luogo il 15 dicembre 2013. L'Assemblea OSCE ha stabilito una delegazione ristretta per il monitoraggio, composta da soli dodici parlamentari. Il Presidente informa di essere stato invitato a prendere parte al monitoraggio ma, non

avendo la possibilità di intervenire personalmente, di avere pregato l'onorevole Guglielmo Picchi di parteciparvi al suo posto. L'odierno incontro con l'onorevole Riccardo Migliori, già presidente dell'Assemblea parlamentare OSCE, ha carattere di informalità e non viene quindi resocontato.

L'onorevole MIGLIORI svolge una breve relazione sull'attività della Delegazione italiana presso l'Assemblea OSCE nella precedente legislatura e sul suo lavoro in qualità di Presidente della medesima Assemblea, mettendo in evidenza l'ambito in cui il contributo dei parlamentari italiani può risultare particolarmente prezioso.

Il senatore COMPAGNA (*NCD*) e il senatore MARCUCCI (*PD*) prendono brevemente la parola sulla questione dell'assetto burocratico dell'Assemblea OSCE e sui suoi rapporti con le altre istituzioni OSCE, in primo luogo l'ODIHR, che ha sede a Varsavia, e che svolge un ruolo molto importante nel quadro dei monitoraggi elettorali.

Intervengono brevemente anche il senatore DIVINA (*LN-Aut*) e la senatrice DE PIETRO (*M5S*), rispettivamente sul tema delle autonomie governative per le minoranze etniche in area OSCE e sulla situazione dei Paesi nordafricani coinvolti nei programmi di partenariato e cooperazione con l'OSCE.

In conclusione, il presidente ROMANI ringrazia l'onorevole Migliori e i colleghi intervenuti per la partecipazione al dibattito.

La seduta termina alle ore 9,20.